BOLLETTINO UFFICIALE

n. 45
DEL 9 NOVEMBRE 2011

Anno XLVIII n. 45

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_45_1_DPR_246_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0246/Pres.

LR 5/2010 art. 9. Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), di seguito denominata "legge";
VISTO in particolare l'articolo. 9, comma 4, della legge il quale stabilisce che con regolamento, approvato previo parere del Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta previsto all'articolo 10 della legge medesima e della Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalità per l'individuazione delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 15 settembre 2011 con la quale si è approvato, in via preliminare, il "Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al Capo II della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia)" e se ne è disposto altresì l'invio al Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta nonché al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere prescritto;
RITENUTO di dover procedere all'emanazione del "Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al Capo II della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia)";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia della Regione;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1913 del 14 ottobre 2011, adottata previo parere del Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta e della VI Commissione consiliare permanente;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al Capo II della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia)", nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_246_2_ALL1

Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al Capo II della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), di seguito denominata legge, definisce le misure, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al Capo II della legge.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Sono ammessi ai contributi di cui all'articolo 1 le Province, i Comuni, anche in forma associata, gli enti pubblici e privati e le associazioni culturali che, al fine di valorizzare i dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia e di promuoverne il patrimonio linguistico e culturale, attuano interventi nel settore degli studi e delle ricerche, delle attività culturali e dello spettacolo, della comunicazione, dell'istruzione, della toponomastica e cartellonistica.
2. Sono oggetto di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge, i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni:
   a) il triestino;
   b) il bisiaco;
   c) il gradese;
   d) il maranese;
   e) il muggesano;
   f) il liventino;
   g) il veneto dell'Istria e della Dalmazia;
   h) il veneto goriziano;
   i) il veneto pordenonese;
   j) il veneto udinese.

Art. 3
(Iniziative finanziabili)

1. Al fine di valorizzare i dialetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono finanziabili le seguenti tipologie di iniziativa:
   a) nel settore degli studi e delle ricerche:
      1) lo studio e la ricerca storica e demo-etno-antropologica;
      2) l'organizzazione di seminari e convegni;
      3) la raccolta e conservazione del patrimonio culturale e dialettale;

4) concorsi, premi e borse di studio, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le università della regione;
5) la redazione e pubblicazione di repertori dialettali e altri documenti delle aree storiche, culturali e linguistiche della regione;

b) nel settore delle attività culturali e dello spettacolo:
1) le iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
2) la produzione e distribuzione di spettacoli musicali e teatrali;
3) festival e manifestazioni culturali, teatrali e musicali;
4) la promozione delle tradizioni folcloristiche e popolari regionali;
5) organizzazione di incontri tra le comunità venetofone del Friuli Venezia Giulia e tra queste e quelle dei corregionali all'estero che parlano i dialetti;
6) organizzazione di incontri con le comunità venetofone presenti in Italia e con quelle di Slovenia e Croazia nonché con le comunità di lingua friulana, slovena e tedesca del Friuli Venezia Giulia;

c) nel settore della comunicazione:
1) limitatamente alle emittenti pubbliche e private, la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive dalle stesse realizzate;
2) la redazione e la stampa di giornali e periodici;

d) nel settore dell'istruzione: limitatamente alle istituzioni scolastiche, progetti didattici volti a garantire la conoscenza dei dialetti nonché l'acquisizione nelle biblioteche scolastiche di testi e materiale documentale relativi al settore;

e) nel settore della toponomastica e cartellonistica:
1) limitatamente ai Comuni, le indagini e gli studi sulla toponomastica anche in collaborazione con le università e gli istituti culturali della regione;
2) l'utilizzo, da parte di enti locali e soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale, di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti.

Art. 4
(Termine e modalità per la presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero, trattandosi di domande presentate dagli enti locali, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento, sono presentate al Servizio regionale competente in materiale di tutela delle lingue minoritarie, di seguito denominato Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
   a) nel caso di associazioni ed enti privati, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
   b) relazione illustrativa analitica delle iniziative progettuali per le quali viene richiesto il contributo, con l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione;
   c) preventivo con l'indicazione di ogni singola voce di spesa e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento.

3. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale, purché la domanda stessa pervenga al Servizio entro quindici giorni dalla scadenza del termine. Qualora i termini suindicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 5
(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Il Servizio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

Art. 6
(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande verificando:
   a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità;
   b) la corrispondenza delle iniziative progettuali presentate con le tipologie indicate all'articolo 3.
2. Una volta effettuate le verifiche di cui al comma 1, il Servizio procede alla determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'articolo 7 e, successivamente, formula una proposta di riparto dei contributi applicando i criteri previsti dall'articolo 8 e tenendo conto delle quote determinate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge.
3. La proposta di riparto è sottoposta al parere della Comitato di cui all'articolo 10 della legge.

Art. 7
(Determinazione della spesa ammissibile)

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, ivi comprese, entro il limite massimo del 20 per cento del totale della spesa ammissibile, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 10 per cento del totale della spesa ammissibile, le spese di carattere generale limitatamente alle iniziative stesse.
2. Non sono ammissibili le spese per imprevisti e di rappresentanza.
3. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e il preventivo di spesa.
4. Ai fini della verifica di coerenza e congruità di cui al comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla casistica relativa ad analoghe iniziative.

Art. 8
(Determinazione della misura del contributo)

1. Ai fini della determinazione della misura del contributo, vengono applicati, per ciascuna iniziativa progettuale presentata, i seguenti criteri e i relativi punteggi:

a) coerenza tra l'iniziativa proposta e l'esperienza del soggetto proponente nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale, punteggio: 1;
b) grado di impatto dell'iniziativa, punteggio: 1;
c) contenuti, originalità, adeguatezza dell'iniziativa, punteggio: 1;
d) validità dell'iniziativa ai fini della promozione del dialetto, punteggio: 0,5;
e) coinvolgimento delle fasce d'età più giovani e dell'infanzia, punteggio: 0,5;
f) uso del dialetto nell'iniziativa, punteggio: 0,5;
g) condivisione dell'iniziativa con altri soggetti in possesso di esperienza nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale, punteggio: 0,5.

2. Facendo riferimento all'importo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi dell'articolo 7, il contributo è determinato proporzionalmente al punteggio ottenuto in applicazione dei criteri di cui al comma 1 e tenendo conto delle quote determinate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge.
3. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo si provvede ad una riduzione proporzionale dei contributi sino al raggiungimento dell'importo stanziato in bilancio.
4. Qualora il contributo si configuri quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107§1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, esso sarà concesso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e nei limiti del massimale ivi consentito.

Art. 9
(Parere del Comitato di cui all'articolo 10 della legge e approvazione del riparto)

1. La proposta di riparto formulata sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 è sottoposta al parere del Comitato di cui all'articolo 10 della legge e approvata con decreto del direttore centrale competente in materia di tutela delle lingue minoritarie.

Art. 10
(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Il responsabile del procedimento provvede con decreto alla concessione del contributo.
2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino all'80 per cento. Il saldo del contributo è erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 12.

Art. 11
(Variazioni progettuali)

1. Su richiesta motivata e per specifiche esigenze possono essere autorizzate dal Servizio variazioni progettuali.

Art. 12
(Rendicontazione del contributo)

1. Per la rendicontazione del contributo il beneficiario produce, entro il termine di un anno dal decreto di concessione del contributo, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione descrittiva dell'iniziativa svolta.
2. In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del contributo concesso.
3. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal Servizio proroghe al termine di rendicontazione.

Art. 13
(Revoca e rideterminazione del contributo)

1. La mancata rendicontazione del contributo concesso comporta la revoca dello stesso.
2. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.

Art. 14
(Ispezioni e controlli)

2. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

Art. 15
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 16
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate, con le modalità di cui all'articolo 4, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_45_1_DPR_248_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0248/Pres.

LR 12/2005, articolo 14 - Erdisu di Trieste. Sostituzione di un rappresentante degli studenti all'interno del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 "Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario", che disciplina la composizione e la nomina dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0194/Pres. del 4 agosto 2008, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - di Trieste;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0156/Pres. del 5 luglio 2010, relativo alla sostituzione dei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Trieste all'interno del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste;
VISTA la nota prot. n. 7001 Pos. DIR del 21 settembre 2011 con la quale l'ERDISU di Trieste ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 25/2011, adottata in data 20 settembre 2011, ha preso atto delle dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste, eletto in rappresentanza degli studenti dell'Università degli studi di Trieste, rassegnate dalla signora Serena Soldà in data 4 agosto 2011 per motivi personali;
VISTA la comunicazione rettorale prot. n. 21097 del 27 settembre 2011, con la quale l'Università degli studi di Trieste ha comunicato che il sig. Jacopo Lillini ha diritto a subentrare alla signora Serena Soldà nel Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste in rappresentanza degli studenti dell'Università degli studi di Trieste;
PRESO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/2005 e dell'articolo 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di incompatibilità per la nomina del candidato sopra indicato, come da dichiarazioni inerenti all'oggetto rese dall'interessato;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1945 del 21 ottobre 2011;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c, della legge regionale n. 12/2005, il signor Jacopo Lillini è nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste, in rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, giusta comunicazione rettorale prot. n. 21097 del 27 settembre 2011 dell'Università degli studi di Trieste, in sostituzione della signora, Serena Soldà dimissionaria.
2. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_249_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0249/Pres.

LR 7/2000, art. 19. Approvazione atto modificativo dell'Accordo di programma stipulato 21 novembre 2007 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, che descrive le finalità degli accordi di programma, ne disciplina la procedura di stipulazione ed in particolare, al comma 6, prevede che gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati ed approvati dal Presidente della Regione,

previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione;
PREMESSO che in data 21 novembre 2007 la Regione Autonoma Friuli Venezia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli hanno stipulato un accordo di programma per "la realizzazione di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata a seguito di interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo", approvato con proprio decreto 23 novembre 2007 n. 0387/Pres.;
VISTA la nota prot. n. 0020923/P- / del 7 settembre 2011 con cui il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, facendo seguito a proprie note precedenti, ha avviato la procedura per addivenire alla stipulazione dell'atto modificativo dell'accordo di programma sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1689 del 15 settembre 2011, con la quale è stata autorizzata la stipulazione con l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli del suddetto atto modificativo;
VISTO l'atto sottoscritto dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia in data 28 settembre 2011, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione sopra richiamata;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del suddetto atto ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della L.R. n. 7/2000 richiamato in apertura;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è approvato l'atto modificativo dell'accordo di programma stipulato il 21 novembre 2007 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli, sottoscritto dalle medesime Parti in data 28 settembre 2011 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_249_2_ALL1

ATTO MODIFICATIVO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
stipulato il 21 novembre 2007
tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli
ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (nel prosieguo: "Regione") rappresentata dall'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici Riccardo Riccardi

e

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli (nel prosieguo: "ATER") rappresentata dal Presidente Paolo Pittini

Visto l'Accordo di programma tra la Regione e l'ATER per "la realizzazione di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata a seguito di interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo", stipulato in data 21 novembre 2007 e approvato con decreto del Presidente della Regione 23/11/2007 n. 0387/Pres., in attuazione della deliberazione giuntale n. 2449 del 12/10/2007;

Atteso che il sopra citato accordo di programma prevede la realizzazione di interventi di nuova costruzione o recupero edilizio od urbanistico - per un importo complessivo di euro 1.077.324,05 - al fine di rendere disponibili almeno 6 alloggi in Comuni da definire secondo il seguente cronoprogramma:

- puntuale individuazione degli interventi: 31/12/2008;
- approvazione progetto preliminare e presentazione documentazione per concessione: 31/3/2009;
- approvazione progetto esecutivo: 31/7/2009;
- aggiudicazione e consegna lavori: 31/12/2009;
- ultimazione lavori: 31/5/2012;
- rendicontazione: 31/5/2014;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell'ATER aveva provveduto a localizzare l'intervento con provvedimento n. 66 dd. 17/12/2008 e che successivamente, con la deliberazione d'urgenza del Presidente dell'ATER n. 12 dd. 2/3/2009, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14 dd. 24/3/2009, tale localizzazione è stata rettificata individuando l'intervento di costruzione di 6 alloggi nel Comune di Villa Santina;

Preso atto che nel progetto esecutivo, approvato con provvedimento del Direttore ATER n. 47 del 30/7/2009, è stata prevista la realizzazione di 7 alloggi, anziché di 6, in Villa Santina, frazione Invillino (2° blocco), fermo restando il costo globale dell'intervento finanziato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2020 del 9 settembre 2009, con la quale è stata confermata l'assegnazione di spesa di complessivi euro 1.077.324,05 – già disposta con deliberazione n. 2957 dd. 30/11/2007 – a favore dell'ATER, prendendo atto della puntuale localizzazione dell'intervento in Comune di Villa Santina;

Visto il decreto del Direttore del Servizio edilizia residenziale della Regione n. ALP.5/1423/UD/EP/1767 dd. 16/9/2009, con il quale è stata concessa all'ATER l'anticipazione di euro 1.077.324,05 per l'intervento di costruzione di complessivi 7 alloggi di edilizia sovvenzionata in Comune di Villa Santina, località Invillino (2° blocco) e sono stati fissati al 31/12/2009, al 31/5/2012 e al 31/5/2014 i termini, rispettivamente, per l'aggiudicazione e consegna lavori, per l'ultimazione degli stessi e per la rendicontazione della spesa, in conformità a quanto previsto nel citato Accordo di programma dd. 21/11/2007;

Viste le note prot. n. 9330 dd. 24/11/2009, n. 525 dd. 26/1/2010, n. 759 dd. 3/2/2010 e n. 3400 dd. 11/5/2010, con le quali l'ATER ha chiesto per l'intervento in argomento la proroga dei termini di aggiudicazione e consegna lavori e di ultimazione dei lavori, rispettivamente, al 31/8/2010 e al 31/3/2013, con conseguente dilazione del termine per la rendicontazione al 31/3/2015;

Rilevate dalle note sopra citate le seguenti motivazioni addotte dall'ATER per la richiesta di proroga:

- il Consiglio comunale di Villa Santina, pur avendo previsto con propria deliberazione n. 14 dd. 25/3/2009 di autorizzare la vendita a favore dell'ATER dell'area oggetto di intervento nonché di consentire all' ATER

medesima di presentare richiesta di permesso di costruire nelle more del perfezionamento dell'atto (domanda presentata con nota dd. 21/7/2009), non ha adottato entro il 2009 lo schema di convenzione per la definitiva cessione del terreno, di fatto stipulata in data 29/4/2010;
- sull'area oggetto di intervento insisteva inoltre un prefabbricato disabitato che il Comune di Villa Santina doveva demolire e i cui lavori di demolizione sono iniziati solo in data 18/1/2010;
- in attesa della convenzione e della demolizione di cui ai punti precedenti, l'ATER non aveva certezza alcuna della disponibilità dell'area e della possibilità di costruire sulla medesima e, pertanto, era di fatto impossibilitata a spedire gli inviti alla gara d'appalto, nonostante avesse già provveduto a pubblicare l'avviso di gara in data 4/12/2009 ed avesse ricevuto 36 domande di invito alla stessa;
- il permesso di costruire, subordinato alla stipula della sopra citata convenzione con il Comune, è stato rilasciato solo in data 30/4/2010;
Preso atto che l'articolo 9, comma 8, della legge regionale 16 luglio 2010 n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) ha modificato il comma 41 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007 n. 22, stabilendo che gli interventi di edilizia residenziale pubblica da finanziare con le risorse ivi indicate devono rispondere a requisiti di pronta cantierabilità nell'anno 2010;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto disposto dal sopra citato articolo 9, comma 8, della legge regionale 12/2010, che il termine di pronta cantierabilità fissato nelle deliberazioni giuntali n. 485 dd. 9/3/2007 e n. 1999 dd. 24/8/2007, nonché nell'Accordo 2007, è da intendersi spostato dal 2009 al 2010 e che quindi è possibile riconsiderare i termini fissati per l'intervento in oggetto per le fasi successive a quella dell'approvazione del progetto esecutivo;
Dato atto che con la nota prot. n. 28300 dd. 29/4/2010 il Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici della Regione ha definito cantierabile l'opera per la quale ci sia la disponibilità di un progetto esecutivo, o comunque del livello di progettazione immediatamente funzionale alle specifiche modalità di ricerca del contraente prescelte, corredato dalle autorizzazioni di specie da individuare in misura contingente allo specifico oggetto dell'appalto;
Vista la nota prot. n. 5671 dd. 5/8/2010, con la quale l'ATER, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2010, ha proposto nuove tempistiche per la realizzazione dell'intervento in oggetto nei termini seguenti:
- aggiudicazione lavori 31/12/2010;
- ultimazione lavori 31/5/2013;
- rendicontazione 31/12/2015;
Preso atto che, nelle more della modifica dell'Accordo 2007, l'articolo 4, comma 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2011) ha abrogato il comma 5bis dell'articolo 68 della legge regionale 14/2002, che prevedeva, tra l'altro, che in mancanza di necessità espropriativa i termini di inizio e fine lavori potessero essere prorogati una sola volta e in misura non superiore al 40% del termine inizialmente previsto;
Viste le note prot. n. 868 dd. 2/2/2011 e prot. n. 3204 dd. 9/5/2011, con le quali l'ATER, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla sopra citata legge regionale 22/2010, ha comunicato il seguente aggiornamento delle tempistiche previste dall'Accordo 2007 per l'intervento in argomento:
- aggiudicazione lavori 30/04/2012;
- ultimazione lavori 30/09/2014;
- rendicontazione 30/09/2016;
Rilevato pertanto che l'ATER ha:
- provveduto alla puntuale individuazione dell'intervento, come già sopra evidenziato;
- rispettato il requisito della pronta cantierabilità dell'intervento in oggetto, come definita dalla sopra citata nota prot. n. 28300/2010, avendo approvato il progetto esecutivo in data 30/7/2009 e avendo ottenuto dal Comune di Villa Santina il rilascio del permesso di costruire in data 30/4/2010;
- rispettato le prime tre scadenze fissate nell'Accordo di programma in quanto il progetto preliminare è stato approvato con provvedimento del Direttore ATER n. 19 dd. 30/3/2009, il progetto esecutivo è stato approvato con provvedimento del Direttore ATER n. 47 dd. 30/7/2009 e la documentazione per la

concessione del finanziamento è stata trasmessa con nota prot. n. 2309 dd. 30/3/2009;
Preso atto delle giustificazioni fornite dall'ATER a corredo della richiesta di differimento delle tempistiche collegate all'intervento, dovute a fattori esterni alla sfera di competenza dell'ATER;
Preso atto altresì del costante impegno profuso dall'ATER per rimuovere gli ostacoli che si sono frapposti all'avvio dell'intervento, come documentato dettagliatamente nella corrispondenza già richiamata;
Considerato altresì che l'intervento proposto dall'ATER ai fini dell'ammissione a finanziamento con risorse regionali è stato programmato anche al fine di rispondere all'esigenza di favorire la permanenza degli abitanti nelle piccole comunità situate in zone montane, come peraltro stabilito dal punto 4 del dispositivo della DGR n. 485/2007 di riparto degli stanziamenti a valere sull'anno 2009;
Considerati inoltre il livello di progettazione raggiunto dall'ATER e l'attività svolta dal medesimo ente al fine di dare concreta attuazione al programma d'intervento, la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento finanziato, nonché l'attività posta in essere dal Comune sede dell'intervento, che ha così manifestato il proprio interesse alla realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata nel territorio amministrato;
Ritenuto pertanto - in accoglimento della richiesta avanzata dall'ATER dell'Alto Friuli con le sopra citate note – di modificare l'Accordo 2007 accogliendo la domanda di proroga dei termini di realizzazione dell'intervento conformi alle previsioni formulate dall'Azienda, che vengono conseguentemente fissati come di seguito evidenziato:
- aggiudicazione e consegna dei lavori: entro il 30/04/2012;
- ultimazione dei lavori: entro il 30/09/2014;
- rendicontazione delle spese sostenute: entro il 30/09/2016;

Ritenuto altresì di apportare le modifiche ed integrazioni resesi necessarie al testo sottoscritto, al fine di aggiornarne i contenuti e adeguarli alle modifiche nel frattempo intervenute, nonché di prevedere la possibilità da parte del Direttore del servizio regionale competente di concedere all'ATER eventuali motivate proroghe che si rendessero necessarie per assicurare il completamento del programma d'intervento in oggetto;
Vista la deliberazione n. 058/2011 del 5 settembre 2011, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ATER ha autorizzato il Presidente a sottoscrivere il presente Atto modificativo conferendogli la facoltà di apportarvi le modifiche ed integrazioni, di natura non sostanziale, eventualmente necessarie o opportune;
Vista la deliberazione n. 1689 del 15 settembre 2011, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente Atto modificativo;
Visto l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti come sopra individuate stipulano quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto)

1. Con il presente atto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) dell'Alto Friuli intendono modificare, come specificato nei successivi articoli, l'Accordo di programma stipulato tra le medesime Parti il 21 novembre 2007, approvato con decreto del Presidente della Regione del 23 novembre 2007, n. 0387/Pres. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 5 dicembre 2007.

Articolo 2
(Modiche all'articolo 3 – Attività delle amministrazioni contraenti)

1. All'articolo 3, comma 2, lettera a), la data del "31.12.2009" è sostituita dalla data del "30.04.2012".

Articolo 3
(Modiche all'articolo 4 – Tempi di realizzazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 la data del "31.12.2009" è sostituita dalla data del "30.04.2012".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo eventuali e motivate proroghe in relazione a fatti eccezionali non ascrivibili all'operatore, pur in costanza di documentato esercizio delle azioni di impulso previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b)."
3. All'articolo 4 viene aggiunto il seguente comma: "3. Le richieste di proroga dei termini di cui ai due commi precedenti devono essere presentate in forma scritta dall'ATER alla Regione almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini medesimi, pena il mancato accoglimento delle stesse. Il riscontro alle richieste di proroga avviene mediante l'emanazione di apposito provvedimento del Direttore del Servizio regionale competente che, in caso di accoglimento, fissa le nuove scadenze."

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 5 – Durata)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 dell'Accordo le parole "legge regionale 16 aprile 1999, n. 7" sono sostituite dalle seguenti parole: "legge regionale 8 agosto 2007, n. 21".

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 7 – Domicilio legale)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 dell'Accordo le parole "in via Carducci n. 6" sono sostituite dalle seguenti parole: "in Piazza dell'Unità d'Italia n. 1".

Articolo 6
(Modifiche all'Allegato sub A)

1. L'allegato sub A dell'Accordo 2007 viene modificato come segue:
- alla voce "Interventi", le parole "Comuni da definire" vengono sostituite dalle parole "Villa Santina, loc. Invillino – 2° blocco";
- il numero di alloggi viene modificato da "6" a "7";
- il termine per l'aggiudicazione e consegna dei lavori viene modificato da "31.12.2009" a "30.04.2012";
- il temine per l'ultimazione dei lavori viene modificato da "31.05.2012" a "30.09.2014";
- il temine per la rendicontazione viene modificato da "31.05.2014" a "30.09.2016".

****

Il presente atto, composto da 4 (quattro) pagine è redatto e sottoscritto in due originali, a un unico effetto, a uso delle Parti.

Trieste, 28 SET. 2011

per la Regione Friuli Venezia Giulia
l'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
Riccardo Riccardi

Trieste, 28 SET. 2011

per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli
Il Presidente
Paolo Pittini

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_45_1_DPR_250_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0250/Pres.

LR 4/2005 art. 12 ter. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191 (Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 11, della sopra citata legge regionale 11/2009, il quale, tra l'altro, inserisce l'articolo 12 ter della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), recante misure a favore dello smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e delle medie e grandi imprese da parte delle microimprese e delle piccole imprese aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale n. 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'articolo 11, comma 1;

VISTO il "regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191/Pres., ai sensi del summenzionato articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4/2005", e successive modifiche, nel prosieguo denominato "il regolamento";

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 6, del regolamento, il quale prevede che l'ammontare degli impegni del Fondo per la concessione di finanziamenti riferiti ai crediti di cui al comma 2, lettere b) dell'articolo medesimo, ossia i finanziamenti nel caso in cui la Banca emittente valuti il credito non smobilizzabile, ed i finanziamenti riferiti ai crediti di cui al comma 3, lettera a), ossia i crediti vantati dalle imprese richiedenti verso le imprese e le Pubblica amministrazioni debitrici i cui termini di pagamento sono scaduti alla data di presentazione della domanda ovvero verso procedure concorsuali, non possono eccedere il 30 per cento della dotazione del Fondo medesimo;

ATTESO che, come rilevato nella direttiva comunitaria 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, i ritardi nei pagamenti costituiscono un fenomeno assai diffuso nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche e che tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese;

ATTESO che l'ammissibilità ai finanziamenti agevolati del Fondo regionale smobilizzo crediti è subordinata all'accertamento della capacità dell'impresa richiedente di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'operazione di finanziamento e che tale accertamento è effettuato sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, della redditività e della capacità gestionale dell'impresa;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) che ha escluso espressamente a partire dal 2011 l'ammissibilità ai finanziamenti della tipologia in questione delle domande presentate dalle imprese considerate meno efficienti;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra evidenziato, è opportuno abrogare l'articolo 6, comma 6, del regolamento, al fine di garantire un costante sostegno alle imprese che, pur subendo ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispongono di adeguate capacità economico-finanziarie, organizzative e gestionali;

VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191 (Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005)";
RITENUTO di emanare il suddetto Regolamento;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1914 del 14 ottobre 2011;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191 (Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione;
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_250_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191 (Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191 (Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005), al fine di garantire un costante sostegno alle imprese che, pur subendo ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispongono di adeguate capacità economico-finanziarie, organizzative e gestionali.

Art. 2 modifiche all'articolo 6 del d.p.reg. 191/2009

1. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 191/2009 è abrogato.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_45_1_DPR_251_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0251/Pres.

LR 11/2009 art. 15, comma 5 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici): Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 5 della citata legge regionale, il quale consente la concessione di contributi in regime de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 22 della legge regionale 47/1978, e successive modifiche;

b) articolo 11 della legge regionale 26/2005;

c) articolo 53 bis della legge regionale 12/2002;

VISTO l'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, che detta disposizioni in ordine alle modalità di presentazione della certificazione della spesa relativa a progetti ammessi a finanziamento regionale;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 7/2000, che dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

VISTA la legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche) ed in particolare l'articolo 77, comma 1, che introduce modifiche all'articolo 15, comma 5, della citata legge regionale 11/2009;

Ritenuto di dare attuazione alle summenzionate disposizioni della legge regionale 11/2009, come modificate dalla legge regionale 7/2011;

VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)";

RITENUTO di emanare il suddetto Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1915 del 14 ottobre 2011;

DECRETA

1. È emanato il Regolamento concernente "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione;

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_251_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)).

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 123.
2. La modifica introdotta adegua il regolamento di cui al comma 1 all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 77, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attivita' economiche)).

art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 123/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 123/2011, è sostituito dal seguente:
"1. I contributi per la certificazione sono concessi entro il limite massimo di 2.500,00 Euro secondo i parametri di cui all'Allegato C".

art. 3 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 123/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 123/2011, sono soppresse le parole: "e sul Bollettino Ufficiale della Regione".

art. 4 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 123/2011

1. I commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 123/2011 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2 le imprese già utilmente ammesse a contributo sui canali contributivi di cui all'articolo 1, prima che sia disposta l'erogazione finale a saldo possono presentare domanda separata di contributo, il quale assume natura accessoria rispetto al contributo già concesso.
2. La domanda di cui al comma 1, è presentata al Servizio della Direzione centrale attività produttive cui è attribuita la gestione della domanda di contributo principale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. La relazione relativa alla domanda di certificazione, se ad essa non allegata, deve pervenire al Servizio di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, pena l'archiviazione della domanda.

5. Se la rendicontazione non è stata ancora depositata, la domanda di contributo per la certificazione è presentata unitamente alla rendicontazione. La relazione, se non allegata alla domanda, è presentata al Servizio di cui al comma 2 entro 30 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, pena l'archiviazione della domanda.".

2. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 123/2011, dopo la parola "procedimento" sono soppresse le seguenti "e l'importo della spesa massima ammissibile a contributo".

3. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 123/2011, le parole "nella misura della spesa effettivamente sostenuta per la certificazione ritenuta ammissibile" sono sostituite dalle "ai sensi dell'articolo 7".

art. 5 aggiunta dell'Allegato C al decreto del Presidente della Regione 123/2011

1. Dopo l'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 123/2011 è aggiunto l'Allegato C al presente regolamento.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

"Allegato C

(Riferito all'articolo 7, comma 1)

Determinazione della spesa ammissibile per la certificazione

L'importo massimo della spesa ammessa per la certificazione è determinato, applicando in percentuale al valore del contributo concesso a valere sui progetti presentati, le misure della seguente tabella:

Tabella 1 - calcolo del contributo per la certificazione

contributo concesso sul progetto (per scaglioni)	aliquota % (per scaglioni)	spesa ammessa sui valori intermedi compresi negli scaglioni
fino a euro 50.000,00	1	1% sull'intero importo
oltre euro 50.000,00 e fino a euro 150.000,00	0,6	euro 500 + 0,6% parte eccedente euro 50.000,00 fino a euro 150.000,00
oltre euro 150.000,00 e fino a euro 300.000,00	0,3	euro 1.100 + 0,3% parte eccedente euro 150.000,00 fino a euro 300.000,00
oltre euro 300.000,00 e fino a euro 500.000,00	0,1	euro 1.550 + 0,1% parte eccedente euro 300.000,00 fino a euro 500.000,00
oltre euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00	0,035	euro 1.750 + 0,35% parte eccedente euro 500.000,00 fino a euro 1.000.000,00
oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00	0,016	euro 1.925 + 0,016% parte eccedente euro 1.000.000,00 fino a euro 2.000.000,00
oltre euro 2.000.000,00	0,008	euro 2.085 + 0,008% parte eccedente euro 2.000.000,00

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_45_1_DPR_252_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0252/Pres.

LR 7/2000, art. 19. Approvazione atto aggiuntivo e modificativo dell'Accordo di programma stipulato 19 dicembre 2006 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, che descrive le finalità degli accordi di programma, ne disciplina la procedura di stipulazione ed in particolare, al comma 6, prevede che gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati ed approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione;

PREMESSO che:

- la Regione e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli hanno stipulato il 19 dicembre 2006 un accordo di programma, approvato con proprio decreto 22 dicembre 2006, n. 0407/Pres., successivamente modificato con l'atto approvato con proprio decreto 11 aprile 2008 n. 099/Pres.;
- attraverso il suddetto accordo sono stati finanziati interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo, manutenzione edilizia, adeguamento impiantistico del patrimonio di proprietà e di acquisto, individuati e programmati nell'ambito dell'edilizia abitativa sovvenzionata;

VISTO l'articolo 5, comma 2, dell'accordo sopra citato, che prevede la possibilità di integrare l'accordo medesimo con specifico atto aggiuntivo nel caso in cui, in base all'andamento del programma e/o per effetto delle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 23 del proprio decreto n. 0119/Pres./2004, direttamente in conto capitale o con accensione di mutui, risultino disponibili quote di risorse ulteriormente da programmare, a condizione dell'avvenuto rispetto dei tempi di attuazione degli interventi oggetto dell'accordo;

VISTA la nota prot. n. 0020922/P- / del 7 settembre 2011 con cui il Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, facendo seguito a proprie note precedenti, ha avviato la procedura per addivenire alla stipulazione di un atto aggiuntivo e modificativo che non solo assolve alla funzione prevista dal citato l'articolo 5, comma 2, dell'accordo di programma, ma provvede anche ad aggiornare e modificare opportunamente alcuni riferimenti contenuti nel testo dell'accordo medesimo;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1688 del 15 settembre 2011, con la quale è stata autorizzata la stipulazione con l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli del suddetto atto aggiuntivo e modificativo;

VISTO l'atto sottoscritto dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia in data 28 settembre 2011, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione sopra richiamata;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del suddetto atto ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della L.R. n. 7/2000 richiamato in apertura;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è approvato l'atto aggiuntivo e modificativo dell'accordo di programma stipulato il 19 dicembre 2006 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli, sottoscritto dalle medesime Parti in data 28 settembre 2011 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_251_2_ALL1

ATTO AGGIUNTIVO E MODIFICATIVO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
stipulato il 19 dicembre 2006
tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli
ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito, per brevità: "Regione), rappresentata dall'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici Riccardo Riccardi

e

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli (di seguito, per brevità: "ATER dell'Alto Friuli"), rappresentata dal Presidente Paolo Pittini

Premesso che:
- la Regione e l'ATER dell'Alto Friuli hanno stipulato il 19 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, un Accordo di programma (di seguito, per brevità: "Accordo primario"), approvato con decreto del Presidente della Regione del 22 dicembre 2006, n. 0407/Pres., con il quale nell'ambito dell'edilizia abitativa sovvenzionata è stata finanziata una serie di interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo, manutenzione edilizia, adeguamento impiantistico del patrimonio di proprietà e di acquisto;
- la Regione e l'ATER dell'Alto Friuli hanno stipulato il 20 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l'Atto modificativo del sopra citato Accordo primario, approvato con decreto del Presidente della Regione dell'11 aprile 2008 n. 099/Pres.;

Atteso che l'Accordo primario, come modificato dall'Atto dd. 20/3/2008, prevede, tra l'altro, la realizzazione dei seguenti interventi:

a) manutenzione straordinaria (sost. serram.) di 30 alloggi in Comune di Osoppo, via Cernaia 2-4, 6-8, 3-5-7, per una spesa presunta di euro 220.000,00;
b) nuova costruzione e manutenzione straordinaria di 4 alloggi in Comune di Tolmezzo, via Val Chiarsò 11-13, per una spesa presunta di euro 610.000,00;

Vista la nota prot. n. 8567 dd. 29/11/2010, con la quale il Direttore dell'ATER dell'Alto Friuli ha trasmesso, in relazione all'intervento di cui alla precedente lettera a):
- la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per l'intervento, dalla quale risulta che la spesa definitivamente sostenuta dall'Azienda è pari ad euro 185.915,50;
- la proposta di impiego delle economie di spesa conseguite, pari ad euro 34.084,50 (importo concesso euro 220.000,00 – importo a rendiconto euro 185.915,50), per un intervento di manutenzione straordinaria relativo all'isolamento termico facciate Nord in 4 fabbricati in Comune di Osoppo, via Cernaia 2-4, 6-8, 3-5-7, 9-11;
- il dettaglio delle tempistiche di realizzazione e lo studio di fattibilità del nuovo intervento di riutilizzo delle economie di spesa;

Vista inoltre la nota prot. n. 8568 dd. 29/11/2010, come rettificata dalla nota prot. n. 316 dd. 13/1/2011, con la quale il Direttore dell'ATER dell'Alto Friuli ha trasmesso, in relazione all'intervento di cui alla precedente lettera b):
- la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per l'intervento, dalla quale risulta che la spesa definitiva è pari ad euro 437.472,29;
- la proposta di impiego delle economie di spesa conseguite, pari ad euro 172.527,71 (importo concesso euro 610.000,00 – importo a rendiconto euro 437.472,29) per un intervento di manutenzione straordinaria relativo alla realizzazione di verande a protezione di ballatoi e terrazze nel medesimo fabbricato sito in Comune di Tolmezzo, via Val Chiarsò 11-13;
- il dettaglio delle tempistiche di realizzazione e lo studio di fattibilità del nuovo intervento di riutilizzo delle economie di spesa;

Vista infine la nota prot. n. 5784 dd. 22 luglio 2011, con la quale l'ATER dell'Alto Friuli ha comunicato l'aggiornamento delle tempistiche di realizzazione dei due citati interventi da finanziare con le economie di spesa maturate nei termini sopra descritti;
Visto l'articolo 5, comma 2, dell'Accordo primario, che prevede la possibilità di integrare l'Accordo di programma con specifico atto aggiuntivo nel caso in cui, in base all'andamento del programma e/o per effetto delle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 23 del DPReg. 119/2004, direttamente in conto capitale o con accensione di mutui, risultino disponibili quote di risorse ulteriormente da programmare, a condizione dell'avvenuto rispetto dei tempi di attuazione degli interventi oggetto dell'accordo;
Atteso il rispetto dei tempi di attuazione da parte dell'ATER degli interventi inseriti in Accordo, come risulta dalle informazioni sullo stato di realizzazione del programma fornite trimestralmente dall'Azienda stessa;
Atteso inoltre che i sopra citati interventi risultano necessari per completare il programma di intervento originariamente previsto ed in parte già realizzato, al fine ultimo di costituire un patrimonio uniforme e di miglior qualità per l'utenza servita;
Ritenuto, pertanto, di integrare l'Accordo primario, come modificato in data 20/3/2008, con:
- l'inserimento dei due citati interventi di edilizia sovvenzionata di reimpiego delle economie di spesa, da realizzare secondo le tempistiche di cui alla citata nota prot. n. 5784/2011;
- la modifica dei tempi di realizzazione previsti dall'articolo 4 dell'Accordo primario, dovuta alla previsione dei nuovi interventi di cui al punto precedente;
- l'aggiornamento di alcuni riferimenti di natura formale;

Vista la deliberazione n. 057/2011 del 5 settembre 2011 con cui il Consiglio di amministrazione dell'ATER dell'Alto Friuli approva lo schema del presente Atto aggiuntivo e modificativo e autorizza il Presidente dell'ATER medesimo a sottoscriverlo, conferendogli la facoltà di apportarvi le modifiche e integrazioni, di natura non sostanziale, eventualmente necessarie o opportune;
Vista la deliberazione n. 1688 del 15 settembre 2011, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipulazione del presente Atto aggiuntivo e modificativo;
Visto l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate stipulano quanto segue:

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo e modificativo.

Articolo 2
(Oggetto dell'Atto aggiuntivo e modificativo)

1. Con il presente Atto la Regione e l'ATER dell'Alto Friuli integrano e modificano, nei termini di seguito specificati, l'Accordo di programma sottoscritto il 19 dicembre 2006, approvato con DPReg. 22 dicembre 2006, n. 0407/Pres. e di seguito denominato Accordo primario, come modificato dall'Atto stipulato il 20 marzo 2008 ed approvato con DPReg. 11 aprile 2008 n. 099/Pres.

Articolo 3
(Impiego economie di spesa derivanti da rendicontazione interventi di cui all'allegato A dell'Accordo primario)

1. Le economie di spesa maturate nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria (sost. serram.) di 30 alloggi in Comune di Osoppo, via Cernaia 2-4, 6-8, 3-5-7, e di nuova costruzione e manutenzione straordinaria di 4 alloggi in Comune di Tolmezzo, via Val Chiarsò 11-13, inseriti nel programma di massima allegato all'Accordo primario, sono rispettivamente impiegate per la realizzazione delle seguenti opere:

a) manutenzione straordinaria (isolamento termico facciate Nord) in fabbricati siti in Comune di

Osoppo, via Cernaia, 2-4, 6-8, 3-5-7, 9-11, per una spesa presunta di euro 34.084,50;

b) manutenzione straordinaria (realizzazione di verande a protezione di ballatoi e terrazze) in 4 alloggi siti in Comune di Tolmezzo, via Val Chiarsò 11-13, per una spesa presunta di euro 172.527,71.

2. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene nel rispetto delle tempistiche indicate nell'allegata tabella "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 4
(Modifica dell'articolo 4 dell'Accordo primario)

1. All'articolo 4, comma 1 dell'Accordo primario, dopo le parole "e per la rimanente quota entro il" l'anno "2009" è sostituito dall'anno "2012".
2. All'articolo 4, comma 2 dell'Accordo primario, dopo le parole "e per la rimanente parte entro il" l'anno "2011" è sostituito dall'anno "2014".

Articolo 5
(Modifica dell'articolo 5 dell'Accordo primario)

1. All'articolo 5, comma 1 dell'Accordo 2006 le parole "legge regionale 16 aprile 1999, n. 7" sono sostituite dalle parole "legge regionale 8 agosto 2007, n. 21".
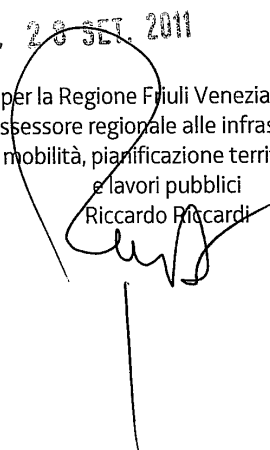
Articolo 6
(Modifica dell'articolo 7 dell'Accordo primario)

1. All'articolo 7, comma 1 dell'Accordo 2006 le parole "in via Carducci n. 6" sono sostituite dalle parole "in Piazza dell'Unità d'Italia n. 1".

Il presente atto, composto da 4 (quattro) pagine è redatto e sottoscritto in due originali, a un unico effetto, a uso delle Parti.
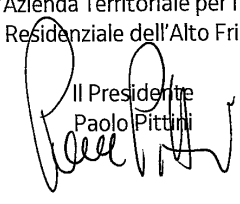
Trieste, 28 SET. 2011

per la Regione Friuli Venezia Giulia
l'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
Riccardo Riccardi

Trieste, 28 SET. 2011

per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli
Il Presidente
Paolo Pittini

ALLEGATO A

IMPIEGO ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DI INTERVENTI INSERITI NELL'ALLEGATO "A" DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 19/12/2006.

Tipologia interventi	Interventi	Intervento da cui derivano le economie	Spesa prevista	Termine di approvazione progetto preliminare/studio di fattibilità	Termine di approvazione progetto esecutivo	Termine di aggiudicazione lavori	Termine di presentazione rendicontazione
MS (isolamento termico facciate Nord)	Osoppo, via Cernaia 2-4, 6-8, 3-5-7, 9-11	MS di 30 alloggi in Osoppo, via Cernaia 2-4, 6-8, 3-5-7	€ 34.084,50	17/11/2010 già presentato	30/06/2012	30/09/2012	30/09/2014
MS (realizz. verande a protezione ballatoi e terrazze)	Tolmezzo, via Val Chiarsò 11-13	NC e MS 4 alloggi in Tolmezzo, via Val Chiarsò 11-13	€ 172.527,71	17/11/2010 già presentato	30/06/2012	30/09/2012	30/09/2014

Trieste, 28 SET. 2011

per la Regione Friuli Venezia Giulia
l'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
Riccardo Riccardi

Trieste, 28 SET. 2011

per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli
Il Presidente
Paolo Pittini

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_45_1_DPR_254_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0254/Pres.

LR 17/2009 art. 6. Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), con il quale lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le relative funzioni amministrative;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha, fra l'altro, disciplinato le concessioni del demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide, come espressamente previsto dall'articolo 1 della legge medesima;
VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 17/2009, che demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale;
VISTO il Regolamento emanato con proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0180 (Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17);
VISTO in particolare l'articolo 8 del Regolamento da ultimo citato, che prevede che con decreto del Direttore centrale competente a gestire il demanio idrico regionale venga pronunciata, nei casi ivi previsti, la decadenza o la revoca la concessione;
VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17/2009, così come modificato dall'articolo 13, comma 4, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione- Legge finanziaria 2011), che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, prima di competenza del Direttore centrale, spetti al Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale;
RITENUTO opportuno e necessario modificare l'articolo 8 del Regolamento emanato con proprio decreto 0180/Pres./2010, al fine di adeguarlo all'intervenuta modifica dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17/2009, attribuendo al Direttore di servizio la competenza all'adozione dei provvedimenti di decadenza o di revoca delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale;
VISTA la deliberazione n. 1859 dd. 07.10.2011con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180";
VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180" allegato al presente decreto, del quale lo stesso costituisce parte integrante;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_254_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180.

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180, al fine dell'adeguamento all'articolo 6, comma 1, della citata legge regionale 17/2009, come modificato dall'articolo 13, comma 4, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 2 modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 180/2010

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 180/2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<Direttore centrale>> sono sostituite dalle seguenti <<Direttore di servizio>>;
b) al comma 2 le parole<<Direttore centrale>> sono sostituite dalle seguenti <<Direttore di servizio>>.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_45_1_DPR_255_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0255/Pres.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale "Ricerca & Formazione" della Camera di commercio di Udine.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 che, nel ridefinire la composizione del Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attribuisce al Ministro delle attività produttive la potestà di nomina di due membri, di cui uno effettivo con funzioni di Presidente e uno supplente, al Ministro dell'economia e delle finanze di un secondo componente effettivo ed, infine, alla Regione la potestà di nomina di un terzo componente effettivo e di un secondo supplente;
VISTO il disposto di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 "Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia" che attribuisce agli organi della Regione tutte le funzioni amministrative in materia di ordinamento delle Camere di commercio riferite ad organi centrali o periferici dello Stato e nelle quali sono da ricomprendere anche le potestà di nomina ministeriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 254/2005 sopra citato;
VISTO lo Statuto dell'Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine denominata "Ricerca & Formazione" nel testo da ultimo modificato con deliberazione della Giunta camerale del 4.10.2010, n. 152, dal quale risulta che il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, e che la durata in carica corrisponde a quella dell'organo di amministrazione, ossia un quinquennio;
VISTO l'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce la riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
RITENUTO opportuno quindi non provvedere alla nomina di revisori supplenti, come già comunicato con nota n. 0005511 del 19 maggio 2011, condivisa da Unioncamere Friuli Venezia Giulia con nota n. 145 del 6 giugno 2011;
PRESO atto della scadenza il 29 agosto 2011 del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda anzidetta, come costituito con proprio decreto 29 agosto 2006, n. 0258/Pres.;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al rinnovo dell'organo in parola ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2005, nonché del combinato disposto di cui all'articolo 73 cit. e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 902/75;
VISTO il verbale della Giunta regionale n. 1923 del 14 ottobre 2011;
RITENUTO di nominare, in considerazione delle specifiche capacità ed esperienze professionali, nonché dei requisiti posseduti, quali componenti dell'organo in questione i signori:
- Claudio KOVATSCH (revisore effettivo con funzioni di Presidente)
- Umberto GORTAN CAPPELLARI (revisore effettivo)
- Dino RONCHI (revisore effettivo);

VISTA la documentazione attestante l'assenza di cause ostative al conferimento degli incarichi in parola a carico dei soggetti nominati;

DECRETA

1. Sono nominati componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine denominata "Ricerca & Formazione" i signori:
- Claudio KOVATSCH (revisore effettivo con funzioni di Presidente)
- Umberto GORTAN CAPPELLARI (revisore effettivo)
- Dino RONCHI (revisore effettivo).

2. Il Collegio resta in carica cinque anni, conformemente all'organo di amministrazione dell'Azienda, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_257_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 0257/Pres.

DPReg. 23/08/2011, n. 0206/Pres. Costituzione, presso la Direzione centrale attività produttive, del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale dello sportello unico di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 5, della sopra citata legge regionale 3/2001, il quale prevede che con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è disciplinata, tra l'altro, la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale informatico dello sportello unico, cui partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle aziende per i servizi sanitari; tale gruppo tecnico analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale; le indicazioni tecniche di siffatto organismo sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento;

VISTO il regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., nel prosieguo denominato "il Regolamento", con particolare riferimento all'articolo 4, il quale stabilisce che il gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale, di seguito denominato "il Gruppo tecnico regionale", è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

a) il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, che lo presiede;

b) il direttore centrale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

c) il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

d) il direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

e) il direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

f) il direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;

g) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali;

h) un rappresentante delle aziende sanitarie designato dalla Direzione centrale della Regione competente in materia;

i) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

j) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia;

k) un rappresentante di Insiel S.p.A.;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale);

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), con particolare riferimento all'articolo 6, recante norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione <<Legge finanziaria 2011>>), con particolare riferimento all'articolo 12, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

RILEVATO che non è prevista la corresponsione di compensi ai componenti del Gruppo tecnico regionale e che il Regolamento pone eventuali oneri per la relativa partecipazione a carico dell'ente di appartenenza;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con particolare riferimento all'articolo 53, recante norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio delle autonomie locali del 22 settembre 2011, con cui sono stati nominati il rappresentante delle province ed i quattro rappresentanti dei comuni nelle persone di Adriano Ioan, Lorenzo Bandelli, Antonia Saltarini Modotti, Silvia Cigana e Giuditta Rombolà;

VISTE le designazioni del rappresentante delle aziende sanitarie Giorgio Brianti da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, del rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Alessio Brezigar, del rappresentante della Camera di commercio di Pordenone Cristiana Basso, del rappresentante della Camera di commercio di Gorizia Paolo Cisilin, del rappresentante della Camera di commercio di Udine Pia Buzzi, del rappresentante della Camera di commercio di Trieste Michele Bossi e del rappresentante di Insiel S.p.A. Carlo Vecchiet;
VISTE le dichiarazioni rese dai summenzionati rappresentanti in ordine all'insussistenza nei loro confronti delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 7 bis ante, comma 1, della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) e di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
RITENUTO di procedere alla costituzione del Gruppo tecnico regionale;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera u);

DECRETA

1. È costituito ai sensi dell'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 206/2011, presso la Direzione centrale attività produttive, il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale dello sportello unico di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, con la seguente composizione:
- il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, che lo presiede;
- il direttore centrale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;
- il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
- il direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;
- il direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
- il direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;
- il rappresentante delle province Adriano Ioan ed i quattro rappresentanti dei comuni Lorenzo Bandelli, Antonia Saltarini Modotti, Silvia Cigana e Giuditta Rombolà;
- il rappresentante delle aziende sanitarie Giorgio Brianti;
- il rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Alessio Brezigar;
- il rappresentante della Camera di commercio di Pordenone Cristiana Basso;
- il rappresentante della Camera di commercio di Gorizia Paolo Cisilin;
- il rappresentante della Camera di commercio di Udine Pia Buzzi;
- il rappresentante della Camera di commercio di Trieste Michele Bossi;
- il rappresentante di Insiel S.p.A. Carlo Vecchiet.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_258_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 0258/Pres.

LR 7/2000, art. 19. Approvazione atto integrativo all'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la programmazione e il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio geologico. Rimodulazione degli interventi previsti nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 recante "Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico";
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009 siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO l'Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Friuli Venezia Giulia il 31 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei Conti di Roma il 17 febbraio 2011, Reg. 1, Foglio 194, e approvato con proprio decreto n. 087/Pres. del 26 aprile 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 dell'11 maggio 2011;
VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che all'articolo 2, comma 12-quinques, ha previsto una riduzione di Euro 100.000.000,00 dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 191/2009 al fine di coprire le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici;
VISTA la nota n. prot. 6862/TRI/DI del 2 marzo 2011 con la quale la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la necessità di procedere ad una modifica del suddetto Accordo con una riduzione pari al 10% delle risorse previste di parte statale da formalizzare attraverso la sottoscrizione di uno specifico atto integrativo all'Accordo stesso;
ATTESO che, a seguito di tale richiesta, la Giunta regionale nella seduta dell'11 marzo 2011 ha determinato di rimodulare l'intervento denominato "Ricalibratura e consolidamento arginali nel basso corso del fiume Tagliamento", individuato dal codice UD001A/10 nell'Allegato 1 dell'Accordo, dall'importo di Euro 4.659.000,00 all'importo di Euro 1.768.100,00, prevedendo la possibilità di successive integrazioni finanziarie a seguito di realizzazione di economie all'interno dell'Accordo medesimo o successivi stanziamenti di risorse e che tali scelte sono state condivise con la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
VISTA la nota n. prot. AMB/16961/E42 dell'11 maggio 2011 con la quale la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ha chiesto alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione di procedere all'approvazione di un Atto integrativo all'Accordo di programma sottoscritto il 31 gennaio 2011, al fine di recepire le modifiche concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1104 del 9 giugno 2011, con la quale viene autorizzata la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, di un Atto integrativo all'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 31 gennaio 2001 tra Regione e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
DATO ATTO che tale Atto recepisce la rimodulazione dell'intervento "Ricalibratura e consolidamento arginali nel basso corso del fiume Tagliamento", autorizzato con la medesima deliberazione n. 1104/2011, con la previsione di un articolazione dell'intervento in due lotti funzionali, di cui uno del valore di Euro 1.768.100,00 inserito nella Sezione attuativa dell'Accordo e il secondo del valore di Euro 2.890.900,00 inserito in quella Programmatica, in attesa di adeguata copertura finanziaria;
VISTO l'Atto integrativo all'Accordo di programma del 31 gennaio 2011 sottoscritto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 14 luglio 2011;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del suddetto Atto negoziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Atto integrativo all'Accordo di programma del 31 gennaio 2011 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia in data 14 luglio 2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_258_2_ALL1

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e

Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia

ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DPR 3 agosto 2009, n. 140;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 240 che aveva previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, venissero assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 13.12.2010 n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011-2013;

VISTA la legge di stabilità n. 13.12.2010 n. 220;

VISTA la Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione per il Ministero del'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l'anno 2011 di cui al Decreto Ministeriale n. GAB/DEC/2011/0017 del 18/02/2011;

VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, all'art. 2, comma 12-quinquies, ha ridotto di un importo pari ad euro 100 milioni le risorse stanziate dall'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, già divenute 900 milioni per l'effetto dell'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legge 195/2009 convertito, con modificazioni, in legge 26/2010;
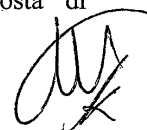
RAVVISATA la necessità, pertanto, di procedere alla rimodulazione delle risorse previste per i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 anche alla luce delle ulteriori disposizioni previste dallo stesso Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 per le finalità di difesa del suolo;

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia sottoscritto il 31 gennaio 2011 e registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2011, Reg. n. 1, Fog. 194, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia;

VISTA la nota prot. 6862/TRI/DI del 2 marzo 2011 con la quale la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha comunicato alla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia la necessità di procedere ad una modifica del suddetto Accordo con una riduzione pari al 10% delle risorse previste di parte statale da formalizzare attraverso la sottoscrizione di uno specifico atto integrativo all'Accordo stesso;

RIQUANTIFICATE in complessivi Euro 26.018.100,00 le risorse statali da attribuire alla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia per il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTA la nota prot. n. 10440-E/42 del 16 marzo 2011 con la quale la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, la proposta di

riprogrammazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico presenti nell'Accordo suddetto;

VISTA la nota prot. 1343/L.191/09 del 4 maggio 2011 concernente l'intesa con l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione sulla rimodulazione degli interventi;

VISTA la nota prot. n. DPC/RIA/28688 del 5 maggio 2011 con cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto che gli interventi proposti hanno la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione del rischio ed hanno un effettivo impatto per la tutela dell'incolumità della vita umana;

VISTO il verbale di riunione tecnica del 3 maggio 2011 tra la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM, la competente struttura regionale e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione autonoma del Friuli – Venezia Giulia n. 1104 del 9 giugno 2011;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia (di seguito denominate *Parti*)

si conviene e si stipula il presente

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Il presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 31 gennaio 2011 (nel seguito denominato Atto integrativo) è finalizzato alla rimodulazione degli interventi previsti nel territorio della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia secondo quanto in premessa riportato.

Articolo 3

(Programma degli interventi)

1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia vengono riprogrammati così come definito nella sezione attuativa e nella sezione programmatica dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Atto integrativo.

2. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati nella sezione attuativa, è rimodulato in Euro 32.274.100,00.

3. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui all'articolo 5 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31 gennaio 2011.

Articolo 4

(Copertura finanziaria degli interventi)

1. La copertura finanziaria rideterminata, pari a complessivi Euro 32.274.100,00, è analiticamente descritta nella successiva Tabella n.1 che sostituisce l'omologa Tabella 1 dell'art. 4 dell'Accordo di programma sottoscritto in data 31 gennaio 2011.

Tabella 1

	FONTI	RISORSE
MATTM	Risorse previste dall'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009. N. 191 (legge finanziaria 2010), come rideterminate da successivi provvedimenti normativi	26.018.100,00
	TOTALE RISORSE MATTM	**26.018.100,00**
REGIONE	Risorse prov. esercizio 2009-11 cap. 2542	1.550.000,00
	Risorse prov. esercizio 2010 cap. 2542	350.000,00
	Risorse prov. esercizio 2003 cap. 2502	1.100.000,00
	Risorse prov. esercizio 2011 cap. 804	300.000,00
	Risorse prov. esercizio 2011 cap. 914	950.000,00
	Risorse prov. esercizio 2011 cap. 800	800.000,00
	Risorse prov. esercizio 2011 cap. 810	806.000,00
	Risorse prov. esercizio 2011 cap. 921	400.000,00
	TOTALE RISORSE REGIONE	**6.256.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO		**32.274.100,00**

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare metterà a disposizione le risorse di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei tempi in cui le stesse saranno direttamente disponibili nel proprio bilancio.

3. Alla copertura dell'intervento inserito nella Sezione programmatica si provvederà con eventuali economie realizzate nel corso dell'attuazione dell'Accordo o con successivi stanziamenti da parte dei Sottoscrittori.

Articolo 5

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Atto Integrativo, comprendente l'allegato 1 e l'Accordo di Programma sottoscritto in data 31 gennaio 2011 come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. Il presente Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.
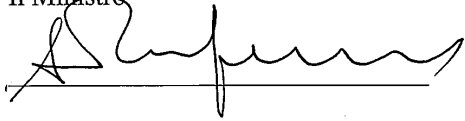
3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa riferimento a quanto riportato nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31 gennaio 2011.

Letto, approvato, sottoscritto.
In Roma, lì 14 LUG. 2011
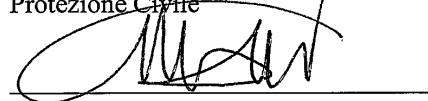
Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il Ministro

Per la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia
Il Vice Presidente ed Assessore all'Ambiente, Energia e Politiche per la montagna, con delega alla Protezione Civile

Allegato 1

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SEZIONE ATTUATIVA

Cod.	Ente proponente	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto (€)	Fonte di finanziamento
UD001A/10	Regione FVG	UD	vari	Fiume Tagliamento	Ricalibratura e consolidamento argini nel basso corso del fiume Tagliamento – Primo lotto funzionale	1.768.100,00	L. 191/09
UD002A/10	Consorzio di Bonifica Bassa Friulana	UD	Torviscosa	Fiumi Corno e Ausa	Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica fiume Corno e sponda destra idrografica fiume Ausa	900.000,00	L. 191/09
UD003A/10	Consorzio di Bonifica Bassa Friulana	UD - GO	Aquileia, Grado e Palazzolo dello Stella	Comprensorio di bonifica della Bassa pianura Friulana	Adeguamento impianti a scolo meccanico della Bassa Pianura Friulana	2.700.000,00	L. 191/09
UD004A/10	Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento	UD	Gemona del Friuli	Fiume Tagliamento	Realizzazione di opere di difesa in sponda sisinistra del fiume Tagliamento	1.000.000,00	L. 191/09
PN005A/10	Regione FVG	PN	Pasiano di Pordenone	Fiume Livenza	Sistemazione e consolidamento arginale in località Traffe	4.000.000,00	L. 191/09
PN006A/10	Regione FVG	PN	Brugnera	San Cassiano	Interventi urgenti di sistemazione idraulica del territorio e miglioramento dell'impianto idrovoro in loc. San Cassiano a tutela degli allagamenti dei centri abitati	1.250.000,00	L. 191/09
PN007A/10	Regione FVG	PN	Caneva	Fratta	Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione idraulica e la messa in sicurezza degli argini del Fiume Meschio a salvaguardia dell'abitato di Fratta	800.000,00	L. 191/09

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

Cod.	Ente proponente	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto (€)	Fonte di finanziamento
PN008A/10	Regione FVG	PN	Fiume Veneto	Capoluogo	Realizzazione arginature di contenimento delle acque di piena del Fiume Fiume a difesa del capoluogo	1.500.000,00	L. 191/09
PN009A/10	Regione FVG	PN	Pordenone	Vallenoncello	Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello	1.600.000,00	L. 191/09
PN010A/10	Regione FVG	PN	Pordenone	Villanova	Realizzazione arginature di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra idrografica del fiume Meduna nella località di Villanova	2.000.000,00	L. 191/09
PN011A/10	Regione FVG	PN	Prata di Pordenone	Peressine	Realizzazione impianto idrovoro per lo scarico nel Fiume Meduna delle acque meteoriche raccolte dal reticolo idrografico minore a difesa dell'abitato di Peressine	1.000.000,00	L. 191/09
PN012A/10	Regione FVG	PN	Sacile	Capoluogo	Intervento urgente di protezione civile per il rinforzo degli argini del fiume Livenza a monte e valle di via Timavo a salvaguardia della pubblica incolumità e dei centri abitati.	1.250.000,00	L. 191/09
UD013A/10	Regione FVG	UD	Sauris	Sauris di Sotto (in parte frana PAI 0301070100)	Opere a protezione dell'abitato di Sauris di sotto dal rischio di colate detritiche	2.500.000,00	L. 191/09
UD014A/10	Regione FVG	UD	Faedis	Località Canebola (frana PAI 0300360600)	opere di messa in sicurezza da crolli rocciosi in località Canebola	250.000,00	L. 191/09
PN015B/10	Regione FVG	PN	Polcenigo	Località Castello di Polcenigo	Intervento di messa in sicurezza di via San Giacomo	120.000,00	L.R. 68/1982
PN016B/10	Regione FVG	PN	Claut	Località Massurie	Intervento di messa in sicurezza di località Massurie	270.000,00	L.R. 68/1982

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

Cod.	Ente proponente	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto (€)	Fonte di finanziamento
UD017B/10	Regione FVG	UD	Cividale del Friuli	Forra del Fiume Natisone in centro storico	Intervento di consolidamento della scarpata in sponda sinistra del fiume Natisone	250.000,00	L.R. 68/1982
UD018B/10	Regione FVG	UD	Paularo	Capoluogo	Intervento di consolidamento dell'ammasso roccioso nel Capoluogo - II lotto	220.000,00	L.R. 68/1982
UD019B/10	Regione FVG	UD	Prato Carnico	Avausa, Truia, Pradumbli	Opere paramassi a salvaguardia degli abitati e viabilità in località Avausa, Truia, Pradumbli	200.000,00	L.R. 68/1982
UD020B/10	Regione FVG	UD	Savogna	Tercimonte	Opere di sistemazione del versante franoso a monte della frazione di Tercimonte	120.000,00	L.R. 68/1982
UD021B/10	Regione FVG	UD	Trasaghis	Lago dei Tre Comuni	Interventi per la messa in sicurezza degli insediamenti in sponda occidentale del lago dei Tre Comuni	170.000,00	L.R. 68/1982
UD022B/10	Regione FVG	UD	Zuglio	Località Formeaso	Opere di protezione dell'abitato di Formeaso	200.000,00	L.R. 68/1982
UD023B/10	Regione FVG	UD	Trasaghis	Località Avasinis e Braulins	Interventi per la messa in sicurezza di pareti rocciose nelle frazioni di Avasinis e Braulins	210.000,00	L.R. 68/1982
UD024B/10	Regione FVG	UD	Tarvisio	Tarvisio Centrale	Realizzazione interventi a tutela della pubblica incolumità in località Tarvisio Centrale	140.000,00	L.R. 68/1982
UD025C/10	Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento	UD	Gemona del Friuli	Fiume Tagliamento	Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento	1.100.000,00	L.R. 16/2002
UD026C/10	Regione FVG	UD	vari		Manutenzione argini II e III categoria nella bassa udinese	300.000,00	L.R. 16/2002
PN027C/10	Regione FVG	PN	vari	Fiume Meduna, Torrente Cellina, FIUME Noncello, Fiume Tagliamento	Manutenzione argini II e III categoria nel pordenonese	950.000,00	L.R. 16/2002

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

Cod.	Ente proponente	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto (€)	Fonte di finanziamento
GO028C/10	Regione FVG	GO	vari	Fiume Isonzo, Fiume Judrio, Torrente Versa, Torrente Torre	Manutenzione argini II e III categoria nel goriziano e parte dell'udinese	800.000,00	L.R. 16/2002
UD029C/10	Regione FVG	UD	Tolmezzo	Torrente But in località Cadunea e Tolmezzo	Interventi di ripristino e consolidamento dei pennelli esistenti in sponda sinistra	400.000,00	L.R. 16/2002
PN030C/10	Regione FVG	PN	Pasiano di Pordenone	Fiume Meduna	Sistemazione idraulica della sponda sinistra del fiume Meduna in località Visinale	533.000,00	L.R. 16/2002
PN031C/10	Regione FVG	PN	Prata di Pordenone	Fiume Meduna	Consolidamento sponda destra in località Prata di Sopra	273.000,00	L.R. 16/2002
UD032C/10	Regione FVG	UD	Tarvisio	Cave di Predil	Difesa e regimazione idraulica del Rio del Lago	3.500.000,00	L. 191/09
TOTALE						**32.274.100,00**	

PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SEZIONE PROGRAMMATICA

Cod.	Ente proponente	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto (€)	Fonte di finanziamento
UD033A/10	Regione FVG	UD	vari	Fiume Tagliamento	Ricalibratura e consolidamento argini nel basso corso del fiume Tagliamento – secondo lotto funzionale	2.890.900,00	L. 191/09
TOTALE						**2.890.900,00**	

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e

Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia

ACCORDO DI PROGRAMMA

FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DPR 3 agosto 2009, n. 140;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile";

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179, recante "Disposizioni in campo ambientale", ed in particolare l'art. 16 relativo a "Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico";

VISTO il comma 432 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 ;

VISTO il comma 321 dell' art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede altresì che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale;

VISTO il Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la Direttiva Ministeriale concernente indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2010 di cui al DM n. GAB/DEC/2010/0076 del 23/04/2010;

CONSIDERATO che uno studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha evidenziato che il 9,8% del territorio nazionale è interessato da aree ad alta criticità idrogeologica e che 540 chilometri di linea di costa risulta a potenziale rischio di erosione per i beni esposti;

RAVVISATA la necessità di considerare in modo unitario tutte le risorse affini e contigue presenti nel bilancio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche per attivare un piano di azione che garantisca la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

RITENUTO indispensabile utilizzare tali risorse attraverso singoli accordi di programma che consentano alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico;

RITENUTO necessario intervenire per fronteggiate le situazioni di maggiore emergenza e criticità;

CONSIDERATO che la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia in tal senso, ha individuato un primo elenco di interventi prioritari per fronteggiare le situazioni di maggiore dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia ritiene prioritari, sulla base di conoscenze specifiche dei fenomeni in atto, anche interventi in aree non identificate come R4 nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

QUANTIFICATI in complessivi Euro 28.909.000,00 le risorse da utilizzare nel presente Accordo di Programma da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTE le note prot. n. 67985E/42 del 9 dicembre 2010 e n. 68141E/42 del 13 dicembre 2010 con la quale la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, la proposta di programmazione regionale, approvata con D.G.R. n. 2588 del 10 dicembre 2010, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che tiene conto anche delle richieste pervenute direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti locali e consegnate alla Regione nel corso delle riunioni tecniche svoltesi presso il Ministero, e con nota dell'8 giugno 2010 prot. 15004, nonché delle richieste pervenute dal Dipartimento della Protezione Civile;

VISTE le note dell'Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,Piave, Brenta Bacchiglione prot. 2799/L.191/09 del 9 dicembre 2010, dell'Autorità di bacino Lemene prot. 647225 del 13 dicembre 2010 e dell'Autorità di bacino regionale prot. 1158/SP/C del 10 dicembre 2010 concernenti le intese sul programma degli interventi;

VISTA la nota prot. n. 3634E/42 del 28 gennaio 2011 con la quale la Direzione Centrale Ambiente, energia, e politiche della montagna della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia ha proposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, la rimodulazione della proposta di programmazione regionale così come definita con la D.G.R. n. 121 del 27 gennaio 2011 con l'inserimento di un ulteriore

intervento di mitigazione del rischio idrogeologico ritenuto urgente e prioritario, la rimodulazione del finanziamento di un intervento e lo stralcio di altri due;

VISTE le note dell'Autorità di bacino Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione prot. n. 106/L.191/09 del 20 gennaio 2011 e dell'Autorità di Bacino Regionale prot. n. 042/SP/C del 18 gennaio 2011, concernenti le intese sulle modifiche al programma degli interventi;

RILEVATO che la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia ha reso noto l'importo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento degli interventi oggetto del presente Accordo;

VISTE le note prot. n. DPC/PREN/93594 del 13 dicembre 2010 e prot. n. DPC/RIA/7280 del 31 gennaio 2011 con cui il Dipartimento della Protezione Civile prende atto che gli interventi proposti hanno la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione del rischio ed hanno un effettivo impatto per la tutela dell'incolumità della vita umana;

VISTI i verbali delle riunioni tecniche del 13 dicembre 2010 e del 31 gennaio 2011 tra la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM, la competente struttura regionale e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia (di seguito denominate *Parti*)

si conviene e si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Il presente Accordo è finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Articolo 3

(Programma degli interventi)

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, lett. a) gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia vengono elencati nell'Allegato 1 al presente Accordo, del quale costituisce parte integrante.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno eseguiti con le modalità di cui all'articolo 5.

Articolo 4

(Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria del fabbisogno degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, pari a complessivi Euro 35.165.000,00 (di cui euro 28.909.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed Euro 6.256.000,00 a carico della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è analiticamente descritta nella Tabella 1.

2. In particolare, per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, la copertura è assicurata, quanto ad Euro 28.909.000,00, con le risorse previste dall'articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) appositamente destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Tabella 1

	FONTI	RISORSE
MATTM	Risorse previste dall'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009. N. 191 (legge finanziaria 2010)	28.909.000,00
	TOTALE RISORSE MATTM	**28.909.000,00**
REGIONE	Risorse prov. esercizio 2009-11 cap. 2542	1.550.00,00
	Risorse prov. esercizio 2010 cap. 2542	350.000,00
	Risorse prov. esercizio 2003 cap. 2502	1.100.000,00
	Risorse prov. esercizio 2011 cap. 804	300.000,00
	Risorse prov. esercizio 2011 cap. 914	950.000,00
	Risorse prov. esercizio 2011 cap. 800	800.000,00
	Risorse prov. esercizio 2011 cap. 810	806.000,00
	Risorse prov. esercizio 2011 cap. 921	400.000,00
	TOTALE RISORSE REGIONE	**6.256.000,00**
TOTALE COMPLESSIVO		**35.165.000,00**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare metterà a disposizione le risorse di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei tempi in cui le stesse saranno direttamente disponibili nel proprio bilancio.

Le Parti provvederanno altresì, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche nell'ambito dei fondi FAS 2007-2013, a programmarle nell'ambito del presente Accordo, previa integrazione dello stesso.

Articolo 5

(Modalità di attuazione - Soggetti attuatori)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

2. Le aree oggetto d'intervento, ove già non lo siano, dovranno essere comprese nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico in corso di predisposizione, predisposti, adottati o vigenti.

Articolo 6

(Soggetti responsabili)

1. I soggetti responsabili dell'Accordo sono individuati nella figura del Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche del MATTM e nella figura del Direttore Centrale pro tempore Ambiente, Energia e Politiche per la montagna della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia.
2. I soggetti responsabili dell'Accordo provvedono di concerto a promuovere, con i Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.

Articolo 7
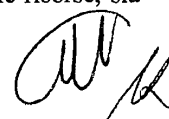
(Attività di coordinamento)

Le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonché quella di verifica si attuano secondo quanto indicato dal comma 2, art. 17 del citato D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Articolo 8

(Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo)

1. E' costituito il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo"(di seguito Comitato) a cui è demandato, senza oneri a carico del presente Accordo, il compito di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.

2. Il Comitato è coordinato dal Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM o da un suo delegato che può avvalersi delle strutture di cui all'articolo 17, comma 2 del citato D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed è composto da un rappresentante della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la montagna della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia e da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Responsabile dell'Accordo può invitare i Soggetti attuatori alle sedute del Comitato in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Al "Comitato per la gestione dell'Accordo" spetta il compito di:

a) governare e controllare il processo complessivo di programmazione e realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
b) assicurare, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al successivo articolo 9 e con cadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna annualità, la ricognizione sull'attuazione degli interventi, evidenziando le eventuali situazioni di criticità;
c) garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale interessato, che avverrà in coincidenza con le cadenze di cui al punto precedente;
d) promuovere l'eventuale attivazione delle procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi;
e) indicare ai Soggetti Attuatori ed ai Responsabili dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
f) definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie finali accertate sugli stessi nonché definire le riprogrammazioni delle risorse, sia

sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.

5. Il Comitato ha altresì il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione dei Responsabili dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei Soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Articolo 9

(Monitoraggio degli interventi)

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, come individuate al presente Accordo, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM, di concerto con la Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la montagna della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia provvede al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio, di cui al comma precedente, è attuato con il supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA e mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).
3. I Soggetti Attuatori sono tenuti a rispettare la localizzazione degli interventi. Per ogni eventuale modifica totale o parziale della localizzazione dell'intervento per motivate e documentate esigenze sopravvenute, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione al Comitato di cui all'art.8.
4. I Soggetti Attuatori di cui all'art. 5, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ISPRA gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato di attuazione degli interventi stessi.
5. I Soggetti Attuatori adempiono a quanto previsto dal precedente comma 4 entro 15 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti attraverso le modalità di comunicazione telematica integrate nel sistema ReNDiS- web, ed in particolare:
   - comunicano la nomina del R.U.P. e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
   - trasmettono l'atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento;
   - comunicano l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, inviandone la relativa delibera ed il quadro economico risultante;
   - trasmettono la comunicazione inizio lavori;
   - forniscono, su richiesta di ISPRA, anche per le vie brevi, informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici;
   - comunicano gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
   - comunicano l'avvenuta conclusione dei lavori e trasmettono il certificato di collaudo delle opere (o il C.R.E.) corredato del quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie residue;
   - trasmettono copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante sù supporto digitale ovvero in modalità telematica.
6. I dati, le informazioni ed i documenti acquisiti nel sistema informativo ReNDiS-web saranno accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli interventi, anche ai fini delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di cui al precedente articolo 8.

Articolo 10

(*Impegni delle parti*)

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo devono essere realizzati assicurando il coordinamento con le azioni volte a conseguire un adeguato livello di sicurezza, anche attraverso il raccordo con la pianificazione di bacino o distretto.

2. Gli interventi strutturali e le azioni di mitigazione dovranno inoltre essere coordinati e tener conto degli sviluppi collegati ad altri atti regionali di programmazione.

3. Le Parti, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano a:

a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

c) rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;

d) attivare ed utilizzare pienamente ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;

e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, eventuali elementi ostativi;

f) condividere, ognuno per le proprie competenze, il monitoraggio delle attività.

Articolo 11

(Disposizioni generali e finali)
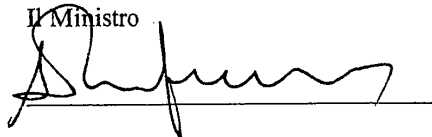
1. Il presente Accordo di Programma comprendente l'allegato 1 come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. Il presente Accordo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.

Letto, approvato, sottoscritto.

In Roma, lì 31 GEN. 2011

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministro

Per la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia

Il Vice Presidente ed Assessore all'Ambiente, Energia e Politiche per la montagna, con delega alla Protezione Civile

Allegato 1

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Cod.	Ente proponente	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto (€)	Fonte di finanziamento
UD001A/10	Regione FVG	UD	vari	fiume Tagliamento	Ricalibratura e consolidamento argini nel basso corso del fiume Tagliamento	4.659.000,00	L. 191/09
UD002A/10	Consorzio di Bonifica Bassa Friulana	UD	Torviscosa	fiumi Corno e Ausa	Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica fiume Corno e sponda destra idrografica fiume Ausa	900.000,00	L. 191/09
UD003A/10	Consorzio di Bonifica Bassa Friulana	UD - GO	Aquileia, Grado e Palazzolo dello Stella	comprensorio di bonifica della Bassa pianura Friulana	Adeguamento impianti a scolo meccanico della Bassa Pianura Friulana	2.700.000,00	L. 191/09
UD004A/10	Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento	UD	Gemona del Friuli	fiume Tagliamento	Realizzazione di opere di difesa in sponda sisinistra del fiume Tagliamento	1.000.000,00	L. 191/09
PN005A/10	Regione FVG	PN	Pasiano di Pordenone	fiume Livenza	Sistemazione e consolidamento arginale in località Traffe	4.000.000,00	L. 191/09
PN006A/10	Regione FVG	PN	Brugnera	San Cassiano	Interventi urgenti di sistemazione idraulica del territorio e miglioramento dell'impianto idrovoro in loc. San Cassiano a tutela degli allagamenti dei centri abitati	1.250.000,00	L. 191/09
PN007A/10	Regione FVG	PN	Caneva	Fratta	Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione idraulica e la messa in sicurezza degli argini del Fiume Meschio a salvaguardia dell'abitato di Fratta	800.000,00	L. 191/09
PN008A/10	Regione FVG	PN	Fiume Veneto	capoluogo	Realizzazione arginature di contenimento delle acque di piena del Fiume Fiume a difesa del capoluogo	1.500.000,00	L. 191/09

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

Cod.	Ente proponente	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto (€)	Fonte di finanziamento
PN009A/10	Regione FVG	PN	Pordenone	Vallenoncello	Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello	1.600.000,00	L. 191/09
PN010A/10	Regione FVG	PN	Pordenone	Villanova	Realizzazione arginature di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra idrografica del fiume Meduna nella località di Villanova	2.000.000,00	L. 191/09
PN011A/10	Regione FVG	PN	Prata di Pordenone	Peressine	Realizzazione impianto idrovoro per lo scarico nel Fiume Meduna delle acque meteoriche raccolte dal reticolo idrografico minore a difesa dell'abitato di Peressine	1.000.000,00	L. 191/09
PN012A/10	Regione FVG	PN	Sacile	capoluogo	Intervento urgente di protezione civile per il rinforzo degli argini del fiume Livenza a monte e valle di via Timavo a salvaguardia della pubblica incolumità e dei centri abitati.	1.250.000,00	L. 191/09
UD013A/10	Regione FVG	UD	Sauris	Sauris di Sotto (in parte frana PAI 0301070100)	Opere a protezione dell'abitato di Sauris di sotto dal rischio di colate detritiche	2.500.000,00	L. 191/09
UD014A/10	Regione FVG	UD	Faedis	Località Canebola (frana PAI 0300360600)	opere di messa in sicurezza da crolli rocciosi in località Canebola	250.000,00	L. 191/09
PN015B/10	Regione FVG	PN	Polcenigo	Località Castello di Polcenigo	Intervento di messa in sicurezza di via San Giacomo	120.000,00	L.R. 68/1982
PN016B/10	Regione FVG	PN	Claut	Località Massurie	Intervento di messa in sicurezza di località Massurie	270.000,00	L.R. 68/1982
UD017B/10	Regione FVG	UD	Cividale del Friuli	Forra del fiume Natisone in centro storico	Intervento di consolidamento della scarpata in sponda sinistra del fiume Natisone	250.000,00	L.R. 68/1982

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

Cod.	Ente proponente	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto (€)	Fonte di finanziamento
UD018B/10	Regione FVG	UD	Paularo	Capoluogo	Intervento di consolidamento dell'ammasso roccioso nel Capoluogo - II lotto	220.000,00	L.R. 68/1982
UD019B/10	Regione FVG	UD	Prato Carnico	Avausa, Truia, Pradumbli	Opere paramassi a salvaguardia degli abitati e viabilità in località Avausa, Truia, Pradumbli	200.000,00	L.R. 68/1982
UD020B/10	Regione FVG	UD	Savogna	Tercimonte	Opere di sistemazione del versante franoso a monte della frazione di Tercimonte	120.000,00	L.R. 68/1982
UD021B/10	Regione FVG	UD	Trasaghis	Lago dei Tre Comuni	Interventi per la messa in sicurezza degli insediamenti in sponda occidentale del lago dei Tre Comuni	170.000,00	L.R. 68/1982
UD022B/10	Regione FVG	UD	Zuglio	Località Formeaso	Opere di protezione dell'abitato di Formeaso	200.000,00	L.R. 68/1982
UD023B/10	Regione FVG	UD	Trasaghis	Località Avasinis e Braulins	Interventi per la messa in sicurezza di pareti rocciose nelle frazioni di Avasinis e Braulins	210.000,00	L.R. 68/1982
UD024B/10	Regione FVG	UD	Tarvisio	Tarvisio Centrale	Realizzazione interventi a tutela della pubblica incolumità in località Tarvisio Centrale	140.000,00	L.R. 68/1982
UD025C/10	Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento	UD	Gemona del Friuli	fiume Tagliamento	Realizzazione di opere di difesa in sponda sinistra del fiume Tagliamento	1.100.000,00	L.R. 16/2002
UD026C/10	Regione FVG	UD	vari		Manutenzione argini II e III categoria nella bassa udinese	300.000,00	L.R. 16/2002
PN027C/10	Regione FVG	PN	vari	fiume Meduna, torrente Cellina, fiume Noncello, fiume Tagliamento	Manutenzione argini II e III categoria nel pordenonese	950.000,00	L.R. 16/2002
GO028C/10	Regione FVG	GO	vari	fiume Isonzo, fiume Judrio, torrente Versa, torrente Torre	Manutenzione argini II e III categoria nel goriziano e parte dell'udinese	800.000,00	L.R. 16/2002

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

Cod.	Ente proponente	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto (€)	Fonte di finanziamento
UD029C/10	Regione FVG	UD	Tolmezzo	torrente But in località Cadunea e Tolmezzo	Interventi di ripristino e consolidamento dei pennelli esistenti in sponda sinistra	400.000,00	L.R. 16/2002
PN030C/10	Regione FVG	PN	Pasiano di Pordenone	fiume Meduna	Sistemazione idraulica della sponda sinistra del fiume Meduna in località Visinale	533.000,00	L.R. 16/2002
PN031C/10	Regione FVG	PN	Prata di Pordenone	fiume Meduna	Consolidamento sponda destra in località Prata di Sopra	273.000,00	L.R. 16/2002
UD032C/10	Regione FVG	UD	Tarvisio	Cave di Predil	Difesa e regimazione idraulica del Rio del Lago	3.500.000,00	L. 191/09
TOTALE						**35.165.000,00**	

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_45_1_DPR_260_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2011, n. 0260/Pres.

LR 2/2011, articolo 5 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Conferenza del sistema universitario regionale. Costituzione e composizione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), di seguito legge, e, in particolare, l'articolo 5 che disciplina l'istituzione della Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito Conferenza;
PRESO ATTO che il citato articolo 5 prevede che la Conferenza venga costituita, previa intesa con i soggetti che ai sensi dell'articolo 2 della legge fanno parte del sistema universitario regionale, con la seguente composizione:
a) Presidente della Regione o l'Assessore delegato, con funzioni di presidente;
b) rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine;
c) direttore della SISSA di Trieste;
d) direttori dei conservatori di musica di Trieste e Udine;
VISTA la nota prot. n. 13451/ISTR del 15 settembre 2011 con cui il Direttore centrale all'istruzione, università, ricerca, famiglia associazionismo e cooperazione ha individuato, all'interno della propria Direzione, i dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di segretario, rispettivamente effettivo e supplente, della Conferenza;
VISTA la nota prot. n. SP/2011 541 del 2 settembre 2011 con cui l'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia associazionismo e cooperazione ha chiesto ai soggetti che fanno parte del sistema universitario regionale la disponibilità a partecipare alla Conferenza ai fini della realizzazione della prevista intesa;
VISTE le note prot. n. 19925 del 9 settembre 2011 e prot. n. 15892 del 15 settembre 2011 con cui, rispettivamente, il rettore dell'Università degli studi di Trieste ed il rettore dell'Università degli studi di Udine hanno dato la propria disponibilità a far parte della Conferenza;
VISTA la nota prot. n. 4208 del 6 settembre 2011 con cui il direttore della SISSA di Trieste ha dato la propria disponibilità a far parte della Conferenza;
VISTE le note prot. n. 4054 del 6 settembre 2011 e prot. n. 5717 del 12 settembre 2011 con cui, rispettivamente, il direttore del Conservatorio di musica di Trieste e il direttore del Conservatorio di musica di Udine hanno dato la propria disponibilità a far parte della Conferenza;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
RICHIAMATO quanto disposto dal citato articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2, in ordine ai compiti, alla durata in carica ed alle modalità di funzionamento della Conferenza;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1758 del 29 settembre 2011;

DECRETA

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale) e, in particolare, dall'articolo 5, presso la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione è costituita la Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito Conferenza, con la seguente composizione:
Presidente
- il Presidente della Regione o l'Assessore delegato, con funzioni di presidente;
Componenti
- il rettore dell'Università degli studi di Trieste, attualmente dott. Francesco Peroni
- il rettore dell'Università degli studi di Udine, attualmente prof.ssa Cristiana Compagno
- il direttore della SISSA di Trieste, attualmente prof. Alberto Martinelli
- il direttore del Conservatorio di musica di Trieste, attualmente prof. Massimo Parovel
- il direttore del Conservatorio di musica di Udine, attualmente Mo. Franco Calabretto
Segretario
Le funzioni di segreteria sono svolte dalla dott.ssa Luciana Grimani o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla dott.ssa Annalisa Viezzoli entrambi dipendenti della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione.

2. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti della Conferenza sono sostituiti dai soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.
3. Per quanto attiene ai compiti, alla eventuale partecipazione di altri soggetti alle sedute e alle modalità di funzionamento della Conferenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 2/2011.
4. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura.
5. La partecipazione alle sedute della Conferenza è gratuita.
6. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_261_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2011, n. 0261/Pres.

Fondazione "San Daniele" - San Daniele del Friuli (UD). Sostituzione del componente del Collegio dei revisori con funzione di Presidente.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto 22 dicembre 2006 n. 0408/Pres. con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed approvato lo statuto della Fondazione "San Daniele" - San Daniele del Friuli (UD) quale istituzione nel settore delle attività produttive;
VISTO in particolare l'articolo 14 del Titolo IV di detto statuto recante "Organi della Fondazione" il quale stabilisce che compete al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia la nomina di un componente con funzione di Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione "San Daniele";
VISTO il proprio decreto 7 marzo 2011 n. 049/Pres. con il quale sono stati nominati il signor Romano Ciani quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "San Daniele" e il dottor Franco Asquini quale componente del Collegio dei revisori della medesima Fondazione con funzione di Presidente;
PRESO atto che con nota del 7 settembre 2011, il dottor Franco Asquini ha rassegnato le proprie dimissioni;
RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente del Collegio dei revisori della Fondazione "San Daniele" con funzione di Presidente;
VISTA la generalità della Giunta regionale n. 1922 del 14 ottobre 2011;
VISTO il curriculum vitae della signora Fosca Petris;
RITENUTO di nominare, in considerazione delle specifiche competenze ed esperienze professionali, nonché dei requisiti posseduti, quale componente dell'organo in questione la signora Fosca Petris;
RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina in conformità;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Fondazione "San Daniele", la signora Fosca Petris è nominata componente del Collegio dei revisori della Fondazione medesima con funzione di Presidente.
2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_262_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2011, n. 0262/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordi-

naria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano un finanziamento straordinario per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, per i quali, successivamente alle operazioni di disinfestazione, siano necessari demolizioni, restauri o rifacimenti che non comportino variazioni della volumetria, della sagoma, della superficie e dell'altezza dell'edificio, mediante l'utilizzo di materiali non attaccabili dalle termiti;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale;
VISTO il testo del "Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 2034;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_45_1_DPR_262_2_ALL1

Regolamento recante i criteri e le modalità di concessione ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano dei finanziamenti per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria per la riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, in attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), disciplina i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione, a favore dei Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano, di seguito denominati Comuni, dei finanziamenti previsti dal comma 4, dell'articolo 4 della legge regionale 11/2011, in attuazione del comma 1, dell'articolo 30, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alla concessione da parte dei Comuni, di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, per i quali, successivamente alle operazioni di disinfestazione, siano necessari demolizioni, restauri o rifacimenti che non comportino variazioni della volumetria, della sagoma, della superficie e dell'altezza dell'edificio, mediante l'utilizzo di materiali non attaccabili dalle termiti.

art. 2 presentazione dell'integrazione alle domande di finanziamento

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i Comuni presentano alla struttura regionale competente in materia di ambiente l'integrazione alla domanda di finanziamento trasmessa entro il termine fissato dal comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 11/2011.
2. L'integrazione di cui al comma 1 indica l'importo del finanziamento calcolato sul fabbisogno in base alle segnalazioni e alle istanze già pervenute al Comune alla data della presentazione della medesima e contiene, a pena di inammissibilità, la dichiarazione attestante l'insussistenza di altri incentivi pubblici a favore dell'iniziativa oggetto della domanda stessa.

art. 3 istruttoria delle domande di finanziamento

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al finanziamento nonché la completezza della relativa domanda.
2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o l'integrazione richiesta ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 non sia pervenuta entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente.

art. 4 cumulo degli incentivi

1. I finanziamenti disciplinati dal presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, concessi al Comune per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

art. 5 assegnazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono assegnati nella misura del 100 per cento dell'importo totale delle domande presentate.
2. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la totalità delle domande, le risorse stanziate sono assegnate ai Comuni richiedenti, in misura proporzionale all'importo indicato nella domanda di finanziamento.

art. 6 concessione ed erogazione del finanziamento

1. La concessione e l'erogazione del finanziamento è disposta a seguito della presentazione di copia del regolamento comunale previsto dal comma 5, dell'articolo 4, della legge regionale 11/2011, approvato.

art. 7 rendicontazione della spesa

1. Entro il termine previsto dal provvedimento di concessione del finanziamento, non superiore a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento stesso, i Comuni beneficiari presentano:
   a) la dichiarazione di cui al comma 1, dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000;
   b) la dichiarazione attestante l'avvenuta approvazione da parte del Comune

stesso, della documentazione di rendicontazione della spesa presentata dai soggetti beneficiari indicati al comma 2 dell'articolo 1.

2. Su motivata istanza del Comune, può essere concessa una proroga di sessanta giorni del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1.

3. Qualora la spesa complessiva rendicontata sia inferiore al finanziamento erogato, quest'ultimo è proporzionalmente rideterminato e il Comune deve restituire la differenza con le modalità fissate dal decreto di determinazione definitiva del finanziamento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'eventuale variazione in diminuzione della spesa sostenuta dal Comune non può comportare una riduzione percentuale superiore al 40 per cento della spesa inizialmente finanziata.

art. 8 revoca del finanziamento

1. Il finanziamento concesso al Comune, è revocato:

a) nel caso in cui non sia rispettato il termine stabilito dal decreto di concessione ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 come eventualmente prorogato;

b) nel caso di variazione in diminuzione della spesa sostenuta dal Comune stesso, che comporti una riduzione percentuale superiore al 40 per cento della spesa inizialmente finanziata.

art. 9 procedimento contributivo comunale

1. I Comuni disciplinano le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un regolamento che prevede la presentazione da parte dei soggetti richiedenti, della seguente documentazione:

a) relazione tecnica illustrativa del tipo di intervento di manutenzione ordinaria necessario per l'immobile danneggiato;

b) preventivo analitico di spesa dell'intervento;

c) eventuali autorizzazioni, nulla osta o altri titoli necessari alla realizzazione dell'intervento;

d) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 4, dell'articolo 4 della legge regionale 11/2011 e attestante che i danni subiti dall'immobile sono causati dalle termiti, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. Sono ammissibili a contributo le spese per interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della lettera a), del comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sostenute dopo la presentazione della domanda al Comune, da parte dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese per il ripristino di beni mobili.

4. I soggetti richiedenti devono attestare l'insussistenza di altri incentivi pubblici per l'intervento finanziato.

5. La spesa ammissibile a contributo è comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

6. I contributi possono essere erogati ai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1, per una sola volta per il medesimo immobile.

7. I Comuni sono responsabili dell'accertamento degli adempimenti di legge, da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, per quanto attiene alla realizzazione degli interventi e alla rendicontazione della relativa spesa.

8. Ai sensi del comma 2 bis, dell'articolo 2 della legge regionale 7/2000, il procedimento

contributivo di competenza dei Comuni è disciplinato dal titolo II e dal titolo III della legge regionale 7/2000.

9. Il regolamento comunale di cui al comma 1 fa salve le domande pervenute dai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento purché conformi a quanto disposto dal presente articolo.

art. 10 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 11 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

11_45_1_DDS_AMB ENER 1876_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 12 ottobre 2011, n. 1876/SENER/EN/527. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto idroelettrico sul torrente Istrago-Tauriano-Rauscedo in Comune di Spilimbergo (PN). Proponente: Icep Srl. N. pratica: 527.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

DECRETA

Art. 1

La Società ICEP S.r.l. , c.f. 00074610932, con sede in Comune di Pordenone (PN), via della Tesa 1/A, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 215 kW e delle relative opere connesse da ubicarsi sul Canale Istrago-Tauriano-Rauscedo, in Comune di Spilimbergo (PN), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto idroelettrico, da realizzarsi sul Canale Istrago-Tauriano-Rauscedo, in Comune di Spilimbergo (PN), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 12 ottobre 2011

GIUST

11_45_1_DDS_AMB ENER 1906_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 13 ottobre 2011, n. 1906/SENER/EN/1039. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in località Casteons - Comune di Paluzza (UD). Proponente: Secab Società Cooperativa. N. pratica: 1039.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003

DECRETA

Art. 1

La società SECAB Società Cooperativa, p.IVA 00154050306 con sede in comune di Paluzza, via Pal Piccolo n. 31, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 300 kW e delle relative opere connesse, nonché

alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, da ubicarsi in località Casteons in Comune di Paluzza (UD) in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 13 ottobre 2011

GIUST

11_45_1_DDS_AMB ENER 1907_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 13 ottobre 2011, n. 1907/SENER/EN/1051.1. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili. Impianto fotovoltaico in località Castions delle Mura in Comune di Bagnaria Arsa (UD). Proponente: Il Mulino del Sole Società Agricola. N. pratica: 1051.1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

DECRETA

Art. 1

La società Il Mulino del Sole Società Agricola, p.IVA 02610250306, con sede in Comune di Bagnaria Arsa, via Tarvisio, 6, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 994 kWp e delle relative opere connesse, da ubicarsi in località Castions delle Mura in Comune di Bagnaria Arsa (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 13 ottobre 2011

GIUST

11_45_1_DDS_AMB ENER 1925_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 18 ottobre 2011, n. 1925/SENER/EN 1038.1. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in Comune di Precenicco (UD). Proponente: SP 07 Sas. N. pratica: 1038.1.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

DECRETA

Art. 1

La Società SP 07 S.a.s., P.I. e C.F. 02568780304, con sede in Comune di UDINE (UD), Via Prasingel, n. 51, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di potenza elettrica pari a 996

kWp e delle relative opere connesse da realizzarsi in Comune di Precenicco (UD), conformemente agli elaborati tecnici di progetto finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai succesivi articoli.

Art. 2

La società Enel Distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Comune di Precenicco (UD), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 18 ottobre 2011

GIUST

11_45_1_DDS_PROG GEST_3788_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi per i sistemi formativi 17 ottobre 2011, n. 3788/LAVFOR.FP/2011

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 39. Approvazione operazioni finalizzate all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario - OSS - a valere sull'asse 2 - Occupabilità - azione 33 OSS - scadenza Avviso 20 settembre 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2701/LAVFOR.FP del 26 luglio 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 17 agosto 2011, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni formative a valere sull'asse prioritario 2 - Occupabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del programma specifico n. 39 - Formazione finalizzata all'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 33 OSS "Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti";

PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 18 agosto 2011 ed entro il 20 settembre 2011;

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 897.500,00, suddivisa in euro 785.000,00 per la realizzazione delle operazioni formative ed euro 112.500,00 per l'erogazione di un'indennità orario a favore degli allievi;

RICORDATO che al paragrafo 10 "Struttura delle operazioni", il capoverso 2 prevede il finanziamento di un numero massimo di cinque operazioni, suddivise per area territoriale di svolgimento, di cui 1 edizione a Trieste, 1 edizione a Udine, 1 edizione a Gorizia, 1 edizione a Pordenone e 1 edizione a Tolmezzo;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008;

RICORDATO che, come disposto dal capoverso 3 del paragrafo 10 "Struttura delle operazioni" sono ammesse al finanziamento le operazioni che conseguono il punteggio più alto con riferimento alla sede di realizzazione individuata;

VISTE le operazioni presentate entro il 20 settembre 2011;

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate in base all'Avviso di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 6 ottobre 2011;

PRESO atto che dalla citata relazione istruttoria emerge che sono state presentate 9 operazioni delle quali 8 hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili ma solo 5 di esse sono finanziabili in quanto ciascuna di esse è riferita ad un diversa area territoriale, ed 1 non ha raggiunto la soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e non è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto, in ordine decrescente di punteggio (allegato 1 parte integrante); si evidenzia che sono contrassegnate da un asterisco le operazioni che non possono essere finanziate in relazione a quanto previsto dal paragrafo 10, capoversi 2 e 3, dell'Avviso; si evidenzia inoltre che le operazioni ammesse a finanziamento sono individuate nella successiva tabella allegato 1 bis parte integrante;
- elenco delle operazioni non approvate con punteggio inferiore a 70 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni finanziate finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che sono ammesse a finanziamento 5 operazioni per un costo complessivo di euro 884.000,00 (allegato 1 bis parte integrante);
Precisato che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2010 - euro 884.000,00
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 1 bis e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, "Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 e successive modifiche;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate entro il 20 settembre 2011 sono approvati i seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto, in ordine decrescente di punteggio (allegato 1 parte integrante); si evidenzia che sono contrassegnate da un asterisco le operazioni che non possono essere finanziate in relazione a quanto previsto dal paragrafo 10, capoversi 2 e 3, dell'Avviso; si evidenzia inoltre che le operazioni ammesse a finanziamento sono individuate nella successiva tabella allegato 1 bis parte integrante;
- elenco delle operazioni non approvate con punteggio inferiore a 70 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. Sono ammesse a finanziamento 5 operazioni per un costo complessivo di euro 884.000,00 (allegato 1 bis parte integrante).
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2010 - euro 884.000,00
Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 1 bis e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 ottobre 2011

FERFOGLIA

11_45_1_DDS_PROG GEST_3788_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 3788
di data 17/10/2011

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

22EAPF33OSSE N.B. Le operazioni contrassegnate dall'asterisco (*) non sono finanziabili in relazione a quanto previsto dal paragrafo 10, capoversi 2 e 3 dell'Avviso di riferimento

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F, AZ. 33OSS - Azioni formative finalizzate alla qualif. Degli adulti

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS UD	FP1135366001	IRES FVG	2011	175.000,00	175.000,00	76
2	OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) TRIESTE	FP1135406001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	179.500,00	179.500,00	75
3	OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) PORDENONE	FP1135406003	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	179.500,00	179.500,00	74
* 4	OPERATORE SOCIO SANITARIO - PORDENONE	FP1135371001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2011	175.000,00	175.000,00	73
* 5	OPERATORE SOCIO SANITARIO - UDINE	FP1135371002	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2011	175.000,00	175.000,00	73
6	OPERATORE SOCIO SANITARIO - GORIZIA	FP1135371003	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2011	175.000,00	175.000,00	73
7	OPERATORE SOCIO SANITARIO - TOLMEZZO	FP1135343001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	175.000,00	175.000,00	72
* 8	OPERATORE SOCIO SANITARIO - TRIESTE	FP1135371004	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2011	175.000,00	175.000,00	72
			Totale con finanziamento		884.000,00	884.000,00	
			Totale		1.409.000,00	1.409.000,00	
			Totale con finanziamento		884.000,00	884.000,00	
			Totale		1.409.000,00	1.409.000,00	

Decreto di approvazione
n.ro 3788
di data 17/10/2011

ALLEGATO 1bis - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

22EAPF33OSSE

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F, AZ. 33OSS - Azioni formative finalizzate alla qualif. Degli adulti

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS UD	FP1135366001	IRES FVG	2011	175.000,00	175.000,00	76
2	OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) TRIESTE	FP1135406001	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	179.500,00	179.500,00	75
3	OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) PORDENONE	FP1135406003	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2011	179.500,00	179.500,00	74
4	OPERATORE SOCIO SANITARIO - GORIZIA	FP1135371003	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA	2011	175.000,00	175.000,00	73
5	OPERATORE SOCIO SANITARIO - TOLMEZZO	FP1135343001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	175.000,00	175.000,00	72
			Totale con finanziamento		884.000,00	884.000,00	

ALLEGATO 2 - GRADUATORIA OPERAZIONI NON APPROVATE CON PUNTEGGIO INFERIORE A 70 PUNTI

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
22EAPF33OSSE	FP1135406002	OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) GORIZIA	EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	65

11_45_1_DDS_PROG GEST_3860_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi per i sistemi formativi 19 ottobre 2011, n. 3860/LAVFOR.FP/2011

Piano regionale di formazione professionale 2011/2012 - Formazione professionale giovani. Approvazione edizioni corsuali riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IFP) da parte degli Istituti professionali di stato (a.f. 2011/2012).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto n. 2195/LAVFOR.FP/2011 del 23 giugno 2011 con il quale sono approvate le Direttive per la presentazione e gestione di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IFP) da parte degli Istituti Professionali di Stato (l'a.f. 2011/2012);
VISTO il Decreto n. 3183/LAVFOR.FP/2011 del 5 settembre 2011 con il quale sono approvati i prototipi formativi relativi alle attività formative di Tipologia S previsti dalle citate Direttive e di cui all'allegata graduatoria (Allegato 1) parte integrante del medesimo decreto;
VISTA altresì la corrispondenza delle quindici edizioni corsuali, da attivare nel corso dell'a.f. 2011/2012, con i prototipi formativi di cui al precedente capoverso;
RITENUTO pertanto di approvare l'elenco delle menzionate edizioni corsuali di cui all'Allegato 1);
EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. Sono approvate le edizioni corsuali relative ai prototipi formativi di Tipologia S, così come previsto dalle Direttive per la presentazione e gestione di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IFP) da parte degli Istituti Professionali di Stato (l'a.f. 2011/2012), e di cui all'allegata graduatoria (Allegato 1), parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 ottobre 2011

FERFOGLIA

11_45_1_DDS_PROG GEST_3860_2_ALL1

Allegato 1 al Decreto n. 3860/LAVFOR.FP/2011 dd. 19.10.2011

Prime annualità

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIA	SOGGETTO PROPONENTE	DENOMINAZIONE	VALUTAZIONE
FP1133740002	A	I.S.I.S. D'ARONCO	OPERATORE MECCANICO_MECCANICO ATTREZZISTA - PROCEDURE CAD-CAM	AMMESSO
FP1133740001	A	I.S.I.S. D'ARONCO	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	AMMESSO
FP1133769001	A	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'FERMO SOLARI'	MONTATORE MECCANICO DI SISTEMI	AMMESSO
FP1133392001	A	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SPILIMBERGO	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE-ADDETTO ALLA CONTABILITÀ	AMMESSO

TOTALE 4 progetti

Prime annualità

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIA	SOGGETTO PROPONENTE	DENOMINAZIONE	VALUTAZIONE
FP1139997001	B	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE JACOPO LINUSSIO	OPERATORE AGRICOLO - OPERATORE AGROAMBIENTALE	AMMESSO
FP1139997002	B	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE JACOPO LINUSSIO	OPERATORE AGRICOLO - OPERATORE AGROAMBIENTALE	AMMESSO
FP1133692002	B	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE MALIGNANI	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA	AMMESSO
FP1133692001	B	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE MALIGNANI	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI	AMMESSO
FP1133535001	B	IPSIA A. MATTIONI	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	AMMESSO
FP1133537001	B	IPSIA A. MATTIONI	OPERATORE DEL LEGNO	AMMESSO
FP1133534001	B	IPSIA A. MATTIONI	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI	AMMESSO
FP1134324001	B	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE E. TORRICELLI	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI	AMMESSO
FP1133496001	B	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI	AMMESSO
FP1133496002	B	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI	OPERATORE ELETTRICO - INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	AMMESSO
FP1133496003	B	ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO GIACOMO CECONI	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	AMMESSO

TOTALE 11 progetti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI
Ileana Ferfoglia

11_45_1_DDS_PROG GEST_3923_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi per i sistemi formativi 25 ottobre 2011, n. 3923/LAVFOR.FP

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Emanazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011;
VISTO l'articolo 3 del suddetto Regolamento il quale stabilisce che l'Autorità di gestione del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 emana Linee guida contenenti disposizioni di carattere tecnico - operativo funzionali alla preparazione, realizzazione e gestione delle operazioni finanziate;
RITENUTO di provvedere alla emanazione del documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo" costituente allegato parte integrante del presente decreto;
PRESO atto che le suddette Linee guida entrano in vigore dal giorno di adozione del presente provvedimento;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. È emanato il documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo" costituente allegato parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto e l'allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 25 ottobre 2011

FERFOGLIA

11_45_1_DDS_PROG GEST_3923_2_ALL1

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI COFINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità

Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Posizione organizzativa Programmazione

Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo

INDICE

Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo

Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo

Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee guida danno attuazione al "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con DPReg 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2011, di seguito Regolamento, sulla base, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento stesso.

Esse disciplinano le modalità di gestione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito del Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – 2007/2013 -, di seguito POR, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, con riferimento all'intero iter che parte dalla emanazione degli avvisi pubblici e si conclude con la presentazione, da parte dei soggetti attuatori, della documentazione attestante lo svolgimento delle attività finanziate.

Le presenti Linee guida trovano applicazione nelle procedure attivate dall'Autorità di gestione, di seguito AdG, o dalle Strutture regionali attuatrici, di seguito SRA di cui all'articolo 2 del Regolamento. Per quanto concerne le procedure riferibili alla titolarità degli Organismi intermedi, di seguito OI, di cui al menzionato articolo 2 del Regolamento, valgono anche le disposizioni degli OI predisposte sulla base di preventiva condivisione con l'AdG.

Ulteriori previsioni integrative di quanto contenuto nel presente documento possono essere indicate dagli avvisi pubblici o dalle direttive emanati dall'AdG, dalle SRA o dagli OI.

Ove richiamate dagli avvisi pubblici di riferimento, le presenti Linee guida trovano applicazione relativamente ad attività non cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

Dal punto di vista metodologico, il presente documento, nel riportare il testo del Regolamento, descrive, in corrispondenza dell'articolato, gli aspetti operativi ed esplicativi utili all'attuazione delle operazioni. La mancata proposizione di alcuni articoli del Regolamento sta a significare che non vi sono elementi operativi o esplicativi da segnalare.

Le presenti Linee guida entrano in vigore dal giorno della adozione del decreto che le emana.

Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo

1. ARTICOLO 1 – FINALITA'

Testo del Regolamento

Articolo 1 – Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), il presente regolamento reca le disposizioni generali per l'attuazione degli interventi regionali che prevedano la realizzazione di operazioni mediante l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione a valere sul Fondo sociale europeo.
2. Le disposizioni del presente regolamento definiscono, nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento e del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, modalità e procedure di gestione amministrativa e finanziaria finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo regionale 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, di seguito POR.
3. Ove richiamato dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, il presente regolamento, o parte di esso, trova applicazione relativamente ad operazioni finanziate con risorse finanziarie di derivazione diversa da quelle del Fondo sociale europeo.

1.1 Linee guida all'articolo 1 – Finalità

Le attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo, di seguito FSE, cui le presenti Linee guida si riferiscono fanno capo all'attuazione del Programma Operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007/0213, di seguito POR, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) n. 5480 del 7 novembre 2007 a valere sull'Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione.

La normativa comunitaria che costituisce il principale riferimento per l'attuazione del POR è la seguente:
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE.

L'articolo 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 definisce i principi generali per l'ammissibilità della spesa e, nel rispetto del principio di sussidiarietà, demanda allo Stato Membro la definizione delle norme in materia di ammissibilità, fatte salve le eccezioni presenti nei regolamenti specifici. In tale senso è stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 il Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196. Tale regolamento definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la programmazione 2007/2013 laddove il richiamato articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006, al paragrafo 4, stabilisce che *"le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo"*. Con specifico riferimento alle *"eccezioni"* cui si riferisce la suddetta norma, si tratta dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1081/2006 che

individua le spese non ammissibili al contributo del FSE e che definisce l'ammissibilità al FSE di alcune circoscritte tipologie di spesa.

Nelle fasi di lavoro comune – riconducibili all'autunno 2007 - che hanno condotto alla predisposizione del suddetto regolamento, le AdG responsabili della programmazione FSE hanno manifestato la necessità di procedere alla elaborazione di un *Vademecum* per la definizione comune di problematiche specifiche connesse alla gestione FSE. I lavori, che hanno visto la partecipazione delle AdG, l'azione generale di coordinamento di Tecnostruttura ed il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha condotto alla predisposizione del *Vademecum per l'ammissibilità della spesa del FSE*. Si tratta di un documento di indirizzo che ha l'obiettivo complessivo di definire principi e criteri generali nonché soluzioni comuni a questioni di carattere trasversale connessi all'ammissibilità e alla regolarità della spesa del FSE. Tale documento è stato approvato dalla Commissione politica IX il 18 maggio 2011 e dalla Conferenza delle Regioni il 7 luglio 2011 ed ha costituito un punto di riferimento per la predisposizione del Regolamento e delle presenti Linee guida.
Il Regolamento, e le presenti Linee guida, possono trovare applicazione, integrale o per specifiche parti richiamate dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, anche con riferimento ad operazioni finanziate con risorse diverse da quelle del FSE. Ciò può valere, ad esempio, per le attività formative finanziate ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 7, della legge 236/1993 o ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 53/2000.

2. ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente, sono stabilite le seguenti definizioni:
   a) Autorità di gestione. L'Autorità di gestione, di seguito AdG, è un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale designato per la gestione del POR;
   b) Autorità di certificazione. L'Autorità di certificazione, di seguito AdC, è un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione europea;
   c) Autorità di audit. L'Autorità di audit, di seguito AdA, è un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione, responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;
   d) Organismo intermedio. Ai sensi dell'art. 2, comma 6 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l'organismo intermedio è qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o di Certificazione e che svolge mansioni per conto di queste autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni. L'organismo intermedio, di seguito OI, può essere un ente pubblico territoriale o un servizio di questo oppure altro soggetto pubblico o privato. In tutti i casi il rapporto è disciplinato con apposito accordo scritto, ex art. 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
      Nel caso di soggetto interamente pubblico e avente carattere di struttura "in house", l'OI è individuato con apposito atto amministrativo; con accordo scritto, eventualmente allegato all'atto amministrativo, viene disciplinato il rapporto.
      Nel caso di soggetti privati o di soggetti pubblici non aventi carattere di struttura "in house", l'OI è individuato con procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici;
   e) Struttura regionale attuatrice. Le Strutture regionali attuatrici, di seguito SRA, sono le Direzioni centrali, i Servizi o gli enti regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a cui l'AdG affida la responsabilità dell'attuazione e della gestione di una parte delle attività previste dal POR. Le SRA sono responsabili dell'elaborazione degli avvisi pubblici, di concerto con l'AdG; selezionano le operazioni da ammettere a finanziamento ed emettono gli atti di concessione e erogazione nei confronti dei beneficiari; eseguono i controlli di primo livello sulle operazioni, ai sensi dell'articolo 60, lett. B) del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1828/2006. L'individuazione

delle SRA avviene nell'ambito documento di pianificazione annuale delle operazioni approvato dalla Giunta regionale;

f) Operazione. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'AdG, dall'OI o dalla SRA, secondo criteri stabiliti dal Comitato di sorveglianza ed attuato da un beneficiario che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce;

g) Beneficiario. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Il beneficiario si identifica nell'organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura contrattuale. Il beneficiario si identifica nell'organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura concessoria. Nel quadro del regime di aiuti di cui all'art. 87 del Trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico. Nel caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari – a titolo esemplificativo voucher di formazione o voucher di servizio – il beneficiario è l'organismo che eroga il finanziamento. L'individuazione del beneficiario sancisce il soggetto cui compete l'onere dell'attestazione delle spese sostenute o dell'avvenuta attuazione dell'operazione;

h) Soggetto proponente. Organismo che presenta l'operazione sulla base di un avviso pubblico o di una direttiva o a seguito di una gara d'appalto;

i) Soggetto attuatore. Nelle fattispecie di natura concessoria, il soggetto che realizza l'operazione ammessa al finanziamento; nelle fattispecie di natura contrattuale, il soggetto che fornisce il bene, il servizio o la prestazione;

j) Obiettivo formativo. È rappresentato dal livello di attuazione dell'operazione, in termini qualitativi o quantitativi, stabiliti dall'AdG, dall'OI o dalla SRA ai fini dell'ammissibilità finale totale o parziale dell'operazione;

k) Attività in senso lato e attività in senso stretto. L'attività in senso lato comprende le attività inerenti l'operazione, realizzate dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione alla data di avvio dell'operazione e dalla data di conclusione dell'operazione alla data di presentazione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione. L'attività in senso stretto è la fase relativa al periodo di realizzazione dell'operazione, dal primo all'ultimo giorno di attuazione dell'operazione.

2. Le strutture a cui fanno capo l'AdG, l'AdC e l'AdA sono individuate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

2.1 Linee guida all'articolo 2 – Definizioni

2.1.1 L'Autorità di gestione, di seguito AdG, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, "*è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria*".

Le specifiche funzioni dell'AdG sono indicate al medesimo articolo 60. Sinteticamente:

- garantisce che le operazioni da ammettere al finanziamento siano selezionate sulla base dei criteri applicabili al POR. Tali criteri, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 65 del medesimo regolamento comunitario, sono approvati dal Comitato di sorveglianza del POR. Tale previsione ha trovato puntuale riscontro nella seduta del Comitato del 13 dicembre 2007;
- verifica l'effettiva realizzazione delle operazioni e l'ammissibilità delle spese dichiarate dai beneficiari, anche attraverso l'effettuazione di verifiche *in loco*;
- garantisce l'esistenza di un sistema informatizzato per la tenuta dei dati finanziari e fisici a livello di singola operazione;
- garantisce la tenuta, da parte dei beneficiari, di un sistema di contabilità separata per la tenuta delle operazioni finanziate o, comunque, una codificazione contabile adeguata;
- garantisce la conformità alle prescrizioni comunitarie in meri alla valutazione del POR;

- stabilisce procedure che assicurino la tenuta dei documenti contabili e relativi agli audit in modo tale da garantire una pista di controllo adeguata, secondo le previsioni della normativa comunitaria;
- garantisce che l'Autorità di certificazione riceva tutte le informazioni utili ai fini della certificazione di competenza di detta Autorità;
- guida i lavori del Comitato di sorveglianza ed assicura la trasmissione ai componenti dello stesso di tutta la documentazione utile allo svolgimento delle funzioni di competenza;
- elabora e presenta alla Commissione europea i rapporti annuali e finali di esecuzione;
- garantisce il rispetto delle norme comunitarie in tema di informazione e pubblicità.

  La struttura competente allo svolgimento delle funzioni di AdG è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione commercio e pari opportunità.

  La sede dell'AdG è a Trieste, via San Francesco 37; l'ufficio decentrato di Udine è collocato a Udine, in via Prefettura 10.

2.1.2 L'Autorità di certificazione, di seguito AdC, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006, elabora e trasmette alla Commissione europea le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento, assicurando in tal modo i flussi finanziari nel confronti dell'Amministrazione regionale. L'AdC, ai fini della certificazione, garantisce di aver ricevuto dall'AdG tutte le informazioni utili e tiene conto delle verifiche svolte dall'Autorità di audit. Mantiene inoltre una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati.
La struttura competente allo svolgimento delle funzioni di AdC è il Servizio affari generali, innovazione e professioni della Direzione centrale lavoro, formazione commercio e pari opportunità. La sede dell'AdC è a Trieste, via San Francesco 37.

2.1.3 L'Autorità di audit, di seguito AdA, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006, svolge le cosiddette attività di controllo di II° livello e, in particolare:

- garantisce che le attività di audit mirino ad accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR;
- garantisce che l'audit si realizzi su un adeguato campione di operazioni ai fino della verifica delle spese dichiarate;
- annualmente, dal 2008 al 2015:
  - presenta alla Commissione europea una relazione annuale di controllo;
  - formula un parere in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR;
- presenta alla Commissione europea, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura del POR.

La struttura competente allo svolgimento delle funzioni di AdA è il Servizio controllo comunitario della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione. La sede dell'AdA è a Gorizia, via Montesanto 17.

2.1.4 Gli Organismi intermedi, di seguito OI, individuati dal POR sono le quattro Amministrazioni provinciali – Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone. I rapporti tra l'AdG e gli OI sono disciplinati da un apposito accordo quadro. Le operazioni delegate agli OI sono descritte nel medesimo accordo quadro o in successivi documenti di pianificazione annuale.

2.1.5 Con l'individuazione della Struttura regionale attuatrice, di seguito SRA, il Regolamento sancisce una prassi già in atto nelle modalità di attuazione del POR che ha sin qui visto l'assunzione del ruolo di SRA da parte del Servizio lavoro e pari opportunità della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità e del Servizio istruzione, università e ricerca della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione.

2.1.6 In relazione alla specifica configurazione del sistema informativo e di gestione dell'AdG, l'operazione corrisponde, di norma, al singolo progetto presente all'interno dell'applicativo *net forma*.

2.1.7 L'individuazione del beneficiario è particolarmente rilevante ai fini della attestazione delle spese sostenute o dell'avvenuta attuazione dell'operazione. È al beneficiario, infatti, che compete l'onere di certificare le spese

sostenute e di fornire la documentazione richiesta al fini di accertare l'avvenuta corretta realizzazione dell'operazione.
Tenuto conto della tipologia di operazioni realizzabili e del titolo del servizio o prestazione resi, i possibili beneficiari delle operazioni finanziati sono i seguenti:

A)

Tipologia operazione	Beneficiario
Operazione realizzata sulla base di titolo di natura contrattuale	Soggetto che acquista il bene o servizio

Le operazioni di natura contrattuale si realizzano secondo quanto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. Il ricorso a tale procedura avviene, di norma, per le operazioni di carattere non formativo. Ne sono esempio le procedure realizzate per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica o per l'affidamento dei servizi di informazione e pubblicità del POR. In tali fattispecie il beneficiario è l'AdG che rappresenta il soggetto che acquista il servizio.

B)

Tipologia operazione	Beneficiario
Operazione realizzata sulla base di titolo di natura concessoria	Soggetto che fornisce il bene o servizio

Si tratta della fattispecie maggiormente ricorrente nella realizzazione del POR e riguarda l'attuazione delle operazioni di carattere formativo e talune fattispecie di operazioni di carattere non formativo. In tale fattispecie l'ente di formazione o il soggetto che è titolare dell'operazione finanziata sulla base della selezione realizzata a seguito di un avviso pubblico emanato dall'AdG, dall'OI o dalla SRA costituisce il beneficiario dell'operazione, trattandosi del soggetto che fornisce il servizio richiesto.

C)

Tipologia operazione	Beneficiario
Operazione rientrante nel regime di aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato	Impresa che realizza il progetto e riceve l'aiuto pubblico

Le operazioni rientranti nel regime di aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato finanziate nell'ambito del POR sono fondamentalmente di due tipi:

- le operazioni che prevedono l'erogazione, a favore delle imprese, di aiuti all'occupazione o alla creazione di impresa. Si tratta di fattispecie di operazioni di norma gestite dalle Amministrazioni provinciali nella loro configurazione di OI. In tali fattispecie il beneficiario è costituito dall'impresa che riceve l'aiuto;
- le operazioni rientranti negli aiuti alla formazione (articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 800/2008). L'operazione può essere presentata e gestita da un'impresa o da un ente di formazione; in quest'ultima eventualità il soggetto che realizza l'operazione ed il soggetto che riceve l'aiuto sono diversi. Ai fini della certificazione delle spese sono considerati beneficiari dell'operazione sia l'ente di formazione che realizza l'operazione sia l'impresa o le imprese che ricevono l'aiuto.

D)

Tipologia operazione	Beneficiario
Operazione a favore di singoli destinatari	Soggetto che eroga il finanziamento

Si tratta delle operazioni gestite a mezzo voucher. In tali casi il beneficiario è costituito dal soggetto che eroga il finanziamento. A titolo esemplificativo e con riferimento ad una tipologia di operazione ormai consolidata nel panorama dell'offerta sostenuta dal POR, il beneficiario delle operazioni a voucher che, sulla base di apposito avviso pubblico dell'AdG, prevedono il sostegno alla partecipazione a master post laurea sul territorio regionale, è costituito dalle Università di Trieste e di Udine, dalla SISSA o da soggetti titolari di master post laurea con certificazione ASFOR i quali, sulla base del suddetto avviso pubblico, erogano il voucher alle persone aventi titolo.

2.1.8 La definizione di soggetto proponente e di soggetto attuatore non è direttamente connesse a disposizioni della normativa comunitaria ma deriva da esigenze procedurali dell'AdG.

La distinzione ricade, in particolare, nella attuazione delle operazioni di carattere formativo realizzate sulla base di un avviso pubblico (con titolo concessorio).
Il soggetto proponente è costituito dal soggetto che, in base a quanto sancito dall'avviso, è abilitato alla presentazione dell'operazione.
Il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto attuatore nel momento in cui l'operazione, sulla base della selezione effettuata, viene ammessa al finanziamento. È possibile che l'avviso preveda, ai fine dell'attuazione dell'operazione, ulteriori requisiti al soggetto attuatore che non erano previsti nella fase di presentazione dell'operazione a titolo di soggetto proponente. L'esempio più tipico è quello che riguarda la realizzazione di operazioni di carattere formativo laddove al soggetto attuatore è richiesto, ai fini dell'attuazione dell'operazione, il requisito dell'accreditamento delle sedi didattiche o operative che non è invece richiesto nella configurazione di soggetto proponente.

2.1.9 La definizione di obiettivo formativo non è direttamente connesse a disposizioni della normativa comunitaria ma deriva da esigenze procedurali dell'AdG.
Con riferimento alle operazioni di carattere formativo, l'AdG, l'OI o la SRA stabiliscono, in sede di avviso pubblico o direttiva, i livelli minimi di attuazione che devono essere raggiunti al fine della ammissibilità finale dell'operazione.
L'avviso pubblico può prevedere l'ammissibilità finale dell'operazione anche a fronte di un livello di attuazione parzialmente raggiunto. Si tratta, ad esempio, di una operazione che si concluda con un numero di allievi formati inferiore al numero minimo standard previsto dall'avviso. In tali eventualità sono di norma stabilite modalità di rideterminazione del costo massimo ammissibile dell'operazione.

2.1.10 La definizione di attività in senso stretto e attività in senso lato non è direttamente connesse a disposizioni della normativa comunitaria ma derivanti da esigenze procedurali dell'AdG.
In particolare tale definizione è utile per ben definire le fasi di realizzazione dell'operazione e la collocazione temporale delle spese ai fini della loro ammissibilità.
I tempi di vita di un'operazione vanno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso pubblico di riferimento alla data della presentazione, da parte del soggetto attuatore, della documentazione attestante l'effettiva attuazione dell'operazione. In tale contesto la fase centrale è costituita dall'attività in senso stretto che ha inizio con l'effettivo avvio dell'operazione, documentato dall'apposita modulistica che verrà presa in esame nelle pagine seguenti del presente documento, e si conclude, trattandosi di operazione di carattere formativo, con lo svolgimento dell'esame finale e, trattandosi di operazione non formativa, secondo modalità stabilite dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento. Anche la fase di chiusura dell'attività in senso stretto è documentata da apposita modulistica di cui si dirà nelle prossime pagine. L'attività in senso stretto è preceduta e seguita da due fasi di attività in senso lato: la prima concernente, fondamentalmente, le fasi di preparazione, pubblicizzazione e selezione dei partecipanti; la seconda relativa alla predisposizione della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione. Lo schema che segue sintetizza le suddetta descrizione:

OPERAZIONE		
A) Attività in senso lato	B) Attività in senso stretto	C) Attività in senso lato
Dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso al giorno precedente l'effettivo avvio dell'operazione	Dalla data di effettivo avvio dell'operazione alla data di effettiva conclusione	Dal giorno successivo all'effettiva conclusione dell'operazione al giorno di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'operazione

Come indicato più sopra, le suddette fasi dell'operazione sono rilevanti ai fini della ammissibilità delle spese. A titolo esemplificative, le spese relative alla docenza potranno essere temporalmente collocate, ai fini della loro ammissibilità, esclusivamente nell'attività in senso stretto; le spese connesse alla selezione

degli allievi nell'attività in senso lato che precede l'attività in senso stretto; le attività di segreteria/amministrazione in tutte le fasi di attività.

3. ARTICOLO 4 – ACCESSO ALLE OPERAZIONI

Articolo 4 – Accesso alle operazioni

1. L'accesso e la concessione di contributi e sovvenzioni, disciplinati dal presente Regolamento, si realizza sempre attraverso procedure aperte di selezione delle operazioni improntate ai principi della normativa comunitaria e nazionale che regolano il procedimento amministrativo.
2. Il finanziamento delle attività non rientranti tra quelle del comma 1 viene disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.
3. La Giunta regionale approva annualmente il documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO" che stabilisce le tipologie di operazioni – programmi specifici - da realizzare e, ove pertinente, le risorse finanziarie disponibili per ciascun programma specifico.
4. L'attuazione dei programmi specifici che comporti stanziamenti diversi da quelli previsti dal PPO o la previsione di nuovi programmi specifici all'interno del PPO comporta la preventiva approvazione della Giunta regionale.
5. L'attuazione dei programmi specifici del PPO, ove rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, avviene attraverso avvisi pubblici emanati con atto del competente dirigente dell'AdG, dell'OI o della SRA e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet www.regione.fvg.it o sul sito dell'OI.
6. Gli avvisi pubblici riguardano:
   a) la selezione di soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate dall'AdG, dall'OI o dalla SRA;
   b) la selezione di operazioni che assumono il carattere di prototipo;
   c) la selezione di operazioni di carattere formativo;
   d) la selezione di operazioni di carattere non formativo.
7. La selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento e realizzabili da soggetti precedentemente selezionati o l'attuazione di prototipi, avviene attraverso apposite direttive emanate dall'AdG, dall'OI o dalla SRA**.**
8. I contenuti minimi degli avvisi pubblici relativi alla selezione di soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate dall'AdG, dall'OI o dalla SRA sono i seguenti**:**
   a) asse prioritario, obiettivo specifico, obiettivo operativo, categoria di spesa, azione di riferimento del POR;
   b) oggetto dell'avviso;
   c) termini e modalità per la presentazione delle domande;
   d) soggetti proponenti e soggetti attuatori;
   e) criteri per la selezione delle domande proposte;
   f) modalità per l'approvazione delle operazioni;
   g) termine della chiusura del procedimento**.**
9. I contenuti minimi degli avvisi pubblici relativi alla selezione di prototipi sono i seguenti**:**
   a) asse prioritario, obiettivo specifico, obiettivo operativo, categoria di spesa, azione di riferimento del POR;
   b) oggetto dell'avviso;
   c) termini e modalità per la presentazione dei prototipi;
   d) soggetti proponenti;
   e) tipologia formativa (ove pertinente);
   f) parametri finanziari;
   g) criteri per la selezione dei prototipi;
   h) modalità per l'approvazione delle operazioni;
   i) termine della chiusura del procedimento.
10. I contenuti minimi degli avvisi pubblici per la selezione di operazioni di carattere formativo o non formativo sono i seguenti:
    a) asse prioritario, obiettivo specifico, obiettivo operativo, categoria di spesa, azione di riferimento del POR;

b) oggetto dell'avviso;
c) termini e modalità per la presentazione delle operazioni, con l'indicazione della tipologia di procedimento adottato, a bando o a sportello;
d) soggetti proponenti e soggetti attuatori;
e) tipologia formativa (ove pertinente);
f) destinatari;
g) modalità della gestione finanziaria delle operazioni;
h) parametri finanziari;
i) risorse finanziarie disponibili;
j) criteri per la selezione-delle operazioni proposte;
k) modalità per l'approvazione delle operazioni;
l) termini per la rendicontazione;
m) termine della chiusura del procedimento.

11. I contenuti minimi delle direttive di cui al comma 7 sono i seguenti:
a) asse prioritario, obiettivo specifico, obiettivo operativo, categoria di spesa, azione di riferimento del POR;
b) oggetto della direttiva;
c) termini e modalità per la presentazione delle operazioni, con l'indicazione della tipologia di procedimento adottato, a bando o a sportello;
d) destinatari;
e) modalità per l'attuazione delle operazioni;
f) modalità della gestione finanziaria delle operazioni;
g) parametri finanziari;
h) risorse finanziarie disponibili;
i) criteri di selezione delle operazioni (ove pertinente);
j) termini per la rendicontazione;
k) termine della chiusura del procedimento.

3.1 Linee guida all'articolo 4 – Accesso alle operazioni

3.1.1 Attuazione del POR

L'attuazione del POR avviene attraverso la definizione annuale, da parte dell'AdG, di un documento di pianificazione operativa, di norma denominato "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO", il quale viene approvato dalla Giunta regionale.
La struttura del PPO è la seguente:

Ogni Progetto FSE assume una denominazione riferita alla specifica area di intervento: ad esempio, formazione continua, formazione permanente, formazione superiore e alta formazione, ecc…

Ogni progetto FSE si articola in uno o più *"programmi specifici"*. Ogni programma specifico riguarda la realizzazione di specifiche operazioni, di carattere formativo o non formativo; ad ogni programma specifico è associata una disponibilità finanziaria derivante dal piano finanziario del POR e che costituisce il limite massimo delle risorse di fonte pubblica destinate alla realizzazione del programma specifico medesimo.
Il PPO definisce anche le modalità di gestione del PPO medesimo, disciplinando le possibili variazioni in tema di articolazione dei Progetti FSE/programmi specifici o di disponibilità finanziaria dei programmi specifici. Tali variazioni sono oggetto di approvazione preventiva da parte della Giunta regionale.

3.1.2 Le procedure aperte di selezione

L'attuazione dei programmi specifici avviene attraverso l'adozione di apposito decreto da parte del competente dirigente dell'AdG o della SRA. Per quanto riguarda gli OI, la procedura è legata alla disciplina vigente presso l'OI medesimo.
L'accesso alle operazioni che danno attuazione ai programmi specifici avviene sempre attraverso procedure aperte di selezione che, come ricordato, trovano emanazione attraverso appositi decreti del competente dirigente dell'AdG, della SRA; per quanto riguarda l'OI, attraverso le procedure proprie dell'OI medesimo.
Le procedure aperte di selezione possono concernere la concessione di sovvenzioni o la attuazione di appalti pubblici.

Ai fini del presente documento:
- *le sovvenzioni sono contributi diretti a finanziare un'operazione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo rientrante in una politica comunitaria, nazionale e regionale o il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale o un obiettivo corrispondente a una politica comunitaria, nazionale e regionale.*
  La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.
- *gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e l'amministrazione aggiudicatrice, per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la prestazione di servizi.*

Nel caso di procedure connesse alla concessione di sovvenzioni, è prevista l'emanazione di un "avviso pubblico".
L'avviso pubblico, pertanto, ricorre nelle seguenti fattispecie:

Prototipo
Gli avvisi pubblici possono riguardare la selezione di operazioni che assumono la connotazione di prototipo [formativo]. In tali casi è richiesta la progettazione di uno o più percorsi formativi i quali, superata la fase di selezione, divengono lo standard formativo di riferimento del percorso formativo che viene realizzato in più edizioni, sulla base, di norma, della domanda da parte dell'utenza.
Il caso più tipico della realizzazione di operazioni formative sulla base di prototipi è quello della "formazione a catalogo".

Una possibile articolazione dell'avviso pubblico è costituito dalla "direttiva". Il ricorso alla direttiva, con le medesime modalità di emanazione dell'avviso pubblico, avviene:
a) quando ricorra la necessità di selezionare operazioni da ammettere al finanziamento che siano realizzate da soggetti precedentemente individuati attraverso un avviso pubblico o da una platea di soggetti definita e circoscritta per la sua stessa natura (ad esempio le operazioni riferite alle attività dei Comitati Tecnici Scientifici dei percorsi triennali sussidiari che non possono che essere promosse dagli Istituti scolastici coinvolti in tal percorsi;
b) quando ricorra la necessità di dare attuazione a prototipi precedentemente selezionati sulla base di un avviso pubblico.

Il ricorso alla direttiva è altresì possibile quando si tratti di selezionare operazioni che debbano essere realizzate da soggetti che ne risultano beneficiari in relazione a competenze istituzionalmente riconosciute – ad esempio gli istituti scolastici ove l'operazione costituisca integrazione o ampliamento dell'offerta istituzionale.
Da ultimo, con riferimento all'articolo 4 del regolamento, si evidenzia che lo stesso individua i contenuti minimi che gli avvisi pubblici o le direttive devono obbligatoriamente assicurare. Ciò nel rispetto dei principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

4. ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dei finanziamenti sono i soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Ai fini della effettiva attuazione delle operazioni di carattere formativo, i beneficiari devono essere in regola con le disposizioni regionali vigenti in tema di accreditamento delle strutture formative.
3. Le imprese non sono soggette alla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative e possono risultare beneficiari delle sole operazioni di carattere formativo rivolte ai propri lavoratori.
4. Gli Istituti scolastici e le Università possono essere beneficiari qualora l'operazione finanziata costituisca integrazione o ampliamento della loro offerta istituzionale, o nel caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari – a titolo esemplificativo voucher di formazione o voucher di servizio. In tutti tali casi si prescinde dall'applicazione della normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative.
5. Le Università e gli organismi ad esse equiparati possono essere beneficiari nell'ambito dell'attuazione della "Scheda Università", approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale – Programmazione FSE 2007/2013.

Ove previsto dall'avviso pubblico possono essere beneficiari raggruppamenti, in forma di partenariato, di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori). Il partner operativo, se eroga formazione nell'ambito dell'attuazione dell'operazione, deve risultare in regola con la normativa regionale vigente in tema di accreditamento durante l'intera fase di realizzazione dell'attività formativa.

4.1 Linee guida all'articolo 5 – Soggetti beneficiari

4.1.1 Soggetto proponente e soggetto attuatore

Per quanto concerne la definizione di "beneficiario" si fa rinvio a quanto indicato nel paragrafo 2.

Come precedentemente indicato, in tutte le operazioni aventi titolo concessorio, il beneficiario assume, ai fini delle procedure poste in essere dall'AdG, la configurazione di:

a) soggetto proponente, nella fase che riguarda la presentazione dell'operazione a seguito dell'emanazione dell'avviso pubblico di riferimento;
b) soggetto attuatore, nella fase di attuazione dell'operazione qualora la medesima abbia superato la procedura di selezione e sia stata ammessa al finaziamento.

4.1.2 L'accreditamento delle strutture formative

Con riferimento alle operazioni di carattere formativo, la configurazione del beneficiario è strettamente connessa alla disciplina regionale in tema di accreditamento delle strutture formative.

Accreditamento delle strutture formative
Il processo di accreditamento è finalizzato a verificare in via preventiva il possesso dei necessari requisiti di risorsa, di processo e di risultato da parte dei soggetti che si candidano a gestire le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle attività di formazione professionale, allo scopo di pervenire alla definizione di un sistema regionale qualificato e certificato a garanzia degli utenti dei servizi e dell'impiego delle risorse pubbliche.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, Servizio affari generali, innovazione e professioni, Posizione organizzativa accreditamento enti di formazione.

Non sono soggette alla disciplina sull'accreditamento delle strutture formative:

- le imprese, qualora l'operazione sia a titolarità di un'impresa che realizza un'operazione formativa a favore dei propri lavoratori;
- le istituzioni scolastiche, qualora le stesse siano titolari di operazioni formative che costituiscono l'integrazione o l'ampliamento della loro offerta istituzionale, intesa come insieme di contenuti già previsti dal Piano dell'offerta formativa.

L'affidamento di operazioni ai suddetti soggetti per le fattispecie di attività sopraindicate resta comunque legato alla emanazione di un avviso pubblico o di una direttiva da parte dell'AdG, della SRA o dell'OI e ad una fase di selezione delle operazioni presentate da parte del soggetto che ha emanato l'avviso pubblico o la direttiva.

4.1.3 La Scheda Università

Una disciplina specifica è prevista, attraverso la "Scheda Università" di cui all'articolo 5, comma 5 del Regolamento.
Tale documento riguarda i possibili finanziamenti a favore delle Università e dei centri pubblici di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6 della legge 449/97 (le istituzioni interessate della nostra regione sono l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA – di Trieste, Area di Ricerca di Trieste).
Dall'esame di una ampia serie di documenti normativi[1] risulta legittimo il trasferimento da parte della Regione di risorse pubbliche a favore delle università per il finanziamento di attività rientranti negli scopi istituzionali delle stesse.

[1] Legge 341/90, DM 270/2004, legge 508/1999, legge 268/2002, DM 146/2004, DM 560/2007, DM 246/2007, G.Lgs. 204/1998, legge 449/1997, DM 224/1999, Sentenza The University of Cambridge – Corte di Giustizia 3 ottobre 2000 – causa c-38//98, Comunicazioni, decisioni, sentenze e documenti europei relativi ai servizi di interesse generale

La disciplina della Scheda Università" non riguarda le ipotesi in cui l'Amministrazione pubblica si rivolge all'esterno per l'acquisizione di beni o servizi attraverso un contratto di appalto o di concessione ma fattispecie nelle quali l'ente pubblico finanzia attività di interesse generale, finalizzate allo sviluppo economico e sociale del territorio e miranti a soddisfare le esigenze della popolazione in campo sociale, culturale ed educativo.
Le Università rilasciano i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
- laurea, a seguito di corsi di durata triennale;
- laurea magistrale, a seguito di ulteriori due anni dopo la laurea;
- master universitari di I e II livello, di un anno successivi alla laurea e alla laurea magistrale;
- specializzazione, successiva alla laurea e alla laurea magistrale;
- dottorato di ricerca, a seguito di corsi successivi alla laurea magistrale o alla specializzazione di almeno tre anni.

Lo svolgimento delle attività ordinarie delle Università si base sul FFP – Fondo di Finanziamento Ordinario. Se le Università intendono effettuare ulteriori attività di insegnamento e/o di ricerca, è necessario individuare fonti di finanziamento aggiuntive rispetto al FFO; nel rispetto delle norme che disciplinano il campo di intervento del FSE, alcune attività istituzionali, aggiuntive – in particolare quelle di carattere innovativo e/o sperimentale – possono essere oggetto di finanziamento da parte del FSE.
A titolo esemplificativo possono pertanto essere oggetto di finanziamento da parte del FSE attività innovative e di particolare significato per il territorio quali moduli professionalizzanti, master universitari, dottorati e borse di ricerca alle prime edizioni o i cui contenuti siano strettamente legati al contesto socio – economico locale.
Fermo restando quindi il rispetto delle regole relative al campo di applicazione del FSE[2], qualora le Università ed i soggetti equiparati siano i soli in grado di realizzare l'intervento per ragioni di competenze tecniche, esclusività istituzionale, territorialità ed economicità e qualora i quattro fattori ricorrano contestualmente, l'AdG, la SRA o l'OI possono procedere ad una chiamata a progetto di questi soggetti (avviso pubblico) ed al successivo affidamento delle risorse, previa valutazione delle proposte progettuali. Le Università ed i soggetti equiparati sono chiamati, per parte loro, a garantire la massima pubblicità nei confronti della potenziale utenza e la dovuta trasparenza nelle procedure di selezione dei candidati; l'AdG, la SRA o l'OI verificano tali aspetti nella loro responsabilità di controllo.

4.1.4 Il Partenariato

Il beneficiario dell'operazione può essere costituito, ove previsto dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento, da due o più soggetti che agiscono in partenariato.
Il partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa – partenariato operativo – sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori – partenariato di promozione.
Il partenariato può assumere forme diverse: ATI, ATS, accordi di rete, partenariato non istituzionalizzato.
Il presupposto essenziale del partenariato è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell'operazione.
Il rapporto che sorge tra i soggetti costituenti il partenariato non è configurabile come delega a terzi; i partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate (tutto ciò nell'ipotesi di gestione dell'operazione a costi reali).

5. ARTICOLO 6 – DESTINATARI

Articolo 6 – Destinatari

1. I destinatari delle operazioni sono individuati dall'AdG, ~~e~~ dalla SRA o dall'OI nell'avviso pubblico o nella direttiva e rientrano nelle categorie di destinatari indicati dal POR.

[2] Si veda l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

5.1 Linee guida all'articolo 6 – Destinatari

Il quadro complessivo dei destinatari deriva da quanto previsto dal POR. Il capitolo 4 – Assi prioritari di intervento – del POR individua, in relazione a ciascun asse di intervento, le categorie dei destinatari delle operazioni finanziate.

Assi prioritari di intervento del POR

Asse 1 - ADATTABILITÀ'

Questo Asse, connesso alla priorità strategica "Migliorare l'adattabilità dei lavoratori e promuovere l'innovazione organizzativa nei contesti di impresa", interessa soprattutto i lavoratori occupati e le imprese. Le operazioni previste si collocano nella logica di prevenire ed ampliare le opportunità individuali, dando priorità a quelle azioni rivolte a lavoratori con livelli di istruzione e di competenze più bassi o, comunque, occupati in settori produttivi i cui vantaggi competitivi sono più esposti al rischio di delocalizzazione alla concorrenza internazionale.

Asse 2 – OCCUPABILITA'

Attraverso questo Asse che fa riferimento alla priorità strategica "Promuovere e sostenere la crescita e il consolidamento occupazionale e rafforzare le pari opportunità di genere nell'accesso al lavoro, nelle differenze retributive e nello sviluppo di carriera e professionale",- si intende perseguire una sostanziale crescita dei tassi di attività e di occupazione, in particolare delle donne e dei lavoratori in età matura (oltre i 50 anni), e contrastare la disoccupazione dei giovani e di quelle lavoratrici-lavoratori che rischiano la deriva verso la disoccupazione oltre dodici mesi o che già si trovano in tale situazione.

Asse 3 – INCLUSIONE SOCIALE

Attraverso questo Asse, che fa riferimento alla priorità strategica "Rafforzare la coesione e l'integrazione sociale ed accrescere l'uguaglianza delle opportunità" si intende intervenire con misure di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'esclusione sociale. In particolare si intende rafforzare set degli strumenti sperimentati nella passata programmazione superando le criticità in talune occasioni emerse tra politiche/interventi di formazione professionale e politiche/ interventi di sostegno al lavoro nonché con quelle per la cura e l'assistenza.

Asse 4 – CAPITALE UMANO

Il passaggio verso un sistema economico e sociale basato sulla conoscenza, unitamente alla globalizzazione, al declino demografico e alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione propongono al FVG alcuni elementi di potenziale criticità che, se non affrontate per tempo e secondo un approccio preventivo, rischiano di assumere carattere strutturale. Il riferimento è in particolare ai significativi rischi ed incertezze legati alla società della conoscenza che possono diventare motivo di alimentazione di disuguaglianze e di esclusione sociale. Per contenere tale evenienza è opportuno in primo luogo operare garantendo ad ogni cittadino della regione l'accesso e la partecipazione ad una istruzione e formazione di qualità e inclusiva attraverso cui assicurare le competenze e le conoscenze necessarie non solo ad affrontare le sfide poste dalla società della conoscenza ma anche e soprattutto a coglierne le opportunità. E' questo l'ambito di impegno che si intende cogliere con questo asse che, si ricorda, è espressione della priorità strategica innalzare la qualità del capitale umano e contribuire a favorire i processi di trasformazione ed innovazione del sistema produttivo e territoriale verso un sistema economico basato sulla conoscenza.

Asse 5 – TRANSNAZIONALITA' E INTERREGIONALITA'

La Regione FVG affida all'Asse 5 l'impegno a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di accordi su basi interregionali e transnazionali per l'attivazione di percorsi e reti di cooperazione a livello comunitario, nell'ambito delle politiche per la formazione, il lavoro e l'innovazione. In questo ambito si intendono tra l'altro sostenere quelle iniziative di mobilità volte a favorire la crescita, anche in termini di apertura ad una dimensione transnazionale, di persone in possesso di titoli di studio e qualifiche medio alte.

L'indicazione dei destinatari costituisce uno degli elementi essenziali degli avvisi pubblici per la selezione di operazioni di carattere formativo o non formativo o delle direttive.
Gli avvisi pubblici o le direttive possono individuare, nell'ambito delle categorie di destinatari previste dal POR, specifici target di destinatari in relazione agli obiettivi delle operazioni finanziate; i medesimi documenti possono altresì stabilire requisiti specifici necessari per l'accesso alle operazioni da parte dei destinatari (ad esempio: nel caso di disoccupati, può essere richiesto un periodo di disoccupazione superiore o inferiore ad un certo limite; nel caso di lavoratori in cassa integrazione, le operazioni possono essere riservate a specifiche tipologie di tali

categorie di lavoratori, quali quelli destinatari di cassa integrazione in deroga; ecc…). Inoltre gli avvisi pubblici o le direttive possono indicare, all'interno della medesima categoria di destinatari o fra più categorie di destinatari, sottocategorie o categorie cui viene data priorità nell'accesso alle operazioni.

6. ARTICOLO 7 – OPERAZIONI FINANZIABILI

Articolo 7 – Operazioni finanziabili

1. Le operazioni di carattere formativo finanziabili rientrano nelle tipologie formative indicate nell'allegato A.
2. Tutte le operazioni di carattere formativo si concludono con un esame finale e il rilascio di un attestato**,** come previsto dall'articolo 16 della legge regionale 76/82.
3. La realizzazione dell'esame finale costituisce condizione essenziale ai fini dell'ammissibilità dell'operazione. L'avviso o la direttiva di riferimento può stabilire condizioni particolari che determinino l'ammissibilità dell'operazione a prescindere dallo svolgimento dell'esame finale.
4. Sono finanziabili operazioni di carattere non formativo quali:
   a) operazioni di accompagnamento, di incentivo, di informazione e di sensibilizzazione funzionali a favorire l'accesso e la partecipazione dei destinatari alle operazioni formative ed all'inserimento lavorativo;
   b) seminari
   c) operazioni di sistema, quali studi, ricerche, analisi e valutazioni;
   d) operazioni di assistenza tecnica, funzionali a supportare l'attività dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA, dell'OI, delle SRA.
5. Le operazioni di carattere formativo o non formativo sono finanziabili anche attraverso lo strumento del voucher, il quale si configura in:
   a) voucher formativo, destinato alle persone e finalizzato alla frequenza di attività formative precedentemente individuate dall'AdG, dall'OI o dalla SRA;
   b) voucher di servizio, finalizzato a rimuovere gli ostacoli che impediscono a determinate persone di partecipare alle attività formative o di entrare nel mercato del lavoro in maniera continuativa o di rimanervi**.** Le tipologie di soggetti presso cui possono essere utilizzati i voucher sono indicati dall'AdG, dall'OI o dalla SRA in sede di avviso pubblico o di direttiva.

6.1 Linee guida all'articolo 7 - Operazioni finanziabili

Le operazioni possono essere di carattere formativo o di carattere non formativo.

6.1.1 Le operazioni di carattere formativo

L'allegato A del Regolamento individua le tipologie formative entro cui rientrano le operazioni di carattere formativo oggetto di possibile finanziamento.
Le operazioni di carattere formativo possono essere collettive, con la partecipazione di un gruppo di allievi il cui contingente, minimo e/o massimo, per dare avvio all'operazione medesima è oggetto di indicazione nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento; o individuali, con la partecipazione di un allievo.
La tabella di cui all'allegato A del Regolamento riporta la durata delle operazioni – attività in senso stretto – in termini indicativi. L'AdG, la SRA o l'OI, in sede di avviso pubblico o di direttiva, stabilisce la effettiva durata – minima e/o massima – delle operazioni.
In sede di presentazione dell'operazione, il soggetto proponente deve rispettare i limiti di durata stabiliti dall'avviso pubblico o dalla direttiva; il mancato rispetto di tali limiti determina l'esclusione dell'operazione dalla valutazione, salvo specifiche indicazioni dell'avviso pubblico o della direttiva che consentano la motivata proposta di durate dell'operazioni anche diverse dai limiti indicati dall'avviso o direttiva stessi.
In fase di realizzazione il soggetto attuatore deve rispettare la durata prevista dell'operazione pena la decadenza dal contributo.

L'allegato A al Regolamento riporta, nella prima colonna, un codice che costituisce un mero numero di elenco delle tipologie formative riportate. Ai fine del monitoraggio e dell'applicativo informatico *net forma* la codificazione delle tipologie formative è la seguente:
- Orientamento: 1
- Qualificazione di base -IFP (valida anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione professionale): 33
- Qualificazione di base abbreviata: 3
- Percorsi post qualifica – specializzazione: 34
- Percorsi post qualifica - IV anno di IFP: 35
- Azioni integrative extracurriculari: 5
- Percorsi formativi a favore di apprendisti: apprendistato professionalizzante: 36
- Percorsi formativi a favore di apprendisti: apprendistato alto: 37
- Percorsi formativi a favore di apprendisti: ex lege 196/97: 38
- Percorsi formativi a favore di apprendisti: apprendisti minori: 39
- Percorsi formativi a favore di apprendisti: tutor aziendali : 40
- Qualificazione superiore: percorsi post diploma: 7
- Qualificazione superiore: percorsi IFTS: 41
- Qualificazione superiore : percorsi ITS: 42
- Alternanza scuola lavoro: 43
- Work experience: 32
- Formazione permanente per gruppi omogenei: 16
- Formazione con modalità individuali: 44
- Formazione prevista da specifiche normative comunitarie, nazionali o regionali: 18
- Formazione imprenditoriale: 45
- Aggiornamento: 12.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della LR 76/82, il superamento dell'esame finale comporta il rilascio di un attestato finale di qualifica o specializzazione o di frequenza.

Gli attestati di qualifica o di specializzazione devono essere bollati e quindi inoltrati con lettera di trasmissione all'AdG per la loro vidimazione, successivamente all'invio del verbale d'esame con le modalità previste dall'AdG. Gli attestati così vidimati hanno validità su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi ove espressamente previsto.

Gli attestati di frequenza, con l'eventuale indicazione del punteggio conseguito, possono essere rilasciati e sottoscritti dal Responsabile del soggetto attuatore o da un suo delegato, senza che si renda necessaria la vidimazione degli stessi da parte dell'AdG o della SRA né l'apposizione della marca da bollo. La richiesta di vidimazione dell'attestato di frequenza da parte del soggetto attuatore o dell'allievo è ammissibile, previa bollatura dello stesso.

Gli attestati di frequenza, con l'eventuale indicazione del punteggio conseguito, rilasciati ai sensi di specifica normativa nazionale o costituenti credito formativo per il conseguimento di una successiva qualifica sono sottoposti alla medesima procedura descritta per gli attestati di qualificazione o di specializzazione.

6.1.2 Le operazioni di carattere non formativo

Le operazioni di carattere non formativo si suddividono in operazioni di carattere seminariale, incentivi, azioni di accompagnamento, azioni di sistema.

Le operazioni di carattere seminariale, che possono concernere anche attività di informazione, non possono avere una durata superiore a 8 ore e non possono realizzarsi in più di 2 giornate.

Gli incentivi sono finalizzati a favorire l'inserimento occupazionale di inoccupati e disoccupati o i processi di creazione di impresa. La gestione finanziaria degli incentivi avviene da parte delle Province, nella loro

configurazione di OI. Il quadro di riferimento generale per l'erogazione degli incentivi deriva da un regolamento della Regione; le Province/OI danno attuazione alla disciplina regolamentare attraverso propri dispositivi adottati sulla base dell'ordinamento interno e nell'ambito dell'accordo quadro sottoscritto con l'AdG.

Le azioni di accompagnamento costituiscono supporto ad operazioni principali di riferimento, di norma di carattere formativo. Ne sono esempio, ormai consolidato, le misure che sostengono le spese di viaggio e trasporto sostenute dagli allievi che partecipano ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IFP e quelle che sostengono la partecipazione di soggetti svantaggiati alle attività formative finanziate dal FSE o altri fondi pubblici, con riferimento al trasporto, al sostegno didattico e/o tutorale, alla dotazione di attrezzature e strumenti specifici.

Le azioni di sistema si realizzano principalmente attraverso attività di studio, analisi, ricerca, valutazione funzionali a supportare lo sviluppo e l'integrazione tra i sistemi della formazione, del lavoro, dell'istruzione, della ricerca ed a sostenere la funzione di programmazione dell'Adg, delle SRA o degli OI.

Il voucher è il titolo di spesa che consente la fruizione di un determinato servizio.
Il voucher assegna piena centralità alla domanda e, conseguentemente, al destinatario fiale dell'operazione.
Il voucher si configura in due fattispecie:

a) voucher formativo, il quale può assumere la configurazione di:
   1) voucher formativo alla persona, finalizzato alla frequenza dell'individuo ad attività formative sulla base di un bisogno e di una domanda manifestati autonomamente dall'individuo medesimo per il perseguimento di obiettivi personali di crescita dei saperi e delle competenze;
   2) voucher formativo aziendale, relativo al fabbisogno manifestato da un'azienda e finalizzato alla frequenza di un proprio lavoratore ad un'attività formativa;
b) voucher di servizi, finalizzato a facilitare la rimozione di ostacoli che impediscono a determinati soggetti la partecipazione ad attività di istruzione e formative o l'entrata o il reingresso nel mercato del lavoro. In particolare favorisce l'accesso alle attività di istruzione, formative o lavorative di individui appartenenti a target predeterminati o sostengono la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

La gestione del voucher non determina mai il trasferimento diretto di denaro a favore del destinatario (persona fisica che beneficia del voucher.
Il valore del voucher, le modalità di gestione e rendicontazione dello stesso sono disciplinati dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

7. ARTICOLO 8 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Articolo 8 – Modalità di finanziamento

1. Il finanziamento delle operazioni può prevedere:
   a) la totale partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR;
   b) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR e la partecipazione finanziaria privata da parte degli allievi;
   c) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR e la partecipazione finanziaria privata da parte delle imprese, nel caso l'operazione rientri nella disciplina degli aiuti di Stato – aiuti alla formazione;
   d) la partecipazione delle risorse finanziarie pubbliche derivanti dal POR e la partecipazione finanziaria da parte dei Fondi paritetici interprofessionali o da parte di altre risorse nazionali o regionali.
2. L'AdG, l'OI o la SRA, in sede di avviso pubblico o di direttiva, stabilisce la modalità di finanziamento e, nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), c) e d) , definiscono il tasso di partecipazione privato o pubblico.

7.1 Linee guida all'articolo 8 – Modalità di finanziamento

Il finanziamento delle operazioni può avvenire con diverse modalità e con il ricorso a fonti di finanziamento anche diversificate. In ogni caso il finanziamento non può essere superiore al costo complessivo dell'operazione approvato in sede di selezione dell'operazione medesima.

a) Finanziamento a totale carico delle risorse pubbliche del POR. Si tratta della modalità di finanziamento più diffusa nella realizzazione delle operazioni.
b) Finanziamento a carico delle risorse pubbliche del POR ed a carico degli allievi partecipanti all'operazione formativa. Si tratta della modalità di finanziamento normalmente adottata nella realizzazione del Catalogo regionale della formazione permanente. L'AdG, la SRA o l'OI, in sede di avviso pubblico o direttiva, stabiliscono l'ammontare finanziario a carico degli allievi. La partecipazione finanziaria a carico degli allievi viene incamerata dal soggetto attuatore ed abbatte la partecipazione finanziaria pubblica all'interno del costo complessivo dell'operazione. Qualora, a seguito di procedure di rideterminazione finanziaria dell'operazione in corso d'opera o a causa della inammissibilità di parte delle spese sostenute verificata in sede di controllo finale dell'operazione , si determini un calo del costo ammissibile dell'operazione rispetto al costo ammesso a preventivo, tale calo conduce ad una minor spesa a carico della risorsa pubblica, fermo restando invece l'importo incamerato a titolo di partecipazione finanziaria degli allievi.
c) Finanziamento a carico delle risorse pubbliche del POR e delle imprese. Si tratta del finanziamento delle operazioni finalizzate al fabbisogno delle imprese e dei loro lavoratori che rientrano nella disciplina degli aiuti di Stato. Il riferimento è, in particolare, agli aiuti alla formazione di cui agli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 800/2008. In tali fattispecie di operazioni si applicano le intensità di aiuto previste dalla richiamata normativa, con la conseguente determinazione della partecipazione finanziaria a carico delle imprese beneficiarie.
d) Finanziamento a carico delle risorse pubbliche del POR e di altri fondi pubblici. Si tratta delle possibilità di giungere al finanziamento delle operazioni attraverso la partecipazione delle risorse del POR e di risorse derivanti da altri fondi pubblici. È una opzione sin qui scarsamente utilizzata.

8. ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Articolo 9 – Presentazione dell'operazione

1. Le operazioni sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'AdG, dall'OI o dalla SRA nell'avviso pubblico o nella Direttiva di riferimento.
2. Le operazioni sono presentate compilando il formulario predisposto dall'AdG, dall'OI o dalla SRA.
3. Le operazioni presentate presso sedi diverse da quelle indicate dall'AdG, dall'OI o dalla SRA o al di fuori dei termini temporali stabiliti sono escluse dalla successiva fase di valutazione.
4. Non sono ammesse modifiche alle operazioni presentate.

8.1 Linee guida all'articolo 9 - Presentazione dell'operazione

8.1.1 Modalità di presentazione delle operazioni

Le operazioni possono essere presentate secondo due modalità:

a) a "bando", quando l'avviso o la direttiva indica un unico termine per la presentazione delle operazioni che vengono selezionate in un'unica fase;
b) a "sportello", quando l'avviso prevede, all'interno di un arco temporale predeterminato, la presentazione delle operazioni con cadenza periodica, di norma mensile, e con la selezione delle operazioni riferita a ciascuna cadenza periodica.

Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo

La presentazione delle operazioni rappresenta l'avvio della complessiva procedura di gestione delle operazioni che, attraverso il sistema informativo *net forma*, assicura la tenuta di tutti gli elementi di conoscenza delle operazioni funzionali all'attività di gestione e controllo prevista dalla normativa comunitaria vigente.

Tutte le operazioni vengono gestite amministrativamente attraverso l'utilizzo di specifici modelli on-line o cartacei i quali, una volta compilati, vengono inviati all'AdG o alla SRA.
Ai fini di una corretta compilazione dei modelli on line, si raccomanda di leggere attentamente il "Manuale operativo di Webforma" scaricabile al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it/rafvg/AT16/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT16/ARG16/FOGLIA10/
Si raccomanda altresì di consultare la "Guida alla compilazione" disponibile, quale documentazione aggiuntiva sul sito www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/avvisi e bandi.*
I modelli cartacei sono scaricabili Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/modulistica/gestione delle operazioni/modulistica FP* alla voce "modulistica FP".

La presentazione delle operazioni di carattere formativo avviene, di norma, attraverso l'utilizzo del dispositivo *web forma*. In questo senso, ogni operazione deve essere presentata compilando il formulario on line predisposto dall'AdG o dalla SRA e disponibile sul sito sopraindicato.
Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di riferimento nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) codice d'identificazione (username utilizzato).
Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
Il formulario deve essere presentato anche in forma cartacea. Non è ammessa la regolarizzazione né integrazione del progetto successivamente alla scadenza dei termini di presentazione. Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione è causa di esclusione dell'operazione dalla fase di valutazione.
Il formulario va riempito in ogni sua parte, pena l' esclusione dell'operazione dalla valutazione..
Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.

Per operazioni di norma di carattere non formativo o nel caso di avvisi per la selezione di soggetti cui affidare la realizzazione di operazioni predeterminate, è possibile la predisposizione di formulari esclusivamente in formato cartaceo, al di fuori del dispositivo *web forma*.

Per quanto concerne le operazioni gestite dagli OI valgono le specifiche indicazioni rese dagli OI medesimi in merito alle modalità di presentazione delle operazioni.

Una volta avvenuta la presentazione dell'operazione secondo le modalità indicate dall'avviso pubblico o dalla direttiva, non sono ammissibili variazioni dell'operazioni attraverso il successivo inoltro di modifiche o integrazioni.

L'avviso pubblico o la direttiva di riferimento indica la sede presso cui devono essere presentate le operazioni in formato cartaceo.

8.1.2 Sedi per la presentazione delle operazioni

Le sedi per la presentazione di operazioni riferite a avvisi pubblici o direttive emanate dall'AdG sono, di norma, le seguenti:
- Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, via San Francesco 37, Trieste;
- Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, via della Prefettura 10, Udine.

9. ARTICOLO 11 – SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 11 – Selezione delle operazioni

1. La selezione delle operazioni o di soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate dall'AdG, dall'OI o dalla SRA avviene sulla base dei criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del POR.
2. I criteri di selezione possono essere di tipo comparativo o di ammissibilità.
3. L'attività di selezione è realizzata dall'AdG, dall'OI o dalla SRA , nel rispetto della separatezza delle funzioni previste dalla normativa comunitaria. L'AdG, l'OI o la SRA può essere affiancata, nell'attività di selezione, da esperti dell'assistenza tecnica o da altri soggetti individuati nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento.

9.1 Linee guida all'articolo 11 – Selezione delle operazioni

9.1.1 Approvazione dei criteri di selezione delle operazioni

Tutte le operazioni presentate a seguito dell'emanazione di una procedura aperta di selezione concernente la concessione di sovvenzioni o la attuazione di appalti pubblici sono oggetto di una selezione sulla base di criteri di valutazione predeterminati.
I criteri di selezione delle operazioni sono individuati, ed approvati, dal Comitato di sorveglianza del POR di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006, sulla base di quanto previsto dall'articolo 65 del medesimo regolamento.
Tutto ciò è regolarmente avvenuto nella seduta del Comitato di sorveglianza del 13 dicembre 2007.
Eventuali modifiche o integrazioni ai criteri di valutazione sono sottoposti alla preventiva approvazione del Comitato di sorveglianza, anche a mezzo di procedura scritta.

Il Comitato di Sorveglianza ha la funzione di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo. Esso è istituito, con atto formale, entro 3 mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma.
Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo. A tal fine:
a) esamina e approva, entro 6 mesi dall'approvazione del Programma Operativo i criteri di selezione delle operazioni finanziate ed approva ogni revisione di tali criteri, secondo le necessità della programmazione.;
b) viene informato sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione effettuata dall'Autorità di Gestione sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Operativo, sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione;
d) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48.3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
e) esamina ed approva i Rapporti annuali e finale di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;

f) è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse a riguardo dalla Commissione europea in seguito all'esame del Rapporto;
g) può proporre all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del Programma Operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi del Fondo o di migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
h) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente il contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi;
i) è informato del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.
Il Comitato di Sorveglianza, istituito in conformità dell'art. 63 del Reg. (CE) 1083/2006, è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di formazione e si compone di rappresentanti della Regione, dello Stato centrale, delle parti sociali – datoriali e sindacali – della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, della consigliera di parità regionale, dell'ANCI, dell'UPI, di ciascun OI. Partecipa inoltre un rappresentante della Commissione europea a titolo consultivo.
Nella sua prima riunione il Comitato approva un regolamento interno che disciplina le modalità di assolvimento dei compiti affidatigli.
Le convocazioni e l'ordine del giorno provvisorio devono pervenire ai membri al più tardi tre settimane prima della riunione. L'ordine del giorno definitivo ed i documenti relativi ai punti esaminati devono pervenire al più tardi due settimane prima della riunione.
Nei casi di necessità, la Presidenza può ugualmente consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal regolamento interno del Comitato.
Il Comitato può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica

9.1.2 Selezione delle operazioni di carattere formativo

La selezione delle operazioni di carattere formativo avviene secondo due sistemi di valutazione:
a) sistema comparativo di valutazione, a cui si applicano i seguenti 5 criteri di selezione:
   1) affidabilità del proponente;
   2) coerenza delle motivazioni;
   3) qualità ed organizzazione didattica;
   4) congruenza finanziaria;
   5) coerenza progettuale complessiva.
   L'avviso pubblico o la direttiva stabilisce il punteggio massimo conseguibile e, in relazione a ciascuno dei suddetti criteri, determina il punteggi massimi a ciascuno d'essi attribuibile; esso può inoltre prevedere l'articolazione dei criteri in ulteriori aspetti oggetto di valutazione.
b) sistema di ammissibilità, a cui si applicano i seguenti criteri di selezione:
   1) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
   2) coerenza e qualità progettuale;
   3) coerenza finanziaria.

Il ricorso al sistema di valutazione comparativo o di ammissibilità viene indicato nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento.

9.1.3 Selezione delle operazioni di carattere non formativo

La selezione di operazioni di carattere non formativo avviene secondo due sistemi di valutazione:
a) sistema comparativo di valutazione, a cui si applicano i seguenti 4 criteri di selezione;
   1) affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista organizzativo/strutturale;
   2) affidabilità del soggetto attuatore dal punto di vista delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento;
   3) innovatività/qualità del progetto;
   4) economicità del progetto.

L'avviso pubblico o la direttiva stabilisce il punteggio massimo conseguibile e, in relazione a ciascuno dei suddetti criteri, determina il punteggi massimi a ciascuno d'essi attribuibile; esso può inoltre prevedere l'articolazione dei criteri in ulteriori aspetti oggetto di valutazione;

b) sistema di ammissibilità, a cui si applicano i seguenti criteri di selezione:
   1) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
   2) coerenza e qualità progettuale;
   3) coerenza finanziaria.

   Il ricorso al sistema di valutazione comparativo o di ammissibilità viene indicato nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento.

9.1.4 Ulteriori disposizioni in tema di selezione delle operazioni

L'avviso pubblico o la direttiva può stabilire, laddove non coerente con la tipologia di operazione selezionata, l'inapplicabilità di uno ò più dei criteri di selezione di cui ai capoversi 9.1.2 e 9.1.3.
Nel caso di applicazione del sistema di valutazione comparativo è possibile l'indicazione di priorità di valutazione nel caso di situazioni che vedano l'attribuzione del medesimo punteggio a due o più operazioni.

10. ARTICOLO 13 – GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Articolo 13 – Gestione finanziaria delle operazioni

1. Le modalità della gestione finanziaria delle operazioni sono le seguenti:
   a) a costi reali;
   b) con la dichiarazione su base forfettaria dei costi indiretti [art. 11, par. 3, lett. b), punto i) del regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009];
   c) con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari [art. 11, par. 3, lett. b), punto ii) del regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009];
   d) con l'applicazione di somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione [art. 11, par. 3, lett. b), punto iii) del regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009]

   L'AdG, l'OI o la SRA indica in sede di avviso pubblico o di direttiva la modalità di gestione finanziaria da applicare.
2. Ove previsto dall'avviso o dalla direttiva di riferimento, è ammissibile la combinazione, all'interno della medesima operazione, di due o più delle modalità di gestione finanziaria di cui al comma 1. In tale eventualità, ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla medesima tipologia di costo (voce analitica di spesa) non può sussistere più di una delle modalità medesime.

10.1 Linee guida all'articolo 13 – Gestione finanziaria delle operazioni

10.1.1 Campo di applicazione delle semplificazioni

Le opzioni di semplificazione di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 13 del regolamento sono applicabili solo con riferimento ad operazioni il cui titolo sia di natura concessoria, con conseguente esclusione delle operazioni aventi titolo contrattuale.

10.1.2 La gestione delle operazioni a costi reali

Nella gestione delle operazioni a costi reali, il costo, per essere ammissibile, deve:

a) riferirsi temporalmente al periodo di realizzazione dell'attività in senso lato e dell'attività in senso stretto;
b) essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, all'operazione eseguita dal beneficiario;
c) essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità

con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'AdG o dalla SRA;

d) essere giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

e) essere stato sostenuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, e nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di concorrenza e dei criteri di selezione fissati nell'ambito del Comitato di Sorveglianza.

10.1.3 Le semplificazioni del regolamento (CE) n. 396/2009

Il regolamento (CE) n. 396/2009, nel modificare l'articolo 11, par. 3, lett. b), del regolamento (CE) n. 1081/2006, ha introdotto significative opzioni per la semplificazione nella gestione finanziaria delle operazioni. All'interno di questo paragrafo si fa un breve cenno su tali opzioni, rinviando a successivi paragrafi una descrizione più dettagliata circa la gestione delle operazioni con l'applicazione delle opzioni medesime.

Il punto i) della suddetta norma ha confermato la possibilità di gestire in misura forfettaria i costi indiretti di un'operazione. L'AdG e la Commissione europea, dopo una fase di confronto basata sulla analisi della metodologia adottata dall'AdG per definire tale modalità di gestione all'interno del proprio sistema di gestione e controllo, hanno concordato che, ove si ricorra all'opzione in argomento, la dichiarazione dei costi indiretti su base forfettaria è pari al 20% della somma dei costi diretti; tale soglia è abbassata al 5% nel caso di realizzazione di work experience.

Il punto ii) della medesima norma ha introdotto la possibilità di gestire le operazioni con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari. L'AdG ha svolto una analisi su una ampia serie di tipologie formative realizzate negli ultimi anni – in particolare il 2007 e il 2008 – giungendo alla definizione di una serie di tabelle standard di costi unitari, nel rispetto delle disposizioni comunitarie che stabiliscono che la tabella standard sia

- giusta, per cui il calcolo deve essere ragionevole, basato sulla realità, non eccessivo o estremo,
- equa, per cui il calcolo della tabella standard, nel non favorire alcuni beneficiari rispetto ad altri, deve assicurare parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni,
- verificabile, per cui la determinazione della tabella standard si basa su prove documentabili verificabili.

Nel rispetto delle medesime disposizioni sono state definite anche tabelle standard relative a tipologie formative in ordine alle quali non vi erano sufficienti dati per svolgere un'analisi sulla base di serie storiche di dati. In tali casi si è proceduto per analogia, facendo leva sugli elementi assimilabili presenti nelle tabelle standard definite grazie all'analisi storica dei dati.
Tale lavoro dell'AdG ha condotto all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione n. 2461 del 2 dicembre 2010 recante il documento concernente "Tabelle standard di costi unitari per la realizzazione di operazioni formative finanziate dal FSE. Articolo 11, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009".

Il punto iii) della medesima norma ha introdotto la possibilità di gestire le operazioni con l'applicazione di somme forfetarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione. L'esperienza maturata dall'AdG relativamente a tale opzione è al momento limitata.

11. ARTICOLO 14 – SPESE AMMISSIBILI

Articolo 14 – Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili rientrano nelle seguenti macrocategorie di spesa:
   a) Preparazione;
   b) Realizzazione;
   c) Diffusione dei risultati;
   d) Direzione e controllo interno;

e) Costi indiretti.

2. Le spese ammissibili rientranti nelle macrocategorie di spesa di cui al comma 1 costituiscono il Piano dei costi di cui all'allegato B del presente Regolamento.

11.1 Linee guida all'articolo 14 – Spese ammissibili

11.1.1 Il quadro dei costi ammissibili

Le operazioni si realizzano all'interno di un quadro di costi ammissibili.
I costi ammissibili si distinguono in costi diretti e costi indiretti.

I costi sono diretti quando direttamente connessi all'operazione cioè quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita di cui è composta l'operazione finanziata.
I costi diretti possono essere direttamente connessi a più operazioni realizzate dal medesimo beneficiario. In tali casi di connessione non esclusiva o parziale, il beneficiario deve dare dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione.

I costi sono indiretti quando non sono direttamente connessi all'operazione finanziata ma collegati all'attività generale del beneficiario.
Nella gestione a costi reali i costi indiretti sono imputabili all'operazione attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile; l'operazione ammessa al finanziamento non può prevedere una incidenza dei costi indiretti superiore al 35% del totale dei costi diretti, salvo diverse disposizioni dell'AdG o della SRA in sede di avviso pubblico o direttiva. Infatti l'AdG, la SRA o l'OI in sede di avviso pubblico o direttiva indica, nell'ambito del piano dei costi, le voci analitiche di spesa ammissibili con riguardo alla tipologia di operazioni inerenti l'avviso pubblico o la direttiva, fornendo eventualmente ulteriori specificazioni di carattere quantitativo o qualitativo.

Ai fini dell'ammissibilità, i costi rientrano in un "piano dei costi" in base al quale il soggetto proponente predispone il preventivo delle spese, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.
Il piano dei costi è distinto nelle seguenti macrocategorie di spesa:
- Preparazione;
- Realizzazione, ;
- Diffusione dei risultati;
- Direzione e controllo interno;
- Costi indiretti.

Le macrocategorie di spesa si articolano in più voci analitiche di spesa.
Il piano dei costi, comprensivo delle macrocategorie di spesa e della loro articolazione in voci analitiche di spesa, è riportato nell'allegato B del Regolamento.

Nel testo che segue concernente l'attuazione operativa di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento viene fornita la disciplina di dettaglio concernente le spese ammissibili, con specifico riferimento alle voci analitiche di spesa del Piano dei costi.

11.1.2 Determinazione delle prestazioni del personale docente e non docente impegnato nella realizzazione delle operazioni

Le voci analitiche di spesa relative ai costi diretti comprendono le spese connesse alle prestazioni professionali del personale docente e non docente.
Le prestazioni del personale docente e non docente non dipendente devono essere disciplinate sulla base di un'apposito incarico sottoscritto dagli interessati – prestatore e soggetto attuatore - in data anteriore allo svolgimento della prestazione e recante i seguenti elementi:

a) natura e oggetto della prestazione, con specifico riferimento all'operazione di riferimento di cui deve essere riportato il codice assegnato dall'AdG, dalla SRA o dall'OI,
b) durata della prestazione,
c) periodo di svolgimento della prestazione,
d) costo orario della prestazione,
e) costo complessivo della prestazione,

con l'indicazione dell'eventuale ritenuta d'acconto o IVA e le ritenute previdenziali.
L'intera documentazione attestante la costituzione del rapporto deve rimanere a disposizione presso la sede principale del soggetto attuatore, disponibile per le verifiche in loco dell'AdG, della SRA o dell'OI e fa parte integrante della documentazione finale che accerta la realizzazione dell'operazione. Tale documentazione deve comprendere anche il curriculum professionale del prestatore d'opera; il curriculum deve essere sottoscritto dall'interessato in data non anteriore a 12 mesi dalla sottoscrizione dell'incarico.

Le prestazioni del personale parasubordinato possono venire quantificate sulla base del compenso periodico e dei contributi a carico committente (più eventuale T.F.M. se previsto) diviso le ore per cui quel compenso è stato corrisposto, e quelle relative alla prestazione resa.

Le prestazioni del personale dipendente vengono quantificate sulla base del costo orario derivante dalla busta paga del mese o dei mesi in cui la prestazione viene realizzata.
Il calcolo del costo orario deve essere realizzato secondo le seguenti modalità:

a) il costo deve essere computato su base mensile, rapportato ad anno con i criteri di seguito indicati, avendo a riferimento l'importo totale costituito dal salario lordo (diretto, indiretto e differito) corrisposto al dipendente entro i limiti contrattuali di riferimento (CCNL di riferimento eventualmente integrato da accordi aziendali più favorevoli) comprensivo dei contributi sociali a carico del datore di lavoro;
b) per quanto riguarda gli oneri diretti, è da precisare che sono ammissibili esclusivamente quegli elementi che caratterizzano il rapporto in misura stabile e ricorrente con conseguente inammissibilità di quegli elementi che non rivestono tali caratteristiche.

Ad esempio rivestono carattere di ricorrenza i seguenti elementi previsti da CCNL:
- paga base ed eventuali integrazioni più favorevoli;
- contingenza;
- scatti di anzianità;
- elemento distinto della retribuzione;
- premi di produzione qualora costituenti un elemento aggiuntivo stabile e ricorrente corrisposto a tutte le categorie ed i livelli lavorativi in relazione alla paga base, quando cioè non sia corrispettivo della produttività del singolo lavoratore;
- elemento aggiuntivo della retribuzione;
- indennità di funzione qualora deriva da accordi aziendali più favorevoli ed è un elemento stabile e ricorrente della retribuzione;
- indennità per vacanza contrattuale;
- superminimo individuale quando deriva da accordi aziendali più favorevoli ed è elemento stabile e ricorrente della retribuzione.

Non rivestono invece il carattere dell'ammissibilità:
- il costo del lavoro straordinario;
- la maggiorazione per turno;
- il cottimo;
- il premio di produzione, quando è corrispettivo della produttività del singolo;
- le diarie e le trasferte;
- le indennità sostitutive di trasporti e mense se non previste dal contratto;
- l'una tantum o arretrati che rappresentano emolumenti occasionali;

Per quanto riguarda l'ammissibilità degli oneri indiretti, questa è riconosciuta quando gli stessi misurano benefici dei lavoratori previsti contrattualmente e specificatamente valutabili in termini di elementi facenti parte della retribuzione ovvero quantificabili in ore.

Ad esempio sono ammessi:
- ferie;
- riposi aggiuntivi per festività soppresse;
- festività infrasettimanali;
- riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro;
- 13^ mensilità;
- 14^ mensilità;
- premio di produzione, quando riconosciuto contrattualmente o costituente un emolumento retributivo sostitutitvo della 14^;
- aggiornamento.

Non sono invece ammessi:
- permessi sindacali;
- permessi per partecipazione ad assemblea;
- permessi concessi a lavoratori studenti;
- assenze per malattie e infortuni;
- congedo matrimoniale

Il calcolo del costo orario deve venire quindi computato sulla base della Retribuzione Mensilizzata Lorda moltiplicata per il numero delle mensilità previste contrattualmente, e deve prendere a base gli elementi costitutivi della retribuzione previsti dal CCNL di riferimento; più precisamente l'importo totale di tali elementi, con esclusione degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato degli Oneri Sociali a carico dell'azienda, deve poi essere diviso per le ore settimanali da contratto moltiplicate per 52 dedotte le ore di Ferie, Permessi Ordinari e Festività Infrasettimanali previste da CCNL di riferimento. Il costo orario così ottenuto va moltiplicato per il numero delle ore di impegno nell'azione finanziata.

FORMULA $\dfrac{RML * N° MENSILITA' + TFR + OS}{H/SETT*52 - F - PO - FI}$

LEGENDA *RML = Retribuzione Mensilizzata Lorda*
N° MENSILITA' = Numero mensilità previste da CCNL di riferimento
TFR = Trattamento di Fine Rapporto di competenza dell'anno, in alternativa versamenti ai fondi Pensione a carico dell'azienda
OS = Oneri Sociali a carico dell'azienda
H/SETT = ore settimanali previste dal CCNL di riferimento
F = ore di ferie previste annualmente da CCNL
PO = ore di Permesso previste annualmente da CCNL
FI = Festività infrasettimanali cadenti in giorni lavorativi

Il calcolo tiene conto degli istituti ricorrenti in tutti i contratti nazionali, pertanto si deve applicare al singolo caso facendo riferimento alle previsioni dei CCNL e agli eventuali accordi aziendali più favorevoli e non tenendo conto nel calcolo delle ore non lavorate (F + PO + FI) delle assenze per motivi soggettivi (malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, permessi sindacali ecc..).

11.1.3 Il Piano dei costi

MACROCATEGORIA DI SPESA "PREPARAZIONE"

- **Voce di spesa B1.1 - Indagine preliminare di mercato**
  Sono ammissibili le spese relative ad indagini di mercato preliminari funzionali alla progettazione dell'operazione. La documentazione realizzata deve essere allegata al rendiconto. Qualora le attività siano realizzate da personale non dipendente, il costo orario massimo ammissibile per la prestazione resa è pari a euro 60,00 IVA esclusa.

- **Voce di spesa B1.2 - Ideazione e progettazione**
  Si tratta dell'attività che conduce alla progettazione e preparazione dell'operazione e deve, di norma, essere realizzata nell'ambito dell'attività in senso lato precedente all'avvio dell'attività in senso stretto.
  Qualora le attività siano realizzate da personale non dipendente, il costo orario massimo ammissibile per la prestazione resa è pari a euro 60,00 IVA esclusa.
  Il costo complessivo massimo ammissibile a rendiconto sulla presente voce analitica di spesa non può essere superiore al 5% del costo complessivo dell'operazione ammesso a preventivo, al netto di eventuali partecipazioni finanziarie private.
  Ove la medesima attività di ideazione e progettazione sia riferibile a due o più operazioni, il limite massimo va percentualizzato e ripartito pro quota su tutte le operazioni o va imputato complessivamente ad una sola operazione.
  Eventuali attività di ideazione e progettazione che si configurino quali revisioni di precedenti attività possono determinare il riconoscimento di un costo massimo non superiore al 10% di quello approvato originariamente.

  Con riferimento al personale dipendente o parasubordinato impegnato in attività di ideazione e progettazione, sono ammissibili le spese relative alle trasferte dalla sede di lavoro ad altra sede funzionale all'espletamento dell'attività in questione.

  Con riferimento al personale non dipendente impegnato in attività di ideazione e progettazione, sono ammissibili le spese relative alle trasferte dal luogo di residenza alla sede del beneficiario o ad altra sede funzionale all'espletamento dell'attività.

  Le spese relative alle trasferte del personale dipendente o parasubordinato sono ammissibili nei limiti finanziari previsti dai contratti di riferimento.
  Le spese relative alle trasferte del personale non dipendente sono ammissibili nei seguenti limiti:

Tipologia di spesa	*Costi*
Vitto	– fino a euro 30,00 euro per ciascun pasto sul territorio nazionale – fino a euro 40,00 per ciascun pasto all'estero
Alloggio	– fino ad albergo a 4 stelle
Trasporto	– automezzo o motomezzo proprio in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ciascun chilometro di percorrenza – mezzi pubblici (pullman, treno, aereo. Con riferimento all'aereo, soltanto per percorrenze superiori ai 300 chilometri a tratta) – pedaggio autostradale – parcheggio

- **Voce di spesa B1.3 - Pubblicizzazione e promozione dell'operazione**
  La realizzazione delle operazioni deve essere adeguatamente promossa e pubblicizzata dal soggetto attuatore.
  In conformità alla normativa comunitaria vigente – regolamento (CE) n. 1083/206 e regolamento (CE) n. 1828/2006 - tutte le azioni di pubblicizzazione e promozione dell'operazione devono ricomprendere i seguenti emblemi:

Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo

Unione Europea	Repubblica Italiana
Unione europea Fondo sociale europeo	REPVBBLICA ITALIANA
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità	FSE in Friuli Venezia Giulia
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	POR 2007-2013 FSE FRIULI VENEZIA GIULIA UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

Ai suddetti emblemi "istituzionali" si aggiunge quello degli OI nel caso di operazioni sotto la loro gestione.

Agli emblemi sopraindicati deve accompagnarsi la seguente frase finalizzata ad evidenziare il valore aggiunto dato dall'intervento finanziario del Fondo Sociale Europeo:

"UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO".

Nella azioni di pubblicizzazione e promozione dell'operazione il soggetto attuatore può utilizzare anche il proprio emblema, di dimensioni comunque non superiori a quelle degli emblemi precedenti.

Le attività di pubblicizzazione e promozione dell'operazione sono relative alla produzione di materiali e supporti finalizzati a favorire l'accesso delle persone ai servizi formativi. In particolare:
a) materiali e supporti informatici e multimediali, attraverso:
   1) la realizzazione o implementazione di un sito internet;
   2) la produzione di materiale documentario e prodotti informativi specifici da veicolare attraverso il sito internet;
   3) le elaborazione di ipertesti (Cdrom);
b) materiale cartaceo, attraverso la produzione di materiale divulgativo e informativo quali guide, depliant, cartellonistica;
c) azioni divulgative ed informative attraverso il sistema dei mass media con:
   1) servizi stampa dedicati su testate giornalistiche locali o nazionali;
   2) diffusione di notizie e informazioni tramite radio o televisioni locali o nazionali.

Gli emblemi sopraindicati devono essere riportati anche in tutte le comunicazioni e documenti rivolti ai destinatari.
Copia di tutto il materiale pubblicitario prodotto deve essere allegata al rendiconto.
L'AdG, la SRA o l'OI si riservano la possibilità di valutare l'ammissibilità di ulteriori forme di pubblicizzazione e promozione proposte.
Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.

Qualora le attività siano realizzate da personale non dipendente, il costo orario massimo ammissibile per la prestazione resa è pari a euro 60,00 IVA esclusa.

Sono ammissibili le spese relative alle trasferte dalla sede di lavoro ad altra sede funzionale all'espletamento dell'attività di pubblicizzazione e promozione dell'operazione. L'ammissibilità delle spese avviene secondo le modalità indicate alla voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione.

- **Voce di spesa B1.4 - Selezione e orientamento**
  Le modalità di selezione ed orientamento dei partecipanti devono essere descritte in fase di presentazione dell'operazione da parte del soggetto attuatore.
  Per selezione dei partecipanti si intende la fase attraverso la quale il soggetto attuatore verifica il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di carattere soggettivo indicati nell'operazione per la partecipazione all'operazione stessa, con la possibilità di prevedere prove selettive di accesso all'operazione nei confronti di tutti i candidati aventi titolo.
  L'attività di selezione dei partecipanti deve essere dettagliatamente documentata dal soggetto attuatore in un apposito verbale sottoscritto dal responsabile dell'operazione che fa parte integrante del rendiconto dell'operazione..
  Qualora le attività siano realizzate da personale non dipendente, il costo orario massimo ammissibile dall'AdG o dalla SRA per la prestazione resa è pari a euro 60,00 IVA esclusa.
  Per orientamento dei partecipanti si intende la fase di accompagnamento alla scelta del percorso formativo operata dal soggetto attuatore nei riguardi di un candidato.
  Qualora le attività siano realizzate da personale non dipendente, il costo orario massimo ammissibile dall'AdG o dall'a SRA per la prestazione resa è pari a euro 50,00 IVA esclusa.
  Sono ammissibili le spese relative alle trasferte dalla sede di lavoro ad altra sede funzionale all'espletamento dell'attività di selezione e orientamento. L'ammissibilità delle spese avviene secondo le modalità indicate alla voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione.

- **Voce di spesa B1.5 - Elaborazione materiale didattico**
  Sono ammissibili le spese relative all'attività svolta dai docenti impegnati nell'operazione per la elaborazione di materiale didattico originale da somministrare e fornire agli allievi partecipanti all'operazione medesima.
  Qualora le attività siano realizzate da personale non dipendente, il costo orario massimo ammissibile dall'AdG o dalla SRA per la prestazione resa è pari a euro 60,00 IVA esclusa.
  Il materiale didattico elaborato, che deve recare gli emblemi indicati nel paragrafo relativo alla voce di spesa "B1.3Pubblicizzazione e promozione dell'operazione", deve essere allegato al rendiconto unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del docente che ne attesti l'originalità.
  Sono ammissibili le spese relative alle trasferte dalla sede di lavoro ad altra sede funzionale all'espletamento dell'attività di elaborazione del materiale didattico. L'ammissibilità delle spese avviene secondo le modalità indicate alla voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione.

- **Voce di spesa B1.6 - Formazione del personale docente**
  La formazione del personale docente è esclusivamente rivolta a coloro che operano all'interno del soggetto attuatore con tale funzione ed in posizione di lavoro dipendente o parasubordinata. In particolare il soggetto attuatore, nella fase di preparazione dell'operazione, deve indicare le motivazioni che inducono a prevedere la formazione del personale docente, definire il percorso formativo e evidenziare l'economicità della scelta che deve avere ricadute anche sull'attività futura del soggetto attuatore e favorire la crescita professionale del docente interessato.
  La formazione del personale docente non deve avere una durata superiore a 40 ore e costituisce parte di una operazione finalizzata alla erogazione di un percorso formativo.
  La formazione del personale docente può costituire momento di avvio dell'attività formativa in senso stretto; il personale docente coinvolto nella formazione non può erogare le ore di formazione previste a suo carico dall'operazione prima dell'avvio e conclusione del percorso formativo ad esso indirizzato.
  La spesa ammissibile riguarda l'attività di docenza; per quanto riguarda la determinazione del compenso per il servizio reso, si rinvia al paragrafo concernente la voce di spesa B2.1 - Docenza.
  Sono ammissibili le spese relative alle trasferte dalla sede di lavoro ad altra sede funzionale all'espletamento dell'attività di formazione del personale docente. L'ammissibilità delle spese avviene secondo le modalità indicate alla voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione.

MACROCATEGORIA DI SPESA “REALIZZAZIONE”

- **Voce di spesa B2.1 – Docenza**
  Le attività di docenza possono essere svolte da personale dipendente del soggetto attuatore, parasubordinato o non dipendente.
  Per quanto riguarda le modalità da seguire per l’affidamento dell’incarico al personale non dipendente e parasubordinato valgono le indicazioni fornite punto “Determinazione delle prestazioni del personale docente e non docente impegnato nella realizzazione delle operazioni”.
  Qualora le attività di docenza siano realizzate siano realizzate da personale non dipendente e parasubordinato , il compenso per le prestazioni realizzate a carico del FSE è ammissibile entro i seguenti limiti:

FASCIA PROFESSIONALE	TIPOLOGIA	COSTO ORARIO MASSIMO
Fascia A	a. Docenti universitari di ruolo b. Dirigenti di ricerca c. Dirigenti di azienda ed imprenditori con esperienza almeno decennale d. Professionisti ed esperti di formazione con esperienza almeno decennale	100,00 euro/ora
Fascia B	a. Ricercatori con esperienza almeno triennale b. Dirigenti di azienda ed imprenditori con esperienza almeno triennale c. Professionisti ed esperti di formazione con esperienza almeno triennale	80,00 euro/ora
Fascia C	a. Ricercatori, imprenditori e professionisti della formazione con esperienza inferiore a tre anni	60,00 euro/ora

Ove adeguatamente motivato dal soggetto attuatore nell’ambito dell’operazione e non espressamente escluso in sede di avviso pubblico o direttiva, è ammissibile un’attività di codocenza in accompagnamento alla docenza. Per la defінzione delle attività di codocenza – affidamento dell’incarico, remunerazione – valgono le indicazioni relative ai docenti.

Nel formulario adottato per la presentazione dell’operazione, relativamente ad ogni modulo formativo deve essere indicata la tipologia di docenza che si ritiene di utilizzare. Nel caso di docenti interni, è necessario delineare con precisione la figura professionale a cui si intende affidare la funzione; ne caso di docenti esterni, è necessario indicare la fascia di appartenenza e le specifiche competenze richieste. Il mancato rispetto di tali previsioni determina l’**esclusione dell’operazione dalla selezione.**
Sono ammissibili le spese relative alle trasferte dalla sede di lavoro ad altra sede funzionale all’espletamento dell’attività di docenza. L’ammissibilità delle spese avviene secondo le modalità indicate alla voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione.

- **Voce di spesa B2.2 - Tutoraggio**
  Le attività di tutoraggio possono essere svolte da personale dipendente del soggetto attuatore, parasubordinato o non dipendente.
  Per quanto riguarda le modalità da seguire per l’affidamento dell’incarico al personale non dipendente o parasubordinato valgono le indicazioni fornite al punto “Determinazione delle prestazioni del personale docente e non docente impegnato nella realizzazione delle operazioni”.
  Qualora le attività di tutoraggio siano realizzate da personale non dipendente o parasubordinato, il compenso per le prestazioni realizzate a carico del FSE è ammissibile entro il limite di euro 50,00/ora IVA esclusa.

L'eventuale presenza in aula del tutor durante un'operazione di carattere formativo deve essere documentata sul registro di presenza allievi attraverso la firma del tutor e una breve descrizione dell'attività svolta.
L'attività svolta dal tutor deve essere documentata nell'apposito *time sheet* disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori* e che fa parte della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione.
La documentazione finale che accerta la realizzazione dell'operazione deve contenere una relazione attestante l'attività svolta nella funzione di tutoraggio.
L'avviso pubblico o la direttiva di riferimento può indicare il limite massimo dell'attività di tutoraggio all'interno dell'operazione, in termini orari e/o finanziari.
Sono ammissibili le spese relative alle trasferte dalla sede di lavoro ad altra sede funzionale all'espletamento dell'attività di tutoraggio. L'ammissibilità delle spese avviene secondo le modalità indicate alla voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione.

- **Erogazione del servizio (B2.3)**
  L'utilizzo della presente voce analitica di spesa assume una duplice valenza qualora ci si riferisca alla fase di presentazione dell'operazione o alla fase di documentazione finale che accerta la realizzazione dell'operazione.
  Nella prima eventualità, ed ove previsto dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento, sulla presente voce di spesa deve essere imputato il costo complessivo dell'operazione o la somma dei costi diretti, comprensiva o meno del costo relativo alla partecipazione dei lavoratori all'operazione – nel caso di operazioni formative costituenti aiuti alla formazione ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 800/2008.
  Nella seconda eventualità sulla presente voce di spesa potranno essere rendicontati i costi indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento.

- **Voce di spesa B2.4 - Attività di sostegno all'utenza**
  Al fine di facilitare la partecipazione degli utenti alle operazioni e rafforzare ed integrare l'impatto delle attività formative, sono ammissibili le seguenti misure di sostegno a favore dell'utenza entro i limiti di seguito riportati e a fronte di espressa previsione di ammissibilità indicata negli avvisi pubblici di riferimento:
  a) indennità di frequenza ai disoccupati:
     1) partecipazione ad attività di carattere formativo, con esclusione di quelle rientranti nella tipologia formativa "Work experience": fino ad euro 2,30/ora elevabile a euro 3,00/ora nel caso di operazioni rientranti nell'asse 3 del POR;
     2) partecipazione ad attività rientranti nella tipologia formativa "Work experience":
        a. fino a euro 4,50/ora per la partecipazione a work experience sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
        b. fino a euro 6,75/ora per la partecipazione a work experience presso struttura ospitante collocata sul territorio nazionale e comunque ad una distanza di almeno 150 chilometri dalla propria residenza;
        c. euro 9,00/ora per la partecipazione a work experience presso struttura ospitante collocata in Paesi esteri e comunque ad una distanza di almeno 150 chilometri dalla propria residenza.

        Nelle fattispecie di cui alle lettere b. e c., qualora la residenza dell'allievo risulti ad una distanza inferiore a 150 chilometri dalla sede della struttura ospitante, l'indennità oraria partecipazione spettante è quella di cui alla lettera a).
        L'AdG, la SRA o l'OI a fronte di particolari esigenze legate alla specificità dell'operazione, possono definire quantificazioni dell'indennità oraria superiori a quelle sopraindicate.
        La liquidazione dell'indennità di frequenza deve avvenire in almeno due soluzioni, di cui almeno una nell'ambito della durata dell'attività in senso stretto.
        Il diritto al percepimento dell'indennità oraria da parte degli allievi è legata alla loro effettiva presenza certificata sull'apposito registro.
  b) vitto, alloggio e trasporto allievi partecipanti ad attività formative.
     Limitatamente allo svolgimento di visite e viaggi di studio, le spese per il vitto, alloggio e trasporto degli allievi sono ammissibili nei seguenti limiti:

Tipologia di spesa	*Costi*
Vitto	a. fino euro 15,00 euro per ciascun pasto sul territorio nazionale b. fino a euro 30,00 per ciascun pasto all'estero
Alloggio	Limitatamente alla realizzazione di visite e viaggi di studio distanti oltre 200 km dalla sede principale di svolgimento dell'attività formativa: a. massimo euro 55,00 per ciascun pernottamento sul territorio nazionale b. massimo euro 85,00 euro per ciascun pernottamento all'estero
Trasporto	a. automezzo o motomezzo proprio in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ciascun chilometro di percorrenza b. noleggio pullman in ragione delle tariffe di mercato e con dichiarazione del legale rappresentante del soggetto attuatore che certifica la necessità del noleggio c. mezzi pubblici (pullman, treno, aereo. Con riferimento all'aereo, soltanto per percorrenze superiori ai 300 chilometri a tratta) d. pedaggio autostradale e parcheggio

Con specifico riferimento ad operazioni realizzate <u>sul territorio regionale</u> nei confronti di soggetti in condizioni di difficoltà evidenziate in sede di avviso pubblico, sono ammissibili i costi relativi al vitto ed al trasporto degli allievi entro i seguenti limiti:

1) vitto, con il riconoscimento di un importo massimo di euro 5,29[3] per ciascun pasto;
2) trasporto, con il riconoscimento delle seguenti spese sostenute dagli allievi:
   a. mezzo pubblico – pullman o treno;
   b. utilizzo dell'automezzo proprio;
   c. pedaggio autostradale – nel caso di utilizzo dell'automezzo proprio;

Per quanto concerne l'utilizzo dell'automezzo proprio, è ammissibile alle seguenti condizioni:

1) l'attività formativa deve realizzarsi in un comune diverso da quella di residenza del destinatario;
2) il destinatario deve dichiarare l'impossibilità di poter ricorrere all'utilizzo del trasporto pubblico o che il suo utilizzo determina gravi difficoltà di accesso all'attività formativa. La dichiarazione del destinatario viene acquisita dal soggetto attuatore ed allegata alla documentazione finale che accerta la realizzazione dell'operazione.

La documentazione prodotta dall'allievo a giustificazione delle spese di vitto e trasporto deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'allievo che conferma che le spese medesime sono state sostenute esclusivamente per le finalità di partecipazione all'attività formativa.

- **Voce di spesa B2.5 - Attività di sostegno all'utenza svantaggiata**

  Al fine di facilitare la partecipazione degli utenti rientranti nelle aree dello svantaggio alle operazioni e rafforzare ed integrare l'impatto delle attività formative, sono ammissibili misure di accompagnamento a favore di disabili che possono realizzarsi per favorire l'accesso alla formazione sia attraverso forme di aiuto al raggiungimento della sede formativa sia relativamente a forme di tutoraggio personalizzato in aula al fine di favorire la partecipazione all'attività formativa. Le spese ammissibili riguardano:

  a) <u>spese di trasporto</u>, dell'allievo e dell'accompagnatore, dalla residenza dell'allievo alla sede di svolgimento dell'attività formativa e viceversa. Sono ammessi:
     1) l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico;
     2) l'utilizzo di mezzi di trasporto speciali connessi alle specifiche esigenze dell'allievo;
     3) l'utilizzo del mezzo proprio dell'accompagnatore, con il rimborso delle spese sostenute in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ciascun chilometro di percorrenza;
     4) il pedaggio autostradale ;
     5) il parcheggio.

     La documentazione prodotta a giustificazione delle spese di trasporto deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, resa

[3] Sulla base della circolare n. 16 del 2 febbraio 2010 dell'INPS – Direzione centrale Entrate, l'importo di euro 5,29 costituisce il limite massimo di spesa che non concorre a formare reddito.

dall'interessato che conferma che le spese medesime sono state sostenute esclusivamente per le finalità di partecipazione all'attività formativa.

b) spese relative alla funzione di accompagnamento.
Le attività di accompagnamento possono essere svolte da personale dipendente del soggetto attuatore, parasubordinato o non dipendente.
Per quanto riguarda le modalità da seguire per l'affidamento dell'incarico al personale non dipendente o parasubordinato valgono le indicazioni precedentemente fornite.
Qualora le attività di accompagnamento siano realizzate da personale non dipendente o parasubordinato , il compenso per le prestazioni realizzate a carico del FSE è ammissibile entro il limite di euro 50,00/ora IVA esclusa.
La documentazione finale che accerta la realizzazione dell'operazione deve contenere una relazione attestante l'attività svolta nella funzione di accompagnamento.

- **Voce di spesa B2.6 - Retribuzioni ed oneri del personale in formazione**
Con riferimento alle attività formative rientranti nella disciplina degli aiuti alla formazione di cui al regolamento (CE) 800/2001, sono ammissibili i costi del personale dipendente e non dipendente partecipante destinatario delle operazioni.
L'imputazione dei costi relativi al personale dipendente e parasubordinato avviene sulla base della procedura di calcolo indicata in precedenza con riferimento al personale docente e non docente impegnato nella realizzazione dell'operazione
Gli avvisi pubblici di riferimento indicano i livelli massimi, in termini percentuali o assoluti, di incidenza della presente voce analitica di spesa rispetto al costo totale dell'operazione, sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria di riferimento

- **Voce di spesa B2.7 - Esami e prove finali**
Fermo restando quanto già indicato in tema di esami e prove finali, ai fini della spesa sono ammissibili i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda i partecipanti alle commissioni di esame o prova finale cui non compete il gettone di presenza, la loro remunerazione avviene con riferimento ai parametri connessi alle funzioni svolte all'interno dell'operazione – docenza, coordinamento, tutoraggio.

- **Voce di spesa B2.8 - Altre funzioni tecniche**
Nella presente voce di spesa sono ammissibili i costi relativi alle seguenti attività di supporto alla realizzazione dell'operazione:
a) assicurazione destinatari. È ammissibile la spesa relativa ai versamenti all'INAIL previsti dalla normativa vigente in relazione alla partecipazione degli allievi alle azioni formative nonché quelle riguardanti assicurazioni private aggiuntive, compresa l'eventuale R.C.;
b) spese connesse all'accensione di fideiussione bancaria (o assicurativa, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della L. 6 febbraio 1996, n. 52).richiesta dall'AdG al fine di assicurare i flussi finanziari nei confronti del soggetto attuatore a titolo di anticipazione;
c) oneri relativi a conti bancari. Sono ammissibili le spese di apertura e gestione dei conti bancari o postali qualora l'esecuzione dell'operazione ne richieda l'apertura;
d) spese per consulenze legali, parcelle notarili, spese relative a perizie tecniche o finanziarie, spese per contabilità e audit qualora direttamente connesse all'operazione. In tale ambito rientrano anche le spese connesse alla costituzione di una associazione temporanea di imprese o di scopo, ove previste dalla procedura di evidenza pubblica di selezione delle operazioni;
e) Irap;
f) spese per la certificazione esterna dei rendiconti relativi ad operazioni di carattere formativo gestiti secondo la modalità a costi reali, nell'ambito dei seguenti limiti massimi:
   1) operazioni di durata superiore a 400 ore (attività in senso stretto): euro 300,00;
   2) operazioni di durata compresa tra 201 e 400 ore (attività in senso stretto): euro 200,00;
   3) operazioni di durata compresa tra 41 e 200 ore (attività in senso stretto: 150,00 euro;
   4) operazioni di durata inferiore a 41 ore (attività in senso stretto) ed operazioni di carattere individuale: euro 120,00.

- **Voce di spesa B2.9 - Utilizzo locali e attrezzatura per l'attività programmata**

  Sono ammissibili "i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo" (cfr. art. 11 c. 3 lett. c. regolamento (CE) n. 1081/2006). Non sono pertanto ammissibili al FSE le spese per l'acquisto di beni mobili (attrezzature, veicoli, mobilio, ecc.) e beni immobili (infrastrutture, terreni, fabbricati, ecc.).

  L'ammortamento di tali beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

  a) i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in base al quale è stata calcolata la quota di ammortamento;
  b) il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base a coefficienti definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
  c) il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'operazione;
  d) il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.

  Si ricorda che, in base all'articolo 102 c. 5 del Tuir, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Pertanto il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività cofinanziata.

  Per valore d'acquisto si intende il costo del bene al lordo dell'IVA e delle eventuali spese accessorie.

  Nel caso di operazioni a titolarità aziendale ovvero realizzati da enti di formazione accreditati su commessa aziendale, le spese complessivamente riferite all'utilizzo di attrezzature possono essere ammesse soltanto se l'operazione si svolge in ambiti esclusivamente dedicati all'attività formativa.

  Per quanto concerne l'utilizzo di attrezzature è possibile rendicontare solo i costi relativi alle attrezzature utilizzate per le attività didattiche in senso stretto, mentre i costi relativi ad attrezzature connesse all'organizzazione del corso risultano tra le spese generali (ad esempio PC stampanti monitor sedie e mobili strettamente attinenti all'attività didattica).

  Le attrezzature possono essere acquisite mediante:

  a) noleggio;
  b) affitto o leasing
  c) beni di proprietà

  Sono ammissibili i costi relativi al noleggio delle attrezzature usate esclusivamente per l'attività oggetto del finanziamento ovvero attrezzature di uso comune a più attività; in quest'ultimo caso il costo dovrà essere rapportato alle ore di utilizzo direttamente imputabili secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{canone affitto} * \text{n. ore utilizzo} * \text{n. destinatari azione formativa}}{\text{n. ore annue convenzionali} * \text{n. utilizzatori totali}}$$

  L'importo del noleggio non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene,che deve essere documentato dal soggetto attuatore, per il periodo di utilizzo.. Per la quota di ammortamento si fa riferimento alle aliquote previste dal DM 31.12.

  Nel caso di noleggio di beni hardware, il concedente deve svolgere attività di commercializzazione di beni hardware e software.

  Possono essere ammessi singoli pezzi acquisiti in epoche successive all'acquisto completo allo scopo di sostituire articoli rotti o obsoleti

  Il contratto di leasing è equiparabile per le relative quote ad un contratto di locazione ad esclusione della quota di riscatto e degli oneri amministrativi e bancari ad esso collegato che non sono ammessi

Se il bene è di proprietà del soggetto attrattore è imputabile una spesa pari alla quota di ammortamento ordinario rapportata al periodo di effettivo utilizzo calcolata come segue:

a) per le attrezzature utilizzate in modo esclusivo nel corso:

$$\frac{\text{valore d'acquisto} * \text{tasso annuo d'ammortamento} * \text{numero di ore d'utilizzo}}{\text{totale ore annue corsi}}$$

b) per le attrezzature utilizzate per più attività, nello stesso anno

$$\frac{\text{valore d'acquisto} * \text{tasso annuo d'ammortamento} * \text{numero di ore d'utilizzo}}{\text{totale ore annue corsi}}$$

Qualora per le attrezzature utilizzate si sia proceduto nell'anno in cui si riferisce l'operazione, a manutenzione ordinaria, i costi relativi possono essere calcolati con riferimento alle quote di utilizzo semprechè non siano già previste nel contratto di affitto o noleggio.
La manutenzione ordinaria può essere svolta da ditta esterna o da personale dipendente.

Con riferimento alla <u>locazione di immobili</u>, è ammessa la spesa dell'affitto nel solo caso di utilizzo di un'aula direttamente imputabile all'operazione e per il periodo di reale utilizzo. In tutti gli altri casi è da considerarsi un costo generale di gestione e rientra tra i costi indiretti dell'operazione.
E' ammissibile la spesa sostenuta per il canone degli immobili per il periodo direttamente imputabile all'operazione nei limiti di quanto stabilito nel contratto di locazione. Se la locazione si riferisce esclusivamente al periodo in cui viene svolta l'attività si ammette il canone definito con il locatore mentre se il contratto prevede una durata superiore, il costo deve essere rapportato al periodo di utilizzo.
In caso di sub-locazione è ammesso il costo per il canone sostenuto in misura comunque non superiore al canone che il sub-locatore corrisponde al proprietario dell'immobile. Tale canone deve essere documentato dal soggetto attuatore.

La documentazione finale che accerta la realizzazione dell'operazione deve contenere, in allegato, i contratti di affitto e noleggio dei locali e delle attrezzature.

- **Voce di spesa B2.10 - Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata**
  Sono ammissibili i costi per l'acquisizione del materiale funzionale all'attuazione dell'operazione.
  Qualora l'operazione sia di carattere formativo, il materiale - penne, quaderni, block notes, libri, dispense, software, video - audio cassette, CD Rom, eventuali indumenti protettivi ecc... – è consegnato gratuitamente ai destinatari.
  Con riferimento alle spese di fotocopiatura necessarie per la confezione delle dispense e realizzate all'interno del beneficiario, la determinazione della spesa deve prendere in considerazione il costo della macchina – desumibile dal contratto di acquisto, comodato o manutenzione – e della carta.
  Sono ammissibili i costi per l'acquisto o l'utilizzo di materie prime ovvero di materiale di consumo già presenti nelle dotazioni di magazzino da usare nelle esercitazioni pratiche.
  Se le esercitazioni si svolgono in affiancamento alla produzione, i costi del materiale utilizzato non sono ammissibili.
  Se le esercitazioni sono improduttive - non determinando prodotti fruibili o commerciabili – i costi dei materiali utilizzati sono ammissibili.
  Se le esercitazioni si svolgono presso strutture economicamente improduttive – enti senza scopo di lucro, centri di formazione professionale – ma determinano prodotti finiti o semilavorati riutilizzabili:
  a) i costi sono ammissibili;

b) i beni prodotti, aventi valore commerciale, possono essere devoluti a titolo gratuito a organismi che perseguano finalità sociali ovvero, previa autorizzazione dell'AdG, alienati al miglior offerente. In questo caso il ricavato viene detratto dal finanziamento dell'azione.

Il soggetto attuatore è tenuto a documentare la consegna del materiale agli allievi che devono sottoscrivere l'avvenuta ricezione del materiale.

MACROCATEGORIA DI SPESA "DIFFUSIONE DEI RISULTATI"

Sono ammissibili azioni finalizzate a diffondere sul territorio i risultati ottenuti attraverso operazioni finanziate dal FSE di carattere formativo o non formativo.
Tali azioni possono essere parte integrante di operazioni di carattere formativo o non formativo o costituire operazioni autonome, pur se legate alla diffusione di risultati maturati attraverso l'attuazione di altre operazioni.
Nell'ambito della presente macrocategoria di spesa rientrano le seguenti voci di spesa:
- B3.1 – Incontri e seminari;
- B3.2 - Elaborazione reports e studi.

In sede di avviso o direttiva l'AdG, la SRA o l'OI provvedono a individuare i costi ammissibili all'interno delle suddette voci di spesa, sulla base di quanto stabilito in relazione alle restanti voci di spesa del piano dei costi.
Per quanto riguarda la voce di spesa B3.2 – Elaborazione reports e studi, l'attività può essere svolte da personale dipendente del soggetto attuatore, parasubordinato o non dipendente.
Qualora le attività siano realizzate da personale non dipendente o parasubordinato, il compenso per le prestazioni realizzate a carico del FSE è ammissibile nei seguenti limiti:
a) personale con esperienza professionale nel settore superiore a sette anni: <u>fino a euro 350,00 per giornata/uomo, IVA esclusa</u>;
b) personale con esperienza professionale nel settore superiore a tre anni e inferiore a sette anni: <u>fino a euro 250,00 per giornata/uomo, IVA esclusa</u>;
c) personale con esperienza professionale nel settore inferiore a tre anni: <u>fino a euro 180,00 per giornata/uomo, IVA esclusa</u>;

La documentazione finale che accerta la realizzazione dell'operazione deve contenere copia del materiale prodotto.

MACROCATEGORIA DI SPESA "DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO"

- **Voce di spesa B4.1 - Direzione**
  La funzione di direzione assume la responsabilità dello svolgimento delle operazioni.
  Le funzioni di direzione dell'operazione devono essere svolte dal soggetto attuatore con personale dipendente o parasubordinato
  L'avviso pubblico o direttiva di riferimento, può indicare il limite massimo dell'attività di direzione all'interno dell'operazione, in termini orari o finanziari.
  Sono ammissibili le spese relative alle trasferte dalla sede di lavoro ad altra sede funzionale all'espletamento dell'attività di direzione. L'ammissibilità delle spese avviene secondo le modalità indicate alla voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione, con riferimento al personale dipendente o parasubordinato.

- **Voce di spesa B4.2 - Coordinamento**
  L'attività di coordinamento prevede funzioni trasversali di supervisione direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e che possono essere di carattere organizzativo, didattico, metodologico. Fra le attività proprie del coordinatore si ricorda l'obbligo alla sottoscrizione dei registri e la responsabilità in merito alla loro corretta tenuta.
  Le attività di coordinamento possono essere svolte da personale dipendente del soggetto attuatore, parasubordinato o non dipendente.
  Per quanto riguarda le modalità da seguire per l'affidamento dell'incarico al personale non dipendente o parasubordinato valgono le modalità di calcolo indicate al punto "Determinazione delle prestazioni del personale docente e non docente impegnato nella realizzazione delle operazioni".

Qualora le attività di docenza siano realizzate siano realizzate da personale non dipendente o parasubordinato , il compenso per le prestazioni realizzate a carico del FSE è ammissibile entro il limite di euro 60,00/ora IVA esclusa.
L'AdG, o la SRA nell'ambito dell'avviso pubblico o direttiva di riferimento, può indicare il limite massimo dell'attività di coordinamento all'interno dell'operazione, in termini orari o finanziari.
L'attività svolta dal coordinatore deve essere documentata nell'apposito *time sheet* disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori* e che fa parte della documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione.
Sono ammissibili le spese relative alle trasferte dalla sede di lavoro ad altra sede funzionale all'espletamento dell'attività di coordinamento. L'ammissibilità delle spese avviene secondo le modalità indicate alla voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione.

- **Voce di spesa B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione**
  Nell'ambito della presente voce rientrano le attività connesse all'azione di segreteria e amministrazione necessaria per la realizzazione dell'operazione. In particolare:
  a) le attività di carattere organizzativo e tecnico necessarie per il buon funzionamento dell'operazione;
  b) gli adempimenti di carattere amministrativo/finanziario connessi al funzionamento del sistema di monitoraggio;
  c) gli adempimenti di carattere amministrativo/finanziario connessi alle attività di rendicontazione.
  La funzione deve essere realizzata dal soggetto attuatore attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato.
  La documentazione finale che accerta la realizzazione dell'operazione deve contenere, in allegato, una relazione dell'attività effettivamente svolta tale da giustificare le ore del personale impegnato direttamente nell'operazione.
  Qualora le ore del personale amministrativo e contabile non fossero direttamente imputabili, queste potranno essere rendicontate fra i costi generali di gestione, quali costi indiretti dell'operazione.
  L'avviso pubblico o direttiva di riferimento, può indicare il limite massimo dell'attività di segreteria all'interno dell'operazione, in termini orari o finanziari.
  Sono ammissibili le spese relative alle trasferte dalla sede di lavoro ad altra sede funzionale all'espletamento dell'attività di segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione. L'ammissibilità delle spese avviene secondo le modalità indicate alla voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione, con riferimento al personale dipendente o parasubordinato.

MACROCATEGORIA DI SPESA "COSTI INDIRETTI"

- **Voci di spesa da C1 a C8**
  Costituiscono costi indiretti dell'operazione i costi che non sono direttamente riferibili all'operazione stessa.
  Sono ammissibili i costi indiretti riconducibili alle seguenti voci analitiche di spesa:
  - C1: Illuminazione, forza motrice, acqua;
  - C2: Riscaldamento e condizionamento;
  - C3: Telefono;
  - C4: Spese postali;
  - C5: Assicurazioni;
  - C6: Cancelleria e stampati;
  - C7 Locali e attrezzature;
  - C8 Personale amministrativo.

  Ai fini dell'ammissibilità i suddetti costi indiretti devono essere conformi alle previsioni in tema di ammissibilità delle spese dei regolamenti comunitari vigenti e del DPR 197/2008.
  Nell'ambito del principio generale di diretta riferibilità dei costi all'attività, si ammettono imputazioni sulla base di metodologie di calcolo che assicurino trasparenza e coerenza
  Il tasso massimo ammissibile di incidenza dei costi indiretti all'interno di un'operazione è pari al 35% dei costi diretti, al netto dell'eventuale costo imputato alle voci di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza, B2.5 –

Attività di sostegno all'utenza svantaggiata, B2.6 – Retribuzione e oneri del personale in formazione . In sede di avviso pubblico o direttiva è possibile prevedere l'ammissibilità dei costi indiretti in una misura percentuale inferiore a quella sopraindicata.
Ciascun soggetto attuatore non può imputare nell'arco dell'esercizio finanziario più del 100% delle spese effettivamente sostenute, così come risultanti dal bilancio. Per consentire la verifica del rispetto del limite di cui sopra il soggetto attuatore deve indicare nel proprio bilancio o in un apposito allegato le voci che conducono alla determinazione delle categorie dei costi indiretti.

- **Voce di spesa C0 – Costi indiretti**
  La voce di spesa viene utilizzata nel caso l'operazione preveda la dichiarazione forfettaria dei costi indiretti [art. 11, par. 3, lett. b), punto i) del regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009].

11.1.4 Ulteriori elementi da tenere in considerazione nella gestione finanziaria delle operazioni

11.1.4.1 Aiuti di Stato e formazione

Le operazioni di carattere formativo rivolte al fabbisogno delle imprese e dei propri lavoratori rientrano nella disciplina complessiva degli aiuti di Stato.
Ciò vale per sia per le operazioni a titolarità delle imprese sia per le operazioni a titolarità di enti di formazione che agiscono su specifica commessa di una o più imprese e nei confronti dei lavoratori dell'impresa o imprese committenti.

Si ricorda che per la realizzazione di operazioni di carattere formativo a favore delle imprese e dei propri lavoratori non è stata sin qui prevista la possibilità di applicazione di tabelle standard di costi unitari né di somme forfettarie. Pertanto l'attuazione di tali operazioni avviene sempre a costi reali, fatta salva la possibilità, individuata dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento, di dichiarazione forfettaria dei costi indiretti nel caso la titolarità dell'operazione sia di un ente di formazione.

La suddetta tipologia di operazioni può rientrare nel campo di applicazione di una delle seguenti normative:
a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
b) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

L'AdG, la SRA o l'OI stabiliscono, con l'avviso pubblico o la direttiva, la normativa comunitaria da applicare.

L'applicazione della normativa di cui al regolamento (CE) n. 800/2008, con particolare riferimento agli articoli 38 e 39 concernenti gli aiuti alla formazione, assume particolare rilievo in relazione alla esigenza di conformarsi a quanto tali articoli prevedono con riguardo l'intensità di aiuto applicabile e la disciplina dei costi ammissibili.

Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto applicabile rileva la tipologia di impresa cui l'operazione è destinata.

L'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 fornisce la definizione di impresa. Di seguito si riportano contenuti di particolare rilevanza del suddetto allegato, ferma restando l'obbligatorietà di tutte le disposizioni presenti nell'allegato medesimo.

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti una attività economica. In particolare sono considerate tali le entità economiche che esercitano una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano una attività economica.

Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo

PMI		
Media impresa	***Piccola impresa***	***Microimpresa***
Numero dipendenti da 50 a 249	*Numero dipendenti da 10 a 49*	*Numero dipendenti inferiore a 10*
fatturato annuo tra 50 e 10 milioni di euro *e/o* *bilancio annuo tra 43 e 10 milioni di euro*	*fatturato annuo tra 9,99 e 2 milioni di euro* *e/o* *bilancio annuo tra tra 9,99 e 2 milioni di euro*	*fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro* *e/o* *bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro*

Con riferimento all'inquadramento dell'impresa nelle categorie della grande impresa o PMI – media impresa, piccola impresa, microimpresa), valgono le seguenti indicazioni:

a) numero dipendenti – effettivi. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), vale a dire al numero di persone che, durante l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio o che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni ULA. Gli effettivi sono composti:
   1) dai dipendenti;
   2) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata e, per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
   3) dai proprietari gestori;
   4) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

   Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o i congedi parentali non è contabilizzata;

b) dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'IVA o di altri diritti o imposte indirette.

   Se alla data di chiusura dei conti l'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

   Se si tratta di una impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di stima in buona fede ad esercizio in corso.

La collocazione delle operazioni nell'area degli aiuti alla formazione comporta la compartecipazione finanziaria per l'attuazione dell'operazione da parte dell'ente pubblico finanziatore e dell'impresa privata beneficiaria dell'operazione. Sulla base di quanto previsto dalla richiamata normativa comunitaria, l'intensità d'aiuto della parte pubblica è la seguente:

Formazione specifica	**Formazione generale**
25% dei costi ammissibili	60% dei costi ammissibili

E' possibile giungere ad una intensità di aiuto fino all'80% dei costi ammissibili nei seguenti casi:

Formazione a favore di lavoratori svantaggiati o disabili	**Formazione a favore di medie imprese**	**Formazione a favore di piccole imprese e microimprese**
+ 10%	**+ 10%**	**+ 20%**

Per la definizione di lavoratore svantaggiato o disabile si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008.
L'onere relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per rientrare nelle suddette categorie di svantaggio è in capo al soggetto proponente.
La differenza fra il costo complessivo dell'operazione – di norma pari al prodotto fra il numero delle ore di formazione (attività in senso stretto) ed il costo ora/corso individuato dal soggetto proponente all'interno del limite massimo stabilità dall'AdG, dalla SRA o dall'OI in sede di avviso pubblico o direttiva – e la somma corrispondente all'intensità di aiuto prevista per la specifica operazione rimane a carico dell'impresa o delle imprese interessate.

Per quanto concerne la distinzione fra formazione specifica e formazione generale, valgono le seguenti indicazioni:
- formazione specifica. Si tratta delle operazioni che comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, tali da fornire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- formazione generale. Si tratta delle operazioni che comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa e che forniscono qualifiche trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

Nel definire che l'operazione
- è monoaziendale se rivolta al fabbisogno ed ai lavoratori di una sola impresa;
- è pluriaziendale se rivolta al fabbisogno ed ai lavoratori di due o più imprese,

si stabilisce che:
a) le operazioni di carattere monoaziendale si considerano interventi di formazione specifica;
b) le operazioni di carattere pluriaziendale si considerano interventi di formazione generale.

Assumono comunque valenza di formazione generale:
a) le operazioni di carattere monoaziendale concernenti il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro diversi da quelli obbligatoriamente previsti dalla normativa vigente;
b) le operazioni di carattere monoaziendale le quali prevedono il rilascio finale di un attestato di frequenza – o di qualifica – sottoscritto dalla Regione.

Per quanto riguarda i costi ammissibili, fermo restando il quadro di ammissibilità dei costi di cui al paragrafo 12, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 39, comma 4 del regolamento (CE) n. 800/2008.
Ciò premesso, i costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo rientranti nella disciplina degli aiuti alla formazione sono i seguenti:
a) COSTI AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI A TITOLARITA' DI IMPRESA
   - B.1.2- Ideazione e progettazione: il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da un soggetto esterno;
   - B.2.1 – Docenza: la funzione può essere svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o da soggetto esterno;
   - B.2.2 – Tutoraggio: il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale esterno
   - B.2.6 - Retribuzione e oneri del personale in formazione: è ammissibile il costo del personale partecipante all'operazione in misura non superiore al tasso di partecipazione finanziaria privata. In ogni caso la somma del costo del personale in formazione e dei costi indiretti imputabile all'operazione non può essere superiore alla somma dei restanti costi diretti. Per quanto concerne le modalità di determinazione del costo del personale in formazione valgono le indicazioni precedentemente fornite (Determinazione delle prestazioni del personale docente e non docente impegnato nella realizzazione delle operazioni);
   - B2.7 – Esami e prove finali;
   - B2.8 – Altre funzioni tecniche: sono ammissibili i costi indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento;
   - B2.9 - Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata;
   - B2.10 - Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
   - B4.2 – Coordinamento: il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale esterno;

- B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale esterno;

b) COSTI AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI A TITOLARITA' DI ENTE DI FORMAZIONE

- B.1.2- Ideazione e progettazione: la funzione può essere svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o da soggetto esterno;
- B.2.1 – Docenza: la funzione può essere svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o da soggetto esterno;
- B.2.2 – Tutoraggio: La funzione può essere svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o da soggetto esterno;
- B.2.6 - Retribuzione e oneri del personale in formazione: è ammissibile il costo del personale partecipante all'operazione in misura non superiore al tasso di partecipazione finanziaria privata. In ogni caso la somma del costo del personale in formazione e dei costi indiretti imputabile all'operazione non può essere superiore alla somma dei restanti costi diretti. Per quanto concerne le modalità di determinazione del costo del personale in formazione valgono le indicazioni precedentemente fornite (Determinazione delle prestazioni del personale docente e non docente impegnato nella realizzazione delle operazioni);
- B2.7 – Esami e prove finali;
- B2.8 – Altre funzioni tecniche: sono ammissibili i costi indicati nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento;
- B2.9 - Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata;
- B2.10 - Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata
- B.4.1 – Direzione: il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato
- B4.2 – Coordinamento: il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione: il costo è ammissibile solo se la funzione è svolta da personale con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- C0 – Costi indiretti su base forfettaria: nel caso l'avviso pubblico o la direttiva preveda la dichiarazione forfettaria dei costi indiretti (20% dei costi diretti al netto dei costi imputati sulla voce di spesa B.2.6);
- Da C1 a C8: nel caso l'avviso pubblico o la direttiva preveda la certificazione dei costi indiretti a costi reali.

Per i corsi pluriaziendali, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento, il costo totale è ripartito e attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso. In tale caso, l'importo del cofinanziamento privato del corso è costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuna delle imprese committenti del corso stesso in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali.
L'eventuale riduzione di intensità del contributo privato dovuta alla presenza di soggetti svantaggiati si applica pro quota.

11.1.4.2 Diritto d'autore: utilizzazione economica dei prodotti realizzati

Il diritto d'autore, comprendente in particolare la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati e la loro utilizzazione economica, è disciplinato dagli artt. 2575-2583 del codice civile e dalla legge sulla "protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche ed integrazioni.
L'art. 11 della citata legge prevede che "alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese."
Gli articoli successivi distinguono la titolarità del diritto di utilizzazione economica, da quello connesso alla "paternita" dell'opera stessa (vedi. art. 20 "diritto morale dell'autore").
Nel caso di gara di appalto, pertanto, ferma restando la titolarità del diritto morale (diritto della personalità indissolubilmente legato all'individuo, indisponibile, inalienabile, imprescrittibile) in capo all'autore dell'opera, il diritto di utilizzazione economica dei prodotti realizzati spetta all'Amministrazione appaltante.

Negli affidamenti in regime concessorio l'applicazione della legge suddetta avviene per analogia: la titolarità del diritto è in capo al suo autore e l'utilizzazione economica dell'opera oggetto di protezione, deve essere condivisa quanto a modalità e termini con l'Amministrazione competente, trattandosi di prodotti realizzati attraverso contributi pubblici aventi natura sovventoria e non di corrispettivo contrattuale.

11.1.4.3 Conferimento di incarichi a titolari di cariche sociali

I titolari di cariche sociali sono i soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile e dagli statuti societari, sono nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo della attività della società (presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc).
Tali soggetti sono oggettivamente impegnati in ragione della loro specifica funzione nell'attività progettuale in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali e di rappresentanza dell'ente. Il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza, né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito dell'operazione cofinanziata). Tali spese rientrano tra i costi indiretti.
I titolari di cariche sociali possono essere impegnati anche in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'operazione, ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, ecc.
In questi casi è necessario un incarico - relativo ad una specifica funzione - che rispetti le seguenti condizioni:
a) sia preventivamente autorizzato dall'AdG o dalla SRA;
b) sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne;
c) sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata;
d) sia precisata la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati dall'Autorità di Gestione in relazione alla tipologia dell'attività svolta.

Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato, il costo imputato è quello risultante dalla busta paga rapportato alle effettive ore di impegno nell'operazione.
Quanto definito per i titolari di cariche sociali, è applicabile anche a forme d'impresa in cui non vi sono cariche sociali in senso stretto (ad es. ditta individuale, ditta familiare, società di persone, ecc.), per i titolari di poteri di indirizzo e decisione delle attività d'impresa.
In questi casi occorre sempre che l'incarico relativo alla funzione operativa:
a) sia affidato da soggetto diverso dall'incaricato (nel rispetto del principio della separatezza tra committente e prestatore d'opera). Laddove ciò non sia possibile, i costi relativi alla funzione operativa svolta dal titolare nell'ambito del progetto potranno essere ammessi solo se l'incarico sia preventivamente autorizzato dall'AdG o dalla SRA;
b) sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto all'azione finanziata;
c) sia precisata la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento economico preesistente, non potrà comunque eccedere i massimali di costo fissati dall'Autorità di Gestione in relazione alla tipologia dell'attività svolta.

11.1.4.4 IRAP

In linea con quanto previsto all'art. 7 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, l'Irap riconducibile all'operazione è ammissibile al finanziamento nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, a condizione e nella misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applicabile.
In fase di rendicontazione deve essere allegata una dichiarazione attestante la percentuale effettivamente applicabile tenuto conto di eventuali norme agevolative o di deduzioni, nonché l'impegno a provvedere alla restituzione dell'imposta qualora in sede di dichiarazione risultasse che in termini di imposta effettivamente versata la percentuale applicabile fosse inferiore a quella rendicontata.

11.1.4.5 IVA

In linea con quanto previsto all'art. 7 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, l'IVA costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore.
L'IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile (art. 11, comma 2 lettera *a* del Reg. 1081/2006) anche se non effettivamente recuperata dal soggetto attuatore.
L'Iva non recuperabile dal soggetto attuatore in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la Direttiva Iva 2006/112/CE.
A rendiconto deve essere prodotta una dichiarazione riguardante l'indetraibilità dell'IVA stassa e la sua percentuale.

11.1.4.6 Ritenuta del 4% a titolo di acconto (art. 28 DPR 600/73)

L'art. 80 del Regolamento CE n. 1083/2006 conferma il principio dell'"*integrità dei pagamenti ai beneficiari*", prevedendo che *"gli organismi responsabili dei pagamenti assicurano che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico…nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari"*.
Tale principio attiene al totale del contributo pubblico, comprensivo della quota nazionale e della quota comunitaria.
La ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73, pertanto, ai sensi dell'art. 80 citato, non si applica ai contributi pubblici erogati dalle Amministrazioni competenti ai beneficiari per il finanziamento di azioni realizzate nell'ambito dei rispettivi Programmi Operativi.
Quanto indicato è confermato dalla risoluzione 51/E/2010 dell'Agenzia delle entrate.

12. ARTICOLO 15 – SPESE NON AMMISSIBILI

Articolo 15 – Spese non ammissibili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del regolamento (CE) n. 1081/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:
   a) l'imposta sul valore aggiunto – IVA – recuperabile;
   b) gli interessi passivi;
   c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.
2. Nell'ambito del principio di complementarietà tra i Fondi strutturali di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 3, comma 7 del regolamento (CE) n. 1081/2006, attraverso le risorse finanziarie del Fondo sociale europeo è possibile sostenere spese rientranti nel campo di intervento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR.
3. Il ricorso al principio di complementarietà è disciplinato, quanto a modalità e costi ammissibili, dall'AdG del POR FSE , sentita anche l'AdG del POR FESR.

12.1 Linee guida all'articolo 15 – Spese non ammissibili

12.1.1 Utilizzo del principio di complementarietà di cui all'art. 34.2 del reg. (CE) 1083/06

Riferimenti normativi e documenti di programmazione

L'art. 34, comma 2 del Regolamento (CE) 1083/06 recita: "*Fatte salve le deroghe previste nei Regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un Programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa strettamente collegate*".

A tale indicazione si aggiunge il disposto degli articoli 3, comma 7 e 11, comma 4 del Regolamento n. 1081/06 che, rispettivamente, prevedono:
"*In deroga all'art. 34.2 del Regolamento (CE) 1083/06, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità "inclusione sociale" [...] che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1080/06 del 5 luglio 2006, relativo al FESR, può essere portato al 15% dell'asse prioritario interessato*" e " *le norme di ammissibilità enunciate all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/06 si applicano alle azioni cofinanziate che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 del suddetto Regolamento*".

Si tratta, come chiarito dai servizi della Commissione Europea in una nota esplicativa, di una "opzione offerta agli Stati Membri e alle Autorità di Gestione per facilitare l'attuazione dei PO monofondo; essa non implica in alcun modo un ritorno alla logica plurifondo in quanto l'intento è specificamente quello di consentire il limitato finanziamento di operazioni, progetti o parti di progetto che pertengono all'altro Fondo" [4].

Il POR contiene, nella descrizione degli assi prioritari, la seguente frase:
"Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, in un quadro di coerenza con la strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal POR FESR, l'Autorità di gestione FSE potrà fare ricorso al principio di complementarietà tra i fondi strutturali di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) 1083/06 e finanziare azioni che rientrano nel campo di intervento del FESR, nei limiti e alle condizioni ivi previste fino ad un massimo del 10% (15% in "Inclusione sociale") del contributo comunitario del presente asse prioritario, purché esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate".

Nel capitolo dedicato alle *Modalità di attuazione* dei PO, è invece presente questa previsione: "Il ricorso alla complementarietà tra i Fondi strutturali avverrà, nei limiti delle condizioni previste dal POR FESR, nel rispetto di quanto previsto dal campo di intervento del FSE e del FESR integrando le missioni dei due fondi. Le Autorità di gestione dei POR FESR e FSE definiranno modalità operative di coordinamento specifiche all'applicazione della complementarietà tra i Fondi strutturali. In particolare, l'autorità di gestione del presente POR informerà, preventivamente e nel corso dell'attuazione degli interventi attivati ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità di Gestione del POR FESR. Il Comitato di Sorveglianza viene inoltre informato periodicamente sul ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali. L'Autorità di Gestione è responsabile dell'avvenuto rispetto alla chiusura del Programma delle soglie fissate dall'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1083/2006".

Limiti e condizioni

Le principali condizioni di utilizzo della clausola di flessibilità sono poste dai regolamenti comunitari, in particolare :

- limite finanziario (10% delle risorse disponibili in tutti gli assi e 15% nell'asse 3 - Inclusione sociale);
- diretto collegamento con l'operazione confinaziata dal Fondo;
- necessità ai fini del corretto svolgimento dell'operazione FSE;
- rispetto dei limiti di ammissibilità del Regolamento FESR.

Per quanto riguarda la percentuale, il 10% e il 15% costituiscono il valore massimo ammissibile; in ciascun asse prioritario è pertanto possibile finanziare interventi nell'ambito di un range compreso fra 0% e 10% (o 15%), secondo le necessità e la valutazioni dell'AdG.
La azioni finanziate comunque devono sempre "riflettere il contesto e i contenuti delle operazioni del Fondo principale, (nel caso di specie quindi del FSE), gli obiettivi dei PO e gli assi prioritari".

In merito alle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1080/06 non potranno comunque essere finanziati:
a) gli interessi passivi;

[4] The functioning of flexible financing (cross financing) – Information note n. 56 - distribuita nel corso della riunione del Gruppo Tecnico Fondo Sociale Europeo, Lisbona 24 ottobre 2007

b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;
c) la disattivazione di centrali nucleari;
d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

L'ulteriore requisito richiesto dai PO è invece la coerenza
- con la strategia regionale complessiva e
- con le condizioni previste dal POR FESR.

Il primo elemento mira a garantire, in un'ottica di integrazione degli interventi, che l'utilizzo dei fondi sia sempre fortemente connesso al disegno complessivo di programmazione regionale, mentre il secondo rimarca la necessità di rispettare le condizioni di attuazione previste dall'altro PO.

Le condizioni di attuazione sono, da un lato, le previsioni inerenti il rispetto della normativa comunitaria, in particolar modo in tema di appalti e di tutela della concorrenza (aiuti di stato) e, dall'altro lato, le norme in materia di ammissibilità delle spese - nello specifico quanto disposto dal DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 in riferimento al FESR.

L'identificazione di alcuni possibili ambiti di utilizzo del *cross-financing* all'interno del POR, non implica che possano essere attuate le sole azioni inserite nel POR medesimo in quanto anch'esse sono da considerarsi esemplificative e non esaustive.

La flessibilità è utilizzabile in tutti gli assi prioritari, compreso quello dedicato all'Assistenza tecnica.

<u>Aspetti e procedurali</u>

L'applicazione dell'opzione del "cross-financing" non incide sulle procedure di affidamento, le quali sono selezionate di volta in volta dall'AdG, dalla SRA o dall'OI in base alla tipologia di operazione da finanziare.
L'AdG, la SRA o l'OI avviano tutte le procedure di affidamento, comprese quelle riguardanti le azioni che ricadono nella flessibilità ossia nel campo di intervento del FESR, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Nello specifico, sotto il profilo strettamente procedurale, dal momento che le azioni in questione si giustificano per il fatto di essere necessarie alla efficace implementazione di un'operazione cui sono direttamente e strettamente collegate, in caso di appalto si potrà prevedere un'unica gara.
In caso invece di concessione di sovvenzioni pubbliche si avrà una sola erogazione di sovvenzione per l'intera operazione comprese le azioni che rientrano negli ambiti del FESR.
Queste ultime, alla stregua di quelle ricadenti nell'ambito FSE, sono sottoposte a tutte le norme e le procedure di controllo e sono verificate dai controllori del Fondo con il quale sono finanziate.

Le azioni cofinanziate che ricadono nell'ambito della flessibilità devono essere chiaramente identificabili e l'AdG, la SRA o l'OI ne garantiscono la tracciabilità; questo tipo di dati dovrà essere accessibile per la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo, ai fini delle verifiche del rispetto del limite massimo del 10% o del 15%.
La dimostrazione del rispetto di tali limiti va effettuata alla chiusura del POR; qualora le azioni cofinanziate ricadenti nel campo di applicazione dell'altro fondo eccedano il tetto fissato, sarà necessario operare una correzione finanziaria.
Al fine di non incorrere nel rischio di correzioni, l'AdG pone in essere idonee ed efficaci modalità per la verifica dell'ammontare di risorse attivabili nel campo di intervento dell'altro Fondo.

Ai fini della verifica del rispetto delle soglie fissate (10% e 15%), l'AdG, la SRA o l'OI garantiscono, l'identificazione, all'interno dell'operazione, dei costi in ambito FESR e il conseguente ammontare finanziario.

Per quanto attiene alle informative periodiche sul tema, secondo le previsioni del POR, l'AdG titolare del POR FSE informa periodicamente l'AdG del POR FESR; vengono inoltre fornite informazioni in occasione dei Comitati di Sorveglianza e nei Rapporti annuali di esecuzione nei quali è previsto, all'interno della sezione relativa all'analisi qualitativa, un apposito spazio per la trattazione.

Esempi di possibile utilizzo della flessibilità

Un esempio molto evidente della possibile applicazione del principio di flessibilità è individuabile nei percorsi per la creazione di impresa
Un'operazione a sostegno della creazione d'impresa può aumentare le proprie probabilità di successo se completata da azioni rientranti nell'ambito di applicazione FESR. Si pensi, ad esempio, alle seguenti azioni di sostegno alla creazione di impresa già ammissibili alla spesa del FSE:
- la formazione (propedeutica alla futura attività imprenditoriale)
- le consulenze (fiscale, contabile, legale)
- le spese per la costituzione d'impresa (fideiussioni, assicurazioni, parcelle)
- affitto e ammortamento attrezzature ed immobili
- accompagnamento (docenza personalizzata su marketing, commercializzazione, ecc.)

Ad esse si possono unire in funzione complementare alcune azioni o spese ammissibili rientranti nel campo FESR al fine di assicurare il maggior successo dell'operazione o progetto quali ad esempio:
- l'acquisto di immobili e mobilio;
- l'acquisto di attrezzature;
- l'acquisizione da fonti esterne di brevetti, know-how, diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale.

13. ARTICOLO 17 – DICHIARAZIONE DEI COSTI INDIRETTI DELL'OPERAZIONE SU BASE FORFETTARIA

Articolo 17 – Dichiarazione dei costi indiretti dell'operazione su base forfettaria

1. Qualora l'operazione preveda la dichiarazione su base forfettaria dei costi indiretti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), l'imputazione dei costi indiretti è pari al 20% dei costi diretti, al netto dell'eventuale costo imputato alla voce di spesa B2.6 – Retribuzione e oneri del personale in formazione – del Piano dei costi di cui all'allegato 2. Con specifico riferimento alle operazioni rientranti nella tipologia formativa "Work experience", l'imputazione dei costi indiretti è pari al 5% dei costi diretti.
2. Qualunque riduzione dei costi diretti comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente dell'ammontare dichiarato su base forfettaria. Qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal costo complessivo dell'operazione e quindi, proporzionalmente, anche dai costi indiretti.

13.1 Linee guida all'articolo 17 – Dichiarazione dei costi indiretti dell'operazione su base forfettaria

Come indicato al paragrafo 11, l' art. 11, par. 3, lett. b), punto i) del regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009, in caso di sovvenzioni, sono ammissibili i costi indiretti dichiarati su base forfetaria fino ad un massimo del 20% dei costi diretti di un'operazione; tale limite è pari al 5% nel caso di operazioni rientranti nella tipologia formativa "Work experience".

I requisiti minimi per il riconoscimento dei costi indiretti dichiarati su base forfetaria sono i seguenti:
a) l'operazione è gestita sotto forma di sovvenzione e, dunque, in regime concessorio;
b) l'AdG, la SRA o l'OI hanno espressamente previsto in sede di avviso pubblico o direttiva, precisandone le condizioni di ammissibilità, la possibilità di riconoscere i costi indiretti dichiarati forfettariamente;
c) il beneficiario dell'operazione è stato selezionato con procedura di evidenza pubblica diversa dalla gara d'appalto;
d) la dichiarazione dei costi indiretti su base forfetaria deve riguardare l'operazione nella sua totalità;
e) il ricorso all'opzione della forfetizzazione non deve avere, quale conseguenza, l'aumento artificiale dei costi

diretti né di quelli indiretti;

f) qualunque riduzione dei costi diretti comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente all'ammontare dichiarato su base forfetaria;

g) qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi dell'operazione – diretti e quindi, proporzionalmente, indiretti.

In sede di documentazione finale che accerta la realizzazione dell'operazione (rendicontazione), i pagamenti effettuati dal soggetto attuatore a valere sui costi indiretti non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute.

14. ARTICOLO 18 – GESTIONE DELL'OPERAZIONE CON L'APPLICAZIONE DI TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI O DI SOMME FORFETTARIE

Articolo 18 – Gestione dell'operazione con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari o di somme forfettarie

1. La gestione delle operazioni con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari o di somme forfettarie avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), punti ii) e iii) del regolamento (CE) n. 396/2009, sulla base del raggiungimento dell'obiettivo formativo stabilito dalle linee guida di cui all'articolo 3 o da specifica normativa di riferimento.
2. Qualora l'operazione sia gestita con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), si applicano le tabelle standard stabilite dalle disposizioni regionali vigenti in materia. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede all'approvazione, all'aggiornamento o alla modifica delle tabelle standard di costi unitari.
3. La gestione delle tabelle standard è sottoposta alle modalità di trattamento stabilite dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
4. Nel quadro della gestione delle operazioni con l'applicazione delle tabelle standard, la rideterminazione del contributo avviene sulla base di quanto indicato dall'allegato C del presente Regolamento.
5. Qualora l'operazione sia gestita con l'applicazione di somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione fino ad un importo massimo di euro 50.000,00, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), le somme forfettarie ammissibili sono le seguenti:
   a) somma forfettaria a sostegno della partecipazione ad operazioni di carattere formativo di carattere collettivo**.** La quantificazione della somma forfetaria è definita in sede di avviso sulla base delle seguenti formule:
      1) operazioni rientranti negli assi 1, 2, 4, 5 del POR:

         euro 2,30 * n° minimo ore di formazione previste per il raggiungimento dell'obiettivo formativo

      2) operazioni rientranti nell'asse 3 del POR:

         euro 3,00 * n° minimo ore di formazione previste per il raggiungimento dell'obiettivo formativo.

   b) somma forfettaria a sostegno della partecipazione ad operazioni rientranti nella tipologia formativa Work experience**.** La quantificazione della somma forfetaria è definita in sede di avviso sulla base delle seguenti formule:
      1) operazione realizzata presso struttura ospitante collocata sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia:

         euro 4,80 * n° minimo ore di formazione previste per il raggiungimento dell'obiettivo formativo.

      2) operazione realizzata presso struttura ospitante collocata sul territorio nazionale e comunque ad una distanza di almeno 150 chilometri dalla residenza dell'allievo:

euro 7,00 * n° minimo ore di formazione previste per il raggiungimento dell'obiettivo formativo.

3) operazione realizzata presso struttura ospitante collocata in Paese estero e comunque ad una distanza di almeno 150 chilometri dalla residenza dell'allievo:

euro 9,30 * n° minimo ore di formazione previste per il raggiungimento dell'obiettivo formativo

Nelle fattispecie di cui ai punti 2) e 3), qualora la residenza dell'allievo risulti ad una distanza inferiore a 150 chilometri dalla sede della struttura ospitante, il moltiplicando da prendere in considerazione è quello di cui alla formula del punto 1).
Qualora l'avviso pubblico o la direttiva di riferimento preveda il diritto dell'allievo al sostegno alla partecipazione all'operazione anche nel caso di anticipata interruzione dell'operazione precedentemente al raggiungimento dell'obiettivo formativo, la determinazione della somma a sostegno della partecipazione dell'allievo all'operazione avviene secondo la modalità a costi reali, con l'applicazione della seguente formula:

indennità di cui ai punti 1), 2), 3) * n° ore di effettiva presenza certificate sull'apposito registro
Il riconoscimento della somma forfettaria avviene sulla base del raggiungimento del risultato precedentemente determinato dall'AdG, dall'OI o dalla SRA che deve essere dimostrato dal soggetto attuatore sulla base di apposita documentazione.

14.1 Linee guida all'articolo 18 - Gestione dell'operazione con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari o di somme forfettarie

14.1.1 Tabelle standard di costi unitari

Un'ulteriore opzione per la semplificazione nella gestione finanziaria delle operazioni deriva dalla previsione dell'articolo 11, par. 3, lett. b), punto ii) del regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009 che prevede la possibilità di gestire le operazioni con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari qualora le operazioni medesime siano gestite in forma di sovvenzioni.
Con deliberazione n. 2461 del 21 dicembre 2010 la Giunta regionale ha approvato il documento concernente "TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE FINANZIATE DAL FSE. ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, LETTERA b), PUNTO ii) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 396/2009",

Per quanto attiene:
- le finalità e le caratteristiche generali dei costi unitari calcolati con tabelle standard di costi unitari,
- la metodologia usata per la determinazione delle tabelle standard di costi unitari,
- le condizioni per l'applicazione integrale delle tabelle standard di costi unitari,
- il trattamento delle tabelle standard di costi unitari,

valgono le indicazioni contenute nel documento allegato alla citata DGR 2461/2010.

Il ricorso alle tabelle standard di costi unitari è stabilito dall'AdG, dalla SRA o dall'OI in sede di avviso pubblico o direttiva.

Con l'applicazione di tabelle standard di costo unitario, il riconoscimento della spesa sostenuta per la realizzazione dell'operazione è basato sul risultato ed avviene a seguito della dimostrazione da parte del soggetto attuatore del risultato effettivamente raggiunto, rilevando solo il risultato reale.
L'AdG, la SRA o l'OI procedono quindi al pagamento finale dell'operazione sulla base e previa verifica degli esiti raggiunti.

L'AdG, la SRA o l'OI possono procedere alla rideterminazione del finanziamento sulla base di un metodo definito in anticipo stabilito dal documento di cui alla citata deliberazione n. 2461/2010.

L'applicazione di tabelle standard di costi unitari sposta il focus dell'attività di controllo dell'AdG, della SRA o dell'OI dalla verifica della documentazione contabile esibita dal soggetto attuatore a giustificazione dei costi sostenuti alla verifica del risultato raggiunto sulla base di indicatori finali predeterminati. Il controllo si concentra, pertanto, su aspetti legati alla realizzazione dell'operazione ed alla qualità della realizzazione dell'operazione medesima, con conseguente rafforzamento della fase del controllo in itinere attraverso verifiche in loco le quali, in particolare:
- accertino il regolare svolgimento delle operazioni;
- accertino la regolare utilizzazione dei fondi pubblici;
- accertino il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- accertino la coerenza con il progetto approvato;
- prevengano e perseguano le irregolarità amministrative;
- verifichino il conseguimento degli obiettivi formativi;
- forniscano elementi conoscitivi ed informativi utili alla realizzazione delle operazioni;
- accertino un adeguato livello di qualità.

Rispetto agli elementi di controllo sopraindicati, si evidenziano quelli che riguardano il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, la coerenza con il progetto approvato, il conseguimento degli obiettivi formativi, un adeguato livello di qualità.

Il riscontro di tali aspetti e la verifica del mancato rispetto delle norme di funzionamento che garantiscono la sussistenza degli aspetti medesimi determina l'applicazione di un regime sanzionatorio nei confronti del soggetto attuatore che comporta l'applicazione di decurtazioni finanziarie secondo quanto di seguito disposto.

Il documento di cui alla DGR n. 2461/2010 individua modalità di trattamento delle tabelle standard che sanciscono la riduzione nell'ammontare delle tabelle standard medesime a fronte di determinate cause legate all'attuazione delle operazioni.
L'articolo 18, comma 4 del Regolamento individua ulteriori cause di rideterminazione del contributo in relazione all'attuazione delle operazioni con l'applicazione di tabelle standard.
Le rideterminazioni della tabella standard previste dal citato documento di cui alla deliberazione 2461/2010 e dall'articolo 18, comma 4 del Regolamento sono cumulabili.

<u>14.1.2 Somme forfettarie</u>

Una terza opzione di semplificazione per la gestione finanziaria delle operazioni è stabilita dall'articolo 11, par. 3, lett. b), punto iii) del regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009. In base a tale disposizione è possibile riconoscere i costi di un'operazione, o di una parte di essa, calcolati sulla base di somme forfetarie prestabilite, fino ad un importo massimo di euro 50.000,00.

L'articolo 18 del Regolamento prevede le modalità per la determinazione della somma forfettaria con riferimento a fattispecie che riguardano specificamente forme di indennità finanziarie a favore degli allievi che partecipano ad operazioni formative.

Il base al comma 6 del medesimo articolo 18 è possibile il riconoscimento di ulteriori somme forfettarie legato al raggiungimento di obiettivi/risultati che l'AdG, l'OI o la SRA abbiano precedentemente determinato in sede di avviso pubblico o direttiva.

<u>14.1.3 Combinazione delle opzioni</u>

L'AdG, la SRA o l'OI possono ricorrere all'utilizzo di una o più delle opzioni di semplificazione di cui all'articolo 11 par. 3, lett. b), punto iii) del regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009. all'interno della medesima operazione. Tale eventualità deve essere prevista nell'avviso pubblico o

direttiva di riferimento; quest'ultimo può altresì prevedere la coesistenza, all'interno della medesima operazione di modalità di gestione a costi reali e con l'applicazione di una o più delle opzioni di semplificazione sopraindicate. In tal caso, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ciascuna opzione deve coprire una diversa categoria di costi ammissibili.

15. ARTICOLO 19 – AVVIO DELL'OPERAZIONE FINANZIATA

Articolo 19 – Avvio dell'operazione finanziata

1. L'avvio delle operazioni finanziate avviene secondo le procedure stabilite dall'AdG nelle Linee guida tecnico operative di cui all'articolo 3.
2. Su richiesta motivata del soggetto attuatore, previa autorizzazione dell'AdG, dell'OI o della SRA, sono ammesse modifiche alle modalità tecnico – operative di attuazione dell'operazione.

15.1 Linee guida all'articolo 19 – Avvio dell'operazione finanziata

15.1.1 Documentazione per l'avvio dell'operazione

L'avvio dell'operazione è documentato mediante la compilazione on-line di un apposito modello presente nell'applicativo WEBFORMA da inoltrare entro 7 gg di calendario dall'inizio dell'operazione (attività in senso stretto). A tale applicativo si accede mediante l' apposito link sottoindicato, alla voce "Accedi a webforma":

www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/Webforma*

E' richiesto l'invio dell'elenco e dei dati delle persone coinvolte nell'operazione. La "scheda di adesione all'intervento" (mod. FP1b su www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/modulistica:gestione delle operazioni*) deve essere somministrata obbligatoriamente a tutti i partecipanti all'operazione; va compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal partecipante. Si rammenta che si tratta di un'autocertificazione agli effetti di legge. Allegata alla scheda d'iscrizione viene fornita anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali che va sottoscritta per presa visione e restituita dal partecipante. Le schede di adesione rimangono depositate presso il soggetto attuatore a disposizione per eventuali verifiche in loco.
Tutti i campi del modello FP1 on – line sono obbligatori; il sistema seleziona gli elementi non pertinenti per l'operazione, disabilitandoli.
Eventuali variazioni ai dati contenuti nel modello di avvio corso intervenute dopo l'avvio dell'operazione stesso devono essere comunicate all'AdG, alla SRA o all'OI: ad esempio, modifiche del calendario, modifiche allo stato dei partecipanti (ammissioni e dimissioni), nonché modifiche dei docenti. Tali variazioni devono essere comunicate in modalità on-line, mediante l'applicativo WEBFORMA.

Nel caso di direttive che prevedano l'attuazione di prototipi, precedentemente approvati dall'AdG, dalla SRA o dall'OI a seguito di avviso pubblico, i quali possono essere attivati con cadenza periodica quando il soggetto attuatore raggiunga il numero di iscrizioni previste dall'avviso, il soggetto attuatore, nei termini stabiliti dall'avviso stesso indicato, procede, tramite Webforma:

a) alla clonazione del prototipo,
b) alla compilazione dei campi richiesti e
c) all'invio, tramite fax (040/3775092) o posta elettronica certificata, della richiesta di finanziamento che viene generata dal sistema. I termini per l'invio sono stabiliti dall'avviso pubblico dalla direttiva di riferimento

L'AdG, la SRA o l'OI protocolla la richiesta, verifica la sussistenza dei requisiti e la copertura finanziaria dell'operazione richiesta e ad inviare al soggetto attuatore l'approvazione dell'operazione attribuendo ad essa un codice regionale che dovrà essere utilizzato successivamente per tutte le comunicazioni inerenti l'operazione.

Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo

Per le operazioni in cui è previsto uno stage deve essere compilato il modello FP5b - comunicazione di inizio stage – (su www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/modulistica:gestione delle operazioni/modulistica FP-FSE)*; in esso vanno riportati la data di inizio e fine dello stage, i nominativi degli allievi, i soggetti ospitanti, il nominativo del tutor del soggetto ospitante e il periodo di svolgimento dello stage. Il modello, sottoscritto dal responsabile dell'operazione, deve essere inviato entro i 15 giorni di calendario antecedenti l'inizio dello stage all'AdG, alla SRA o all'OI ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione o lettera d'incarico sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante. Detto documento, che fa parte integrante della documentazione finale attestante la realizzazione dell'operazione, deve contenere i seguenti elementi:

a) finalità, tipologia e modalità dello stage (durata, frequenza, orario);
b) riferimento all'operazione entro cui lo stage si inquadra con indicazione del codice progetto attribuito dall'AdG o dalla SRA;
c) il/i nominativo/i del/i partecipante/i e le mansioni attribuite;
d) il/i nominativo/i del/i tutor aziendale/i;
e) i diritti e gli obblighi delle parti.

Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile (i relativi premi rappresentano spesa ammissibile).

15.1.2 Termini di durata e orario per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo

Gli avvisi pubblici o le direttive stabiliscono la durata delle operazioni in ore. Di norma la durata dell'operazione è stabilito nell'ambito di quanto indicato nella tabella di cui all'allegato A del regolamento. Gli avvisi pubblici o le direttive possono comunque stabilire durate delle operazioni al di fuori di quanto indicato.

Le operazioni di carattere formativo non possono prevedere più di 6 giornate di lezione alla settimana, con non più di 8 ore giornaliere di lezione, di cui non più di 6 consecutive. Non sono ammesse lezioni in giornate festive salvo motivate esigenze autorizzate preventivamente dall'AdG, dalla SRA o dall'OI.
Nel caso di percorsi formativi integrati con le Istituzioni scolastiche, i cui allievi siano iscritti presso l'Istituto scolastico, è ammissibile un'ora di formazione di durata anche inferiore ai 60 minuti, senza alcuna necessità di recuperare la frazione oraria in difetto, qualora tale possibilità sia riconosciuta all'Istituzione scolastica interessata.

Le ore di trasferimento presso sedi formative esterne – per stage, scambi e moduli transnazionali, visite di studio – non possono essere contabilizzate quali effettive ore di formazione, salvo quanto previsto per operazioni realizzate in ambito scolastico. .

Entrate in ritardo e uscite anticipate degli allievi sono ammesse se giustificate e non ricorrenti; i ritardi e le uscite anticipate vanno rilevati sui registri di presenza.

Le ore di formazione devono essere realizzate nell'arco di tempo compreso tra le ore 07.00 e le ore 23.00. In casi motivati possono essere preventivamente autorizzate lezioni al di fuori della fascia oraria indicata.

15.1.3 Allievi partecipanti alle operazioni

Il numero minimo e massimo degli allievi richiesti per dare avvio alle operazioni formative nonché il numero minimo di allievi richiesto per la conclusione delle operazioni è indicato nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento.

Il calo degli allievi durante la realizzazione delle operazioni può determinare procedure di rideterminazione del costo complessivo dell'operazione, sulla base di quanto indicato nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento.

L'inserimento di nuovi allievi è ammissibile qualora:
a) l'allievo sia in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso;
b) l'inserimento intervenga prima dell'avvio dell'attività in senso stretto o, comunque, entro il primo quarto dell'attività in senso stretto, salvo diverse indicazioni previste dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

In casi eccezionali e motivati l'Adg, la SRA o l'OI possono autorizzare inserimenti successivi alla effettuazione del primo quarto dell'operazione; ciò può essere previsto in sede di avviso pubblico o direttiva o stabilito durante la realizzazione dell'operazione.

15.1.4 Selezione degli allievi da parte del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. In particolare le attività di promozione e pubblicizzazione devono obbligatoriamente contenere:
a) il titolo dell'operazione;
b) le finalità dell'operazione;
c) la tipologia di attestazione finale rilasciata;
d) la durata in ore, il periodo di svolgimento previsto e la sede o le sedi di svolgimento;
e) le caratteristiche soggettive richieste ai destinatari per avere titolo alla partecipazione;
f) le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di partecipazione all'operazione;
g) il calendario dei colloqui di selezione;
h) i criteri di selezione.

Tale attività può avvenire prima della presentazione dell'operazione all'AdG o alla SRA o dopo la sua approvazione ed ammissione al finanziamento, sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.
Tutta la documentazione relativa alla promozione e pubblicizzazione dell'operazione deve esplicitare in modo chiaro che l'operazione stessa è finanziata dal Fondo sociale europeo e deve recare tutti i loghi istituzionali previsti.
La selezione degli allievi deve avvenire secondo quanto stabilito dall'operazione e reso esplicito nella fase di promozione e pubblicizzazione dell'operazione stessa. Tutta la documentazione relativa alla selezione deve essere adeguatamente archiviata dal soggetto attuatore e resa disponibile per le possibili verifiche in loco dell'AdG, della SRA o dell'OI. I dati di tutti gli allievi che hanno superato la selezione devono essere trasmessi tramite l'applicativo Webforma contestualmente ai dati degli allievi ammessi al corso attraverso la comunicazione di avvio delle attività.

15.1.5 Termini per l'avvio e la conclusione delle operazioni (attività in senso stretto)

L'AdG, la SRA o l'OI in sede di avviso pubblico o direttiva di norma stabilisce i termini per l'inizio e la conclusione delle operazioni, con riferimento all'attività in senso stretto.

È data la possibilità al soggetto attuatore di avviare l'operazione prima che intervenga la formale approvazione da parte dell'AdG, della SRA o dell'OI ma, comunque, successivamente alla presentazione dell'operazione sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento. In tali casi la documentazione relativa all'avvio dell'operazione deve essere accompagnata da una nota del soggetto attuatore, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si attesta l'avvio dell'operazione sotto la propria responsabilità e si solleva l'AdG, la SRA o l'OI da ogni onere nel caso di mancata ammissione al finanziamento dell'operazione conseguente all'attività di valutazione delle operazioni presentate.

15.1.6 Livelli minimi di partecipazione all'operazione a carattere formativo a carico degli allievi

L'avviso pubblico o la direttiva stabilisce:
a) il livello minimo di effettiva presenza all'operazione ai fini della ammissione all'esame finale;
b) il livello minimo di effettiva presenza all'operazione ai fini della rendicontabilità.

Il raggiungimento, da parte dell'allievo, del livello minimo di presenza di cui alla lettera a) consente la partecipazione dell'allievo all'esame finale ed al conseguimento, previo superamento dell'esame stesso, dell'attestato previsto.

Il raggiungimento, da parte dell'allievo, del livello minimo di presenza di cui alla lettera b) consente al soggetto attuatore di inserire l'allievo medesimo nell'elenco dei partecipanti che hanno positivamente concluso l'operazione. La mancata conclusione dell'operazione da parte di un contingente minimo di allievi stabilito in sede di avviso pubblico o direttiva può determinare procedure di rideterminazione del finanziamento, ove previste dall'avviso pubblico o direttiva medesimi.

Di norma il livello minimo di effettiva presenza richiesto sia per l'ammissione all'esame finale sia per la rendicontabilità dell'allievo è pari al 70% dell'attività in senso stretto al netto dell'esame finale. Eventuali ordinamenti didattici o specifiche previsioni dell'avviso pubblico o della direttiva di riferimento possono stabilire livelli percentuali diversi.

Sono inoltre ammissibili deroghe ai livelli minimi di frequenza per i fini di cui alle lettere a) e b) nel caso di partecipazione ad operazioni che prevedono il rilascio di un attestato di qualificazione ed a fronte del preventivo positivo parere espresso dal corpo docente.

L'allievo che abbia conseguito una qualifica professionale non può partecipare, nei 12 mesi successivi alla data degli esami finali, ad un altro percorso comportante il rilascio di un attestato di qualifica professionale, salvo deroga in casi debitamente motivati ed autorizzati dall'AdG, dalla SRA o dall'OI.

15.1.7 Articolazione delle operazioni di carattere formativo

Le operazioni di carattere formativo possono prevedere tre modalità didattiche:
a) teoria;
b) esercitazioni pratiche;
c) stage.

Per teoria si intende l'attività relativa a lezioni ed esposizioni docente/allievi, autoapprendimento e formazione a distanza.

L'area pratica si concretizza in esercitazioni nelle quali gli allievi danno attuazione pratica agli insegnamenti, o parte di essi, ricevuti nella fase teorica; la sua durata non può essere superiore al 50% dell'attività in senso stretto.

Nel caso di azioni formative rivolte ad utenza occupata la pratica può sostanziarsi in:
a) attività al di fuori del ciclo di produzione;
b) attività in affiancamento all'interno del ciclo di produzione. Si realizza con la partecipazione degli allievi all'attività produttiva secondo una organizzazione che renda tale attività strettamente finalizzata all'apprendimento - e non alla produzione - ed accuratamente monitorata da personale esperto cui siano attribuiti ruoli formativi o di tutoraggio.

Lo stage è un periodo di permanenza degli utenti in azienda o presso altra realtà lavorativa per finalizzare specifici apprendimenti. Esso è attentamente definito e progettato per quanto riguarda gli obiettivi, i livelli di autonomia, il ruolo/contesto di inserimento, la durata e l'articolazione. Ove non diversamente disposto da ordinamento didattico o da specifica indicazione contenuta nell'avviso pubblico di riferimento, lo stage non può essere inferiore al 30% dell'attività in senso stretto.
Lo stage è preferibilmente collocato nelle fasi intermedie o conclusive del percorso formativo. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato in stage non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile (i relativi premi rappresentano spesa ammissibile).

In sede di avviso pubblico o di direttiva può essere prevista la possibilità, da parte dei soggetti attuatori, di fare ricorso alla modalità della formazione a distanza. Per l'attuazione e la realizzazione delle operazioni devono essere rispettate le disposizioni riportate nella Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 43/99 dell'8 giugno 1999, salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nell'avviso pubblico o direttiva di riferimento

Almeno quindici giorni prima dell'inizio dello stage l'operatore deve comunicare all'AdG, alla SRA o all'OI, all'INAIL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio il periodo di svolgimento dello stage, i nominativi degli allievi, le aziende ospitanti ed i nominativi del tutor aziendale e del tutor del soggetto attuatore.

15.1.8 Work experience

Le Work experience, di seguito WE, sono operazioni di carattere formativo e individuale che si caratterizzano per la possibilità, da parte dell'allievo, di entrare a stretto e diretto contatto con il mondo del lavoro attraverso l'inserimento temporaneo a finalità formativa in una realtà lavorativa.
Gli elementi costitutivi delle WE sono i seguenti:
a) modulo di orientamento al ruolo;
b) stage formativo in azienda o altra realtà lavorativa;
c) verifica finale dei risultati perseguiti, realizzata da almeno due persone, fra cui il tutor del soggetto attuatore, formalizzata in apposita relazione finale sottoscritta congiuntamente dal soggetto attuatore e dall'organismo ospitante.

Le WE si possono realizzare presso i seguenti organismi:
a) enti pubblici;
b) enti privati;
c) imprese.

Nell'ambito delle categorie di organismi sopracitati, l'avviso pubblico o la direttiva può specificare e/o limitare le categorie dei possibili soggetti ospitanti.

La durata delle WE può essere compresa tra i 2 ed i 12 mesi. L'AdG, la SRA o l'OI, in sede di avviso pubblico o di direttiva, individuano la durata delle WE nell'ambito dei suddetti limiti.

Le WE prevedono una frequenza mensile media di 120 ore. Pertanto il quadro della durata delle WE con il rapporto mesi/ore è il seguente:

Durata in mesi	*Durata in ore*
2 mesi	240 ore
3 mesi	360 ore
4 mesi	480 ore
5 mesi	600 ore
6 mesi	720 ore
7 mesi	840 ore
8 mesi	960 ore
9 mesi	1080 ore
10 mesi	1200 ore
11 mesi	1320 ore
12 mesi	1480 ore

Qualora le WE si rivolgano a soggetti rientranti nelle categorie dello svantaggio, l'avviso pubblico o la direttiva di riferimento può stabilire modalità di strutturazione e durata delle operazioni diverse da quelle normalmente previste per la realizzazione di WE.

Nell'ambito della durata massima delle WE sopraindicata, è ammissibile una frequenza mensile anche superiore a 120 ore, nel quadro comunque dell'orario di lavoro vigente presso la struttura ospitante.

La partecipazione alla WE è accompagnata da una indennità oraria per le ore di effettiva frequenza a favore dell'allievo.

Secondo quanto indicato al paragrafo 11 – Voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza,
a) fino a euro 4,80/ora per la partecipazione a work experience sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
b) fino a euro 7,00/ora per la partecipazione a work experience presso struttura ospitante collocata sul territorio nazionale e comunque ad una distanza di almeno 150 chilometri dalla propria residenza;
c) euro 9,30/ora per la partecipazione a work experience presso struttura ospitante collocata in Paesi esteri e comunque ad una distanza di almeno 150 chilometri dalla propria residenza.
Nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c), qualora la residenza dell'allievo risulti ad una distanza inferiore a 150 chilometri dalla sede della struttura ospitante, l'indennità oraria partecipazione spettante è quella di cui alla lettera a).
L'AdG, la SRA o l'OI a fronte di particolari esigenze legate alla specificità dell'operazione, possono definire quantificazioni dell'indennità oraria superiori a quelle sopraindicate

Conformemente a quanto previsto per le restanti operazioni di carattere formativo, l'ammissione alla verifica finale e alla rendicontazione dell'allievo è legata alla sua effettiva presenza ad un numero minimo di ore dell'attività in senso stretto stabilito in sede di avviso pubblico o direttiva. Il mancato raggiungimento del suddetto livello di frequenza è causa di decadenza dal contributo, con l'obbligo, da parte dell'allievo, di restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo di indennità oraria di partecipazione.
Le WE sono utilmente rendicontabili qualora ricorra una chiusura anticipata rispetto al raggiungimento della soglia minima di presenza richiesta qualora sia determinata da:
a) motivi di salute dell'allievo certificati dalla struttura sanitaria competente;
b) collocazione lavorativa dell'allievo documentata dal datore di lavoro.
Nelle suddette fattispecie all'allievo non compete il rilascio dell'attestato finale previsto.

15.1.9 Esami finali

Le operazioni di carattere formativo si concludono con esami che accertano il grado di apprendimento da parte dell'utenza e che sono parte integrante dell'operazione e, in particolare, dell'attività in senso stretto.
La partecipazione all'esame finale comporta il rilascio di un attestato di qualifica o specializzazione o di frequenza.

Di seguito viene descritta la disciplina relativa alla realizzazione degli esami finali che determinano il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione o di un attestato di frequenza. L'avviso pubblico o la direttiva di riferimento può comunque prevedere disposizioni diverse derivanti dalla specificità delle operazioni.

Per quanto concerne le operazioni che prevedono il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione (vedi paragrafo 6.1.1):
a) la data di svolgimento dell'esame finale deve essere comunicata all'AdG o alla SRA almeno 60 giorni prima della data di inizio delle prove finali tramite l'applicativo Webforma, selezionando "modello FP6". In attesa della completa messa a punto della procedura on-line, è possibile inviare il modello FP6 anche in formato cartaceo reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/modulistica:gestione delle operazioni/modulisticaFP-FSE;*
b) la Commissione esaminatrice è così costituita, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 76/82:
   1) Presidente di Commissione: dipendente regionale di categoria non inferiore alla C, ovvero dipendente regionale in quiescenza che sia appartenuto, durante il servizio, alla categoria prevista;
   2) Commissari:
      - un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
      - un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;
      - un esperto in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori;
      - un esperto in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria;
      - il direttore dell'ente di formazione (soggetto attuatore) o un suo delegato;

– un docente del soggetto attuatore.

Le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dal Presidente.

c) la Commissione può avvalersi, per la trattazione di materie di specifica competenza, dell'assistenza, senza diritto a compenso, di altri docenti dell'operazione;
d) prima dello svolgimento dell'esame, la Commissione è tenuta a verificare la documentazione relativa all'operazione, ai candidati ed a definire termini e modalità delle operazioni d'esame;
e) gli esami verificano l'acquisizione delle competenze professionali al termine del percorso formativo e si articolano in due fasi così strutturate:
   1) una prova di simulazione dei processi lavorativi più significativi del profilo professionale. La simulazione può comprendere diverse attività quali prove pratiche, elaborati scritti, role - playing;
   2) una prova orale significativa ai fini della valutazione delle competenze tecniche, relazionali e comunicative insite nel profilo professionale, di indagine ed approfondimento sulla esperienza di stage, nonché di altri aspetti che la Commissione ritiene utile verificare;
f) la valutazione complessiva accerta il possesso o meno delle competenze richieste dalla figura professionale e tiene conto:
   1) della valutazione di ogni allievo espressa durante il percorso formativo;
   2) della valutazione espressa dall'azienda ospitante durante il periodo di stage;
   3) dell'esito dell'esame finale;
g) il peso attribuito a ciascuna delle tre componenti è così distribuito:
   1) 20% alla valutazione espressa durante il percorso formativo;
   2) 10% alla valutazione espressa dall'azienda ospitante l'allievo durante il periodo di stage;
   3) 70% alla valutazione dell'esame finale;
h) l'esito positivo dell'esame finale comporta un giudizio di idoneità e viene espresso in decimi, salvo diversa indicazione riportata nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento. Il giudizio di non idoneità rende possibile la ripetizione, per una volta soltanto, dell'intero percorso se la sua durata è annuale; rende possibile la ripetizione dell'ultima annualità del percorso se la sua durata è pluriennale;
i) gli esami finali possono essere realizzati in non più di due giornate consecutive di non più di otto ore ciascuna, fatte salve diverse disposizioni previste dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento o da ordinamento didattici;
j) ai commissari d'esame spettano, ai sensi dell'articolo 16, comma 7 della LR 76/1982, come modificato dall'articolo 7, comma 65, lettera e) della LR 11/2011:
   1) un'indennità oraria commisurata al compenso orario convenzionale previsto dal CCNL della formazione professionale per il quinto livello iniziale di inquadramento, per non più di otto ore nella giornata;
   2) il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dallo stesso CCNL.

   Il compenso per i commissari d'esame cui non compete il gettone di presenza è determinato sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

Per quanto concerne le operazioni che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza (vedi paragrafo 6.1.1):

a) l'attestato di frequenza può riportare il punteggio conseguito, ove previsto dall'operazione;
b) la data di svolgimento dell'esame finale deve essere comunicata all'AdG o alla SRA, tramite l'applicativo Webforma, selezionando "modello FP6", almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'esame finale stesso, con l'indicazione dei componenti la Commissione, salvo diversa indicazione riportata nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento. In attesa della completa messa a punto della procedura on-line, è possibile inviare il modello FP6 anche in formato cartaceo reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/modulistica:gestione delle operazioni/modulisticaFP-FSE*;
c) la prova finale si realizza in un'unica giornata per non più di otto ore, con la costituzione, da parte del soggetto attuatore, di una Commissione composta da almeno tre persone che abbiano partecipato all'operazione con funzioni di coordinamento, tutoraggio ovvero docenza. L'AdG o la SRApuò essere presente con un proprio rappresentante in qualità di uditore;
d) ai componenti la commissione d'esame non compete un gettone di presenza; il loro compenso avviene sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

In relazione agli esami o prove finali relativi ad operazioni previste da specifiche leggi, norme o accordi comunitari, nazionali o regionali, valgono le previsioni in tal senso stabilite dalle normative medesime o dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. Qualora non presenti, si applicano, per analogia, le norme di cui alle presenti linee guida con riferimento alle prove d'esame per il rilascio di un attestato di frequenza con l'eventuale l'indicazione del punteggio conseguito.

15.1.10 I registri

Le registrazioni, complessivamente intese, costituiscono un supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo - amministrativo, didattico -, rappresentando la base per la verifica di dati essenziali per il monitoraggio e la verifica didattico/amministrativo/ dell'operazione formativa o non formativa.
I registri hanno la valenza di atto pubblico e, conseguentemente, l'eventuale dolosa alterazione o falsa attestazione di quanto contenuto nel registro rappresenta una ipotesi di falsità in atto pubblico penalmente perseguibile.
I registri non devono contenere lacune o spazi bianchi che non siano interlineati, aggiunte nel corpo, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Qualora nella stesura dell'atto siano stati commessi errori o si sia incorso in omissioni, si deve procedere alle opportune variazioni con la scrupolosa osservanza delle seguenti modalità:
a) cancellare in modo che si possano sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire;
b) fare risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte alla fine dell'atto, mediante postille contraddistinte con segni numerici o alfabetici di richiamo.

I registri sono predisposti dall'operatore, secondo la modulistica predisposta dall'AdG e disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/modulistica:gestione delle operazioni/modulistica FP-FSE*. Essi devono essere preventivamente presentati per la vidimazione alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, presso una delle seguenti sedi, dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 12.00:
- TRIESTE, Via San Francesco, 37 – IV piano stanza n. 419,
- UDINE Via della Prefettura, 10/1 – II piano stanza n. 201.

Per quanto concerne le operazioni rientranti nella competenza delle SRA o degli OI, la vidimazione dei registri avviene presso le sedi indicate dalle SRA o OI medesimi.
I registri vanno uniti alla documentazione finale attestante la realizzazione dell'operazione.

I registri utilizzabili nell'attuazione delle operazioni sono i seguenti:
a) **Registro presenza allievi.** La presenza degli allievi al corso è testimoniata dalla firma che gli stessi appongono sui registri.
La copertina deve indicare tutti gli elementi identificativi dell'attività formativa in questione. (codice operazione, titolo dell'attività, finanziamento di riferimento, annualità, denominazione del soggetto attuatore).
Una corretta tenuta deve prevedere:
1) l'elenco nominativo degli allievi;
2) le firme degli allievi attestanti la presenza;
3) l'annullamento della relativa casella, in caso di assenza, con l'apposizione di un timbro recante la stampigliatura "ASSENTE" ovvero con la segnalazione a penna dell'assenza. Tale operazione deve essere svolta giornalmente;
4) la firma dei docenti, codocenti e tutor impegnati;
5) l'indicazione di inizio e fine delle attività giornaliere;
6) una descrizione, sia pure sintetica ma esaustiva, degli argomenti trattati. Ciò vale anche per il tutor che, se presente, deve indicare l'attività svolta. I temi svolti devono essere corrispondenti con quelli indicati nel progetto, fatte salve modifiche motivate e comunicate alla Regione e da questa autorizzate;
7) costante e corretto aggiornamento dei dati riassuntivi previsti a piè di pagina di ciascun foglio del registro, con firma del coordinatore dell'operazione che ne attesta la regolare tenuta.

Nel caso di interventi che prevedano la suddivisione in gruppi, è necessario registrare la parte comune su un unico registro; per la parte in cui si realizza la suddivisione in gruppi si richiede l'adozione di un registro per ciascun gruppo.

Per lo svolgimento di stage e nell'ambito dell'attuazione di WE o attività formative a carattere individuale, viene previsto un apposito registro (FP5c registro presenza stage tirocinio). Si tratta di schede individuali sulle quali si ha la registrazione giornaliera della presenza dell'allievo, attraverso la sua firma, con l'indicazione dell'orario svolto e dell'attività svolta; a conferma di tutto ciò si prevede la firma di un rappresentante della struttura ospitante, nel caso di stage o WE, o del soggetto attuatore, nel caso di attività formativa individuale.
Il registro individuale viene anche utilizzato nel caso di formazione a distanza o in altra azione, anche non formativa, in cui l'AdG o la SRA lo ritenga opportuno.
Modalità diverse di tenuta dei registri di presenza potranno essere autorizzate dalla Regione a fronte di motivate richieste.

b) **Agenda** (FP8b Agenda attività non formative). Nel caso di operazioni a carattere non formativo, il soggetto attuatore utilizza una agenda nella quale riporta l'attività realizzata con riferimento a quanto specificato nell'avviso. L'agenda deve essere aggiornata tempestivamente e con correttezza.
c) **Registro di carico e scarico.** Per il carico e scarico del materiale di consumo in dotazione individuale o collettiva, deve essere istituito un registro nel quale vengono indicati, in ordine cronologico e per voci merceologiche raggruppate omogeneamente, i materiali acquistati o prelevati dalle scorte di magazzino e distribuiti ai partecipanti o utilizzati per esercitazioni pratiche. Le operazioni di carico e scarico devono essere registrate contestualmente all'acquisto o al prelievo del materiale ed all'utilizzo del materiale stesso.
d) **Registro dei beni prodotti**. Il registro deve essere tenuto in correlazione a quello di carico e scarico nell'eventualità che l'azione produca beni o semilavorati fruibili e durevoli. Nel registro devono risultare inventariati tutti i beni prodotti.

15.1.11 Conclusione delle operazioni

La conclusione di ogni operazione di carattere formativo o non formativo deve essere documentata con la predisposizione dell'apposito verbale, modello FP7 Verbale d'esame/Chiusura attività, disponibile su su www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori/modulistica:gestione delle operazioni/modulistica FP-FSE*.
Il modello FP7 riassume tutti i dati dell'operazione e gli esiti della stessa e deve essere trasmesso all'AdG, alla SRA o all'OI entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale o dalla conclusione dell'operazione – attività in senso stretto – qualora si tratti di operazione di carattere non formativo..

Nel caso di operazione di carattere formativo, il modello va compilato in ogni sua parte, seguendo le istruzioni, e va firmato da tutti i membri della Commissione d'esame e dal Direttore dell'operazione. In particolare il modello deve recare i seguenti elementi:

a) codice operazione;
b) denominazione dell'operazione (come indicato nel decreto di approvazione dello stesso);
c) tipologia formativa;
d) decreto di approvazione dell'operazione;
e) data di inizio e fine operazione;
f) tipo di finanziamento;
g) tipologia dell'esame;
h) data, orario e sede di svolgimento giornaliero;
i) composizione della Commissione d'esame;
j) designazione del Segretario;
k) elenco degli allievi con dati anagrafici, domicilio e numero di telefono (se l'allievo ha cambiato domicilio riportare quello esatto), data di ammissione, per gli eventuali allievi ammessi successivamente alla data di avvio del corso, e dimissione, ore di presenza espresse sia nel loro numero sia in percentuale rispetto alla durata prevista da progetto comprensiva delle ore di esame. L'elenco comprende tutti gli allievi ammessi all'inizio dell'operazione, compresi quelli in seguito dimessi.

Il modello riporta il risultato complessivo dell'esame o prova finale e la valutazione finale, quest'ultima espressa con voti interi da 1 a 10 senza decimali, ove prevista.
Le note riportano, per ogni allievo, la situazione finale con le seguenti diciture:

- non presentatosi all'esame;
- non ammesso all'esame (nel caso non abbia raggiunto l'ammontare minimo delle ore di frequenza previste);
- idoneo (quando ha superato con esito positivo l'esame o prova finale);
- non idoneo (quando non ha superato l'esame finale).

Nel caso di operazioni di carattere non formativo, va compilato, nelle parti inerenti, il modello abbinato alla tipologia di operazione realizzata.

L'AdG sta predisponendo, nell'ottica del completamento dell'automazione per la gestione delle operazioni, l'invio del sopraccitato modello tramite l'applicativo Webforma. Una volta completata la fase di sperimentazione per l'invio della comunicazione di conclusione dell'attività, tutti i soggetti attuatori dovranno utilizzare tale modalità.

15.1.12 Affidamento di parte della attività a terzi

Nei casi diversi dal contratto di appalto, vale a dire quando la fornitura del bene, del servizio o della prestazione è regolata con titolo avente natura concessoria (sovvenzione), il soggetto attuatore responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione può affidare parte delle attività a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'AdG o dalla SRA, in linea con quanto definito nel presente paragrafo e nei sotto paragrafi in cui si articola.

Si tratta di un ambito generale, a cui è possibile ricondurre tutte le ipotesi in cui il beneficiario per realizzare una determinata attività (o parte di essa) necessita di acquisire all'esterno, da soggetti terzi non partner e non persone fisiche, forniture e servizi.
Va precisato che non costituiscono fattispecie di affidamenti a terzi gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando il principio della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico.
Parimenti non costituisce affidamento a terzi l'incarico a persona fisica titolare di un'impresa individuale, se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.
Non sono considerati come affidamenti a terzi le seguenti situazioni, per le quali è prevista la rendicontazione delle spese a costi reali:
a) le partnership risultanti da un accordo scritto di partecipazione per la realizzazione di una operazione;
b) gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
c) gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

Nella categoria generale dell'affidamento a terzi (che possiamo considerare il *genus)* rientrano, ai fini di quanto qui interessa, sia le ipotesi di vera e propria "delega", sia le ipotesi di "acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori" *(species).*

Nella *species* della delega è possibile ricondurre gli affidamenti a terzi riguardanti attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati all'operazione, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico dell'operazione stessa. Si tratta di attività/servizi/prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità ed agli interessi pubblici che hanno determinato la concessione e quindi l'attribuzione del finanziamento pubblico.
Non rientra invece nella delega il caso *(species)* concernente l'acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

In linea generale gli affidamenti a soggetti terzi non possono avere ad oggetto o riguardare:
a) attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;

b) accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Il contratto stipulato tra soggetto attuatore e soggetto terzo deve essere dettagliato nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni beni/servizi. Inoltre, deve contenere una clausola attraverso la quale i soggetti terzi si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organismi incaricati del controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi.

15.1.13 Delega di parte delle attività

La delega di parte delle attività è consentita solo se prevista negli avvisi pubblici emanati dall'AdG o dalla SRA; tutti gli elementi caratterizzanti la delega devono essere espressamente approvati dall'AdG o dalla SRA preventivamente all'espletamento delle attività oggetto della fornitura del bene o servizio.

L'importo massimo delegabile in ciascuna operazione non deve in ogni caso essere superiore al 30% del costo complessivo dell'operazione, al netto di eventuali costi del personale in formazione o di partecipazioni finanziarie di parte privata e con riferimento al costo totale approvato in sede di selezione dell'operazione.
Sono realizzabili nell'ambito della delega le prestazioni facenti riferimento alle seguenti voci analitiche di spesa:
- voce analitica di spesa B1.1 – Indagine preliminare di mercato;
- voce analitica di spesa B1.2 - Ideazione e progettazione;
- voce analitica di spesa B1.3 – Pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
- voce analitica di spesa B1.4 – Selezione e orientamento dei partecipanti;
- voce analitica di spesa B1.5 – Elaborazione del materiale didattico;
- voce analitica di spesa B2.1 – Docenza;
- voce analitica di spesa B2.2 – Tutoraggio;
- voce analitica di spesa B2.5 - Attività di sostegno all'utenza svantaggiata.

Non sono in ogni caso delegabili le prestazioni facenti riferimento alle seguenti voci analitiche di spesa:
- voce analitica di spesa B4.1 – Direzione;
- voce analitica di spesa B4.2 – Coordinamento;
- voce analitica di spesa B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

Con riferimento al delegato, invece, questo non può affidare ad altri soggetti in tutto o in parte le attività ad esso delegate.

Le attività sono delegabili alle seguenti condizioni:
- che si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i soggetti attuatori non dispongono in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza.

Nell'affidamento dell'attività delegata, il soggetto attuatore è sempre tenuto al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Il soggetto attuatore deve assicursi che il terzo delegato dimostri il rispetto della normativa, qualora applicabile, per l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.).

15.1.14 Acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori

Non rientra nella delega il caso (*species*) concernente l'affidamento a terzi di singole azioni/prestazioni/servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.
In questi casi non è pertanto necessaria, né richiesta, una preventiva autorizzazione da parte dell'AdG o della SRA.
Rientrano in questo ambito i costi diretti quali:

- il noleggio di attrezzature;
- le attività di consulenza amministrativa e contabili quali la tenuta dei libri paga e l'esecuzione di adempimenti tributari.
- l'acquisto di spazi pubblicitari;
- le spese di organizzazione per l'espletamento di corsi, convegni, mostre e altre manifestazioni;
- la stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura;
- le traduzioni e interpretariato;
- il facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;
- l'acquisto di materiale didattico;
- l'acquisto di cancelleria;
- l'acquisto di materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature degli uffici o degli automezzi.

15.1.15 Procedure per l'acquisizione di forniture e servizi da soggetti terzi

Nella scelta del fornitore della fornitura e/o del servizio da acquisire o del soggetto terzo a cui delegare parte dell'attività, il soggetto attuatore, nel caso in cui a questo non si applicano le norme previste dal Codice dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 163/2006, segue procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento.
A tal fine il soggetto attuatore, in funzione del valore della fornitura e/o del servizio da acquisire o delegare a terzi, proceda come di seguito indicato:

a) fascia finanziaria (valore affidamento) fino a euro 20.000,00: acquisizione diretta;
b) fascia finanziaria (valore affidamento) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00**:** consultazione di almeno tre operatori qualificati[5] e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione;
c) fascia finanziaria (valore affidamento) da euro 50.000,01 a euro 100.000,00: consultazione di almeno cinque operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione;
d) fascia finanziaria (valore affidamento) da euro 100.000,01 a euro 193.000,00: previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; la scelta è di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica;
e) fascia finanziaria (valore affidamento): da euro 193.000,01: selezione del soggetto terzo con procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici.

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni finalizzato all'elusione della procedure di cui sopra.
Il ricorso all'affidamento ad un unico operatore determinato è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi.
Nell'ambito delle procedure per l'affidamento di beni e servizi a soggetti terzi, sia in regime di delega sia con riferimento all'acquisizione di beni e servizi strumentali, è riconosciuta in capo all'AdG la possibilità di esercitare poteri di indirizzo, controllo e autotutela vincolanti per i beneficiari.
Non si applicano le procedure sopra riportate nel caso di impiego/acquisizione di strutture complesse del beneficiario, in quanto funzionali all'organizzazione generale dello stesso, anche qualora tali strutture vengano direttamente utilizzate per lo svolgimento delle operazioni cofinanziate dal FSE.

[5] L'elenco degli operatori economici può essere predisposto tenendo conto dei criteri e delle procedure previste per la certificazione di qualità, oppure attraverso criteri analoghi. La qualificazione dell'operatore potrà essere comprovata con la richiesta di requisiti tecnici professionali, economici finanziari, iscrizione alla camera di commercio, albi, ecc.

16. ARTICOLO 22 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Articolo 22 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario, nella preparazione e gestione delle operazioni, deve attenersi alle disposizioni del presente Regolamento e alle ulteriori disposizioni derivanti dalle Linee guida di cui all'articolo 3, nonché a quanto stabilito dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.
2. Il beneficiario deve:
   a) assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco realizzate senza preavviso dall'AdG, dall'OI o dalla SRA;
   b) realizzare l'operazione nel pieno rispetto di quanto previsto in sede progettuale;
   c) garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti dall'AdG, dall'OI o dalla SRA.

16.1 Linee guida all'articolo 22 – Obblighi del beneficiario

Per quanto concerne le operazioni di carattere formativo, si ricorda che, pena la decadenza dal contributo, deve essere assicurato lo svolgimento di tutte le ore di formazione previste – attività in senso stretto.
Particolare cura è richiesta nella raccolta e trasmissione dei dati di monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione. In questo ambito tutti i dati devono "passare" attraverso il sistema informativo dell'AdG – *net forma e web forma.* Il beneficiario è pertanto tenuto ad osservare tutte le indicazioni derivanti dall'AdG ed a verificare costantemente con quest'ultima eventuali aspetti su cui siano necessari chiarimenti o approfondimenti.

17 ARTICOLO 23 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Articolo 23 – Revoca del contributo

1. L'AdG, l'OI o la SRA provvede alla revoca del contributo qualora ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
   a) mancata realizzazione dell'attività di pubblicizzazione e promozione dell'operazione secondo quanto previsto dall'operazione;
   b) mancato utilizzo di tutti i loghi istituzionali indicati nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento;
   c) mancata realizzazione dell'attività di selezione degli allievi secondo quanto previsto dall'operazione;
   d) mancata vidimazione dei registri, precedente all'avvio dell'attività in senso stretto;
   e) accertata rilevante e non adeguatamente motivata difformità dell'attività realizzata rispetto a quanto previsto dall'operazione approvata.
2. L'AdG, l'OI o la SRA, prima di procedere alla revoca del contributo, danno comunicazione al beneficiario dell'avvio della procedura di revoca, stabilendo anche i termini entro i quali il beneficiario medesimo può presentare eventuale documentazione a giustificazione del mancato rispetto di quanto indicato nelle cause di revoca di cui al comma 1.
3. Le cause di revoca di cui al comma 1, lettere a) e c) non si applicano nel caso l'operazione sia a titolarità di un impresa e rivolta al soddisfacimento del fabbisogno dei propri lavoratori.

17.1 Linee guida all'articolo 23 – Revoca del contributo

Qualora l'AdG, la SRA o l'OI riscontrino la sussistenza di una o più delle cause di revoca del contributo sopraindicato, nel dare comunicazione all'interessato dell'avvio delle procedure di revoca, stabiliscono i termini entro cui il soggetto attuatore può documentare eventuali situazioni che, a suo parere, possano giustificare il comportamento assunto. L'AdG, la SRA o l'OI, ove valutino non sufficienti le motivazioni del soggetto attuatore, provvedono all'adozione degli atti di revoca del contributo.

18 ARTICOLO 24 – DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA EFFETTIVA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI. GENERALITA'

Articolo 24 – Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni. Generalità

1. Il beneficiario deve presentare all'AdG, all'OI o alla SRA la documentazione che attesta l'effettiva realizzazione delle operazioni entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto, salvo diverse disposizioni dell'AdG o della SRA in sede di avviso pubblico o direttiva.

18.1 Linee guida all'articolo 24 - Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni. Generalità

18.1.1 Termini per la presentazione della documentazione

Ai fini della attestazione finale dell'effettiva realizzazione dell'operazione e della determinazione finale della spesa ammissibile, il soggetto attuatore deve presentare la documentazione richiesta all'AdG, alla SRA o all'OI entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto.

Tale documentazione assume configurazione diversa in relazione alla modalità di gestione finanziaria dell'operazione.

18.1.2 Gestione a costi reali

Qualora l'operazione abbia previsto la modalità di gestione a costi reali, la documentazione assume la configurazione di un rendiconto composto da:
a) un formulario che riassume i dati anagrafici del soggetto attuatore e fisici e finanziari dell'operazione;
b) documenti contabili a giustificazione delle spese;
c) altri documenti allegati.

18.1.3 Gestione con le opzioni di semplificazione

Qualora l'operazione sia gestita con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari o di somme forfettarie, la documentazione assume la configurazione di relazione tecnico fisica dell'operazione composta da:
a) un formulario che riassume i dati anagrafici del soggetto attuatore e fisici e finanziari dell'operazione;
b) altri documenti allegati.
In tale fattispecie si prescinde dalla presentazione di documentazione di carattere contabile a giustificazione delle spese sostenute.

19. ARTICOLO 25 – DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA EFFETTIVA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI CON GESTIONE FINANZIARIA A COSTI REALI (RENDICONTO)

Articolo 25 - Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione di operazioni con gestione finanziaria a costi reali (rendiconto)

1. Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato l'apposito modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it o sul sito dell'OI al quale devono accompagnarsi:
   a) la documentazione delle spese sostenute;
   b) registri utilizzati in originale;
   c) copia dei testi originali prodotti;
   d) prospetti analitici che, per voce di spesa , descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione

determinando l'ammontare dei costi inseriti nel rendiconto;
e) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste in originale.
2. L'espressione forfettaria dei costi indiretti è ammissibile nel solo caso in cui l'avviso pubblico o la direttiva di riferimento preveda il ricorso a tale opzione. La certificazione forfettaria dei costi indiretti avviene secondo le percentuali di incidenza sui costi diretti di cui all'articolo 17, comma 1, con l'eventuale riduzione proporzionale di cui all'articolo 17, comma 2.

19.1 Linee guida all'articolo 25 - Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione di operazioni con gestione finanziaria a costi reali (rendiconto)

Il rendiconto delle spese effettivamente sostenute deve essere presentato entro i termini stabiliti dall'AdG, dalla SRA o dall'OI, nel limite del termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 24 del Regolamento.

Nella presentazione del rendiconto deve essere utilizzato l'apposito modello predisposto dall'AdG e disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori* al quale devono accompagnarsi:
a) la documentazione delle spese sostenute;
b) registri utilizzati in originale;
c) copia dei testi originali prodotti;
d) prospetti analitici che, per voce di spesa , descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione determinando l'ammontare dei costi inseriti nel rendiconto.
e) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste in originale

Gli originali dei documenti devono essere annullati con la dicitura che il documento stesso è stato utilizzato ai fini del contributo del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di rotazione nazionale e l'indicazione dell'anno del contributo, del codice progetto e della somma utilizzata per il rendiconto, qualora questo non fosse già evidenziato nell'oggetto del documento.
I soggetti attuatori devono presentare la copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del contributo, e corredata dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal legale rappresentante secondo i modelli predisposti dall'AdG attestanti:
a) di avere fedelmente riprodotto la documentazione e che le spese comprovate da tale documentazione sono state sostenute per le finalità per le quali il contributo è stato concesso;
b) di avere versato i contributi previsti dalla legge e di cui viene richiesto il riconoscimento;
c) di indetraibilità dell'IVA *qualora venga richiesta a rimborso ;*
d) i costi orari dei dipendenti con allegato il modello di calcolo del costo orario.

I documenti di spesa devono risultare conformi alle leggi contabili e fiscali. In particolare, devono consentire la verifica analitica della natura, della quantità e della qualità dei beni forniti e dei servizi resi, anche con opportuni riferimenti temporali atti ad assicurare la pertinenza delle spese al progetto.

L'espressione forfetaria dei costi indiretti è ammissibile nel solo caso il soggetto attuatore opti per la rendicontazione forfetaria dei costi indiretti, secondo quanto indicato in precedenza.
Nel caso di ricorso alla rendicontazione dei costi indiretti su base forfetaria non sono richiesti giustificativi di spesa all'atto della presentazione del rendiconto.

Tutte le spese ricomprese nel rendiconto devono risultare quietanzate. Il pagamento va dimostrato con copia della documentazione bancaria o altra opportuna documentazione probatoria (bollettino di conto corrente postale, ricevuta sottoscritta dal beneficiario…).
Non sono ammessi pagamenti in contanti sopra i 1000 euro.
In caso di pagamento con assegno dovrà essere allegato l'estratto conto.
Per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o

postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Deve comunque essere garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro contante per importi inferiori alla soglia prevista dalla normativa vigente.
Tale disposizione si applica a tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione delle operazioni ammesse a finanziamento

Nel caso di ricorso alla delega, le spese del soggetto delegato sono giustificate attraverso fatture emesse a favore del soggetto attuatore. Tali fatture devono riportare tutti gli elementi utili a riferire l'attività svolta all'operazione oggetto di rendicontazione (riferimento contrattuale, natura della prestazione svolta, periodo di svolgimento della prestazione, quantificazione della prestazione svolta in termini di ore/uomo o giornate/uomo).
La presentazione della fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione relativa alla persona che ha effettuato la prestazione. Essendo vietata la subdelega la persona che effettua la prestazione non può essere esterna al delegato.
La verifica amministrativo/contabile del rendiconto effettuata dall'AdG o dalla SRA è momento verificare l'ammissibilità formale e sostanziale dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'azione formativa.
L'AdG o la SRA procede, ove necessario, alle opportune rideterminazioni del contributo effettivamente spettante.
Ad avvenuta verifica del rendiconto l'AdG o la SRA provvede all'erogazione del saldo spettante.

20. ARTICOLO 27 – LA CERTIFICAZIONE ESTERNA DEI RENDICONTI

Articolo 27 - La certificazione esterna dei rendiconti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 193 e seguenti della LR 2/2000 e successive modifiche e integrazioni, nel quadro della gestione finanziaria a costi reali, i rendiconti delle spese sostenute relativi alle operazioni di carattere formativo che prevedono la realizzazione di prove o esami finali devono essere certificati da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1982, n. 88 ed al DPR 20 novembre 1992, n. 474, non legata da rapporto organico con il soggetto attuatore. Tale attività di certificazione deve essere realizzata prima della presentazione del rendiconto, da parte del soggetto attuatore, all'AdG, all'OI o alla SRA.
2. La suddetta previsione si applica anche ad operazioni che non prevedono la realizzazione di esami o prove finali, laddove stabilito dall'avviso o dalla direttiva di riferimento.

20.1 Linee guida all'articolo 27 - La certificazione esterna dei rendiconti

Si ricorda che:
a) a certificazione esterna dei rendiconti è prevista esclusivamente per la operazioni di carattere formativo gestite, dal punto di vista finanziario, secondo la modalità a costi reali;
b) come indicato al paragrafo 11, voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche – del presente documento, i costi massimi ammissibili per l'attività di certificazione esterna dei rendiconti sono i seguenti:
   - operazioni di durata superiore a 400 ore (attività in senso stretto): euro 300,00;
   - operazioni di durata compresa tra 201 e 400 ore (attività in senso stretto): euro 200,00;
   - operazioni di durata compresa tra 41 e 200 ore (attività in senso stretto: 150,00 euro;
   - operazioni di durata inferiore a 41 ore (attività in senso stretto) ed operazioni di carattere individuale: euro 120,00;
c) la certificazione esterna del rendiconto è richiesta anche per le operazioni per le quali, ai sensi di quanto previsto dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento, sia prevista l'ammissibilità finale anche prescindendo dalla realizzazione dell'esame finale;
d) La mancata certificazione esterna del rendiconto è causa di decadenza dal contributo.

L'AdG, la SRA o l'OI indicano in sede di avviso pubblico o direttiva il costo massimo ammissibile per la certificazione esterna dei rendiconti entro i limiti massimi sopraindicati.

21. ARTICOLO 28 – CONTROLLI

Articolo 28 – Controlli

1. L'AdG, l'OI o la SRA effettua i seguenti controlli:
   a) selezione ex-ante delle operazioni;
   b) verifica in itinere di tutte le operazioni;
   c) verifica in loco su un campione di operazioni;
   d) controllo di tutte le domande di pagamento – rendiconti (nel caso di gestione finanziaria a costi reali);
   e) controllo di tutte le relazioni finali tecnico-fisiche delle operazioni (nel caso di ricorso alle opzioni di semplificazione – tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie).
2. Le tipologie di verifica si riassumono in:
   a) controlli amministrativi di gestione, consistenti in controlli di conformità amministrativa e di regolarità di esecuzione degli interventi durante l'intera fase di realizzazione eventualmente anche in loco;
   b) controlli amministrativi contabili, aventi ad oggetto la verifica in itinere e finale della regolarità delle richieste di rimborso e la conformità economico/finanziaria delle operazioni. Tale tipologia di verifica non riguarda le operazioni realizzate sulla base di tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie.

21.1 Linee guida all'articolo 28 – Controlli

L'articolo 28 del Regolamento disciplina i controlli di I° livello condotti dall'AdG, dalla SRA o dall'OI. Il sistema di gestione e controllo previsto per l'attuazione del POR è dettagliatamente descritto nel documento di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006, approvato dalla Commissione europea e vincolante ai fine della certificazione delle spese, da parte dell'AdC, alla Commissione europea e dei conseguenti flussi finanziari, a favore dell'AdG, da parte della Commissione europea stessa e del Ministero dell'Economia e finanze.
Per quanto concerne i controlli di II° livello, di competenza dell'ADA, le presenti linee guida non intervengono.

22. ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 30 – Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 29, ai procedimenti relativi alle operazioni approvate sulla base di avvisi emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 87/2010 continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 07/2008, fatto salvo quanto disposto al comma 2.
2. I costi unitari standard di cui alle tabelle approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 87/2010 si applicano anche alle operazioni formative per le quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Regione 87/2010, le proposte erano già state presentate o erano in fase di presentazione ed il ricorso ai medesimi costi unitari standard è già stato espressamente previsto con gli avvisi pubblici di riferimento o con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 87/2010 continua ad applicarsi ai procedimenti relativi alle operazioni proposte sulla base di avvisi emanati successivamente alla sua entrata in vigore ed anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. L'attuazione delle operazioni correlate alla selezione dei soggetti di cui all'articolo 4 comma 6 anche se effettuate sulla base di avvisi emanati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, viene disciplinata dalle norme del presente regolamento.
5. L'attuazione delle operazioni selezionate a seguito di avvisi emanati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, e non ancora avviate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, viene disciplinata dalle norme del presente regolamento.

22.1 Linee guida all'articolo 30 – Disposizioni transitorie

A fronte della disposizione dell'articolo 29 del Regolamento che dispone l'abrogazione del "Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato, dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con decreto Presidente della Regione del 29 aprile 2010, n. 87/Pres., l'articolo 30 introduce una norma di carattere transitorio utile a definire la normativa di carattere regolamentare emanata dalla Regione per la gestione delle operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo. Pertanto:

- comma 1: il "Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo", emanato con D.P.Reg 07/Pres/2008 del 9 gennaio 2008 continua a trovare applicazione alle operazioni facenti capo ad avvisi emanati prima della entrata in vigore del richiamato regolamento emanato con DPReg n. 87/Pres./2010, vale a dire antecedentemente al 20 maggio 2010;
- comma 2: per quanto riguarda l'applicazione di tabelle standard di costi unitari nella realizzazione delle operazioni, l'articolo 18 del Regolamento stabilisce che trovano applicazione le tabelle vigenti ai sensi delle disposizioni approvate da specifici dispositivi regionali, laddove tali dispositivi sono quelli di cui al documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2461/2010 che trovava riferimento nell'articolo 11 del menzionato regolamento emanato con DPReg n. 87/Pres./2010.
  Il comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento stabilisce, in via transitoria, che le tabelle standard di costi unitari si applicano anche alle operazioni già presentate o in fase di presentazione al momento dell'entrata in vigore del richiamato regolamento di cui al DPReg n. 87/Pres./2010 i cui avvisi pubblici o direttive di riferimento prevedevano espressamente l'applicazione di tabelle standard di costi unitari. Tale previsione riguarda, ad esempio, le operazioni che danno attuazione all'accordo Governo/Regioni del 12 febbraio 2009 concernente la realizzazione di misure di politica attiva a favore di lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga; le operazioni che fanno capo, con riferimento al PPO 2011, al programma specifico n. 23 – Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa di disoccupati;
- comma 3: in deroga a quanto stabilito dall'articolo 29, il regolamento di cui al DPReg n. 87/Pres./2010 continua a trovare applicazione relativamente alle operazioni presentate in base ad avvisi emanati dalla sua entrata in vigore – 20 maggio 2010 – al giorno precedente alla entrata in vigore del Regolamento – 19 ottobre 2011;
- comma 4: come indicato all'articolo 4, comma 6, lettera a), gli avvisi pubblici possono concernere la selezione di soggetti – ad esempio enti di formazione – ai quali affidare la realizzazione di operazioni predeterminate. In tale eventualità, anche qualora la selezione dei soggetti sia avvenuta sulla base di avvisi emanati prima dell'entrata in vigore del Regolamento, la realizzazione delle operazioni attuate dai soggetti selezionati è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento – e delle presenti Linee guida;
- comma 5: le operazioni selezionate sulla base di avvisi emananti prima dell'entrata in vigore del Regolamento e non avviate al momento dell'entrata in vigore del Regolamento – 20 ottobre 2010 -, sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento – e delle presenti Linee guida.

11_45_1_DDS_PROG GEST_3941_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 ottobre 2011, n. 3941/LAVFOR.FP/2011

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2011 - Programma specifico n. 17. Approvazione operazioni relative alla formazione per il conseguimento di una qualifica di base abbreviata a valere sull'asse 2 - Occupabilità - azione 33 QBA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 788/LAVFOR.FP del 7 marzo 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2011, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni formative a valere sull'asse prioritario 2 - Occupabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del programma specifico n. 17 - Percorsi formativi di qualificazione di base abbreviata - del PPO 2011;
VISTO il decreto n. 1110/LAVFOR.FP del 28 marzo 2011 con il quale sono state apportate integrazioni e correzioni all'Avviso;
PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 33 QBA "Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti" - tipologia formativa "Qualificazione di base abbreviata";
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 31 marzo 2011 ed entro il 20 aprile 2011;
PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 3.500.000,00;
EVIDENZIATO che, con delibera della Giunta regionale n. 1224 del 24 giugno 2011 si è provveduto ad integrare la disponibilità finanziaria del programma specifico n. 17 - Qualificazione di base abbreviata - del PPO 2011, per un importo pari ad euro 1.538.600,00, al fine di assicurare la copertura finanziaria di ulteriori operazioni formative;
VISTA la nota prot. n. 23577/FP.13 di data 12 luglio 2011 con la quale è stata autorizzata una variazione in aumento a favore del programma specifico n. 17 per un importo pari ad euro 16.800,00;
CONSIDERATO che, a seguito dei citati rifinanziamenti, la nuova disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 5.055.400,00;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 45 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 9 gennaio 2008;
VISTO il decreto n. 2387/LAVFOR.FP del 13 luglio 2011 con il quale sono state approvate ed ammesse al finanziamento 46 operazioni presentate entro il 20 aprile 2011 per complessivi euro 5.055.400,00 e sono state approvate ma non ammesse al finanziamento per mancanza di risorse finanziarie disponibili 5 operazioni per un importo complessivo di euro 549.500,00;
EVIDENZIATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 14 ottobre 2011 si è provveduto ad un rifinanziamento, tra gli altri, a favore del programma specifico n. 17 - Percorsi formativi di qualificazione di base abbreviata - del PPO 2011 per un importo pari ad euro 549.500,00;
ATTESO pertanto che è possibile ammettere a finanziamento anche le operazioni approvate ma non finanziate con il succitato decreto n. 2387/LAVFOR.FP/2011, analiticamente individuate nell'elaborato allegato 1 quale parte integrante di questo decreto;
CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 5 operazioni per complessivi euro 549.500,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2010 - euro 549.500,00
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato

con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, "Bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2776 del 29 dicembre 2010 e successive modifiche;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, a seguito della valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata", ad integrazione del decreto n.2387/LAVFOR.FP/2011, sono approvati i seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello minimo previsto, in ordine decrescente di punteggio (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni finanziate finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 5 operazioni per complessivi euro 549.500,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2010 - euro 549.500,00
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 ottobre 2011

FERFOGLIA

11_45_1_DDS_PROG GEST_3941_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 3941
di data 26/10/2011

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

22EAPF33QBAE

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F, AZ. 33QBA - Azioni formative finalizzate alla qualif. Degli adulti

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OPERATORE ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - ADDETTO AGENZIA TURISTICA	FP1113772001	CRAMARS SOC.COOP.A.R.L.	2011	109.900,00	109.900,00	69
2	OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI -SALDOCARPENTIERE - CARPENTIERI E MONTATORI DI CARPENTERIA METALLICA	FP1113766001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2011	109.900,00	109.900,00	68
3	OPERATORE MENCCANICO DI SISTEMI - SALDOCARPENTIERE - SALDATORI E TAGLIATORI A FIAMMA	FP1113766002	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2011	109.900,00	109.900,00	68
4	OPERATORE ALLA RISTORAZIONE - CUOCO	FP1113749001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2011	109.900,00	109.900,00	67,7
5	OPERATORE AGRICOLO AMBIENTALE - ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA	FP1113771002	CE.F.A.P.	2011	109.900,00	109.900,00	67
			Totale con finanziamento		549.500,00	549.500,00	
			Totale		549.500,00	549.500,00	
			Totale con finanziamento		549.500,00	549.500,00	
			Totale		549.500,00	549.500,00	

11_45_1_DDS_PROG GEST_3981_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 27 ottobre 2011, n. 3981/LAVFOR.FP/2011

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Programma specifico n. 46 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2011 - Catalogo interregionale dell'alta formazione. Approvazione operazioni di erogazione dei voucher per l'accesso alle offerte formative inserite nel Catalogo interregionale alta formazione a valere sull'asse 4 - Capitale umano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 1485/LAVFOR.FP del 25 aprile 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 4 maggio 2011, con il quale è stato approvato l'Avviso a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 46 del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011, che prevede:
a. la selezione degli Organismi di formazione che possono presentare offerte formative da inserire nel Catalogo interregionale dell'Alta Formazione;
b. la presentazione e la selezione delle offerte formative da inserire nel Catalogo;
c. la presentazione di domande per l'assegnazione di voucher per la partecipazione alle offerte formative del Catalogo;
VISTI i decreto n. 1595/LAVFOR.FP del 3 maggio 2011 e n. 2275/LAVFOR.FP del 30 giugno 2011 con i quali sono state apportate modificazioni all'Avviso;
PRECISATO che le domande di erogazione dei voucher per l'accesso alle offerte formative presenti nel Catalogo devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, sede distaccata di Udine, entro le ore 12.30 del 4 agosto 2011;
PRECISATO che tale Avviso prevede una disponibilità finanziaria per la concessione di voucher pari ad euro 1.000.000,00, di cui euro 600.000,00 per i soggetti disoccupati (anche in mobilità)/inoccupati ed euro 400.000,00 per i soggetti occupati (anche in CIG/CIGS);
EVIDENZIATO che le richieste dei richiedenti l'erogazione dei voucher per l'accesso alle offerte formative presenti nel Catalogo sono valutate con il sistema di ammissibilità di cui al citato Avviso;
VISTO il decreto n. 2284/LAVFOR.FP del 1° luglio 2011 con il quale sono stati approvati l'elenco degli Organismi di formazione ammessi a presentare offerte formate da inserire nel Catalogo e l'elenco delle offerte formative da inserire nel Catalogo;
VISTO il decreto n. 3620/LAVFOR.FP del 7 ottobre 2011 con il quale è stata approvata, tra l'altro, la graduatoria delle operazioni relative all'erogazione di voucher formativi a favore di soggetti occupati/CIG e CIGS presentate entro il 4 agosto 2011;
EVIDENZIATO che la beneficiaria Massarutti Marciana, alla quale risultava essere stato attribuito un punteggio complessivo pari a 15 punti (seconda posizione della graduatoria delle operazioni relative all'erogazione di voucher formativi a favore di soggetti occupati/CIG e CIGS) ha presentato una dichiarazione a rettifica di quanto asserito nel formulario di richiesta voucher per un errore relativo all'ISEE con una conseguente variazione di punteggio complessivo (14 punti) e della sua posizione in graduatoria che passa dalla posizione n. 2 alla posizione n. 4;
RITENUTO di provvedere alla necessaria rettifica;
EVIDENZIATO che con il succitato decreto n. 3620/LAVFOR.FP/2011 sono state approvate ed ammesse a finanziamento 233 operazioni relative all'erogazione di voucher formativi a favore di soggetti occupati/CIG e CIGS presentate entro il 4 agosto 2011 per complessivi euro 764.745,78 e sono state approvate ma non ammesse al finanziamento per mancanza di risorse finanziarie disponibili 82 operazioni per un importo complessivo di euro 287.551,50;
EVIDENZIATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 14 ottobre 2011 si è provveduto ad un rifinanziamento, tra gli altri, a favore del programma specifico n. 46 - Catalogo interregionale dell'alta formazione - del PPO 2011 per un importo pari ad euro 287.551,50;

ATTESO pertanto che tutte le richieste collocate nella graduatoria approvata con il succitato decreto n. 3620/LAVFOR.FP/2011 sono finanziabili;
PRECISATO che la graduatoria definitiva risulta dall'elaborato allegato quale parte integrante di questo decreto;
PRECISATO che con successivo decreto si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Si prende nota della comunicazione della beneficiaria Massarutti Marciana di data 18 ottobre 2011, che pertanto passa dalla posizione 2 alla posizione 4 della graduatoria delle operazioni relative all'erogazione di voucher formativi a favore di soggetti occupati/CIG e CIGS approvate con il decreto n. 3620/LAVFOR.FP/2011.
2. A seguito del rifinanziamento disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 14 ottobre 2011 sono finanziate tutte le operazioni relative all'erogazione di voucher formativi a favore di soggetti occupati/CIG e CIGS utilmente collocate nella graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto n. 3620/LAVFOR.FP/2011 che è sostituito dall'elaborato allegato quale parte integrante di questo decreto.
3. Con successivo decreto si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 ottobre 2011

FERFOGLIA

11_45_1_DDS_PROG GEST_3981_2_ALL1

DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI OCCUPATI ,CIG E CIGS

Posizione	ID domanda	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia residenza	Punteggio	Costo totale iscrizione corso	Costo a carico del voucherista	Contributo richiesto per iscrizione	Contributo richiesto per oneri accessori	Totale contributo richiesto	Importo contributo assegnato
1	89239	FABRIS	STEFANIA	26/12/1981	UD	18	11.600,00	6.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	96240	DE FENT	ELENA	14/03/1983	UD	15	3.000,00	0,00	2.400,00	1.439,56	3.839,56	3.839,56
3	121011	BERTIN	FABIANA	10/02/1984	UD	15	4.000,00	850,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
4	112464	MASSARUTTI	MARCIANA	19/10/1977	UD	15	3.800,00	900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
5	98627	RIZZARDINI	CLAUDIA	24/12/1980	UD	14	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6	99302	IURI	NADIA	29/06/1981	UD	14	3.200,00	720,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00
7	109565	COSTINI	MARTINA	15/09/1983	UD	14	3.600,00	795,00	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
8	103990	PASSARINO	ALBERTO	30/03/1969	UD	14	3.000,00	690,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00
9	104157	ARNOSTI	ALBERTO	06/08/1981	UD	14	3.000,00	750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
10	97863	GEPPINI	DAMIANO	07/01/1985	UD	14	5.000,00	1.150,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
11	89255	VILLEGAS	LUZ FENEY	07/05/1965	UD	13	4.600,00	366,58	3.680,00	553,42	4.233,42	4.233,42
12	119878	POMPONI	TIZIANA	28/05/1968	GO	13	2.200,00	540,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00
13	99055	DE SANTIS	GABRIELLA	03/03/1970	GO	13	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
14	119111	FUMIS	LICIA	16/06/1970	GO	13	2.200,00	490,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00
15	99642	FONZAR	ANNA	20/06/1973	UD	13	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
16	83230	MARTINA	MARIA	01/02/1974	UD	13	2.200,00	506,00	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00
17	101741	OTTONI	ERIKA	17/01/1975	GO	13	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
18	105210	PARENTIN	ALESSANDRA	25/04/1977	GO	13	4.000,00	880,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
19	109400	FACHIN	BARBARA	23/11/1977	UD	13	3.600,00	795,00	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
20	108596	PERSOGLIA	CRISTINA	29/04/1978	UD	13	4.400,00	458,49	3.520,00	421,51	3.941,51	3.941,51
21	99534	MILAN	CHIARA	19/09/1978	UD	13	3.200,00	800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
22	89763	DEANA	ALESSANDRO	21/03/1981	UD	13	4.500,00	1.800,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
23	87003	FABRO	ALESSIO	06/05/1984	UD	13	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
24	104869	ROSARELLI	MATTEO	29/05/1988	GO	13	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
25	118378	CERNO	NICCOLÒ	21/01/1990	UD	13	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
26	113184	LAZZARONI	DONATELLA	16/12/1960	PN	12	4.500,00	900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
27	101610	VACCHER	DAEN	28/12/1960	PN	12	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28	113588	ANCONA	MARIA	16/05/1963	PN	12	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
29	99698	DEGANO	EMANUELA	06/01/1972	UD	12	3.000,00	750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
30	108867	SERRAVALLE	TIZIANA	03/05/1975	GO	12	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
31	104345	BUDINO	FRANCESCA	20/09/1975	UD	12	3.800,00	760,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00
32	91684	SAICO	LEYLA	17/10/1976	GO	12	5.520,00	1.104,00	4.416,00	0,00	4.416,00	4.416,00
33	124196	DI ROSA	EMANUELA	29/03/1977	UD	12	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
34	117984	RUSSO	EVELINA	05/11/1977	UD	12	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
35	123608	VEZZI	ELIA	13/11/1977	UD	12	3.600,00	795,00	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
36	115100	TOMASELLI	CLAUDIA	10/08/1980	TS	12	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
37	103878	HUTTER	ALESSANDRA	13/02/1982	UD	12	3.200,00	640,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
38	115699	POZZETTO	CHIARA	27/11/1982	UD	12	6.000,00	1.250,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
39	103177	FAVRET	SERENA	11/05/1983	TS	12	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40	95272	ZAGHIS	ROBERTA	29/09/1983	UD	12	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00

Allegato al decreto n. 3981/LAVFOR.FP/2011 di data 27 ottobre 2011
DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI OCCUPATI ,CIG E CIGS

Posizione	ID domanda	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia residenza	Punteggio	Costo totale iscrizione corso	Costo a carico del voucherista	Contributo richiesto per iscrizione	Contributo richiesto per oneri accessori	Totale contributo richiesto	Importo contributo assegnato
41	108039	BURIGANA	VALENTINA	09/07/1985	PN	12	3.000,00	1.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
42	101461	LICCIARDELLO	GIULIA	15/01/1986	GO	12	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
43	103891	DI BIDINO	LAURA	20/07/1991	UD	12	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
44	105748	BUGATTO	RANIERI	26/01/1962	GO	12	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
45	83296	BINCOLETTO	FEDERICO	15/02/1968	UD	12	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
46	115423	BOSCAROL	DAVIDE	19/04/1974	GO	12	4.600,00	920,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
47	106770	PERUZZI	MARCO	14/12/1982	PN	12	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
48	107888	BORTOLOSSI	MATTEO	28/11/1984	UD	12	3.500,00	700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
49	127036	FRANCESCUTTO	DANIELA	09/01/1954	PN	11	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
50	100661	BELLINI	TIZIANA	10/10/1968	UD	11	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
51	94553	VOLPE	GRAZIELLA	09/06/1969	PN	11	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
52	94708	FABRO	MARA	30/12/1971	UD	11	3.200,00	640,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
53	109394	STRAULINO	ALESSANDRA	14/10/1973	UD	11	3.600,00	795,00	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
54	119255	BOCCALON	ASTRID	28/11/1974	PN	11	4.600,00	366,58	3.680,00	553,42	4.233,42	4.233,42
55	87690	MORRA	MONIA	18/11/1975	UD	11	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
56	113049	TAVARIS	PATRIZIA	03/12/1977	UD	11	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
57	85776	BOMBEN	ANNA	13/01/1978	PN	11	4.000,00	900,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
58	127745	PAGNUTTI	BARBARA	26/10/1980	UD	11	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
59	113143	SACILOTTO	SARADIANA	12/05/1982	PN	11	4.600,00	920,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
60	95844	ZANINI	ESTER	20/08/1984	UD	11	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
61	113100	NOGAROL	ALESSANDRA	26/09/1984	PN	11	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
62	92550	COCCHI	ROBERTA	27/08/1986	GO	11	3.000,00	0,00	2.400,00	1.439,56	3.839,56	3.839,56
63	105994	CARGNELUTTI	MARCO	06/05/1966	UD	11	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
64	90346	ZILLI	BRUNO	22/11/1966	UD	11	6.650,00	1.650,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
65	86559	GORTANA	MARCO	14/03/1967	UD	11	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
66	113374	BRAVIN	ANDREA	18/09/1967	PN	11	6.000,00	1.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
67	110761	CARBONARA	GIANFRANCO	18/03/1969	TS	11	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
68	97281	DE ROSA	GIAN ANTONIO	30/08/1972	PN	11	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
69	100514	MARCON	MAURO	03/07/1975	UD	11	4.400,00	458,49	3.520,00	421,51	3.941,51	3.941,51
70	94291	COSTANTINI	ALAN	19/01/1981	UD	11	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
71	89092	GARDIN	MATTEO	30/04/1986	UD	11	3.500,00	700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
72	96770	GIORDANI	LIVIA	09/11/1951	UD	10	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
73	94732	GOBBO	PATRIZIA	17/10/1956	UD	10	4.400,00	924,00	3.476,00	0,00	3.476,00	3.476,00
74	106635	MANIÀ	FRANCA	03/07/1958	GO	10	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
75	89018	PARON	ANNA ROSA	14/01/1964	UD	10	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
76	104517	NONINI	MONICA	13/03/1965	UD	10	2.000,00	420,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
77	104248	TOMADA	PATRIZIA	31/07/1965	UD	10	3.200,00	640,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
78	109389	VENIER	MONICA	27/01/1966	UD	10	3.600,00	795,00	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
79	93475	CHIUCH	ANTONELLA	07/02/1967	UD	10	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
80	109398	ZAMPARO	MARIA PIA	09/04/1968	UD	10	3.600,00	795,00	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00

Allegato al decreto n. 3981/LAVFOR.FP/2011 di data 27 ottobre 2011
DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI OCCUPATI ,CIG E CIGS

Posizione	ID domanda	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia residenza	Punteggio	Costo totale iscrizione corso	Costo a carico del voucherista	Contributo richiesto per iscrizione	Contributo richiesto per oneri accessori	Totale contributo richiesto	Importo contributo assegnato
81	115415	CARRIERI	CRISTIANA	10/03/1969	UD	10	3.200,00	640,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
82	117051	PONTE	GIULIA	04/10/1969	UD	10	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
83	91728	CERNETIG	BARBARA	24/10/1970	UD	10	4.600,00	920,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
84	123620	NEGRIOLLI	SONIA	21/09/1971	UD	10	3.600,00	795,00	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
85	123753	BIANCAVILLA	MARIACRISTIA	04/03/1974	TS	10	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
86	109425	GIORGIS	VANESSA	01/09/1976	UD	10	3.600,00	795,00	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
87	84910	PAIER	BARBARA	30/11/1976	PN	10	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
88	82747	MACOR	SARA	13/08/1977	UD	10	4.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
89	116660	ROS	FRANCESCA	16/09/1980	PN	10	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
90	106349	FOGOLIN	ERIKA	19/07/1981	UD	10	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
91	95239	KOCJAN	GIULY	29/03/1983	UD	10	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
92	109162	PERSOLJA	ROSSANA	09/12/1985	GO	10	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
93	99905	MOMBELLONI	PAOLO	09/12/1971	TS	10	5.000,00	778,49	3.800,00	421,51	4.221,51	4.221,51
94	125075	ZORZETTO	DAVIDE	14/09/1972	TS	10	5.000,00	1.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
95	90460	ZAN	FRANCESCO	16/05/1978	PN	10	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
96	113084	SIMARELLI	MASSIMILIANO	24/04/1979	TS	10	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
97	92266	ADAMO	ANDREA	10/08/1982	TS	10	4.800,00	962,00	3.838,00	0,00	3.838,00	3.838,00
98	86917	ERBISTI	MILA	09/02/1955	GO	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
99	96816	STRADI	NICOLETTA	03/09/1962	GO	9	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
100	116399	VENDOLA	MARIA PIA	25/01/1967	UD	9	3.200,00	704,00	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00
101	94020	FELICE	FEDERICA	02/05/1970	UD	9	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
102	93806	PICCINI	NORINA	02/06/1972	UD	9	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
103	109000	LUPIERI	MONICA	04/01/1973	UD	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
104	82743	PIRAS	SABRINA	16/10/1973	UD	9	4.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
105	90975	CESCHIA	ORNELLA	14/12/1976	UD	9	2.200,00	440,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
106	110777	BATTISTON	VALENTINA	03/02/1977	UD	9	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
107	86555	FRANCO	PATRIZIA	17/10/1977	PN	9	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
108	81441	SCOTTI	SILVIA	12/03/1979	UD	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
109	86544	TURELLO	MARIA IDA	22/08/1979	UD	9	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
110	97230	BADIN	CLAUDIA	26/08/1982	PN	9	4.200,00	840,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
111	117120	GREGORI	JESSICA	05/03/1983	TS	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
112	91671	SCARABATTOLA	GIOVANNA	30/05/1983	PN	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
113	101087	DE CASSAN	PAOLA	13/06/1985	TS	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
114	104662	BRAVIN	GIANCARLO	13/02/1955	PN	9	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
115	116042	SBRIZZI	PAOLO	08/08/1964	UD	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
116	106889	MACCHITELLA	ERMANNO	23/04/1967	GO	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
117	102710	SAVIAN	GIANLUCA	12/02/1968	PN	9	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
118	117900	ARENA	STEFANO	17/01/1973	GO	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
119	114662	TAPACINO	EDI	18/01/1974	TS	9	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
120	118390	DI LULLO	ANDREA	26/04/1976	UD	9	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00

Allegato al decreto n. 3981/LAVFOR.FP/2011 di data 27 ottobre 2011
DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI OCCUPATI ,CIG E CIGS

Posizione	ID domanda	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia residenza	Punteggio	Costo totale iscrizione corso	Costo a carico del voucherista	Contributo richiesto per iscrizione	Contributo richiesto per oneri accessori	Totale contributo richiesto	Importo contributo assegnato
121	85805	POTASSO	FRANCESCO	21/08/1976	UD	9	4.400,00	1.012,00	3.388,00	0,00	3.388,00	3.388,00
122	92609	ZAMPIERI	ANDREA	14/03/1977	UD	9	4.600,00	920,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
123	83821	MATTARA	GIULIO	06/08/1979	PN	9	4.400,00	968,00	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00
124	95383	CARNIO	DAMIANO	05/07/1981	UD	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
125	105038	ZANOLIN	GIACOMO	13/03/1982	TS	9	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
126	110942	GALLO	ANTONIO	05/04/1982	GO	9	4.600,00	920,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
127	95828	MASAT	VALENTINO	09/02/1983	TS	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
128	95601	OLEOTTO	MICHELE	20/10/1985	UD	9	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
129	93761	TARASCO	ANNA	09/08/1953	UD	8	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
130	105424	BELTRAME	ENZA ROMANA	29/08/1953	UD	8	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
131	86950	PAGNUTTI	ORIETTA	19/09/1953	UD	8	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
132	111692	MUSSO	LUISA	19/07/1954	UD	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
133	104980	BUZZAI	PATRIZIA	14/01/1956	TS	8	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
134	102991	BRISTOT	DARIA	27/03/1956	UD	8	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
135	96762	CALLIGARO	MARIA LUISA	29/01/1958	UD	8	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
136	89223	ZILLI	DANIELA	14/01/1959	UD	8	3.200,00	640,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
137	104145	TODONE	TOSCA	27/01/1959	UD	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
138	99857	RINALDI	FLAVIA	07/01/1960	UD	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
139	124824	SCLAUSERO	MICHELA	19/11/1961	UD	8	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
140	96033	TESSARIS	PAOLA	15/03/1962	GO	8	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
141	93629	CANDOLINI	VILMA	28/04/1962	UD	8	3.200,00	640,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
142	98039	CLEMENTI	MAURA	17/09/1962	GO	8	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
143	101674	ALTOMARE	OFELIA	01/04/1963	TS	8	7.500,00	326,27	6.000,00	1.173,73	7.173,73	7.173,73
144	98179	DEL DEGAN	SANDRA	30/07/1963	UD	8	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
145	88635	TURCO	PAOLA	17/03/1964	UD	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
146	95139	SPANGARO	SABRINA	01/05/1964	UD	8	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
147	122630	MEOT	STEFANIA	04/11/1964	UD	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
148	89697	MUSIAN	LAURA	11/10/1965	UD	8	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
149	108759	LEPELLERE	GIUSEPPINA	18/10/1965	UD	8	3.200,00	640,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
150	88513	FILIPUZZI	STEFANIA	03/12/1965	PN	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
151	87277	GIACOMUZZI	PAOLA	26/01/1966	UD	8	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
152	120568	FINCO	FRANCESCA	05/02/1966	UD	8	4.500,00	900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
153	105001	LENA	MARIA	21/06/1966	PN	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
154	83262	IURETIGH	FRANCESCA	14/04/1967	UD	8	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
155	89017	COSTANTINI	ANTONELLA	13/10/1967	UD	8	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
156	95574	DELNERI	SABRINA	21/12/1967	GO	8	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
157	89259	FERRO	MICHELA	31/10/1969	UD	8	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
158	111511	COLACI	ALESSANDRA	29/01/1971	UD	8	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
159	114652	ZORZI	BARBARA	08/09/1971	UD	8	3.000,00	650,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
160	116685	PASTOR	FRANCA	16/03/1972	PN	8	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00

Allegato al decreto n. 3981/LAVFOR.FP/2011 di data 27 ottobre 2011
DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI OCCUPATI ,CIG E CIGS

Posizione	ID domanda	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia residenza	Punteggio	Costo totale iscrizione corso	Costo a carico del voucherista	Contributo richiesto per iscrizione	Contributo richiesto per oneri accessori	Totale contributo richiesto	Importo contributo assegnato
161	87294	TONZAR	CRISTINA	21/07/1972	GO	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
162	95659	COLLAVIN	STEFANIA	19/04/1974	UD	8	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
163	102847	DORIGO	DOMINGA	14/09/1975	PN	8	3.200,00	704,00	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00
164	112488	PIVA	MERY	30/10/1975	UD	8	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
165	107390	COMINI	AGNESE	13/03/1976	UD	8	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
166	102768	GIAVARESCO	SONIA	14/02/1978	UD	8	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
167	101863	MIOTTO	FRIDA	25/02/1978	PN	8	3.500,00	700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
168	83901	ROSSO	MICHELA	29/07/1980	UD	8	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
169	100583	PASCUT	STEFANIA	04/12/1980	UD	8	4.500,00	0,00	3.600,00	1.439,56	5.039,56	5.039,56
170	111397	NASSINVERA	SARA	25/06/1981	UD	8	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
171	87368	VALENTE	RAFFAELLA	17/05/1982	PN	8	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
172	86629	PARAVAN	LETIZIA	09/09/1982	UD	8	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
173	86645	PARAVAN	CRISTINA	09/09/1982	UD	8	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
174	95979	VORANO	CINZIA	08/08/1983	UD	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
175	116771	GREGORUTTI	MARZIA	12/03/1984	GO	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
176	107493	CATTANEO	LAURA	01/10/1985	UD	8	3.500,00	700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
177	120215	NICOLAUSIG	ERICA	21/12/1985	GO	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
178	112402	SOSSI	ANDREA	06/08/1987	TS	8	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
179	93623	PEIFFER	SARA	05/03/1990	GO	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
180	87691	MUSSO	DINO	04/03/1949	UD	8	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
181	85771	PAGLIARICCI	GINO	28/06/1958	UD	8	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
182	127187	BARBURINI	STEFANO	25/01/1960	UD	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
183	121521	ASTOLFI	ALBERTO	31/03/1964	PN	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
184	86867	IMPAGNATIELLO	ANTONIO	24/07/1969	UD	8	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
185	98735	BINCOLETTO	LUCA	20/11/1972	PN	8	5.000,00	1.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
186	109375	RECH	GABRIELE	21/02/1975	UD	8	3.600,00	795,00	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
187	114391	CAPORALE	DENIS	11/08/1975	UD	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
188	88234	BALLADINI	MIRCO	05/10/1976	TS	8	4.600,00	920,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
189	89401	VERNUCCI	CRISTIAN	08/03/1977	UD	8	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
190	120856	DE ASCANIS	MAURIZIO	02/02/1979	UD	8	2.000,00	425,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00
191	104598	FRAPPA	FRANCESCO	10/04/1981	UD	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
192	97867	CIAPPINA	FABIO	03/06/1981	PN	8	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
193	89559	NICODEMO	TOBIA	16/08/1985	PN	8	5.520,00	1.114,00	4.406,00	0,00	4.406,00	4.406,00
194	99189	MERIGGIOLI	ORIELLA	23/03/1962	TS	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
195	127350	MARTIN	MILENA	17/12/1962	PN	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
196	99356	LAUZANA	NATALINA	09/01/1963	TS	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
197	119549	CORONA	SILVANA	15/01/1965	PN	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
198	97121	ZADRO	BARBARA	14/07/1966	PN	7	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
199	98361	FONTANA	SABRINA	04/01/1967	GO	7	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
200	116710	FUMOLO	CLAUDIA	29/09/1967	GO	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00

Allegato al decreto n. 3981/LAVFOR.FP/2011 di data 27 ottobre 2011
DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI OCCUPATI ,CIG E CIGS

Posizione	ID domanda	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia residenza	Punteggio	Costo totale iscrizione corso	Costo a carico del voucherista	Contributo richiesto per iscrizione	Contributo richiesto per oneri accessori	Totale contributo richiesto	Importo contributo assegnato
201	124072	VACCHER	FLAVIA	11/10/1967	PN	7	3.500,00	700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
202	86083	DOUPOVCOVÀ	LENKA	12/09/1968	UD	7	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
203	104402	VENDRAME	LUCIA	26/09/1968	GO	7	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
204	98215	DEMARTIN	ANTONELLA	03/11/1968	GO	7	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
205	103116	DONATI	DEBORA	15/02/1969	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
206	115034	DEL NEVO	ANNAPAOLA	16/05/1969	GO	7	3.500,00	700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
207	96158	SCOTTI	FEDERICA	31/07/1969	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
208	106245	VIOLINO	ALESSIA	22/09/1969	UD	7	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
209	124543	VENUTO	PATRIZIA	04/10/1970	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
210	98434	SPITALERI	LAURA	23/11/1970	GO	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
211	119540	PARAVANO	PAOLA	03/07/1971	UD	7	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
212	91425	RUDEZ	JASMIN	23/06/1972	TS	7	4.600,00	920,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
213	107758	LOPOPOLO	CHIARA	02/04/1973	UD	7	3.200,00	640,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
214	117137	DARIO	PAOLA	07/05/1973	UD	7	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
215	92497	VIDOTTI	ELISA	16/05/1973	UD	7	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
216	84195	SVAIZER	LUANA	05/11/1975	UD	7	6.000,00	1.380,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00
217	124373	ZAUSA	MONICA	03/08/1976	PN	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
218	93841	QUAIA	ANNA	16/06/1977	UD	7	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
219	104970	CASALI	MARIANNA	15/03/1979	UD	7	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
220	86173	NESPOLO	ERICA	09/09/1984	PN	7	4.500,00	900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
221	107815	SCOTTA'	SAMANTHA	28/04/1986	PN	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
222	119068	BOSCO	DANIELE	30/07/1949	UD	7	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
223	119647	LAVARONE	ROBERTO	24/12/1954	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
224	103068	GIACOMELLO	FIORELLO	09/12/1956	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
225	109026	PETRIS	DARIO	29/06/1959	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
226	102393	DUIC	GIOVANNI	26/02/1960	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
227	126029	PETRIS	MAURIZIO	03/07/1960	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
228	115892	DI GIANANTONIO	TONINO	12/12/1960	UD	7	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
229	103343	DE FACCIO	ARCADI	25/01/1961	UD	7	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
230	123677	PAVIOT	PAOLO	13/03/1961	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
231	122454	GIOVANATTO	GRAZIANO	23/10/1961	UD	7	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
232	111517	NIGRIS	ALESSANDRO	04/03/1965	UD	7	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
233	107848	DEL BEN	DARIO	22/02/1966	PN	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
234	127058	FAVOT	DORINO	28/05/1966	PN	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
235	112668	FRANCESCATO	FABIO	11/10/1968	PN	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
236	90596	ZANNI	ANDREA	11/10/1968	PN	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
237	84628	FANARA	DANIELE	22/02/1972	TS	7	6.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
238	90516	COLAUTTI	FEDERICO	11/09/1972	GO	7	3.500,00	700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
239	91076	KAPUN	ALES	11/02/1973	TS	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
240	119887	MARANDO	ELVIS	23/08/1973	UD	7	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Allegato al decreto n. 3981/LAVFOR.FP/2011 di data 27 ottobre 2011
DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI OCCUPATI ,CIG E CIGS

Posizione	ID domanda	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia residenza	Punteggio	Costo totale iscrizione corso	Costo a carico del voucherista	Contributo richiesto per iscrizione	Contributo richiesto per oneri accessori	Totale contributo richiesto	Importo contributo assegnato
241	97252	LAZZARI	GIUSEPPE	30/10/1974	UD	7	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
242	91057	GIACOMINI	IGOR	08/02/1975	TS	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
243	84750	LANZA	CRISTIAN	27/03/1975	GO	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
244	110700	MANIGLIO	LUCA	10/08/1978	PN	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
245	95146	SNIDERO	IVAN	26/01/1980	UD	7	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
246	104620	PAGLIARINI	ENRICO	17/10/1980	UD	7	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
247	101993	SOMMARO	IVAN	15/08/1983	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
248	117309	TABOGA	FEDERICO	19/12/1983	UD	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
249	109313	ZANOLLA	FEDERICO	23/03/1985	GO	7	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
250	110920	GIANGRECO	VINCENZO	17/10/1987	UD	7	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
251	115740	TURCHET	MANUELA	28/03/1967	PN	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
252	85359	DRIOL	INES	26/04/1968	PN	6	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
253	115725	BORTOLIN	ALESSANDRA	06/01/1969	PN	6	4.200,00	840,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
254	97005	TOBRUK	LORENA	16/02/1969	PN	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
255	89511	BIASUTTI	MICHELA	29/09/1969	PN	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
256	117817	LARICE	LARA	25/07/1970	PN	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
257	102003	VANIN	PAOLA	14/08/1971	PN	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
258	84754	FAPRANZI	PAOLA	23/08/1973	TS	6	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
259	95113	SCIRÈ	ELISABETTA	11/01/1974	PN	6	4.200,00	840,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
260	124183	MARTIN	ELIANA	06/03/1974	PN	6	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
261	105256	LUPIERI	LAURA	18/05/1975	PN	6	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
262	88888	BORTOLUZZI	MICHELA	21/04/1977	PN	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
263	120308	APOLLONIO	ELISABETTA	07/12/1978	TS	6	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
264	108891	PICCIN	ROBERTO	04/07/1952	PN	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
265	92780	ISSA	HENRI	08/10/1961	PN	6	3.800,00	338,49	3.040,00	421,51	3.461,51	3.461,51
266	99178	VENIER	GIORGIO	28/07/1962	TS	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
267	96392	CARLEVARIS	DARIO	28/10/1962	TS	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
268	88943	BACCHETTI	VITTORIO	19/07/1963	UD	6	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
269	110887	CANDELORI	ROBERTO	21/01/1965	PN	6	4.500,00	900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
270	94150	FECI	ANDREA	16/09/1965	PN	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
271	83589	TOMAT	STEFANO	12/08/1966	UD	6	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
272	89301	CANTARUTTI	ANTONIO	24/10/1966	UD	6	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
273	124389	PRAMPERO	FAUSTO	13/02/1969	UD	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
274	117514	PERESSONI	LUCA	28/10/1969	UD	6	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
275	120733	PASCOTTINI	MASSIMILIANO	26/03/1970	UD	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
276	123044	FORTUNATI	GABRIELE	11/11/1970	TS	6	4.400,00	880,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
277	96619	CASA	IVO	22/01/1971	UD	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
278	122647	VACCA	ALBERTO	23/12/1971	UD	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
279	95898	TOSOLINI	PIERANGELO	06/04/1972	UD	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
280	112503	VRECH	RICCARDO	29/07/1975	UD	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00

Allegato al decreto n. 3981/LAVFOR.FP/2011 di data 27 ottobre 2011
DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI OCCUPATI ,CIG E CIGS

Posizione	ID domanda	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia residenza	Punteggio	Costo totale iscrizione corso	Costo a carico del voucherista	Contributo richiesto per iscrizione	Contributo richiesto per oneri accessori	Totale contributo richiesto	Importo contributo assegnato
281	123535	FIORETTI	MARCO	22/12/1975	PN	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
282	102967	ADAMI	ENRICO	19/01/1977	UD	6	2.000,00	400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
283	95073	DEL PICCOLO	FABIO	13/10/1977	UD	6	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
284	84421	MATTIUSSI	STEFANO	07/03/1978	GO	6	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
285	97441	FERRARA	GIOVANNI	11/05/1978	UD	6	4.600,00	920,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
286	106017	TONINO	VALERIO	03/08/1978	UD	6	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
287	116324	SAVINO	LAMBERTO	31/05/1980	UD	6	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
288	115345	PERESSON	MARZIA	14/01/1954	UD	5	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
289	98235	TOTIS	MIRIAM	12/01/1958	UD	5	3.600,00	720,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
290	107063	GIGLIOLI	ANNA	04/03/1965	UD	5	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
291	89400	MANENTE	SONIA	05/07/1966	UD	5	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
292	84905	MINIGHER	MICHELA	03/10/1967	UD	5	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
293	108334	PIAGNO	VANNI	01/03/1969	PN	5	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
294	121655	VETTORELLO	GIOVANNI	18/11/1970	PN	5	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
295	121243	ZIVOLI	LUCA	03/05/1971	TS	5	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
296	93249	SARTOR	ENRICO	18/06/1971	PN	5	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
297	119065	BARBURINI	ANDREA	08/06/1972	TS	5	2.200,00	440,00	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
298	101156	MORASSUTTO	PAOLO	02/08/1972	PN	5	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
299	97662	POSOCCO	PAOLO	04/12/1972	PN	5	4.500,00	900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
300	94978	CAPORUSSO	PIER VITO	11/09/1973	PN	5	4.600,00	920,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
301	91842	CASAGRANDE	MAURO	06/01/1975	PN	5	4.500,00	900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
302	84497	TOMADA	PAOLO	04/05/1975	UD	5	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
303	125029	PAVON	MICHELANGEL	19/08/1975	PN	5	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
304	123843	TONON	DAVIDE	05/12/1975	PN	5	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
305	122959	BISCONTIN	THOMAS	13/06/1977	PN	5	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
306	105653	MUZZO	EMANUELE	15/11/1978	PN	5	4.800,00	960,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
307	94690	PASCOLO	STEFANIA	29/08/1970	UD	4	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
308	94299	CORSALE	NARCISO	03/05/1957	PN	4	4.500,00	900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
309	85018	VESCOVI	ALBERTO	24/02/1967	GO	4	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
310	89464	GODEASSI	MASSIMILIANO	11/05/1973	UD	4	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
311	102330	SIMEONI	MAURO	10/10/1978	UD	4	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
312	88668	BONANNI	ERICA	26/06/1973	TS	3	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
313	94500	CAMPANA	JACOPO	04/06/1973	PN	2	4.000,00	800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
314	84405	SPADOTTO	FABRIZIO	29/07/1973	TS	2	4.500,00	900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
315	82973	STENNI	MARCO	09/04/1978	TS	2	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
							1.319.890,00	269.721,39	1.044.102,00	8.285,29	1.052.387,29	1.052.387,29

11_45_1_DDS_SVIL RUR_2178_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 ottobre 2011, n. 2178

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica dell'allegato D del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO-AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
VISTO il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento (CE) n. 65/20011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 5 del programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2011)989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 21 ottobre 2011;
PRESO ATTO della notifica di evento SFC2007 Ref. Ares(2010)313597 del 08.06.2010 con la quale, in relazione alla misura 123, veniva evidenziato che la prevista priorità accordata ai prodotti di origine regionale è contraria ai principi di concorrenza e libera circolazione delle merci sanciti dal Trattato;
VISTO il regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 ed in particolare il suo allegato D riportante le Schede di misura;
VISTO il comma 2 dell'articolo 7 del predetto regolamento generale;
ATTESA la necessità di modificare il predetto allegato introducendo fra le misure di cui allo stesso la scheda della misura 123 / azione 1, Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/ Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, e la scheda della misura 216 / azione 1, Sostegno agli investimenti non produttivi - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, la modifica dell'allegato D del regolamento gene-

rale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40, introducendo, fra le misure di cui allo stesso, la scheda della misura 123 azione 1, Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, quale allegato A del presente decreto e la scheda della misura 216 azione 1, Sostegno agli investimenti non produttivi - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti, quale allegato B al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, 24 ottobre 2011

CUTRANO

11_45_1_DDS_SVIL RUR_2178_2_ALL1

Allegato A

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

1 - FINALITÀ E OBIETTIVI

L'aiuto è finalizzato ad investimenti materiali e immateriali che migliorino il rendimento globale delle imprese beneficiarie, riguardino la lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/o lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, a partire dalle produzioni di cui all'Allegato I del Trattato, nel rispetto dei vigenti requisiti minimi comunitari applicabili.

Gli obiettivi della misura sono:

1. il miglioramento dei processi di trasformazione mediante investimenti indirizzati alle produzioni di qualità, incluse le produzioni biologiche, mediante investimenti collegati all'utilizzo di marchi regionali di qualità, nonché mediante investimenti funzionali alla riconoscibilità dei passaggi/processi produttivi da parte del consumatore;
2. l'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, finalizzate a sostenere la competitività, alla riduzione dei costi di produzione e alla salvaguardia ambientale;
3. la diversificazione della produzione primaria a livello regionale e riconversione degli indirizzi colturali mediante lo sviluppo della filiera energetica;
4. la promozione di una migliore situazione dal punto di vista della sicurezza sul lavoro;
5. la promozione del miglioramento delle condizioni di igiene nei processi di traslazione e commercializzazione.

2 - BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'azione le imprese agroindustriali regionali che svolgono attività di manipolazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in strutture produttive localizzate nel territorio regionale. Le tipologie di beneficiari sono:

1. le microimprese, le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 361;
2. altre imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro;
3. le società di persone e quelle a responsabilità limitata di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

La categoria delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da:

1. medie imprese, sono tali quelle che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
2. piccole imprese, sono tali quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
3. microimprese, sono quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Non possono accedere ai benefici previsti dalla misura:

- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- le imprese agricole per le quali è previsto l'accesso alla misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole).

3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

3.1 - OPERAZIONI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli investimenti materiali e/o immateriali aventi ad oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I al Trattato e gli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie a partire dagli stessi prodotti.

Sono ammissibili le seguenti operazioni e investimenti:

1. acquisto, costruzione e miglioramento di beni immobili (fabbricati e impianti) che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo;
2. acquisto di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale;
3. dotazioni informatiche e software accessorio;
4. realizzazione di impianti fotovoltaici, e impianti di produzione di energia da produzioni agricole e loro sottoprodotti e da biomasse forestali;
5. spese generali.

3.2 - OPERAZIONI E INVESTIMENTI SOGGETTI A LIMITAZIONI

Sono limitatamente ammissibili le seguenti operazioni e investimenti:

- nel caso di impianti per la produzione di energia da produzioni agroenergetiche (PAE); i prodotti utilizzati devono provenire prevalentemente da aziende agricole il cui centro aziendale non disti più di 100 km dall'impianto;
- altri eventuali operazioni e interventi specificati nel bando.

3.3 - OPERAZIONI E INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI

Non sono comunque mai ammissibili le operazioni e gli investimenti relativi:

1. a fabbricati ad uso abitazione;
2. all'acquisto terreni ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
3. a investimenti materiali e/o immateriali aventi ad oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione e/o commercializzazione di prodotti non compresi nell'allegato I al Trattato;
4. a investimenti aventi per oggetto la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca;
5. a investimenti inerenti la mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
6. a investimenti inerenti la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
7. a investimenti inerenti l'acquisto di beni strumentali e materiali usati nonché mezzi di consumo che normalmente esauriscono l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, ivi comprese le bariques;
8. all'imposta sul valore aggiunto (IVA);
9. a interessi passivi.

3.4 - COMPLEMENTARIETÀ CON LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO (OCM) DI SETTORE

La misura non finanzia gli investimenti già previsti dalle OCM di settore, fatti salvi i casi di seguito indicati:

1. imprese che non aderiscono a una Organizzazione di produttori (OO.PP.) per tutte le tipologie d'investimento facenti parte l'operazione ammessa a finanziamento;
2. imprese che aderiscono a OO.PP. per investimenti facenti parte dell'operazione ammessa a finanziamento ma per i quali non sussiste disponibilità finanziaria a livello di programma operativo;
3. tipologie di investimento facenti parte dell'operazione finanziata per le quali non è prevista la possibilità di finanziamento attraverso Programmi operativi predisposti da OO.PP.

Fatte salve le condizioni generali di demarcazione sopra esposte, di seguito sono riportati i criteri specifici riferiti alle singole OCM di settore:

a - Settore ortofrutticolo: sono ammissibili a finanziamento gli investimenti non previsti dal Programma operativo;

b - Settore vitivinicolo: non sono previste limitazioni;

c - Settore olivicolo: non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti previsti dal regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 864 e devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 865 e relative modalità di applicazione. Non sono ammessi a finanziamento investimenti che comportino aumento della capacità produttiva.

3.5- MODALITÀ DI ACCESSO

La presentazione della domanda di aiuto può avvenire sia mediante la modalità di accesso individuale che di accesso integrato.

3.6 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Gli investimenti facenti parte dell'operazione finanziata possono essere realizzati su tutto il territorio regionale.

3.7 - COSTO MASSIMO DELL'AZIONE

Nell'arco della programmazione 2007-2013 i singoli beneficiari possono proporre investimenti finan-

ziabili in conto capitale nei limiti di un costo massimo che tiene conto della tipologia dell'impresa. Tale costo massimo nei sette anni di durata della programmazione è così determinato:

TIPOLOGIA IMPRESA	MICRO	PICCOLE	MEDIE E/O ALTRE
Costo massimo di base	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00

Il costo massimo può essere rideterminato per difetto con i singoli bandi in funzione delle disponibilità finanziarie.
Qualora il costo totale ammissibile per gli investimenti, previsti dalla misura, risulti superiore al costo massimo come sopra determinato, lo stesso viene rideterminato entro tale limite.
3.8 - COSTO MINIMO DELL'OPERAZIONE
Il costo minimo ammissibile per ogni domanda del beneficiario, distinto per la tipologia dell'impresa, è il seguente :

MICRO	PICCOLA	MEDIA E/O ALTRE
euro 75.000,00	euro 150.000,00	euro 250.000,00

4 - AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
4.1 - COSTI AMMISSIBILI
Sono considerati costi ammissibili quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento e documentati mediante presentazione delle fatture, in originale, o altra equipollente documentazione fiscale probatoria debitamente quietanzata.
FABBRICATI - Sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di beni immobili (fabbricati e impianti), anche mediante leasing con patto di acquisto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo.
Nel caso di acquisto di fabbricati è ammissibile a finanziamento anche il costo sostenuto per l'acquisto del terreno di pertinenza nel limite massimo del 10% del costo ammissibile dell'operazione al netto del costo del terreno e delle eventuali spese generali.
L'acquisto di fabbricati può essere considerato costo ammissibile a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, di alcun contributo finanziario comunitario, nazionale o regionale.
ATTREZZATURE - Costituiscono costi ammissibili quelli sostenuti per l'acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, dotazioni informatiche e software accessori idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, compresi i macchinari per la movimentazione dei prodotti esclusivamente all'interno degli impianti e non aventi le caratteristiche per la circolazione su strada;
IMPIANTI ENERGETICI - È finanziabile la realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti di produzione di energia, da produzioni agricole e loro sottoprodotti e da biomasse forestali, purché :
1. siano dimensionati sul consumo energetico nel ciclo produttivo dell'impresa e quindi destinati all'autoconsumo;
2. la potenza non sia superiore a 1 MWatt;
3. un piano d'impresa fornisca la dimostrazione dei fabbisogni energetici riferita alla media dei consumi del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda. Un anno del triennio di riferimento può essere sostituito con l'anno precedente il triennio, qualora non sia ritenuto rappresentativo da parte del beneficiario. Il fabbisogno di energia è rideterminato, sempre motivandolo nel piano d'impresa, qualora a fine investimento sia maggiore rispetto a quello del periodo di riferimento, in conseguenza degli investimenti effettuati.
SPESE GENERALI - Sono finanziabili i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo, le consulenze tecniche, finanziarie e legali, gli studi di fattibilità, l'acquisto di brevetti e licenze, i costi legati ad atti notarili e quelli per la predisposizione della richiesta dell'aiuto. Le spese generali sono riconosciuti nei limiti massimi del 10% dell'importo degli investimenti, purché sia determinata una diretta connessione con gli stessi. In caso di investimenti effettuati in aree NATURA 2000 di cui all'allegato "4 - Aree preferenziali" del PSR tale limite è innalzato al 12%.
4.2 - COSTI NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili a finanziamento i costi relativi :
- all'apporto di lavoro proprio nell'esecuzione degli investimenti;
- a materiali di consumo inclusa la prima fornitura;
- a spese forfetarie, ancorché riportate in fattura o altra equipollente documentazione fiscale probatoria;
- a corsi di formazione per il personale;
- al contratto di acquisto, anche attraverso leasing, di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- agli interesse passivi;

- all'IVA.

5 - MODALITÀ DI SELEZIONE

5.1 - CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGI

Ai fini della formazione delle graduatorie delle domande di aiuto con accesso individuale si applicano i seguenti criteri di selezione a fianco di ciascuno dei quali è indicato il relativo punteggio.

A - SETTORE E LOCALIZZAZIONE

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla prevalenza del settore cui sono connessi gli investimenti facenti parte l'operazione proposta e ammissibile a finanziamento e alla localizzazione degli stessi:

SETTORE DELL'OPERAZIONE	AREA RURALE			
	A	B	C	D
CEREALI - PROTEOLEAGINOSE		11	11	
LATTIERO CASEARIO anche bovino-bufalino-ovicaprino		13	14	14
CARNI bovini-suini-ovicaprini		11	12	12
VITIVINICOLO		9	8	
FRUTTICOLO	16	18	17	17
ORTICOLO	19	18		
OLIVICOLO	16		17	
PRODUZIONI BIOLOGICHE (50% del prodotto)	20	19	19	19
ALTRI SETTORI uova-carne cunicola, avicola e di selvaggina				

B - FINALITÀ PREVALENTE DELL'OPERAZIONE

I punteggi di seguito indicati sono assegnati in base alla finalità prevalente degli investimenti facenti parte dell'operazione proposta e ammissibile a finanziamento e al settore interessato dagli investimenti. In caso di investimenti riconducibili a diversi settori viene attribuito il punteggio relativo all'investimento caratterizzato dal costo ammissibile maggiore.

SETTORE	AREA	CRITERIO	PUNTEGGIO
CEREALI PROTEOLEAGINOSE	B - C	• miglioramento della qualità delle produzioni a destinazione alimentare anche con certificazioni e con meccanismi di rintracciabilità	10
		• miglioramento della qualità delle produzioni a destinazione zootecnica anche con certificazioni e con meccanismi di rintracciabilità	8
		• concentrazione dell'offerta	10
		• integrazione tra la filiera cerealicola e la filiera zootecnica regionale	9
		• attivazione di impianti per produzione energia da biomassa o fonti rinnovabili	6
LATTIERO-CASEARIO bovino - bufalino - ovicaprino	B - C	• concentrazione dell'offerta sul mercato del prodotto di base e trasformato	10
		• consolidamento filiera D.O.P. Montasio	12
		• investimenti finalizzati all' innovazione di prodotto e di processo	8
		• adeguamenti strutturali ed impiantistici diretti al risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale	7
	C	• orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia	12
	D	• razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di vendita	12
		• miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti	8
		• investimenti strutturali e impiantistici connessi al rafforzamento della filiera	10
		• orientamento all'ottenimento di produzioni di nicchia	12
CARNI bovini - suini - ovicaprini	B - C	• integrazione tra filiere (cereali, carni, lattiero caseario)	15
		• integrazione tra produttori di base e trasformatori finalizzata al rafforzamento della filiera regionale	12
		• potenziamento delle strutture di macellazione	15
		• cooperazione di filiera per nuovi processi/ prodotti e per prodotti di qualità di cui alla misura 132	10

VITIVINICOLO	B - C	• concentrazione dell' offerta • investimenti strutturali e impiantistici connessi alla razionalizzazione della fase di trasformazione e di vendita con particolare riguardo alla qualità del prodotto	15 10
FRUTTICOLO	B - C	• rafforzare legami di filiera • ammodernamento delle strutture di conservazione e commercializzazione	12 10
	D	• favorire l'insediamento di nuove strutture per la lavorazione e commercializzazione delle produzioni locali	15
ORTICOLO	A - B	• creazione o incentivazione di strutture di lavorazione, conservazione e commercializzazione collettive	15
OLIVICOLO	A	• creazione di nuove strutture di trasformazione e rafforzamento delle strutture esistenti	12
	C	• creazione di nuove strutture di trasformazione e rafforzamento delle strutture esistenti	12
PRODUZIONI BIOLOGICHE (50% del prodotto)	A - B C - D	• creazione di strutture comuni e/o in rete finalizzate alla concentrazione dell'offerta, alla trasformazione commercializzazione	18
ALTRI SETTORI uova - carne cunicola, avicola e di selvaggina			

C - ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE

I seguenti punteggi sono assegnati in base ai criteri di selezione a fianco di ciascuno indicati, se rispondenti all'operazione proposta e ammissibile a finanziamento.

In caso di investimenti effettuati in diverse aree rurali i punteggi vengono assegnati sulla base dell'investimento prevalente calcolato sul costo totale.

DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO
a - investimento effettuato in area rurale D	15
b - investimento effettuato in area rurale C e B	6
c - cooperative e loro consorzi con più di 300 soci conferenti	20
d - cooperative e loro consorzi con più di 100 e fino a 300 soci conferenti	18
e - cooperative e loro consorzi con fino a 100 soci conferenti	15
f - beneficiari di cui al comma 1094 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296	12
g - interventi finalizzati all'avvio di un nuovo segmento di filiera	10
h - investimento riferito a prodotti di qualità di cui alla misura 132, biologico escluso, per almeno 50% del prodotto lavorato	10
i - esistenza di disciplinari interni di produzione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto conferito	5

In caso di investimenti facenti parte dell'operazione proposta e ammissibile a finanziamento localizzati in diverse aree rurali, i punteggi di cui alle lettere a) e b) vengono assegnati in base alla prevalenza del costo dell'investimento rapportato al costo totale dell'operazione.

5.2 - CRITERI DI PRIORITÀ

A parità di punteggio in graduatoria è attribuita priorità alle domande di aiuto che prevedono il costo dell'operazione di importo inferiore.

6 - AIUTO CONCEDIBILE

6.1 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

L'aiuto viene erogato in conto capitale nei limiti percentuali indicati alla successiva tabella 6.4 applicati al costo totale ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dei controlli di ammissibilità.

6.2 - CUMULABILITÀ

Per la realizzazione della medesima operazione o di medesimi investimenti di essa facenti parte , il richiedente non può presentare altre domande di aiuto o altre domande di pagamento a pena di inammissibilità delle medesime:

a) su più misure ad accesso individuale;

b) su misure ad accesso integrato e misure ad accesso individuale;

c) su più misure ad accesso integrato.

Il richiedente che ha ottenuto finanziamenti diversi dal PSR non può presentare, per la medesima operazione o per i medesimi investimenti di essa facenti parte, domande di aiuto e/o domande di pagamento a valere sul PSR a pena di inammissibilità delle domande.

Il richiedente che ha presentato una domanda di aiuto e una domanda di pagamento sul PSR non può

presentare, per la medesima operazione o per i medesimi investimenti di essa facenti parte, domande di aiuto e domande di pagamento a valere su fonti di finanziamento diverse dal PSR.

6.3 - MODALITÀ DI CALCOLO DELL'AIUTO

L'aiuto viene determinato applicando le percentuali previste ai costi ritenuti ammissibili come successivamente rendicontati a seguito della realizzazione dell'operazione finanziata.

6.4 - INTENSITÀ DELL'AIUTO

TIPOLOGIA	MICRO - PICCOLE - MEDIE IMPRESE		ALTRE IMPRESE
	APPROCCIO INTEGRATO	APPROCCIO SINGOLO	
Tutti i tipi di investimento ammissibili	40 %	40 %	20 %

7 - LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

7.1 - ANTICIPO

È ammessa l'erogazione di anticipazioni entro la percentuale massima prevista dal regolamento (CE) n. 1974/2006 a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento dell'anticipazione richiesta e avente una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.

L'importo liquidato a titolo di anticipazione non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di Stato di Avanzamento Lavori di cui al punto 7.2.

7.2 -ACCONTI PER STATI DI AVANZAMENTO (SAL)

Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;

b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

L'importo liquidato a titolo di SAL non è cumulabile con l'eventuale importo liquidato a titolo di anticipazione di cui al punto 7.1.

7.3 - SALDO

Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto concesso ad avvenuta completa realizzazione dell'operazione finanziata e liquidazione del costo totale sostenuto e ammesso.

8 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

8.1 - IMPEGNI ESSENZIALI

I beneficiari sono tenuti al rispetto degli impegni essenziali di cui all'articolo 48 del regolamento generale di attuazione PAR 40/2011 con eccezione di quanto disposto alla lettera e) dello stesso articolo.

I beneficiari sono tenuti altresì al rispetto dei seguenti impegni essenziali:

- gli investimenti oggetto di finanziamento sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione d'uso rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di cinque anni per tutte le tipologie di intervento. Sono fatte salve le cause di forza maggiore;
- i prodotti utilizzati per gli impianti per la produzione di energia da produzioni agroenergetiche devono provenire, prevalentemente, da aziende agricole il cui centro aziendale non disti più di 100 Km dall'impianto;

8.2 - IMPEGNI ACCESSORI

I beneficiari sono tenuti al rispetto degli impegni accessori di cui all'articolo 49 del regolamento generale 40/2011.

11_45_1_DDS_SVIL RUR_2178_3_ALL2

Allegato B

Misura 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi

Azione 1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti

1 - FINALITÀ E OBIETTIVI

I muretti a secco sono elementi tipici del paesaggio rurale di tutta la zona montana, ed in particolare della zona del Carso triestino e goriziano, in cui assumono un grande valore storico e culturale oltre a fornire un habitat fondamentale per specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati), che vi trovano rifugio e nutrimento.

Anche i terrazzamenti sono elementi tipici del paesaggio rurale della costiera triestina in cui svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza contro frane, smottamenti e dissesti della strada costiera sopra-

stante. Anch'essi rivestono un grande valore storico e culturale e possono costituire un habitat ideale per specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati).
Gli obiettivi principali dell'azione sono:
- mantenimento della qualità storica del paesaggio (salvaguardia paesaggistica);
- salvaguardia dal rischio idrogeologico (tutela del suolo);
- conservazione di elementi fondamentali dell'ecosistema agrario (tutela della biodiversità).

2 - BENEFICIARI
Sono beneficiari dell'azione:
1. le imprese agricole iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
2. gli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
3.1 - OPERAZIONI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le operazioni su immobili che siano nella disponibilità giuridica del richiedente in forza di idoneo titolo che consenta l'intervento, la percezione del contributo e la conseguente manutenzione del manufatto per i cinque anni successivi alla data di verifica delle opere.
Le opere ammissibili sono:
a) la manutenzione straordinaria di muretti a secco già esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti, senza alterazione della tipologia costruttiva originaria, limitatamente alla sistemazione o al rifacimento delle porzioni dei muri effettivamente degradate e che necessitano pertanto di intervento.
b) la parziale demolizione e ricostruzione di parti di muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti, nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime. Nel ripristino dei muretti deve essere reimpiegato il materiale da costruzione originale e, qualora sia necessario ricorrere a materiale non originario, devono essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.
Nel caso di muretti a secco segna confine l'aiuto può essere concesso anche ad entrambi i possessori, previa presentazione di due domande distinte e in questo caso il contributo viene diviso in parti uguali.
3.2 - OPERAZIONI E INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le operazioni che prevedono:
1. la costruzione di nuovi muretti a secco o di nuovi muri di sostegno o di nuovi manufatti in genere di qualsiasi tipo;
2. la ricostruzione di muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti che comportino una alterazione del tracciato, della sagoma, delle dimensioni e della tipologia del materiale originale;
3. interventi di manutenzione di muri divisori preesistenti realizzati con legante o altri componenti in calcestruzzo;
4. qualsiasi tipo di intervento su muri di cinta delle abitazioni e delle pertinenze, ancorché a secco, né i terrazzamenti su cui siano situate abitazioni e/o pertinenze.
3.3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI PER LA REALIZZAZIONE DI MURI DI SOSTEGNO A TERRAZZAMENTI
Limitatamente alle operazioni che hanno ad oggetto i muri di sostegno a terrazzamenti può essere ammesso l'utilizzo di materiale legante cementizio e con la prescrizione che non sia alterato l'aspetto esteriore del muro originario. Le opere devono rispettare le normative urbanistiche vigenti. Qualora per straordinarie ragioni di natura statica, legate alla manutenzione dei soli muri di sostegno a terrazzamenti sia necessario provvedere al consolidamento e rafforzamento delle fondazioni del manufatto, anche mediante realizzazione di travi in calcestruzzo, l'operazione sarà considerata ammissibile alle condizioni che lo zoccolo di fondazione risulti interrato e che sia rispettato il tracciato originale del muro.
3.4 - MODALITÀ DI INTERVENTO
Possono essere presentate domande di aiuto sia con accesso individuale che con approccio integrato.
3.5 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli investimenti facenti parte dell'operazione devono essere localizzati nelle aree delimitate ai sensi della direttiva del Consiglio 28 aprile 1975, n. 75/273/CEE e nella zona omogenea del Carso (A1, B1, C1).

4 - DETERMINAZIONE DEI COSTI
Alla presente azione non si applica la disciplina prevista degli articoli 20, comma 1, lettera d) e 21 del regolamento generale di attuazione del programma sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.

5 - MODALITÀ DI SELEZIONE
5.1- CRITERI DI PRIORITÀ
Nell'eventualità in cui le richieste superino le risorse finanziarie previste le domande verranno selezionate in base ai seguenti criteri di priorità:
a) Tipologia di impegno;
b) Zonazione.
a) PRIORITÀ RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI IMPEGNO:
a) muri di sostegno con intervento su almeno il 20% della superficie totale;
b) altri muri di sostegno;
c) muretti a secco con interventi su una lunghezza ≥ 50 ml;
d) altri muretti a secco.
b) PRIORITÀ TERRITORIALI:
a) Aree preferenziali di cui all'Allegato 4 del Programma di sviluppo rurale;
b) Altre zone omogenee del Carso (A1, B1, C1);
c) Altre zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/75.
Al fine del riconoscimento di una delle priorità territoriali sopraccitate si tiene conto della prevalenza della localizzazione dell'intervento.
Qualora si renda necessario, le domande vengono ulteriormente selezionate sulla base della dimensione degli interventi, dando peso crescente all'aumentare della stessa.

6 - AIUTO CONCEDIBILE
6.1 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'AIUTO
L'aiuto è definito a metro lineare o al metro quadro di muretto a secco e/o muro di sostegno a terrazzamento oggetto di intervento. Alla presente azione non si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, commi 5 e 6 del regolamento generale 40/2011.
L'aiuto è quantificato in :
1. euro 32,00/metro lineare per la manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori;
2. euro 94,00/metro quadro per la manutenzione straordinaria di muretti di sostegno di terrazzamenti
6.2 - AIUTO MINIMO CONCEDIBILE
Sono ammissibili solo le domande con un aiuto richiesto superiore o uguale a 400,00 euro.
6.3 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'AIUTO IN SEDE DI AMMISSIBILITÀ E DI LIQUIDAZIONE
L'aiuto è determinato moltiplicando l'importo indicato al precedente punto 6.1 ai metri lineari di muretto a secco o ai metri quadri di muro di sostegno a terrazzamenti ritenuti ammissibili a finanziamento a seguito dello svolgimento, da parte del competente Ufficio attuatore, dei controlli amministrativi.
In sede di attuazione dell'operazione è consentita la realizzazione di muretti a secco o muri per terrazzamenti in misura superiore a quella a ritenuta ammissibile fermo restando l'importo dell'aiuto concesso;
Sono consentite riduzioni, entro il 20%, dei metri lineari di muretto a secco o dei metri quadrati di muro di sostegno ammessi a finanziamento; in tale caso l'aiuto è rideterminato in base ai manufatti effettivamente realizzati. Nel caso la riduzione di superficie/lunghezza superi il 20 % l'azione decade, fatte salve le operazioni di ricomposizione fondiaria o di riassetto fondiario non prevedibili al momento dell'assunzione dell'impegno, in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974; è data facoltà al beneficiario di adeguare gli impegni alla nuova situazione aziendale o, in alternativa, di cessare l'impegno senza obbligo di rimborso delle somme percepite.

7 - AVVIO DELLE OPERAZIONI
L'ufficio attuatore, prima della emissione della decisione individuale di finanziamento, effettua un sopraluogo per la verifica della consistenza iniziale delle opere oggetto dell'aiuto. Tutte le opere eseguite prima del sopralluogo non saranno ammissibili all'aiuto.

8 - LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO
Dell'articolo 42 del regolamento generale del PSR 40/2011 si applicano i soli commi 1, 2, 7 e 8.
Il beneficiario chiede la liquidazione dell'aiuto concesso una volta realizzata e conclusa l'operazione ammessa.
Non sono ammesse a pagamento le domande che prevedono importi inferiori ad euro 400,00.

9 - IMPEGNI
9.1 - IMPEGNI ESSENZIALI
Sono impegni essenziali quelli di cui all'articolo 48 del regolamento generale di attuazione del PSR 40/2011.
Ai fini della presente azione il termine di cinque anni di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 48 predetto decorre dalla data di verifica di esecuzione degli interventi.
9.2 - IMPEGNI ACCESSORI
Sono impegni accessori quelli di cui all'articolo 49 del regolamento generale di attuazione del PSR 40/2011 e il mantenimento del manufatto oggetto di intervento in buone condizioni, anche attraver-

so il contenimento delle essenze arbustive e arboree, per almeno cinque anni dalla data della verifica di esecuzione degli interventi; detto obbligo si applica anche ai tratti di manufatto in buono stato di conservazione e oggetto del solo impegno di pulizia indicati nelle planimetria catastale allegata alla domanda di aiuto.

11_45_1_DDS_SVIL RUR_2183_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 25 ottobre 2011, n. 2183

Modifica del termine per la presentazione delle "domande di pagamento" per la "terza" e "quarta" annualità riferite alle "domande di aiuto" presentate nell'anno 2008 e ammesse a finanziamento della "Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO-AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTO il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e abroga il regolamento (CE) 1975/2006;

VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR);

VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 4 del programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2270 del 12 novembre 2010;

VISTA in particolare la "Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare" del PSR (di seguito denominata "Misura 132");

VISTA la ripartizione annua del FEASR alla spesa pubblica del PSR e la ripartizione finanziaria indicativa per la misura 132, di cui ai capitoli 6 e 7 del PSR medesimo;

VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato "Regolamento generale") approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento generale la Misura 132 è disciplinata da specifico regolamento e che, inoltre, sulla base di quanto disposto dall'Allegato C del Regolamento generale, può essere attuata solo mediante accesso individuale;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 93 del nuovo "Regolamento generale di attuazione del Programma di

sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con Decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 040/Pres., il succitato Regolamento generale continua ad applicarsi alle procedure avviate sulla base dei bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regolamento;
VISTO il Regolamento applicativo della Misura 132 (di seguito denominato "Regolamento applicativo"), approvato con Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2008, n. 057/Pres. e modificato successivamente con Decreto del Presidente della Regione del 3 aprile 2008, n. 096/Pres. e Decreto del Presidente del 29 aprile 2009, n. 0117/Pres.;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del Regolamento applicativo l'Autorità di gestione predispone e pubblica i bandi relativi alle "domande di aiuto" ed alle "domande di pagamento" annuale;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1 del Regolamento applicativo le "domande di pagamento" vanno fatte pervenire annualmente all'Ufficio attuatore;
VISTO il Decreto dell'allora Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie oggi Servizio sviluppo rurale n. 1041 del 30 maggio 2008 con il quale si davano i termini e le modalità di presentazione delle "domande di aiuto" dell'anno 2008, a valere sulla Misura 132;
VISTA la graduatoria regionale delle "domande di aiuto" presentate nel 2008 a valere sulla Misura 132 e ritenute ammissibili a finanziamento, approvata con Decreto Ersa n. 10/DA/FDZ/FR di data 4 febbraio 2009 pubblicato sul BUR n. 7 di data 18 febbraio 2009;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 745 del 12 maggio 2011 con il quale si davano i termini e le modalità di presentazione delle domande di aiuto presentate nell'anno 2008 e ammesse a finanziamento a valere sulla Misura 132;
VISTO il decreto del Direttore del servizio sviluppo rurale n. 1317 del 28 luglio2011 con il quale da ultimo si prorogavano al 31 ottobre 2011 i termini di presentazione delle domande di aiuto presentate nell'anno 2008 e ammesse a finanziamento a valere sulla Misura 132 di cui al sopra citato decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 745 del 12 maggio 2011;
CONSIDERATO che le singole domandi di pagamento presentate a valere su tutte le misure del PSR sono compilate e rilasciate in via informatica utilizzando il portale del Sistema Informativo Agricolo (SIAN) secondo le modalità ivi predisposte;
PRESO ATTO che i malfunzionamenti recentemente risolti del Sistema Informatico Agricolo Nazionale - SIAN che non consentono ai beneficiari di presentare le domande di pagamento entro i termini;
RITENUTO, in attesa della soluzione da parte di AGEA dei succitati malfunzionamenti del sistema Informatico Agricolo Nazionale - SIAN di prorogare al 15 novembre 2011 i termini di presentazione delle "domande di pagamento" per la "terza" e "quarta" annualità riferite alle "domande di aiuto" presentate nell'anno 2008 ed ammesse a finanziamento a valere sulla Misura 132 di cui al decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 745 del 12 maggio 2011;

DECRETA

1. per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la presentazione in formato cartaceo, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, Servizio promozione, divulgazione, statistica agraria e marketing, via Montesanto, 17, Gorizia (Go), delle "domande di pagamento" per la "terza" e "quarta" annualità riferite alle "domande di aiuto" presentate nell'anno 2008 a valere sulla Misura 132 del PSR ed ammesse a finanziamento, è posticipato al giorno 15 novembre 2011;
2. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 25 ottobre 2011

CUTRANO

11_45_1_DGR_1963_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 1963

LR 47/1996. Riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale. Interruzione dell'erogazione delle riduzioni del prezzo dei carburanti per incompatibilità ai sensi dell'art 3, comma 9 bis della LR 14/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, recante

Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
VISTO, in particolare, l'articolo 2 della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 13, comma 12, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 che innova le disposizioni per la determinazione delle riduzioni del prezzo alla pompa nei seguenti termini:
1) la determinazione della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 47/1996, è riservata in via esclusiva alla Giunta regionale, senza necessità del decreto del Presidente della Regione;
2) ai fini della determinazione della riduzione del prezzo si assume, quale prezzo di riferimento, il prezzo minimo praticato nel territorio regionale, non rilevando a tal fine i prezzi che si discostano dal prezzo medio regionale in misura superiore al dieci per cento;
3) la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a mero fine notiziale, può:

- determinare, in via discrezionale, la riduzione da applicare al prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 47/1996;
- disporre che la determinazione delle riduzioni del prezzo sia effettuata automaticamente tramite il sistema informatico nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 47/1996 per un periodo non superiore, di norma, a novanta giorni rinnovabili con apposita deliberazione;

4) è soppresso il disposto secondo cui le riduzioni del prezzo rimangono vigenti fino a che non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione del 15 per cento in più o in meno;
VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres., come da ultimo modificato dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2008, n. 0229/Pres., pubblicato sul BUR n. 38 del 17 settembre 2008, ed in particolare l'articolo 3 bis;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 1969 la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996, dispone che a decorrere dal 2 ottobre 2008 la determinazione delle riduzioni del prezzo sia effettuata automaticamente tramite il sistema informatico sino a che la Giunta regionale non adotti una deliberazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996;
ATTESO che, con deliberazioni successive alla citata deliberazione 30 settembre 2008, n. 1969, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge regionale 47/1996, la proroga del sistema automatico di determinazione delle riduzioni del prezzo o la determinazione delle riduzioni del prezzo medesime;
VISTA, in particolare, la deliberazione 27 gennaio 2011, n. 115, adottata da ultimo dalla Giunta regionale, con la quale:

- sono state determinate le riduzioni del prezzo per il gasolio ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 47/1996, per il periodo dal 29 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011;
- è stato disposto che dal 1° febbraio 2011 le riduzioni del prezzo per il gasolio sono determinate automaticamente tramite il sistema informatico ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996, sino a che la Giunta regionale non adotti una deliberazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996;
- è stato disposto che le riduzioni del prezzo della benzina continuino ad essere determinate automaticamente tramite il sistema informatico ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996, sino a che la Giunta regionale non adotti una deliberazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996;

VISTO l'articolo 10, comma 1 della legge regionale 47/1996, il quale prevede che l'Amministrazione regionale rimborsi ai soggetti titolati le somme anticipate ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante, relative alle riduzioni del prezzo alla pompa da questi praticate ai beneficiari;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, recante Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo, pubblicata sul Bur n. 19 (s.o.) del 13 agosto 2010, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, ed entrata in vigore il 14 agosto 2010, come da ultimo modificata dalla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11;
VISTO l'articolo 21, comma 2 della legge regionale 14/2010, il quale prevede che le disposizioni di cui al capo II (Incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione) sono applicate a decorrere dal 1° novembre 2011;
VISTO l'articolo 21, comma 4 della legge regionale 14/2010, secondo cui i procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente;
VISTI, in particolare:

- l'articolo 5, comma 5 della legge regionale 14/2010, il quale dispone che "il contributo calcolato, a eccezione del caso di cui all'articolo 3, comma 5 bis, è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante";
- l'articolo 10 della legge regionale 14/2010, il quale dispone che le Camere di commercio rimborsano ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale, che i rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, e che per l'applicazione delle disposizioni predette sono autorizzate aperture di credito a favore del Segretario generale in carica presso ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionario delegato;
- l'articolo 8, comma 6 legge regionale 14/2010, il quale dispone che per lo svolgimento delle attività delegate alle Camere di commercio ai sensi del medesimo articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità similari derivanti da altre leggi vigenti;

VISTO l'articolo 3, comma 9 bis della L.R. 14/2010, introdotto dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, secondo cui altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del medesimo articolo 3;
ATTESO che la L.R. 47/1996 disciplina l'erogazione di benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante;
CONSIDERATO, per quanto sopra esposto e tenuto conto dell'articolo 3, comma 9 bis della legge regionale 14/2010, che vi è incompatibilità tra i benefici di cui alla legge regionale 47/1996 e i contributi di cui alla legge regionale 14/2010;
RITENUTO, pertanto, di dover interrompere l'erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 47/1996, a decorrere dal termine di applicazione delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale 14/2010, fissato al 1° novembre 2011;
RITENUTO, conseguentemente, che, a far data dal suddetto termine, ogni attività amministrativa e informatica connessa con l'erogazione dei benefici medesimi debba interrompersi;
RITENUTO in particolare che, a far data dal 1° novembre 2011, debba interrompersi ogni operazione relativa all'autorizzazione ad usufruire dei benefici di cui alla legge regionale 47/1996;
PRESO ATTO che la Società Insiel S.p.A. è stata incaricata dell'attuazione tecnico-operativa delle nuove procedure informatiche necessarie per dare avvio al nuovo sistema per la concessione dei contributi all'acquisto dei carburanti di cui alla L.R. 14/2010;
ATTESO che la Società Insiel S.p.A. ha provveduto a segnalare la necessità tecnica di dover interrompere la determinazione automatica delle riduzioni del prezzo di cui alla legge regionale 47/1996, disposta dalla deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2011, n. 115, anticipatamente rispetto al termine del 1° novembre 2011, specificatamente a far data dal 27 ottobre 2011, al fine di garantire la continuità del servizio nel passaggio tra i benefici di cui alla legge regionale 47/1996 e i contributi di cui alla legge regionale 14/2010 e di consentire l'inserimento in ambiente di produzione delle modifiche per la gestione delle nuove aree di contribuzione;
RITENUTO, pertanto, di dover interrompere, a decorrere dal 27 ottobre 2011, la determinazione automatica delle riduzioni del prezzo disposta dalla Giunta regionale con deliberazione 27 gennaio 2011, n. 115 e di determinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 47/1996, per il periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2011 ed il 31 ottobre 2011, le riduzioni del prezzo per la benzina e per il gasolio nella stessa misura determinata automaticamente tramite il sistema informatico per il giorno 27 ottobre 2011;
RITENUTO infine che, ai sensi del richiamato articolo 21, comma 4 della legge regionale 14/2010, le disposizioni della legge regionale 47/1996 e del regolamento di esecuzione continuino ad applicarsi anche successivamente al termine del 31 ottobre 2011 al fine di consentire la definizione dei procedimenti di rimborso, ispettivi, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi di carburanti a prezzo ridotto effettuati sino a tale termine;
PRESO ATTO della nota C(2008)7233 del 27 novembre 2008, notificata in data 1° dicembre 2008 alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, con la quale la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, ha costituito in mora la Repubblica italiana in relazione alla violazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, costituita dall'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta alle benzine e al gasolio utilizzato come carburante per motori nella regione Friuli Venezia Giulia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. L'erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 47/1996 è interrotta a decorrere dal 1° novembre 2011, termine iniziale di applicazione delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale 14/2010.

2. A far data dal 1° novembre 2011 è interrotta ogni attività amministrativa e informatica connessa con l'erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 47/1996 ed, in particolare, ogni attività relativa ad operazioni riguardanti l'autorizzazione ad usufruire dei benefici medesimi.
3. A far data dal 27 ottobre 2011 è interrotta la determinazione automatica delle riduzioni del prezzo disposta dalla Giunta regionale con deliberazione 27 gennaio 2011, n. 115.
4. Per il periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2011 ed il 31 ottobre 2011 le riduzioni del prezzo per la benzina e per il gasolio sono stabilite nella misura determinata automaticamente tramite il sistema informatico per il giorno 27 ottobre 2011.
5. La legge regionale 47/1996 e il relativo regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi anche successivamente al termine del 31 ottobre 2011 al fine di consentire la definizione dei procedimenti di rimborso, ispettivi, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi di carburanti a prezzo ridotto effettuati sino a tale termine.
6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a mero fine notiziale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_1965_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 1965

LR 57/1971, art. 5, comma 5 bis. Regolamento per concessione in uso temporaneo di beni immobili regionali adottato con DPReg. 188/2001 - Revisione biennale del tariffario.

L AGIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la L.R. n. 57/1971 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 5 comma 5 bis prevede che la concessione in uso temporaneo, con particolari agevolazioni, di terreni, di edifici e di locali di proprietà dell'Amministrazione regionale, venga disciplinata da apposito Regolamento;
PRESSO ATTO che, con decreto del Presidente della Regione n. 188/Pres. di data 22 maggio 2001 è stato adottato il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'art. 5 comma 5 bis, della l.r. 57/1971;
CHE ai sensi dell'art. 4 di detto Regolamento i prezzi inclusi nel tariffario di cui all'art. 1 formano oggetto di revisione biennale da parte della Giunta regionale;
CHE con delibera della Giunta n. 1334 del 11 giugno 2009 è stata da ultimo autorizzata la revisione del suddetto Tariffario generale per gli anni 2009/2011;
CHE con note prot. FIN 9869 SGPI/IV-B-4 del 20 aprile 2011, e prot. FIN. 12704 SGPI/IV-B-4 del 26 maggio 2011 il Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare ha chiesto al competente Servizio Demanio e Consulenza Tecnica di dar corso alla revisione del suddetto tariffario;
CHE con nota prot. FIN 13785 SDCT/IV-B4 di data 10 giugno 2011, il Servizio Demanio e Consulenza Tecnica ha trasmesso per il successivo iter procedurale il Tariffario generale aggiornato con la revisione biennale dei prezzi;
RITENUTO necessario oltre che opportuno procedere con la revisione biennale del tariffario;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di procedere ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, adottato ai sensi dell'art. 5 comma 5 bis, della l.r. 57/1971 con decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres. di data 22 maggio 2001, alla revisione biennale del Tariffario generale previsto all'articolo 1 del medesimo regolamento, adottando l'allegato documento che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente delibera con allegato Tariffario generale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale ella Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_1965_2_ALL1

TARIFFARIO GENERALE

TIPOLOGIA IMMOBILE/SERVIZIO/PERTINENZA		TARIFFA PER GIORNO
A) auditorium: .a) sale congressi abilitate con capienza superiore a 300 posti		**€/ evento/giorno** **1.250,00**
B) edifici di particolare valore storico, artistico ed architettonico e relative aree esterne di pertinenza		
.a) corpi gentilizi; sale di tipo monumentale e/o di particolare valore artistico: tariffa giornaliera tariffa 1/2 giornata riduzione del 40%		**€/mq. 2,77**
.b) sale convegni abilitate da 100 a 300 posti, con relative pertinenze riservate, di diversa collocazione rispetto alla lettera .a) tariffa 1/2 giornata riduzione del 40%		**€/mq. 1,96**
.c) sale convegni abilitate fino a 99 posti, con relative pertinenze riservate, di diversa collocazione rispetto alla lettera .a) tariffa 1/2 giornata riduzione del 40%		**€/mq. 1,87**
.d) locali e sale per usi diversi, di tipologia corrente, anche non arredate, ivi incluse le nude superfici per esposizioni, non ricomprese nelle precedenti voci .a) .b) .c)		**€/mq. 1,29**
.e) aree esterne di pertinenza		**€/mq. 0,33**
C) edifici privi di particolare valore storico, artistico ed architettonico e relative aree esterne di pertinenza		
.a) sale convegni abilitate da 100 a 300 posti con relative pertinenze riservate tariffa 1/2 giornata riduzione del 40%		**€/mq. 1,96**
.b) sale convegni/riunioni con capienza fino a 99 posti, sale di tipo direzionale o presidenziale e simili e relative pertinenze riservate, arredate per gli usi specifici tariffa 1/2 giornata riduzione del 40%		**€/mq. 1,69**
.c) sale per usi diversi, di tipologia corrente, anche non arredate, ivi incluse le nude superfici per esposizioni, non ricomprese nelle precedenti lettere .a) .b)		**€/mq. 1,24**
.d) aule didattiche tipo, normalmente arredate tariffa 1/2 giornata riduzione del 40%		**€/mq. 1,64**
.e) aree esterne di pertinenza		**€/mq. 0,23**
D) altre aree esterne diverse da quelle di pertinenza degli edifici B) e C) precedenti		

.a) aree sottoposte a periodica cura e manutenzione del manto e delle essenze vegetali tariffa ½ giornata non contemplata		**€/mq. 0,14**
.b) aree diverse da quelle di cui alla lettera .a) situate in aperta campagna o montagna tariffa ½ giornata non contemplata		**€/mq. 0,06**
E) Canoni aggiuntivi per l'uso, a richiesta, di beni accessori di pertinenza o in dotazione degli edifici di cui ai punti A) B) C) precedenti (solo dove dati in disponibilità)		
.a) posto auto coperto in autorimessa - tariffa/stallo di durata giornaliera (h 24) - tariffa/stallo per il periodo diurno (h 12) - tariffa minima/stallo/ora		 **€/stallo 10,80** **€/stallo 7,20** **€/stallo 1,00**
.b) posto auto scoperto/in piazzale - tariffa/stallo di durata giornaliera (h 24) - tariffa/stallo per il periodo diurno (h 12) - tariffa minima/stallo/ora		 **€/stallo 7,50** **€/stallo 5,00** **€/stallo 1,00**
.c) postazione personal computer - canone forfetario aggiuntivo/postazione		**€/postaz. 22,00**
F) Servizi straordinari specifici aggiuntivi eccedenti l'ordinaria amministrazione soggetti a rimborso separato specifico (servizi erogabili secondo necessità e/o a richiesta – art. 7 commi 3,4,6 del regolamento)		
.a) servizio antincendio o servizio addetti conformemente al piano di emergenza ed evacuazione approvato per gli auditorium e le sale convegni abilitate		**maggiorazione forfetaria del 50% del canone base**
.b) servizio di assistenza di sala per gli auditorium e le sale convegni abilitate		**maggiorazione forfetaria del 50% del canone base**
.c) servizio di assistenza tecnica di sala /regia per l'attivazione e l'uso di apparecchiature ed impianti degli auditorium e delle sale convegni abilitate		**maggiorazione forfetaria del 50% del canone base**
.d) altre tipologie di servizi straordinari/speciali eventualmente disponibili/erogabili		**maggiorazione forfetaria del 50% del canone base**
.e) servizio di vigilanza privata/piantonamento delle sedi interessate per la durata del normale orario di servizio		**vedi nota (1)**
.f) - pulizie "extra canone" in orario diurno/feriale - pulizie "extra canone" in orario notturno (22.00-06.00)/festivo		**vedi nota (2)**

nota (1) – condizioni e costi del servizio risultano attualmente stabiliti con i seguenti contratti in essere a livello provinciale : rep. 9306/7/8/9 del 28.07.2010 aventi tutti scadenza 31.07.2013.

nota (2) – condizioni e costi del servizio che risultano soggetti ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT, sono attualmente stabiliti con il contratto in essere stipulato dall'AR, unico per tutta la Regione, rep. 8890 dd. 19.09.2007 e successiva proroga dd. 29.09.2010 ed avente scadenza il 30.09.2012.

APPENDICE AL TARIFFARIO GENERALE REGIONALE

Norme e condizioni applicative e integrative; oneri aggiuntivi:

1. i valori parametrici di tariffario si applicano alle superfici utili e non frazionabili dei locali intesi nel loro stato fisico compiuto e completo;

2. vanno conteggiate le superfici utili riguardanti i locali e gli spazi di servizio, ove i medesimi siano riservati in uso esclusivo del concessionario ed inseriti come tali nel – "pacchetto offerta"- stabilito dall'Amministrazione regionale;

3. per le sale Congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo:

3.1. la tariffa base comprende l'uso del solo impianto di amplificazione microfonica standard e l'impianto di illuminazione in dotazione fissa;
3.2. la disponibilità, a richiesta, degli altri impianti ed apparecchiature di servizio tecnico in dotazione danno titolo alla maggiorazione del 15% della tariffa;
3.3. l'attivazione ed uso degli impianti ed apparecchiature di cui al punto precedente verrà svolto da operatori tecnici di sala/regia abilitati, di ditte esterne di gradimento dell'Amministrazione regionale, a tutela e garanzia del loro corretto uso ed integrità;
3.4. i relativi costi e pagamenti saranno concordati e corrisposti direttamente alle sopracitate ditte dagli utilizzatori/organizzatori titolari della concessione;
3.5. l'uso delle sale al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici, ove consentito dall'Amministrazione regionale, obbliga il concessionario al rimborso delle spese per le ore straordinarie di vigilanza e custodia necessarie che verranno conteggiate a parte in misura corrispondente ai servizi appaltati dall'amministrazione regionale + I.V.A.;

4. per le altre sale riunioni fino a 99 posti e per le sale espositive, valgono, per la parte applicabile, le medesime indicazioni e disposizioni previste per le Sale Convegni;

5. a richiesta dell'Amministrazione regionale, i concessionari saranno tenuti a presentare idonea polizza assicurativa a garanzia dell'integrità dei beni immobili regionale e dell'incolumità dei visitatori e del personale, in particolare ove venga prevista l'introduzione nelle aree e sale espositive di materiali, manufatti ed apparecchiature a rischio incendi o di classe giudicata non adeguata che potranno essere anche rifiutati;

6. a tutti valori di tariffa sarà applicata l'I.V.A., se dovuta.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_1983_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 1983

LR 19/2000, art 4, comma 2 bis e Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2010-2013 approvato con DGR 2914/2009: criteri e modalità di presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale presentati da soggetti esterni all'amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

11_45_1_DGR_1983_1_TESTO

PREMESSO che la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 " Interventi per la promozione , a livello regionale e locale,delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" prevede all'art. 1, comma 1 che la Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuova e sostenga l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale;

PREMESSO altresì che tali interventi sono realizzati nell'ambito di procedure di programmazione disciplinate dal Titolo II della succitata legge regionale;

VISTO il "Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale per il triennio 2010-2013", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2914 di data 22 dicembre 2009;

VISTA altresì la Generalità di Giunta n. 1561 del 5 agosto 2011 con la quale sono approvati gli "Indirizzi in materia di politiche internazionali e comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento del Programma di Governo del Presidente della Regione";

CONSIDERATO che in attuazione di tali Indirizzi il richiamato "Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale per il triennio 2010-2013" è in fase di aggiornamento;

PRESO ATTO che il predetto Programma determina, tra l'altro, nell'ambito dei criteri di erogazione dei finanziamenti per gli interventi di cooperazione internazionale:

a) le aree geografiche prioritarie di intervento:

1. Balcani ed Est Europa (Serbia, Croazia, Montenegro, Albania, Kosovo, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Bielorussia, Georgia , Moldova e Ucraina).
2. Bacino sud del Mediterraneo e mediorientale (Marocco, Egitto, Giordania, Siria, Tunisia, Libano).
3. Area asiatica (Vietnam e India).
4. America latina (Brasile e Argentina).

b) le aree tematiche prioritarie di intervento:

1. Sostegno al dialogo politico e sociale, al decentramento politico e amministrativo;
2. Governo del territorio, inclusa la pianificazione e gestione dei servizi al territorio e la promozione dei processi di democrazia partecipativa;
3. Sostegno alle iniziative di sviluppo locale finalizzate alla coesione sociale, alla creazione di ambienti favorevoli alla crescita di forme associative di tipo cooperativistico e di micro, piccole e medie imprese e alla promozione di sistemi creditizi equi e sostenibili oltre al rafforzamento delle Agenzie di sviluppo e dei parchi tecnologici;
4. Sostegno alle politiche di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
5. Creazione di centri di formazione professionale e specialistica per la crescita dell'occupazione.

c) i soggetti proponenti e soggetti beneficiari:

1. Agenzie di sviluppo;
2. Associazioni degli imprenditori;
3. Sistema camerale;
4. Università e loro Consorzi;
5. Parchi scientifici e tecnologici;
6. Enti locali;
7. Società civile organizzata (organizzazioni sociali, ONG, associazioni di produttori, ecc.).

PRESO ATTO altresì che tale Programma prevede, nell'ambito degli interventi di cooperazione internazionale, quale termine di presentazione per le domande di contributo da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale, il 30 ottobre di ogni anno;

RILEVATA, pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis, lettere a), b), c), d) della legge regionale in parola e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la necessità di integrare per le iniziative di cooperazione (partenariato) internazionale i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro e di determinare le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati dei medesimi;

RITENUTO altresì di prorogare per l'anno 2011 la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale al 20 novembre 2011;

Su proposta dell'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di richiamare, in conformità al Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2010-2013 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2914 di data 22 dicembre 2009, i seguenti criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro:

a) aree geografiche prioritarie di intervento:

1. Balcani ed Est Europa (Serbia, Croazia, Montenegro, Albania, Kosovo, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Bielorussia, Georgia , Moldova e Ucraina).
2. Bacino sud del Mediterraneo e mediorientale (Marocco, Egitto, Giordania, Siria, Tunisia, Libano).
3. Area asiatica (Vietnam e India).
4. America latina (Brasile e Argentina).

b) aree tematiche prioritarie di intervento:

1. Sostegno al dialogo politico e sociale, al decentramento politico e amministrativo;
2. Governo del territorio, inclusa la pianificazione e gestione dei servizi al territorio e la promozione dei processi di democrazia partecipativa;
3. Sostegno alle iniziative di sviluppo locale finalizzate alla coesione sociale, alla creazione di ambienti favorevoli alla crescita di forme associative di tipo cooperativistico e di micro, piccole e medie imprese e alla promozione di sistemi creditizi equi e sostenibili oltre al rafforzamento delle Agenzie di sviluppo e dei parchi tecnologici;
4. Sostegno alle politiche di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
5. Creazione di centri di formazione professionale e specialistica per la crescita dell'occupazione.

c) soggetti proponenti e soggetti beneficiari:

1. Agenzie di sviluppo;
2. Associazioni degli imprenditori;
3. Sistema camerale;

4. Università e loro Consorzi;
5. Parchi scientifici e tecnologici;
6. Enti locali;
7. Società civile organizzata (organizzazioni sociali, ONG, associazioni di produttori, ecc.).

2. di integrare il precedente punto 1, ai sensi della legge regionale 19/2000, articolo 4, comma 2 bis, assumendo le seguenti determinazioni:

a) I progetti sono presentati da un unico soggetto proponente e prevedono che ad ogni partner sia affidata l'esecuzione di parte delle attività previste da progetto. I soggetti proponenti e i Partner regionali hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio regionale. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo.
I Partner locali possono essere soggetti pubblici o privati senza fini di lucro.
La partecipazione al progetto di soggetti non inclusi nell'elencazione di cui alla lettera c) del punto 1. o non aventi sede legale o operativa nel territorio regionale è consentita in qualità di "Partner associato". In questo caso tali soggetti non sono ammissibili al contributo finanziario regionale. I Partner associati sono individuati nella domanda di contributo e il loro intervento deve essere indicato nella descrizione del progetto. I Partner associati non possono altresì agire in qualità di sub-fornitori nell'attuazione del progetto.

b) Spese ammissibili:

1. spese di regia (coordinamento del progetto) nel limite del 10% del costo totale del progetto;
2. personale italiano, incluse le spese per i formatori;
3. personale locale;
4. viaggi e trasferimenti, pernottamenti, pasti, assicurazioni e visti;
5. attrezzature, arredi, materiali di consumo;
6. acquisizione di servizi, incluse le spese di sensibilizzazione;
7. spese amministrative nel limite del 7% del costo totale del progetto.

Sono ammissibili le spese per le attività di progetto sostenute dopo la presentazione della domanda. Il piano finanziario (modello allegato D) deve contenere esclusivamente spese ammissibili.

Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa con adeguata motivazione, purché rimangano inalterati i contenuti del progetto e nel rispetto delle percentuali di spesa di cui sopra.

c) Tipologia, durata e dimensione finanziaria

Sono ammissibili a contributo i progetti nei quali è prevista la partecipazione di almeno un partner presente sul territorio del Paese beneficiario (Partner locali) dell'intervento di durata minima di 1 anno e massima di 3 anni, di dimensione finanziaria massima di 200.000,00 euro. I contributi sono concessi fino all'80% del costo totale del progetto.

L'Amministrazione regionale può concedere una proroga alla durata del progetto per un massimo di diciotto mesi. La proroga deve essere motivata e viene richiesta entro il termine di scadenza del progetto.

Nel caso di concessione di un contributo in un importo inferiore al contributo richiesto o di altre variazioni al progetto necessarie sulla base di esigenze sopravvenute, comunque non tali da prevedere un'alterazione sostanziale del progetto, il soggetto proponente, previa approvazione da parte del Servizio, può rimodulare il progetto in fase di realizzazione purché tale rimodulazione non comporti una modifica al costo totale del progetto e della relativa percentuale di contributo concesso.

3. di richiamare la scadenza annuale nel 30 ottobre per la presentazione delle domande di contributo da parte dei

soggetti esterni all'Amministrazione regionale in conformità al Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2010-2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2914 di data 22 dicembre 2009. Per l'anno 2011 il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al 20 novembre 2011.

La data di presentazione della domanda è determinata:

a) dal timbro datario apposto dall'Ufficio protocollo della Direzione centrale competente nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria o a mezzo corriere;
b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata, purché la domanda pervenga entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine.

4. di determinare, ai sensi della legge regionale 19/2000, articolo 4, comma 2 bis, le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi come segue.

A. Modalità di presentazione della domanda

La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato A, è presentata al Servizio competente in materia di affari internazionali (di seguito denominato "Servizio") unitamente ai seguenti documenti:

a) sintesi del progetto (modello allegato B);
b) formulario del progetto (modello allegato C);
c) piano finanziario (modello allegato D);
d) lettera o lettere di adesione del Partner locale o dei Partner locali del progetto, di eventuali Partner regionali e di eventuali Partner associati (modello allegato E);
e) fotocopia dello statuto;
f) atti attestanti l'esistenza e l'attività della sede operativa sul territorio regionale;
g) fotocopia di attribuzione del codice fiscale;
h) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
i) mappa del luogo di intervento.

Eventuale documentazione in lingua straniera è presentata in originale, accompagnata da traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

La domanda, completa della documentazione prevista, è presentata in busta chiusa, recante la dicitura "LR 19/2000. DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE".

B. Modalità di erogazione del finanziamento e obblighi del beneficiario

I contributi sono concessi sulla base della graduatoria approvata entro il 30 aprile 2012 a seguito della valutazione delle domande pervenute, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il decreto di concessione dispone la liquidazione in via anticipata di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione. Il saldo del contributo viene corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione e della relazione tecnica finale.

I progetti sono avviati entro due mesi dalla data di concessione del contributo.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere al Servizio:

a) entro tre mesi dalla concessione del contributo, la comunicazione della data di avvenuto avvio delle attività;
b) ogni quattro mesi delle relazioni sintetiche sullo stato di avanzamento del progetto (modello allegato F), comprensive di indicazioni relative alle spese sostenute e all'impiego del contributo regionale;
c) entro il termine indicato nel decreto di concessione, la rendicontazione predisposta ai sensi della legge

regionale 7/2000 e compilata in base ai modelli di cui agli allegati G ed H;
d) una relazione tecnica finale sull'attuazione del progetto, che evidenzi nel dettaglio gli obiettivi raggiunti e le fonti di verifica dei risultati.

I beneficiari hanno l'obbligo di:

a) riportare sui materiali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto il logo della Regione e la dicitura "con il sostegno di Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport relazioni internazionali e comunitarie";
b) informare il Servizio delle attività di presentazione e di sensibilizzazione realizzate sul territorio regionale in merito al progetto;
c) conservare presso la propria sede i titoli originali di spesa e tutta la documentazione a supporto della rendicontazione, inclusi i curriculum vitae delle persone impegnate nel progetto, per un periodo di 5 anni per i controlli che l'Amministrazione effettuerà ai sensi della normativa vigente.

C. Modalità di rendicontazione:

La rendicontazione, predisposta ai sensi della legge regionale 7/2000 e compilata in base ai modelli di cui agli allegati G ed H, viene presentata al Servizio entro la data indicata nel decreto di concessione.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata, purché il progetto risulti sostanzialmente inalterato.

In caso di mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo viene disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000.

Il Servizio dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

5. di determinare, come appresso, i punteggi da applicare ai criteri di valutazione degli interventi in conformità al Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2010-2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2914 di data 22 dicembre 2009, e, ai sensi della legge regionale 19/2000, articolo 4, comma 2 bis, i criteri di verifica dei risultati degli stessi:

a) progetti che coinvolgono un più ampio partenariato regionale:
1. due Partner regionali: 1 punto;
2. tre o più Partner regionali: 2 punti;
b) progetti volti a supportare il processo di internazionalizzazione del sistema regionale di particolare interesse per l'Amministrazione regionale:
1. Supporto al processo di internazionalizzazione del sistema regionale: 1 punto
2. Raccordo con le strategie regionali di internazionalizzazione e supporto al processo di internazionalizzazione del sistema regionale: 2 punti
c) esperienza maturata dai soggetti proponenti e capacità di gestione operativa e amministrativa di progetti di cooperazione territoriale:
1. un anno di esperienza e gestione di almeno un progetto di cooperazione territoriale: 1 punto;
2. due anni di esperienza e gestione di almeno due progetti di cooperazione territoriale: 2 punti;
d) ricaduta e sostenibilità nel tempo dell'attività proposta:
1. ricaduta degli effetti e sostenibilità delle attività nell'anno successivo alla conclusione del progetto:1 punto;
2. ricaduta degli effetti e sostenibilità delle attività in più anni successivi alla conclusione del progetto 2 punti;
e) livello di co-finanziamento:

1. fino al 20%: 1 punto;
2. oltre il 20%: 2 punti;
f) livello di compartecipazione e adesione a programmi di natura nazionale, comunitaria o di organismi internazionali:
1. partecipazione ad un programma: 1 punto;
2. partecipazione a più programmi: 2 punti.

Tutti i criteri devono essere soddisfatti almeno con il punteggio minimo di 1.

A parità di punteggio hanno priorità le domande presentate prima in termini di data e ora così come determinate dal paragrafo 3.

I progetti sono valutati da una Commissione composta da quattro funzionari della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie di cui uno con funzioni di segreteria, nominati con decreto del direttore centrale della Direzione centrale.

La Commissione, al termine della valutazione, presenta al direttore del Servizio una proposta di graduatoria. La graduatoria viene approvata con decreto del direttore del Servizio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La verifica dei risultati raggiunti al termine degli interventi finanziati avviene attraverso la valutazione della relazione tecnica finale e attraverso le fonti di verifica indicate nel formulario del progetto di cui all'allegato C.

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

7. Per la presentazione delle domande di contributo per iniziative e progetti di cooperazione internazionale, la verifica dell'avanzamento e la rendicontazione dei medesimi è approvata la seguente modulistica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
a) allegato A modello di domanda;
b) allegato B modello di sintesi del progetto;
c) allegato C modello di formulario del progetto;
d) allegato D modello di piano finanziario;
e) allegato E modello di lettere di adesione dei Partner locali, dei Partner regionali e di eventuali Partner associati;
f) allegato F modello di relazione quadrimestrale;
g) allegato G modello di dichiarazione concernente la rendicontazione;
h) allegato H modello di elenco analitico della rendicontazione
Le modifiche agli allegati di cui alla presente deliberazione sono approvate con decreto del direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie.

8. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_1983_2_ALL1

ALLEGATO A

alla domanda di contributo per PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ai sensi della Legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

MODELLO DI DOMANDA

Bollo 14,62 €
(salvo esente)

Il sottoscritto

Cognome: ____________________

Nome: ____________________

in qualità di Legale Rappresentante di ____________________

(indicare il nome del soggetto proponente), avente

sede legale in

sede operativa in

Via____________, n. ______, città__________CAP________, Provincia__________

tel. __________, fax________ e-mail____________

codice fiscale____________ Data di costituzione ____________

CHIEDE

un contributo di euro__________, pari al ______%-(max 80%)- del costo totale previsto, per la realizzazione del progetto denominato ____________________

“____________________”

da realizzarsi in ____________________

DICHIARA CHE:

l’ente proponente svolge attività di cooperazione allo sviluppo da almeno un anno dalla presentazione della domanda nei settori indicati nel Programma Regionale per la cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2010-2013.

DICHIARA INOLTRE:

1) di essere esente dal bollo in quanto:

☐ iscritto al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, n.________________

☐ iscritto al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, n.____________

☐ iscritto all'anagrafe unica delle ONLUS istituita dal Ministero delle Finanze, n.________

☐ ONG riconosciuta ai sensi della L. 49/1987, con decreto n.______________

☐ Ente locale

☐ Altro____

2) che il referente del progetto è:

Cognome _____________________________ Nome ____

Via______________________, n. _______, città_______________CAP_________________________________

Provincia _________________________

tel. __________________, fax_______________e-mail____

3) che le Coordinate bancarie su cui versare il contributo sono:

Conto intestato a:____

presso la BANCA ____

Codice IBAN:

Codice PAESE		Cin IBAN		CIN	ABI					CAB					N. CONTO											

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI QUALI PARTI INTEGRANTI DELLA DOMANDA:

a) sintesi del progetto (modello allegato B);

b) formulario del progetto (modello allegato C);

c) piano finanziario (modello allegato D);

d) lettera o lettere di adesione del Partner locale o dei Partner locali del progetto, di eventuali Partner regionali e di eventuali Partner associati (modello allegato E);

e) fotocopia dello statuto;

f) atti attestanti l'esistenza e l'attività della sede operativa sul territorio regionale;

g) fotocopia di attribuzione del codice fiscale;

h) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;

i) mappa del luogo di intervento.

INVIA ALTRESÌ:

- copia in carta semplice della domanda, comprensiva di tutti gli allegati;

Data: ___ / ___ / _______

Firma del Legale Rappresentante

____

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_1983_3_ALL2

ALLEGATO B

alla Domanda di contributo per PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ai sensi della Legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

MODELLO DI SINTESI DEL PROGETTO

Soggetto proponente

Titolo

Localizzazione d'intervento

Partner locali del Paese d'intervento

Data di avvio prevista: ______________________

Durata prevista del progetto: _________________

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):

Descrizione del progetto (max 50 righe)

Obiettivo generale
Obiettivi specifici
Beneficiari diretti ed indiretti
Risultati attesi
Principali attività

Costo totale del progetto: ____________________€

Contributo richiesto alla Regione: _______________€ Pari al _______ % del costo totale del progetto.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_1983_4_ALL3

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

ALLEGATO C

alla Domanda di contributo per PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ai sensi della Legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

MODELLO DI FORMULARIO DEL PROGETTO

Titolo

Localizzazione dell'intervento

Informazioni generali relative al progetto

Priorità tematiche previste dal Programma Regionale per la Cooperazione allo Sviluppo e delle Attività di Partenariato internazionale 2010-2013:

□	Sostegno al dialogo politico e sociale, al decentramento politico e amministrativo
□	Governo del territorio, inclusa la pianificazione e la gestione dei servizi al territorio e la promozione di processi di democrazia partecipativa
□	Sostegno alle iniziative di sviluppo locale finalizzate alla coesione sociale, alla creazione di ambienti favorevoli alla crescita di forme associative di tipo cooperativistico e di micro, piccole e medie imprese e alla promozione di sistemi creditizi equi e sostenibili oltre al rafforzamento di Agenzie di sviluppo e dei parchi tecnologici
□	Sostegno alle politiche di tutela del patrimonio ambientale e culturale
□	Creazione di centri di formazione professionale e specialistica per la crescita dell'occupazione

Data di avvio prevista__________

Durata prevista del progetto (in mesi - max 36) __________

Partenariato

Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria
Via Udine, 9 34132 TRIESTE
Tel: 040 377 5925; Fax: 040 377 5911

Descrizione del soggetto proponente (principali attività svolte nei settori formativo, di governo del territorio, coesione sociale, ecc.), attività di cooperazione internazionale, precedenti esperienze nel settore e nel Paese in questione, numero di dipendenti numero di volontari, max- 20 righe –

Partner locali

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail

Partner Regionali aventi sede legale o operativa nel territorio regionale

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail

Eventuali Partner Associati (es Organizzazioni internazionali, ecc)

Nome partner (acronimo ed esteso)	Natura del soggetto	Sede	Telefono	E-mail

Contenuti del progetto

Campo di intervento del progetto (dati, statistiche ed elementi descrittivi del contesto settoriale).- max 20 righe -

Sintesi del progetto - max 30 righe -

Contesto

Analisi SWOT applicata al contesto di attuazione del progetto

Analisi interna:

Punti di Forza	Punti di debolezza

Analisi esterna:

Rischi	Opportunità

Obiettivi ed approccio strategico

Obiettivo generale del progetto

Obiettivi specifici del progetto

1 2 3 4 ...

Linea strategica identificata dal progetto per il perseguimento dei suddetti obiettivi

Risultati attesi, indicatori, fonti di verifica rispetto agli obiettivi specifici del progetto

Obiettivo specifico	Risultati attesi	Indicatore di valutazione	Fonte di verifica
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Beneficiari

Beneficiari diretti e indiretti – max 20 righe -

Relazione/rapporti precedenti tra il soggetto proponente e il partner locale – max 20 righe –

Modalità di coinvolgimento dei beneficiari e/o partner locale in fase di progettazione – max 20 righe –

Sostenibilità, presa in carico locale e riproducibilità dei risultati

Sostenibilità finanziaria (fonti di finanziamento dopo la conclusione del progetto)	
Sostenibilità istituzionale (forme di coordinamento fra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi ed interventi condivisi)	

In che modo è assicurata la presa in carico locale (local ownership) dei risultati raggiunti dal progetto – max 10 righe -

Capacità del progetto di riprodurre i propri benefici in altri contesti geografici e tematici. – max 10 righe -

Diffusione dei risultati (disseminazione) – max 10 righe -

Sinergie con i programmi o progetti regionali e/o partecipazione a reti di partenariato regionali – max 10 righe –

Sinergie con i programmi o progetti nazionali, comunitari e internazionali e/o partecipazione a reti di partenariato nazionali, comunitarie e internazionali - max 10 righe –

Descrizione delle attività

Attività n. 1

Responsabile e partner coinvolti dell'attività e delle sottoattività

Titolo

Localizzazione, data di inizio e durata

Attività e sottoattività necessarie all'ottenimento dei risultati

Attività 1

1.1

1.2

...

Attività n. 2

Responsabile e partner coinvolti dell'attività e delle sottoattività

Titolo

Localizzazione, data di inizio e durata

Attività e sottoattività necessarie all'ottenimento dei risultati

Attività 8
8.1
8.2
...

Calendario di esecuzione del progetto suddiviso per attività previste e a partire dalla data d'avvio.

Prima annualità

Attività	MESE…1	MESE…2	MESE…3	MESE…4	MESE…5	MESE…6	MESE…7	MESE…8	MESE…9	MESE…10	MESE…11	MESE…12
Attività 1												
Attività 2												
Attività 3												
Attività 4												
...												

Seconda annualità

Nome del Partner	Ruolo e responsabilità	Attività a carico del Partner	Percentuale delle attività svolte dal Partner rispetto alle attività totali del progetto	Contributo finanziario del partner

Descrizione dei meccanismi di monitoraggio delle singole attività e del progetto nel suo complesso – max 10 righe-

Descrizione dei meccanismi di coordinamento ed organizzazione dei flussi informativi

SPESE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DISTINTE PER AZIONE		CAPOFILA		ALTRI PARTNERS		REGIONE FVG	ALTRI FINANZIATORI		TOTALE		
		Contanti	Natura	Contanti	Natura	Contanti	Contanti	Natura	Contanti	Natura	Generale
AZIONE I											
									0	0	0
AZIONE II											
									0	0	0
AZIONE III											
									0	0	0
AZIONE IV											
									0	0	0
AZIONE V											
									0	0	0
AZIONE VI											
									0	0	0
TOTALE SPESE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_1983_5_ALL4

ALLEGATO D
alla Domanda di contributo per PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ai sensi della Legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19
PIANO FINANZIARIO

Soggetto proponente:
Titolo:

PIANO FINANZIARIO - PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE																	
CATEGORIE DI SPESA	**COSTI**					**SOGGETTO PROPONENTE**			**RISORSE PARTNER REGIONALE**			**RISORSE PARTNER LOCALE 1**			**RISORSE PARTNER LOCALE 2**		
	Unità	Quantità	Costo unitario	Totale	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*	Cash	Valorizza-zioni	%*
1. Spese di regia (max 10%)																	
1.1 Spese di regia	mese																
Totale spese di regia		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Personale italiano - incluse le spese per i formatori																	
2.1 Personale in Italia (indicare mansioni)	mese																
2.2 Personale italiano espatriato	mese																
2.3 Altro (specificare)																	
Totale personale italiano		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3. Personale locale																	
3.1 Personale locale	mese																
3.2 Altro (specificare)																	
Totale personale locale		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4. Viaggi e trasferimenti																	
4.1 Viaggi e Trasferimenti	giorni																
4.2 Pernottamenti																	
4.3 Pasti																	
4.4 Assicurazione, visti																	
4.5 Altro (specificare)																	
Totale viaggi e trasferimenti		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5. Attrezzature e materiali																	
5.1 Attrezzature																	
5.2 Arredi																	
5.3 Materiali di consumo																	
5.4 Altro (specificare)																	
Totale attrezzature e materiali		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6. Acquisizione di servizi																	
6.1 Sensibilizzazione																	

6.2 Altro (specificare)																	
Totale acquisizione di servizi		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
7. Spese amministrative (max 7%)																	
7.1 Spese amministrative																	
Totale spese amministrative		0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Totale generale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

* percentuale sul costo totale del progetto

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_1983_6_ALL5

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

ALLEGATO E

alla Domanda di contributo per PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ai sensi della Legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

MODELLO DI LETTERA DI ADESIONE

dei Partner locali, dei Partner regionali e di eventuali Partner associati

Spett. le [soggetto proponente]

Il sottoscritto ____

in qualità di legale rappresentante dell'organismo ______________________________

avente sede in ____________________, via ___________________________

dichiara sotto la propria responsabilità:

- di aderire senza scopo di lucro al progetto "________________________" in qualità di

  ☐Partner
  ☐Partner Associato

- di contribuire al progetto con le seguenti risorse:

  - cash:

  -valorizzazione:

- di contribuire alla realizzazione delle seguenti attività:

  -

  -

  …

Allega copia di un documento di identità valido.

Luogo __________, data ____________-

Timbro

Firma

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_1983_7_ALL6

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

ALLEGATO F

per PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ai sensi della Legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

MODELLO DI RELAZIONE QUADRIMESTRALE

Periodo di riferimento:

Titolo Progetto

Soggetto Proponente

Paese/località d'intervento

Descrizione andamento progetto con specifico riferimento allo stato di attuazione delle azioni e al raggiungimento degli obiettivi - max 50 righe -

Criticità emerse nel periodo - max 20 righe -

AVANZAMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA

11_45_1_DGR_1983_8_ALL7

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

ALLEGATO G

per PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ai sensi della Legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

MODELLO DI DICHIARAZIONE CONCERNENTE LA RENDICONTAZIONE

Il sottoscritto
Cognome: ____
Nome:____
in qualità di Legale Rappresentante di________________________________
(indicare il nome del soggetto proponente), avente

sede legale in
sede operativa in

Via______________________, n. _______, città_______________CAP_________, Provincia________________
tel. ________________, fax___________ e-mail_____________________
codice fiscale_____________________ Data di costituzione __________________
beneficiario di contributo ai sensi della L.R. 19/2000 nell'anno_____________ per una somma pari a euro ________________________ per la realizzazione del progetto denominato ____
realizzato in ____

ai fini del versamento del contributo indicato, da effettuare sul c/c n.__________________________
intestato a:____
presso la BANCA____
Codice IBAN____

DICHIARA CHE:

il Progetto è stato realizzato in conformità alle disposizioni della L.R 19/2000 e al Programma regionale di cooperazione 2010-2013, nonché conformemente al progetto depositato presso i competenti uffici della Regione.

In particolare dichiara che:

1. Il contributo regionale è stato effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto come descritto nella domanda di contributo (salvo modifiche approvate dal Servizio competente in fase di realizzazione del progetto);
2. Tutte le fatture, le pezze giustificative e le spese indicate si riferiscono effettivamente al progetto;
3. La documentazione prodotta a fini rendicontativi corrisponde a quella in possesso del Soggetto proponente stesso e si riferisce a spese effettivamente sostenute con il contributo suddetto;
4. Sono state rispettate le percentuali massime previste per le spese di regia (10%) e per i costi amministrativi (7%);
5. Nel caso in cui siano avvenute variazioni al progetto a seguito di minori entrate, il contributo della Regione non supera comunque l'80% del costo totale del progetto;
6. I documenti giustificativi presentati a rendicontazione non sono stati utilizzati per la rendicontazione a valere su altri contributi ricevuti;
7. Non si è usufruito di ulteriori contributi da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per lo stesso progetto.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. una relazione tecnica finale sull'attuazione del progetto, con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti, ai risultati ottenuti secondo le fonti di verifica previste dal formulario originario, alle criticità e agli scostamenti rispetto a quanto previsto nel progetto;

2. il consuntivo finanziario del progetto, con l'evidenza dei contributi ricevuti e delle spese sostenute da compilarsi riportando la stessa suddivisione per tipologia di spese ed attività del Piano finanziario approvato con il progetto (o della successiva rimodulazione approvata);

3. l'elenco analitico delle spese sostenute (allegato H), eccetto gli Enti Locali e gli Enti che svolgono le funzioni del servizio regionale sanitario, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico (vedasi punto 5).

Tali allegati devono essere trasmessi anche tramite posta elettronica all'indirizzo **s.rapporti.internazionali@regione.fvg.it**

4. Per enti privati senza fine di lucro, enti religiosi e privati: copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali (art. 41 L.R. 7/2000);

5. Per Enti Locali, Enti che svolgono le funzioni del servizio regionale sanitario, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca di diritto pubblico: una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione (art. 42 L.R. 7/2000);

6 Per le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati: l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal Servizio competente; per le associazioni di volontariato: il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo (art. 43, L.R. 7/2000);

7. Documentazione fotografica e/o video;
8. Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;

Data: ___ / ___ / _______

Firma del legale rappresentante

____

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_1983_9_ALL8

ALLEGATO H
ELENCO ANALITICO DELLA RENDICONTAZIONE

RENDICONTO ANALITICO FINALE - PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Soggetto proponente:	
Titolo del progetto:	
Periodo di rendicontazione:	

1. Spese di regia (max 10% del budget tot)					
Descrizione / Tipologia di spesa	**Intestazione fattura / Fornitore**	**Numero fattura**	**Data fattura**	**Data pagamento**	**Importo**
Totale spese di regia					**€ 0,00**

2. Personale italiano - incluse le spese per i formatori					
2.1 Personale in Italia (indicare mansioni)					
Cognome e Nome	**Mansioni**	**Ente di appartenenza**	**Periodo di riferimento del cedolino**	**Data del pagamento**	**Importo**
TOT					**€ 0,00**
2.2 Personale italiano espatriato					
Cognome e Nome	**Mansioni**	**Ente di appartenenza**	**Periodo di riferimento del cedolino**	**Data del pagamento**	**Importo**
TOT					**€ 0,00**
2.3 Altro (specificare)					
Cognome e Nome	**Mansioni**	**Ente di appartenenza**	**Periodo di riferimento del cedolino**	**Data del pagamento**	**Importo**
TOT					**€ 0,00**
Totale personale italiano					**€ 0,00**

3. Personale locale					
3.1 Personale locale					
Cognome e Nome	**Mansioni**	**Ente di appartenenza**	**Periodo di riferimento del cedolino**	**Data del pagamento**	**Importo**
TOT					**€ 0,00**
3.2 Altro (specificare)					
Cognome e Nome	**Mansioni**	**Ente di appartenenza**	**Periodo di riferimento del cedolino**	**Data del pagamento**	**Importo**
TOT					**€ 0,00**

Totale personale locale					€ 0,00

4. Viaggi e trasferimenti					
4.1 Viaggi e Trasferimenti					
Nome e Cognome	Ente di appartenenza	Luogo della Missione	Data della missione	Data del pagamento	Importo
TOT					€ 0,00
4.2 Pernottamenti					
Nome e Cognome	Ente di appartenenza	Luogo del pernottamento	Data del pernottamento	Data del pagamento	Importo
TOT					€ 0,00
4.3 Pasti					
Nome e Cognome	Ente di appartenenza	Nome ristorante	Data della fattura / ricevuta o scontrino fiscale	Data del pagamento	Importo
TOT					€ 0,00
4.4 Assicurazione, visti					
Nome e Cognome	Ente di appartenenza	Dettagli della spesa		Data del pagamento	Importo
TOT					€ 0,00
4.5 Altro (specificare)					
Nome e Cognome	Ente di appartenenza	Tipologia di spesa		Data del pagamento	Importo
TOT					€ 0,00
Totale viaggi e trasferimenti					€ 0,00

5. Attrezzature e materiali					
5.1 Attrezzature					
Descrizione / Tipologia di spesa	Intestazione fattura / Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data pagamento	Importo
TOT					€ 0,00
5.2 Arredi					
Descrizione / Tipologia di spesa	Intestazione fattura / Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data pagamento	Importo
TOT					€ 0,00
5.3 Materiali di consumo					
Descrizione / Tipologia di spesa	Intestazione fattura / Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data pagamento	Importo

TOT					€ 0,00
5.4 Altro (specificare)					
Descrizione / Tipologia di spesa	Intestazione fattura / Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data pagamento	Importo
TOT					€ 0,00
Totale attrezzature e materiali					€ 0,00

6. Acquisizione di servizi					
6.1 Sensibilizzazione					
Descrizione / Tipologia di spesa	Intestazione fattura / Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data pagamento	Importo
TOT					€ 0,00
6.2 Altro (specificare)					
Descrizione / Tipologia di spesa	Intestazione fattura / Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data pagamento	Importo
TOT					€ 0,00
Totale acquisizione di servizi					€ 0,00

7. Spese amministrative (max 7% del budget tot)					
7.1 Spese amministrative					
Descrizione / Tipologia di spesa	Intestazione fattura / Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data pagamento	Importo
Totale spese amministrative					€ 0,00

Totale generale	€ 0,00

____
Data

____
Firma e timbro del Legale Rappresentante
del soggetto proponente

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_2002_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 2002

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante opere di sistemazione sponde e realizzazione di un sistema d'ormeggio per imbarcazioni da diporto, in località Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina (VIA 424). Proponente: Marina Timavo di Lenarduzzi Maurizio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2203 del 21 settembre 2007 recante "Nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza";
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 22 giugno 2011 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna e lavori pubblici l'istanza da parte della Ditta Marina Timavo di Lenarduzzi Maurizio per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990, del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996 e della D.G.Reg. 2203/2007, del progetto riguardante opere di sistemazione sponde e realizzazione di un sistema d'ormeggio per imbarcazioni da diporto, in località Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina;
- in data 6 luglio 2011 è stato pubblicato sul quotidiano "Il Piccolo" l'annuncio della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- il progetto prevede la realizzazione di un sistema d'ormeggio per imbarcazioni da diporto nel canale della Pescheria in località Villaggio del Pescatore. Verrà realizzato un pontile galleggiante lungo circa 130 m che si svilupperà parallelamente alla linea di costa. Contemporaneamente alla realizzazione del sistema d'ormeggio si provvederà alla sistemazione ed alla stabilizzazione della sponda prospiciente il pontile;
- con nota SVIA-24572-VIA/424 del 14 luglio 2011 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;

VISTI i pareri espressi dalle autorità di cui all'art. 13 della LR 43/1990 sulla documentazione originariamente presentata:
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" con nota prot. n. 32388-11/GEN.IV.1.D del 21 luglio 2011 - parere favorevole;
- Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali con nota prot. SCPA/8.6/50496 del 28 luglio 2011 - parere favorevole;
- Comune di Duino Aurisina con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 luglio 2011 - parere favorevole con condizione;

CONSTATATO che il parere della Provincia di Trieste e del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna non sono pervenuti;
VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 6893/2011/DS/73 del 18 agosto 2011 - parere con osservazioni;
- Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna con nota prot. n. 28060B/10/AG/249 del 18 agosto 2011;

CONSTATATO che il parere collaborativo della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione non è pervenuto;
VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazione impatto ambientale di data 26 settembre 2011;

VISTO il parere con considerazioni della Capitaneria di Porto prot. 28300 del 21 settembre 2011, pervenuto in data 28 settembre 2011;
VISTO il parere n. VIA/20/2011 relativo alla riunione del 5 ottobre 2011 nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, e al DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, con le prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si riportano:
1. l'eventuale materiale terroso necessario al completamento del recupero ambientale e proveniente dall'area esterna a quella interessata dai lavori dovrà possedere caratteristiche pedologiche simili a quello presente in loco e dovrà soddisfare quanto riportato dalla normativa vigente in materia;
2. il risanamento e la stabilizzazione delle sponde dell'intero tratto interessato dal progetto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di specie vegetali autoctone, sia per gli inerbimenti sia per la piantumazione di specie arboree ed arbustive. A tal fine il proponente dovrà predisporre un Progetto di ripristino ambientale dell'area che dovrà essere verificato ed approvato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità. Tale Progetto dovrà contenere:
- indicazioni dettagliate sulle operazioni previste;
- la certificazione della provenienza delle piante arboree ed arbustive, delle sementi di specie erbacee di origine locale e/o del fiorume utilizzato;

3. il taglio delle piante arboree ed arbustive presenti lungo la sponda interessata dal progetto dovrà essere limitato a quanto strettamente necessario per le operazioni di cantiere e qualora risulti necessario eliminare qualche esemplare arboreo o arbustivo si dovrà prevederne il ripristino con specie autoctone;
4. i lavori per la realizzazione delle opere che determinano elevate emissioni sonore (quali ad esempio infissione dei pali tutori) non dovranno essere attuati nel periodo riproduttivo dell'avifauna presente in loco (aprile - luglio);
5. in fase d'esecuzione delle opere, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non siano dispersi in acqua materiali di cantiere;
6. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare i corpi idrici interessati;
RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;
RILEVATO in particolare che,come risulta dal predetto parere:
- nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui all'allegato VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di valutazione di impatto ambientale e di cui all'Allegato G del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza;
- la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e della valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997;

RILEVATO che la Commissione nel precitato parere, relativamente agli impatti indotti dal progetto in argomento, ha evidenziato che:
- a livello di inquinamento atmosferico ed acustico in fase di cantiere - che sarà di breve durata (60 giorni) - gli impatti possono essere considerati di scarso rilievo, visto il numero esiguo di mezzi utilizzati, ed inoltre, nell'ambito dell'intera durata del cantiere, solo alcune fasi avranno un maggior rilievo per quanto riguarda le emissioni acustiche tra cui ad esempio l'infissione dei pali tutori del pontile, fase che si prevede possa essere conclusa in un giorno lavorativo;
- l'infissione di tali pali ed i lavori di stabilizzazione delle sponde potranno determinare un temporaneo intorbidimento delle acque circostanti, che vista l'entità dei lavori e l'ampiezza dello specchio acqueo si può ritenere non determineranno particolari interferenze nei confronti delle biocenosi acquatiche;
- da un punto di vista faunistico,essendo l'area già caratterizzata dalla presenza antropica, proprio in considerazione del contesto e della breve durata dei lavori si può ritenere che la fase di cantiere non determini impatti rilevanti nei confronti delle specie faunistiche, come pure evidenziato dal competente Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità;
- in fase di esercizio la pressione antropica non varierà in maniera significativa, in quanto non vi è un aumento del numero degli ormeggi già esistenti, quindi si può ritenere che non vi sia un incremento del disturbo nei confronti della fauna presente nei dintorni;

RILEVATO inoltre che la Commissione ha evidenziato che da un punto di vista vegetazionale e paesaggistico:
- le sponde sono già antropizzate e caratterizzate dalla presenza di una vegetazione di scarso pregio con la presenza di alcuni esemplari arborei;
- le sponde verranno sistemate in particolare in corrispondenza di alcuni punti in erosione ed è previsto

poi un inerbimento anche in corrispondenza di un breve tratto attualmente caratterizzato dalla presenza di una scogliera;
- la previsione di piantumare lungo tutta la sponda di pertinenza un canneto migliora la situazione attuale;
- il contesto non subirà modifiche sostanziali essendo già presenti attualmente degli ormeggi provvisori e le relative imbarcazioni;

CONSIDERATO, in sintesi, che sotto il profilo localizzativo e strutturale il progetto non produce impatti significativi, e che l'insieme delle prescrizioni proposte sono finalizzate a limitare l'impatto ambientale e l'incidenza del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto potenziale;
RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 ed alla valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 - il progetto riguardante le opere di sistemazione sponde e realizzazione di un sistema d'ormeggio per imbarcazioni da diporto, in località Villaggio del Pescatore, in Comune di Duino Aurisina, presentato da Marina Timavo, con le suddette prescrizioni, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 ed al DPR 357/1997 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale e del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato da Marina Timavo di Lenarduzzi Maurizio - riguardante le opere di sistemazione sponde e realizzazione di un sistema d'ormeggio per imbarcazioni da diporto in località Villaggio del Pescatore, in Comune di Duino Aurisina.
Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. l'eventuale materiale terroso necessario al completamento del recupero ambientale e proveniente dall'area esterna a quella interessata dai lavori dovrà possedere caratteristiche pedologiche simili a quello presente in loco e dovrà soddisfare quanto riportato dalla normativa vigente in materia;
2. il risanamento e la stabilizzazione delle sponde dell'intero tratto interessato dal progetto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di specie vegetali autoctone, sia per gli inerbimenti sia per la piantumazione di specie arboree ed arbustive. A tal fine il proponente dovrà predisporre un Progetto di ripristino ambientale dell'area che dovrà essere verificato ed approvato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità. Tale Progetto dovrà contenere:
    - indicazioni dettagliate sulle operazioni previste;
    - la certificazione della provenienza delle piante arboree ed arbustive, delle sementi di specie erbacee di origine locale e/o del fiorume utilizzato;
3. il taglio delle piante arboree ed arbustive presenti lungo la sponda interessata dal progetto dovrà essere limitato a quanto strettamente necessario per le operazioni di cantiere e qualora risulti necessario eliminare qualche esemplare arboreo o arbustivo si dovrà prevederne il ripristino con specie autoctone;
4. i lavori per la realizzazione delle opere che determinano elevate emissioni sonore (quali ad esempio infissione dei pali tutori) non dovranno essere attuati nel periodo riproduttivo dell'avifauna presente in loco (aprile - luglio);
5. in fase d'esecuzione delle opere, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non siano dispersi in acqua materiali di cantiere;
6. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare i corpi idrici interessati.

B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 ed al DPR 357/1997 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizza-

zione del progetto stesso.
C) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento, nonché agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_2020_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 2020

LR 17/2008 , art. 10, commi da 38 a 43 - Installazione di ascensori in condomini privati con più di tre livelli fuori terra - Scorrimento graduatoria approvata con DGR 1753/2010 (euro 975.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17, articolo 10, commi da 38 a 43 (Legge finanziaria 2009) che autorizza l'Amministrazione Regionale a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori;
VISTO il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0217/Pres. del 30 luglio 2009, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 12 agosto 2009, recante criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale, previsti dall'articolo 10, commi da 38 a 43, della legge regionale n. 17/2008, per l'installazione di ascensori;
VISTO il decreto del Direttore Centrale dell'Ambiente e Lavori Pubblici n. ALP.5/39/E/1/17/A del 21 gennaio 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 in data 3 febbraio 2010, con il quale è stato approvato il Bando di concorso per l'assegnazione dei contributi finalizzati all'installazione di ascensori nei condomini privati;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 dd. 09 settembre 2010, con la quale è stata approvata la graduatoria tra le domande accoglibili per la concessione dei contributi per l'installazione di ascensori nei condomini privati, relativa al Bando suddetto e l'assegnazione dei contributi, in misura corrispondente alle risorse disponibili, fino alla posizione n. 27 della graduatoria medesima, di cui all'allegato "A" e facente parte integrante della deliberazione medesima;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 dd. 17 febbraio 2011, con la quale è stato approvato lo scorrimento della sopra indicata graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 dd. 09 settembre 2010, in misura corrispondente alle risorse rese disponibili e pertanto dalla posizione n. 28 fino alla posizione n. 37 della graduatoria medesima;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1443 dd. 28 luglio 2011, con la quale è stato approvato lo scorrimento della sopra indicata graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 dd. 09 settembre 2010, in misura corrispondente alle risorse rese disponibili e pertanto dalla posizione n. 38 fino alla posizione n. 39 della graduatoria medesima;
VISTO che alla posizione n. 4 della graduatoria approvata con la suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 dd. 09 settembre 2010, è inserita la domanda n. ASC-79, presentata dal condominio sito a Tarvisio, via Gen. Cantore n. 6, con priorità pari a 2 e punteggio assegnato pari a 23, per la quale è stata riconosciuta una spesa ammissibile corrispondente a euro 78.000,00, con conseguente contributo in conto capitale pari a euro 39.000,00;
DATO ATTO che con nota n. 58208/ALPUD-C-LPU-ASC-79 del 01 ottobre 2010, il Servizio edilizia della Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici ha richiesto la documentazione prevista dall'art. 8 del regolamento e dall'art. 11 del Bando di concorso, al fine di procedere alla concessione del contributo richiesto a fronte della predetta domanda n. A/5-119;
DATO ATTO che con nota n. 0003605/P del 8 febbraio 2011, il Servizio edilizia della Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici ha comunicato l'archiviazione della domanda di contributo n. ASC-79, ai sensi dell'art. 11 del Bando di concorso, non essendo stata presentata la documentazione richiesta con la nota n. 58208/ALPUD-C-LPU-ASC-79 del 01 ottobre 2010;

ATTESO che a seguito dell'archiviazione delle suddetta domanda n. ASC-79 si rendono disponibili i fondi prenotati per la medesima, in posizione n. 4 della graduatoria di cui all'allegato "A" approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 dd. 09 settembre 2010 per una spesa ammissibile pari a euro 78.000,00 ed un contributo in conto capitale pari a euro 39.000,00;
RITENUTO di confermare la disponibilità dei predetti fondi per la domanda n. A/5-064, presentata dal condominio sito a Trieste, via Navali n. 16, con spesa ammissibile e contributo di pari importo, in posizione n. 40 della graduatoria di cui all'allegato "A" approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 dd. 09 settembre 2010 non ancora finanziata per l'ammontare complessivo di contributo di euro 39.000,00;
VISTA la Legge regionale 11 agosto 2011 n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale 21/2007) che ha autorizzato stanziamenti iscritti sull'UBI 8.4.2.1142 - Politiche Sociali Casa - Spese d'investimento, capitolo 3325, per euro 1.000.000,00 per l'anno 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1585 del 02 settembre 2011 con la quale è stata approvata la variazione n. 9 al programma operativo di gestione 2011, che comprende, tra l'altro, il programma per l'edilizia abitativa di competenza del Servizio edilizia della Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia ed, in particolare, la destinazione di spesa ed indirizzi relativi all'unità di bilancio 8.4.2.1142 dello stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 3325;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
RITENUTO, al fine di conseguire la finalità di cui alla legge regionale n. 17/2008, art. 10, commi da 35 a 43, di assegnare alla Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia i fondi, come sopra disponibili, per lo scorrimento delle domande in graduatoria, di cui all'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 1753 del 9 settembre 2010, e pertanto fino alla posizione n. 65 della graduatoria medesima, per l'ammontare complessivo di euro 975.000,00, dei quali si dispone la prenotazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici,
all'unanimità;

DELIBERA

1. È approvata la variazione della graduatoria di cui all'allegato "A", facente parte integrante della deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 del 09 settembre 2010, con l'annullamento della posizione n. 4 della graduatoria medesima.
2. È approvato il trasferimento della disponibilità dei fondi, già prenotati per la domanda in posizione n. 4, per un contributo in conto capitale totale pari a euro 39.000,00, per lo scorrimento della domanda in graduatoria, di cui allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 del 9 settembre 2010, e pertanto fino alla posizione n. 40 della graduatoria medesima, e precisamente alla domanda n. A/5-064, presentata dal condominio sito a Trieste, via Navali, 16, in posizione n. 40, prima delle posizioni in graduatoria ancora non finanziate, per un contributo in conto capitale totale pari a euro 39.000,00.
3. È approvata l'assegnazione dei contributi di cui alla Legge regionale n. 17/2008, art. 10, commi da 35 a 43, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, a fronte dello stanziamento disponibile sull'UB 8.4.2.1142 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 e del bilancio per l'anno 2011, con riferimento al capitolo 3325 del documento tecnico allegato, per lo scorrimento delle domande in graduatoria, di cui all'allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 del 9 settembre 2010, e pertanto fino alla posizione n. 65 della graduatoria medesima, per l'ammontare complessivo di euro 975.000,00 dei quali si dispone la prenotazione.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_2026_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 2026

POR Fesr 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e oc-

cupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Proroga termini di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento e rettifica bando approvato con DGR 1047/2011, come modificato con DGR 1538/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 e successive modifiche e integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche e integrazioni della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i Programmi Operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
RICHIAMATA la deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR e dei relativi allegati;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, che modifica la precedente Decisione C(2007)5717 del 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione n. 19 del 14 gennaio 2010, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C(2010) 5 del 4 gennaio 2010;
VISTA la legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7 concernente "(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e successive modifiche ed, in particolare, il capo V - Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO il regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008, n. 238 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1494 di data 3 luglio 2009 concernente "Legge regionale 7/2008, capo V. POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. Adozione delle modifiche al POR FESR 2007-2013 competitività regionale e occupazione. Presa d'atto criteri di selezione e relative linee guida per l'attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a e per la nuova linea di intervento dell'attività 1.2.a "Fondo di garanzia per le pmi". Presa d'atto modifiche/integrazioni dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2564 del 10 dicembre 2010 con la quale è stata approvata la scheda relativa all'Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano" dell'Asse IV del POR FESR 2007-2013, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lettera a) del succitato regolamento di attuazione del POR;
CONSIDERATO che la sopracitata scheda di Attività 4.1.a prevede l'adozione di bandi settoriali che disciplinino criteri e modalità per l'accesso a finanziamenti volti al sostegno di interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbana, nonché di rigenerazione e di iniziative dirette a favorire gli insediamenti delle PMI, tutti strettamente connessi tra loro e volti all'attuazione di una strategia di sviluppo territoriale locale;
RICHIAMATA la deliberazione della giunta regionale n. 1173 del 18 maggio 2007, così come integrata con la d.g.r. n. 614 del 31 marzo 2010 che, tra l'altro, definisce le modalità attuative degli interventi di cui all'attività 4.1.a "supporto allo sviluppo urbano", prevedendo l'istituzione di un comitato interdirezionale a supporto della Direzione centrale attività produttive, individuata quale struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'Attività 4.1.a dell'Asse IV 4 "Sviluppo territoriale";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2749 del 29 dicembre 2010 concernente "POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione. Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Revisione composizione Comitato Interdirezionale ex art.31, comma 5, lettera c) della L.R. n. 7/2008. Revoca

DGR 614/2010";
VISTO il decreto del Segretario generale n. 45/SGR di data 5 maggio 2011 costitutivo del Gruppo di lavoro interdirezionale denominato "Comitato interdirezionale per l'attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione e del Sottogruppo di lavoro denominato "Comitato di esperti";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011, con cui è stato approvato il bando per l'attuazione dell'Attività 4.1.a "Supporto allo Sviluppo Urbano", avente dotazione finanziaria pari a € 18.850.000,00, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 2011, oltre che sui quotidiani e settimanali a maggiore diffusione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1538 di data 5 agosto 2011, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 34 di data 24 agosto 2011, con cui sono state apportate rettifiche al bando per l'attuazione dell'Attività 4.1.a "Supporto allo Sviluppo Urbano";
CONSIDERATI il grado di interesse manifestato dalle Amministrazioni comunali riguardo le tematiche di intervento proposte dal bando in parola ed il conseguente impegno dalle stesse sostenuto, durante l'attuale periodo di pendenza del termine di presentazione delle domande, nelle attività di costituzione del partenariato di progetto, nonché di consultazione e partecipazione diffusa sul territorio delle idee progettuali da candidare a finanziamento;
CONSIDERATO altresì che le medesime Amministrazioni comunali hanno in più sedi rappresentato la necessità di poter disporre, rispetto alla tempistica fissata dal bando in parola, di un ulteriore lasso di tempo da dedicare alla fase propedeutica relativa alla formazione ed alla stesura della documentazione di domanda;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di consentire a dette Amministrazioni di disporre di un ampio periodo da dedicare alle attività sopra descritte, tenendo conto, nel contempo, della necessità di rispettare i termini di durata progettuale e di rendicontazione fissati dal bando in ragione delle restanti annualità di programmazione del POR FESR 2007-2013;
RITENUTO, conseguentemente, di modificare il termine previsto dal bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047/2011 differendo alle ore 12.00 del giorno 1° dicembre 2011, in luogo delle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2011, la scadenza per la presentazione da parte delle Amministrazioni comunali della domanda di ammissione a finanziamento;
RITENUTO altresì, per ragioni di economia procedimentale e quale accoglimento a quanto segnalato in via collaborativa dalle Amministrazioni comunali istanti, di procedere alla rettifica di alcuni errori di carattere materiale presenti nel corpo del bando in modo da consentirne l'agevole consultazione ed il raccordo con la modulistica di domanda, adottata con decreto del Direttore centrale sostituto alle attività produttive di data 8 agosto 2011 n. 1196/PROD/SELT/DCPOR41A, le cui modifiche verranno recepite con successivo decreto del Direttore centrale alle attività produttive;
SENTITI nelle vie brevi il Comitato interdirezionale ed il Comitato di esperti in ordine alla proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento a valere sul bando in parola, nonché sulla correzione di errori materiali in esso presenti in via residuale;
RITENUTO, inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del precitato regolamento di attuazione del POR FESR 2007-2013, di pubblicare le modifiche al bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate alla Direzione centrale attività produttive e alla programmazione comunitaria;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e nel testo allegato sub A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le modifiche al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 2011, successivamente rettificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1538 di data 5 agosto 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 di data 24 agosto 2011, che verranno recepite con successivo decreto del Direttore centrale alle attività produttive.
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito della Regione nelle pagine dedicate alla Direzione centrale attività produttive e alla programmazione comunitaria.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_2026_2_ALL1

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463
attprod@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Modifiche al bando allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011 (come rettificato con DGR n. 1538 di data 5 agosto 2011)

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Programmazione 2007-2013

Obiettivo competitività regionale e occupazione
Asse 4 – Sviluppo Territoriale
Attività 4.1.a – Supporto allo Sviluppo Urbano

Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)

Allegato sub A)

Modifiche al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 15 giugno 2011, rettificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1538 di data 5 agosto 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 di data 24 agosto 2011 - POR FESR 2007-2013. Asse IV. Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano".

SOMMARIO

Articolo 1
(Integrazioni all'articolo 7 del bando allegato alla D.G.R. 1047/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole <<*Presa d'atto modifiche/integrazioni dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività*" e>> vengono inserite le parole <<non concluse alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 25,>>.

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 13 del bando allegato alla D.G.R. 1047/2011)

1. All'articolo 13 del bando sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<ove sostenute successivamente alla data del 24 luglio 2009, strettamente connesse alla realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a), b) e c)>> sono sostituite dalle parole <<strettamente connesse alla realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a) e b), qualora sostenute successivamente alla data del 24 luglio 2009, e alla lettera c) sostenute successivamente all'ammissione a finanziamento del PISUS>>;
b) al punto 2 della lettera c) del comma 1 il numero <<50.000,00>> è sostituito dal numero <<40.000,00>>.

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 25 del bando allegato alla D.G.R. 1047/2011)

1. All'articolo 25 del bando sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole <<15 novembre 2011>> sono sostituite con le parole <<1° dicembre 2011>>;
b) al comma 3 le parole <<comma 11>> sono sostituite dalle parole <<comma 12>>.

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 28 del bando allegato alla D.G.R. 1047/2011)

1. Al comma 4 dell'articolo 28 le parole <<di cui alla lettera s), del comma 1, dell'articolo 2>> sono soppresse.

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 40 al bando allegato alla D.G.R. 1047/2011)

1. Al comma 4 dell'articolo 40 la parola <<SRA>> è sostituita con la parola <<OI>>.

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 43 al bando allegato alla D.G.R. 1047/2011)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 le parole <<di cui alla lettera s), del comma 1, dell'articolo 2>> sono soppresse.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_2027_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 2027

LR 7/2003 - Disciplina del settore fieristico - Attribuzione per l'anno 2012 della qualifica internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche da svolgersi nella Regione FVG e pubblicazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche per il 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 marzo 2003 n. 7 "Disciplina del settore fieristico" e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche nella Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 4 della sopra richiamata legge regionale che attribuisce la competenza all'amministrazione regionale per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale da inserire nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche stabilito dall'articolo 6 della medesima legge;
VISTO il regolamento di attuazione dell'articolo 7 della LR 7/2003 "Disciplina del settore fieristico" approvato con D.P.Reg. 19 aprile 2005, n. 0104/Pres.;
VISTO l'articolo 12 del sopra richiamato regolamento, il quale stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, si provveda all'attribuzione delle qualifiche di internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche richieste dai soggetti organizzatori degli eventi fieristici;
CONSIDERATO che tutte le istanze pervenute sono state accolte al fine del riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale e regionale in quanto corrispondenti ai requisiti richiesti;
RITENUTO opportuno procedere all'attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche per l'anno 2012 da inserire nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche da svolgersi nel territorio regionale nell'anno 2012;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, delegato alla polizia locale e sicurezza,
la Giunta regionale,
all'unanimità

DELIBERA

1. di attribuire la qualifica di internazionale, nazionale e regionale alle manifestazioni fieristiche da svolgersi nel 2012 elencate nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche facente parte integrante della presente deliberazione giuntale;
2. di pubblicare il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, da svolgersi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nel 2012, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE BERTUZZI

11_45_1_DGR_2027_2_ALL1

CALENDARIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ANNO 2012
QUALIFICA: REGIONALE

Sede	MANIFESTAZIONE denominazione	Data inizio	Data fine	Settore merc.	Organizzatore
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	PORDENONE ANTIQUARIA - 3° Salone dell'Antiquariato di Pordenone	14/1/12	22/1/12	5	EVENTI ITALIA SRL Porto Antica Fonte 13 25041 Boario Terme
TORREANO DI MARTIGNACCO, Quartiere fieristico di Udine	UDINESPOSA – 8^ edizione	14/1/12	16/1/12	27	EVENTI & CO. DI NOSELLI OSCAR Via Umberto I, 156 - 33034 Fagagna UD
TORREANO DI MARTIGNACCO, Quartiere fieristico di Udine	AGRIEST – 47^ edizione Coltivare il futuro	27/1/12	30/1/12	2	UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. Via Cotonificio, 96 - 33030 Torreano di Martignacco UD
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	MOSTRA DEL DISCO - 21^ edizione Mostra mercato del disco usato e da collezione	28/1/12	29/1/12	22	VIRUS CONCERTI DI PERISSINOTTI ATTILIO Piazzetta Domenicani 3 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	SAMUMETAL - 16° Salone biennale macchine utensili per la lavorazione dei metalli	1/2/12	4/2/12	17	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	CONTATTI - 2^ edizione Fiera dei servizi alle aziende	1/2/12	4/2/12		PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	SUBTECH - 1^ edizione - Salone biennale della subfornitura metalmeccanica	1/2/12	4/2/12	7	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	HAPPY BUSINESS TO YOU - 1° Italian Contract & More	15/2/12	18/2/12	19	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	TENDENZA MOSAICO	15/2/12	18/2/12	7	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
TORREANO DI MARTIGNACCO, Quartiere fieristico di Udine	YOUng – Future for you 6^ edizione	29/2/12	3/3/12		UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. Via Cotonificio, 96 - 33030 Torreano di Martignacco UD
TRIESTE,Quartiere fieristico di Trieste o altra sede	OLIO CAPITALE – 6^ Fiera degli oli extravergini tipici e di qualità	2/3/12	5/3/12	3	ARIES - Azienda Speciale della CCIAA di Trieste Piazza della Borsa , 14 34121 Trieste

PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	ORTOGIARDINO - 33° Salone floricoltura, vivaistica, orticoltura.	3/3/12	11/3/12	16	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
TORREANO DI MARTIGNACCO, Quartiere fieristico di Udine	F.S.B. SHOW Fitness Sport Benessere – 3^ edizione	10/3/12	11/3/12	22	EVENTI & CO. DI NOSELLI OSCAR Via Umberto I, 156 - 33034 Fagagna UD
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	ENERGY DAYS - 2° Salone Energie Rinnovabili Risparmio Energetico Bioedilizia	23/3/12	25/3/12	13	PORDENONE FIERE SPA & ATTIVA SRL Via Pirandello 12 87036 Rende
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	ARTE PORDENONE - 3° Salone d'arte Moderna e Contemporanea	31/3/12	2/4/12	5	S.G.P. Snc di PELICCIARDI S.&C. Corso Alberto Pio,56 41012 Carpi
TORREANO DI MARTIGNACCO, Quartiere fieristico di Udine	UDINEMOTORI – 9^ edizione Rassegna mercato dell'auto e del veicolo usato	31/3/12	1/4/12	26	EVENTI & CO. DI NOSELLI OSCAR Via Umberto I, 156 - 33034 Fagagna UD
GORIZIA, Quartiere fieristico di Gorizia	POLLICE VERDE – 8^ Esposizione mostra - mercato Giardino, orto, verde urbano, ecologia, vivere l'aria aperta	13/4/12	15/4/12	16	UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. Via Cotonificio, 96 - 33030 Torreano di Martignacco UD
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	BCOMEBIMBO - 2^ edizione Fiera dei bambini e delle famiglie	13/4/12	15/4/12	22	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
COMUNE DI SACILE	FIERA PRIMAVERILE DEGLI UCCELLI - 66^ edizione, con esposizione di fiori, piante ed animali da cortile	15/4/12	15/4/12	2	ASSOCIAZIONE PRO SACILE - Via Zancanaro,4 - 33077 Sacile PN
TORREANO DI MARTIGNACCO, Quartiere fieristico di Udine	A TUTTA BIRRA - 9^ edizione Il mondo della birra in fiera	dal 27 Aprile al 1 Maggio; dal 04 al 06 Maggio 2012	dal 27 Aprile al 1 Maggio; dal 04 al 06 Maggio 2012	3	UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. Via Cotonificio, 96 - 33030 Torreano di Martignacco UD
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	RADIOAMATORE - 47^ edizione Fiera Nazionale del Radioamatore, Elettronica, Hi-fi, Informatica - HI-FI CAR - 18^ edizione dell'alta fedeltà in movimento	29/4/12	1/5/12	15	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
TORREANO DI MARTIGNACCO, Quartiere fieristico di Udine	E.O.S. 2^ edizione Exposition of sustainability	9/5/12	12/5/12	17	UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. Via Cotonificio, 96 - 33030 Torreano di Martignacco UD
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	NAONISCON "Games & Comics" - Convention di giochi e fumetti	13/5/12	13/5/12	22	ASSOCIAZIONE CLUB INNER CIRCLE PANORAMA Via Selvatico 2/A 33170 Pordenone
COMUNE DI BUTTRIO,	FIERA REGIONALE DEI VINI" – 80^ edizione Rassegna dei vini tipici regionali	1/6/12	3/6/12	3	ASSOCIAZIONE PRO LOCO BURI – Via Cividale,21 33042 Buttrio UD

PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	COUNTRY SUMMER - 2° Rock & Country, Bikers & American Cars Fest	8/6/12	10/6/12	22	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	CAMPIONARIA - 66^ edizione Fiera Campionaria multisettoriale	8/9/12	16/9/12	27	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	OUTLET CASA - 2^ edizione fiera del mobile e del complemento d'arredo	8/9/12	16/9/12	19	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	FIERA DELLA BIRRA - 2^ edizione fiera della birra	dal 14 al 16, dal 21 al 23, dal 28 al 30 Settembre 2012	dal 14 al 16, dal 21 al 23, dal 28 al 30 Settembre 2012	22	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	AMERICAN VILLAGE - 2^ edizione - American Food & Music event	dal 21 al 23, dal 28 al 30 settembre 2012	dal 21 al 23, dal 28 al 30 settembre 2012	22	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	NUMISMASTICA-FILATELIA - 3^ edizione mostra mercato di numismatica e filatelia	22/9/12	23/9/12	5	STUDIO FILATELICO BRAGA Via G. Prati 3, 25026 Renzato & CERESINI FULVIO Via Verga 7, 46043 Castigilione delle Stiviere
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	AMICI ANIMALI IN FIERA - 3^ edizione Fiera degli uccelli e degli animali da compagnia	22/9/12	23/9/12	2	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA PORDENONESE Via Marco Polo 24, 33074 Fontanafredda
TORREANO DI MARTIGNACCO, Quartiere fieristico di Udine	CASA MODERNA – 59^ edizione L'abitazione in evoluzione	29/9/12	8/10/12	19	UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. Via Cotonificio, 96 - 33030 Torreano di Martignacco UD
TRIESTE, presso le rive e vie cittadine	FIERA DEL MARE – SAILING SHOW – 30^ Mostra della nautica da diporto, turismo e affari	6/10/12	14/10/12	20	ARIES - Azienda Speciale della CCIAA di Trieste Piazza della Borsa , 14 34121 Trieste
TRIESTE,Quartiere fieristico di Trieste o altra sede	TRIESTE ESPRESSO EXPO 6^ edizione, cadenza biennale	25/10/12	27/10/12	3	ARIES - Azienda Speciale della CCIAA di Trieste Piazza della Borsa , 14 34121 Trieste
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	FOOD PN - PORDENONE A TAVOLA - 1^ edizione	26/10/12	28/10/12	3	PORDENONE FIERE SPA & S.G.P. Snc di PELICCIARDI S.&C. Corso Alberto Pio,56 41012 Carpi

TORREANO DI MARTIGNACCO, Quartiere fieristico di Udine	MOSTRA ORNITOLOGICA- 44^ edizione, - 28^ edizione- INTERNAZIONALE "CITTA' DI UDINE"	26/10/12	28/10/12	2	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FRIULANA Via Slataper, 34 - 33100 Udine UD
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	RISO & CONFETTI - 14° Salone dei prodotti e servizi per gli sposi, il matrimonio e la nuova casa	dal 03 al 04, dal 10 al 11 Novembre 2012	dal 03 al 04, dal 10 al 11 Novembre 2012	27	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	INCONTRO - 5^ edizione Fiera del lavoro, formazione, orientamento	8/11/12	9/11/12		PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
TORREANO DI MARTIGNACCO, Quartiere fieristico di Udine	IDEA NATALE - 24^ edizione – In fiera il Natale arriva prima	16/11/12	19/11/12	6	UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. Via Cotonificio, 96 - 33030 Torreano di Martignacco UD
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	RADIOAMATORE 2 - 15^ edizione Fiera del radioamatore, elettronica, home-computer	17/11/12	18/11/12	15	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	COUNTRY CHRISTMAS - 4° Evento dedicato al country-style	7/12/12	9/12/12	22	PORDENONE FIERE SPA Viale Treviso 1 33170 Pordenone
GORIZIA, Quartiere fieristico di Gorizia	EXPOMEGO – 42^ Fiera Campionaria	data da definire nel 2012	data da definire nel 2012	27	UDINE E GORIZIA FIERE S.P.A. Via Cotonificio, 96 - 33030 Torreano di Martignacco UD
TRIESTE,Quartiere fieristico di Trieste o altra sede	PROSECCO & CO. 1^ edizione - evento focalizzato sulla promozione del Prosecco e dei vini spumanti	data da definire nel 2012	data da definire nel 2012	3	ARIES - Azienda Speciale della CCIAA di Trieste Piazza della Borsa , 14 34121 Trieste

CALENDARIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ANNO 2012
QUALIFICA: INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Sede	MANIFESTAZIONE denominazione	Data inizio	Data fine	Settore merc.	Organizzatore
INTERNAZIONALE SPECIALIZZATA					
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	COILTECH 2012 – 3^ Fiera specializzata nei materiali e nei macchinari per la produzione di motori elettrici di generatori, di trasformatori di potenza e distribuzione, di trasformatori industriali e di avvolgimenti in genere	26/9/12	27/9/12	17	QUICK FAIRS SRL Via Fratelli Ruffini,10 20123 Milano
PORDENONE Quartiere fieristico di Pordenone	SICAM - 4° Salone internazionale dei componenti semilavorati ed accessori per l'industria del mobile	17/10/12	20/10/12	19	EXPOSICAM SRL Via Stoppani 23801 Calolziocorte

NAZIONALE SPECIALIZZATA

SACILE	739^ SAGRA DEI OSEI - Mercato esposizione nazionale uccelli	19/8/12	19/8/12	2	ASSOCIAZIONE PRO SACILE Via Zancanaro n. 4– 33077 Sacile PN Tel. 0434 72273 fax 0434 737925 www.prosacile.com info@prosacile.com

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_DGR_2054_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 2054
LR 14/2010 art. 3, comma 4: aumento di complessivi 4 centesimi di euro sui contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), come modificata dall'articolo 2, comma 115 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), ed in particolare il Capo II, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione;
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2 della citata legge regionale 14/2010, ai sensi del quale i contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi/litro e 8 centesimi/litro (contributo base relativo ai Comuni compresi in Zona 2);
VISTO altresì l'articolo 3, comma 3 della stessa legge regionale secondo il quale la misura dei contributi per benzina e gasolio è aumentata rispettivamente di 7 centesimi/litro e 4 centesimi/litro nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati da direttiva comunitaria 273/1975/CEE dd 28/4/1975, dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 dd 13/3/2009 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 24/4/2009 (Comuni compresi in Zona 1);
VISTO che la medesima LR 14/2010 all'art. 3, comma 4, riconosce alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, la facoltà di aumentare ulteriormente la misura dei suddetti contributi, nonché l'entità di aumento degli stessi contributi nei comuni di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge regionale, e ciò per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale, ma comunque entro il limite di scostamento rispettivamente di 5 centesimi /litro per la benzina e di e 3 centesimi /litro per il gasolio, per un periodo massimo di tre mesi reiterabile;
RICHIAMATA l'attenzione sulla grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale, e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori;
CONSIDERATO che anche le spese per la mobilità privata, riconducibili a necessità di spostamento per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze del nucleo familiare, incidono sul bilancio delle famiglie in maniera significativa;
RITENUTO pertanto opportuno un intervento teso ad alleviare parzialmente anche tali costi di mobilità, avvalendosi della facoltà di introdurre un incremento del contributo per l'acquisto di carburanti, come previsto dalla sopra citata legge regionale per un periodo di due mesi e quindi fino al 31/12/2011;
RITENUTO in particolare di incrementare l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, per complessivi 4 centesimi di euro, dei quali 3 centesimi si riferiscono all'incremento del contributo base per tutti i Comuni, e 1 centesimo si riferisce all'ulteriore incremento per il gasolio per i Comuni di Zona 1, come riportato nella seguente tabella:

ZONA 1 (140 Comuni a contributo maggiorato)	contributo base (art. 3 comma 2)	aumento di Giunta Regionale al contributo base (art. 3 comma 4)	maggiorazione per comuni svantaggiati (art. 3 comma 3)	aumento di Giunta Regionale alla maggiorazione (art. 3 comma 4)	contributo totale
benzina	12 cent	2 cent	7 cent	-	21 cent
gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14 cent

ZONA 2 (78 Comuni a contributo base)	contributo base (art. 3 comma 2)	aumento di Giunta Regionale al contributo base (art. 3 comma 4)	contributo totale
benzina	12 cent	2 cent	14 cent
gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

VISTO il parere espresso ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della LR 14/2010 da parte della Commissione consiliare competente;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna, all'unanimità

DELIBERA

1. di incrementare l'entità degli incentivi per gli acquisti di carburanti per autotrazione, per complessivi 4 centesimi di euro, dei quali 3 centesimi si riferiscono all'incremento del contributo base per tutti i Comuni, e 1 centesimo si riferisce all'ulteriore incremento per il gasolio per i Comuni di Zona 1, come riportato nella seguente tabella:

ZONA 1 (140 Comuni a contributo maggiorato)	contributo base (art. 3 comma 2)	aumento di Giunta Regionale al contributo base (art. 3 comma 4)	maggiorazione per comuni svantaggiati (art. 3 comma 3)	aumento di Giunta Regionale alla maggiorazione (art. 3 comma 4)	contributo totale
benzina	12 cent	2 cent	7 cent		21 cent
gasolio	8 cent	1 cent	4 cent	1 cent	14 cent

ZONA 2 (78 Comuni a contributo base)	contributo base (art. 3 comma 2)	aumento di Giunta Regionale al contributo base (art. 3 comma 4)	contributo totale
benzina	12 cent	2 cent	14 cent
gasolio	8 cent	1 cent	9 cent

2. gli incrementi di cui al punto 1 si applicano fino al 31 dicembre 2011;
3. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

11_45_1_ADC_AMB ENER PN EMMEGI

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della Ditta Emmegi Zincatura Srl per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.

La Ditta Emmegi Zincatura srl ha presentato in data 06.04.2011 domanda di concessione di derivazione di mod. 0,033 d'acqua per uso industriale mediante l'opera di presa da realizzare sul fondo distinto in mappa al foglio 2 mappale 549 in Comune di Fiume Veneto (PN).
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 09.11.2011 , a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 09.11.2011 .
Con successivo avviso esposto allo stesso albo pretorio sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa per. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è il dott. Giuseppe Saliola.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

11_45_1_ADC_AMB ENER PN FOOD INDUSTRY

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della Ditta Food Industry Srl per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.

La Ditta Food Industry srl ha presentato in data 17.05.2011 domanda di concessione di derivazione di l/s 2,770 d'acqua per uso igienico ed assimilati mediante l'opera di presa da ubicarsi sul terreno distinto in catasto al foglio 14 mappale 828 in Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 09.11.2011 , a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 09.11.2011 .

Con successivo avviso esposto allo stesso albo pretorio sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna di Pordenone.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa per. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è il dott. Giuseppe Saliola.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

11_45_1_ADC_AMB ENER UD 10-25 VILLA SANTINA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Comune di Villa Santina.

Il Comune di Villa Santina ha chiesto in data 26.11.2010 la concessione per derivare mod. 0,06 di acqua dalla sorgente "La Presa" in Comune di Villa Santina, ad uso potabile.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - Servizio Idraulica - Struttura delle Infrastrutture Civili e dell'Idraulica di Udine, Via Sabbadini n.31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 9.11.2011 e pertanto fino al 23.11.2011, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Struttura delle Infrastrutture Civili e dell'Idraulica di Udine, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa per.ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la sig.ra Fabiana Tosolini.

Udine, 25 ottobre 2011

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

11_45_1_ADC_PRES UFF GAB NOMINE LR 75-78

Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

LR 75/1978. Nomine di competenza regionale. Comunicazioni.

11_45_1_ADC_PRES UFF GAB NOMINE LR 75-78_TABELLA

DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO PUBBLICO	ORGANO DA NOMINARE	SCADENZA	NORME CHE DISCIPLINANO LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE	ORGANO REGIONALE CUI SPETTA LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE
AZIENDA SPECIALE VILLA MANIN	Presidente	31/12/2009	L.R. 32/2002; L.R. 12/2009, art.7 c.14, L.R.24/2009,art.6 c.16	Consiglio di Amministrazione
E.R.DI.S.U. DI UDINE	Presidente	Dimesso il 15/09/2011	L.R. n.12/2005, art. 17	Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, acquisito il parere del Rettore dell'Università.
Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE)	Presidente	17/12/2012	L.R. n. 9/2003, art. 2	Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attivita' produttive
Mittelfest	Presidente	29/10/2011	Statuto	Presidente della Regione
Informest	Presidente e Vicepresidente	Approvazione bilancio 2010	Statuto	D'intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia- ICE- Regione Veneto
Gestione immobili Friuli Venezia Giulia SpA	Presidente e Vicepresidente	Approvazione bilancio 2011	Statuto	Assemblea
Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE)	Quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, del Comitato di gestione	17/12/2012	L.R. n. 9/2003, art. 2	Consiglio regionale
Collegio regionale di garanzia elettorale	Tre membri effettivi e due supplenti	15/10/2012	L.R. n.28/2007, art. 79	Consiglio regionale

11_45_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1277/11 presentato il 14/06/2011
GN 1278/11 presentato il 14/06/2011
GN 1788/11 presentato il 09/08/2011
GN 1789/11 presentato il 09/08/2011
GN 2053/11 presentato il 22/09/2011
GN 2061/11 presentato il 22/09/2011
GN 2071/11 presentato il 23/09/2011
GN 2074/11 presentato il 23/09/2011
GN 2099/11 presentato il 30/09/2011
GN 2106/11 presentato il 30/09/2011
GN 2108/11 presentato il 30/09/2011
GN 2123/11 presentato il 04/10/2011
GN 2124/11 presentato il 04/10/2011
GN 2145/11 presentato il 05/10/2011
GN 2146/11 presentato il 05/10/2011
GN 2172/11 presentato il 07/10/2011
GN 2185/11 presentato il 10/10/2011
GN 2206/11 presentato il 12/10/2011
GN 2207/11 presentato il 12/10/2011
GN 2208/11 presentato il 12/10/2011
GN 2232/11 presentato il 14/10/2011
GN 2248/11 presentato il 17/10/2011
GN 2257/11 presentato il 17/10/2011
GN 2258/11 presentato il 17/10/2011
GN 2264/11 presentato il 18/10/2011
GN 2266/11 presentato il 18/10/2011
GN 2275/11 presentato il 20/10/2011
GN 2283/11 presentato il 20/10/2011
GN 2285/11 presentato il 20/10/2011
GN 2286/11 presentato il 20/10/2011
GN 2287/11 presentato il 20/10/2011
GN 2288/11 presentato il 20/10/2011
GN 2304/11 presentato il 24/10/2011

11_45_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1360 presentato il 14.07.2011
GN 1748 presentato il 09.09.2011
GN 1805 presentato il 21.09.2011
GN 1871 presentato il 29.09.2011
GN 1885 presentato il 30.09.2011
GN 1891 presentato il 03.10.2011
GN 1897 presentato il 04.10.2011
GN 1898 presentato il 04.10.2011
GN 1899 presentato il 04.10.2011
GN 1900 presentato il 04.10.2011
GN 1901 presentato il 04.10.2011
GN 1907 presentato il 04.10.2011
GN 1908 presentato il 04.10.2011
GN 1909 presentato il 04.10.2011
GN 1910 presentato il 05.10.2011
GN 1916 presentato il 06.10.2011
GN 1917 presentato il 06.10.2011
GN 1921 presentato il 07.10.2011
GN 1925 presentato il 10.10.2011
GN 1937 presentato il 11.10.2011
GN 1939 presentato il 11.10.2011
GN 1962 presentato il 13.10.2011
GN 1971 presentato il 14.10.2011
GN 1972 presentato il 14.10.2011

11_45_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4312/11 presentato il 27/09/2011
GN 4536/11 presentato il 05/10/2011
GN 4539/11 presentato il 05/10/2011
GN 4553/11 presentato il 06/10/2011
GN 4583/11 presentato il 10/10/2011
GN 4584/11 presentato il 10/10/2011
GN 4594/11 presentato il 10/10/2011
GN 4597/11 presentato il 10/10/2011

GN 4648/11 presentato il 12/10/2011
GN 4649/11 presentato il 12/10/2011
GN 4664/11 presentato il 13/10/2011
GN 4665/11 presentato il 13/10/2011
GN 4666/11 presentato il 13/10/2011
GN 4667/11 presentato il 13/10/2011
GN 4760/11 presentato il 20/10/2011
GN 4767/11 presentato il 20/10/2011
GN 4772/11 presentato il 20/10/2011
GN 4775/11 presentato il 20/10/2011
GN 4776/11 presentato il 20/10/2011

11_45_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 274/08 presentato il 08/01/2008
GN 2842/08 presentato il 27/02/2008
GN 6142/08 presentato il 07/05/2008
GN 6665/09 presentato il 27/05/2009
GN 6666/09 presentato il 27/05/2009
GN 8814/09 presentato il 10/07/2009
GN 11745/09 presentato il 21/09/2009
GN 344/10 presentato il 12/01/2010
GN 345/10 presentato il 12/01/2010
GN 347/10 presentato il 12/01/2010
GN 385/10 presentato il 12/01/2010
GN 399/10 presentato il 12/01/2010
GN 427/10 presentato il 12/01/2010
GN 429/10 presentato il 12/01/2010
GN 1904/10 presentato il 09/02/2010
GN 1920/10 presentato il 09/02/2010
GN 4337/10 presentato il 30/03/2010
GN 5627/10 presentato il 26/04/2010
GN 5628/10 presentato il 26/04/2010
GN 5834/10 presentato il 29/04/2010
GN 6533/10 presentato il 13/05/2010
GN 7279/10 presentato il 28/05/2010
GN 8251/10 presentato il 14/06/2010
GN 8253/10 presentato il 14/06/2010
GN 8255/10 presentato il 14/06/2010
GN 8264/10 presentato il 15/06/2010
GN 8406/10 presentato il 17/06/2010
GN 8507/10 presentato il 18/06/2010
GN 8508/10 presentato il 18/06/2010
GN 8509/10 presentato il 18/06/2010
GN 9039/10 presentato il 29/06/2010
GN 9051/10 presentato il 29/06/2010
GN 9059/10 presentato il 29/06/2010
GN 9364/10 presentato il 02/07/2010
GN 9860/10 presentato il 14/07/2010
GN 9861/10 presentato il 14/07/2010
GN 10136/10 presentato il 20/07/2010
GN 10416/10 presentato il 23/07/2010
GN 10417/10 presentato il 23/07/2010
GN 10428/10 presentato il 23/07/2010
GN 10429/10 presentato il 23/07/2010
GN 11231/10 presentato il 09/08/2010
GN 11232/10 presentato il 09/08/2010
GN 11233/10 presentato il 09/08/2010
GN 11243/10 presentato il 09/08/2010
GN 11244/10 presentato il 09/08/2010
GN 11247/10 presentato il 09/08/2010
GN 11250/10 presentato il 09/08/2010
GN 11307/10 presentato il 10/08/2010
GN 11647/10 presentato il 18/08/2010
GN 12302/10 presentato il 03/09/2010
GN 12303/10 presentato il 03/09/2010
GN 12304/10 presentato il 03/09/2010
GN 12307/10 presentato il 03/09/2010
GN 12315/10 presentato il 06/09/2010
GN 12317/10 presentato il 06/09/2010
GN 12318/10 presentato il 06/09/2010
GN 12355/10 presentato il 07/09/2010
GN 12446/10 presentato il 08/09/2010
GN 12730/10 presentato il 16/09/2010
GN 12831/10 presentato il 17/09/2010
GN 13574/10 presentato il 01/10/2010
GN 13640/10 presentato il 04/10/2010
GN 13688/10 presentato il 05/10/2010
GN 13689/10 presentato il 05/10/2010
GN 13942/10 presentato il 08/10/2010
GN 13949/10 presentato il 08/10/2010
GN 13950/10 presentato il 08/10/2010
GN 13975/10 presentato il 11/10/2010
GN 14014/10 presentato il 11/10/2010
GN 14200/10 presentato il 14/10/2010
GN 14210/10 presentato il 14/10/2010
GN 14213/10 presentato il 14/10/2010
GN 14285/10 presentato il 14/10/2010
GN 16556/10 presentato il 29/11/2010
GN 17799/10 presentato il 22/12/2010
GN 17834/10 presentato il 23/12/2010
GN 17835/10 presentato il 23/12/2010
GN 17837/10 presentato il 23/12/2010
GN 348/11 presentato il 14/01/2011
GN 600/11 presentato il 19/01/2011
GN 1877/11 presentato il 14/02/2011
GN 2283/11 presentato il 23/02/2011
GN 2291/11 presentato il 23/02/2011
GN 2309/11 presentato il 24/02/2011
GN 2432/11 presentato il 25/02/2011
GN 3032/11 presentato il 10/03/2011
GN 3309/11 presentato il 16/03/2011
GN 3311/11 presentato il 16/03/2011
GN 3323/11 presentato il 16/03/2011

GN 3543/11 presentato il 22/03/2011
GN 3547/11 presentato il 23/03/2011
GN 3666/11 presentato il 24/03/2011
GN 3789/11 presentato il 28/03/2011
GN 4869/11 presentato il 19/04/2011
GN 4875/11 presentato il 19/04/2011
GN 4878/11 presentato il 19/04/2011
GN 4966/11 presentato il 20/04/2011
GN 4995/11 presentato il 21/04/2011
GN 5480/11 presentato il 03/05/2011
GN 5649/11 presentato il 05/05/2011
GN 6093/11 presentato il 12/05/2011
GN 6094/11 presentato il 12/05/2011
GN 6095/11 presentato il 12/05/2011
GN 6098/11 presentato il 12/05/2011
GN 6103/11 presentato il 12/05/2011
GN 6516/11 presentato il 20/05/2011
GN 6517/11 presentato il 20/05/2011
GN 6518/11 presentato il 20/05/2011
GN 6519/11 presentato il 20/05/2011
GN 6523/11 presentato il 20/05/2011
GN 6526/11 presentato il 20/05/2011
GN 6528/11 presentato il 20/05/2011
GN 6532/11 presentato il 20/05/2011
GN 6537/11 presentato il 20/05/2011
GN 6538/11 presentato il 20/05/2011
GN 7054/11 presentato il 31/05/2011
GN 7139/11 presentato il 01/06/2011
GN 7175/11 presentato il 03/06/2011
GN 7176/11 presentato il 03/06/2011
GN 7185/11 presentato il 03/06/2011
GN 7188/11 presentato il 03/06/2011
GN 7189/11 presentato il 03/06/2011
GN 7190/11 presentato il 03/06/2011
GN 7192/11 presentato il 03/06/2011
GN 7813/11 presentato il 15/06/2011
GN 7841/11 presentato il 15/06/2011
GN 8367/11 presentato il 24/06/2011
GN 8901/11 presentato il 05/07/2011
GN 9000/11 presentato il 06/07/2011
GN 9208/11 presentato il 11/07/2011
GN 11574/11 presentato il 05/09/2011

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

11_45_2_CORTE COST ORD TRIBUNALE TRIESTE 235

Corte Costituzionale
Ordinanza n. 235 del 31 agosto 2011 emessa dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile promosso da Zampa Roberta ed altri c/Comune di Trieste.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL GIUDICE DEL LAVORO

Il giudice del lavoro Annalisa Multari nella causa sub. RG n. 89/11 promossa con ricorso depositato il 28.01.11 da
ROBERTA ZAMPA, LARA SAVARIN, MARZIA ROMANA RAMANI, FEDERICA TURINI, LAURA CIMETTA, DANIELA FORTUNA, CLAUDIA CIPOLAT GOTET, PAOLA PREPROST, LUISA APUZZO, MAURIZIO PETRONIO, DANIELA GIANELLO, ANDREA PETKOVIC, MASSIMO PEGANI, VALENTINA COLELLA, FRANCESCA ZUCCA, RAFFAELLA POSAR, GIULIO MARC, MARCO GIORDA, ELEONORA ROSSI, ROSSANA VENIER, DANIELA GIANELLO, rappresentati e difesi tutti dall'avv. Gianfranco Carbone del foro di Trieste ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trieste, via Romagna n. 30 giusta delega in calce al ricorso introduttivo, contro
COMUNE DI TRIESTE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso per delega a margine della memoria di costituzione e deliberazione n. 296/11 dall'avv. Maria Serena Giraldi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura Comunale di Trieste via Genova n. 2, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.08.11 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 28.01.2011 i ricorrenti in epigrafe indicati premesso che essendo tutti inquadrati nel corpo della polizia municipale di Trieste, ai sensi del nuovo regolamento n. 142/10 adottato dal comune erano esclusi dal rapporto a tempo parziale in adempimento di quanto previsto dalla legge regionale n. 9/09, che trattasi di disposizione che estendeva il divieto del part-time previsto dall'art. 1 comma 57 legge n. 662/92 anche al personale di polizia locale, che pertanto ai ricorrenti che avevano in essere il rapporto a tempo parziale era stato trasformato a tempo pieno ed a quelli a tempo pieno era negata la trasformazione a tempo parziale, che peraltro la Regione aveva prorogato l'adeguamento di due anni al 31.12.12, hanno convenuto in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia di questo provvedimento.
Parte attrice in particolare lamentava che trattandosi di regolamento incidente sui rapporti di lavoro sussisteva la giurisdizione del GO adito, che l'art. 10 legge n. 9/09 era stato oggetto di impugnazione da parte del Governo e la Corte Costituzionale aveva accolto la questione di legittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 15 e 18 legge regionale ma non per l'art. 10 che peraltro era stato impugnato per un profilo diverso da quello sollevato dai ricorrenti, ritenendo gli stessi che la norma regionale dovesse essere impugnata sotto il profilo di art. 117 Cost. e sotto il profilo della

lesione dell'autonomia contrattuale e determinativa dell'ente locale.
Parte resistente nel costituirsi ritualmente in giudizio ha contestato le pretese attoree rispetto alle quali premessa la vicenda normativa del part time, ha evidenziato che a causa della legge regionale n. 9/09 il Comune era stato obbligato ad adottare il regolamento contestato negando la trasformazione dei rapporti in tempo parziale, ovvero non rinnovando quelli in essere e che la norma regionale era del tutto legittima come statuito dalla Corte Costituzionale stessa.
Assumeva inoltre l'intangibilità di alcune situazioni a fronte della mancata impugnazione dei provvedimenti di trasformazione o negazione del part-time e che in ottemperanza alla previsione legislativa che peraltro, come ribadito in sede interpretativa dalla stessa Regione, aveva efficacia inderogabile immediata senza sospensioni o proroghe aveva provveduto ad adottare il proprio regolamento in materia che pertanto era del tutto legittimo.
In corso di causa era proposta altresì istanza cautelare alla quale peraltro i ricorrenti rinunciavano in prima udienza; indi ritenuto il giudice pregiudiziale esaminare l'eccezione sollevata dai ricorrenti e comunque superflua ogni istruttoria, all'udienza odierna si è riservata la decisione.

IN DIRITTO

Il Comune di Trieste a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 9/09 intitolata disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale ed in particolare della norma di cui all'art. 10 comma 7 che recita così "al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni dì sicurezza urbana, l'art. 1 comma 57 legge 23.12.1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto a tempo parziale per il personale militare, per quello delle forze di polizia, e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale..." e dell'art. 26 comma 8 medesima legge regionale secondo cui:"...in relazione a quanto previsto dall'art. 10 comma 7, i rapporti dì lavoro a tempo parziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo pieno entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima." (cfr. allegato 5,6,7, parte comune), ha approvato il regolamento contenente le disposizioni per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale contenente l'art. 6 che ai commi 3 e 4 recita come segue: "...3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale indeterminato o a scadenza è inoltre esclusa per il personale di polizia municipale appartenente alle categorie PLA, PLB, PLC.4. in attuazione di quanto previsto da art. 26 comma 8 della legge regionale n. 9/09 i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale delle categoria PLA, PLB, PLC in atto alla entrata in vigore del presente regolamento sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo pieno entro il 20.05.11...".
Pertanto ai ricorrenti, tutti appartenenti al corpo della polizia municipale del Comune di Trieste ed inquadrati nelle precitate categorie, è stata negata la prosecuzione del rapporto ovvero la trasformazione del rapporto a part-time, senza alcuna motivata ragione inerente l'organizzazione dell'ufficio (al pari di quanto previsto per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 73 legge n. 133/10).
Agiscono quindi davanti a questo giudice per ottenere l'accertamento del proprio diritto a chiedere o continuare ad operare a part-time e la sospensione dell'efficacia del regolamento comunale a fronte del quale l'ente ha negato loro la possibilità di operare a part-time (cfr. docc. 8,9,10 parte convenuta); da ciò la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata alla scrivente.
Invero la Corte Costituzionale è già stata investita della questione di legittimità dell'art. 10 cit. sotto il profilo della violazione della nonna di cui all'art. 114 Cost.; questione rigettata dall'onorevole collegio con sentenza n. 167/10 nella quale si legge che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione è stata riservata allo Stato la competenza in tema di ordine pubblico e pubblica sicurezza; mentre alla competenza regionale residuale è attribuita la materia della polizia amministrativa locale, rimanendo in capo allo Stato il compito di disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia di ordine pubblico e sicurezza, non potendo la Regione legiferare in materia, ne individuare con proprie norme quale componente del corpo di polizia municipale possa assumere la veste di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o portare le armi in relazione a determinati servizi, attesa la competenza statale in materia (cfr. legge n. 65/1986 legge quadro su ordinamento del la polizia municipale).
A fronte di ciò l'assimilazione operata dalla Regione del personale di polizia locale al personale militare, forze di polizia e corpo nazionale dei vigili del fuoco che, a differenza dei ricorrenti, dipendenti di ente locale, rientrano nella categoria del personale non contrattualizzato, con l'estensione del divieto contenuto nell'art. 1 comma 57 legge n. 662/1996, contravviene comunque a quanto previsto dall'art. 1 comma 58 legge n. 662/1996, che ad avviso della stessa Corte Costituzionale rappresenta norma di espressione di principi fondamentali vincolanti anche per le regioni a statuto speciale (cfr. sentenza Corte Cost. n. 171/99) e soprattutto interviene nella materia tipica dei rapporti di diritto negoziale ed ordinamento civile che l'art. 117 comma secondo lettera I) Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato.
Non è sostenibile infatti che il divieto del part-time per il personale di polizia locale rientri nella materia

dell'organizzazione degli uffici regionali che l'art. 117 comma quarto Cost. riserva alla competenza legislativa residuale delle regioni.
L'orario di lavoro e i trattamenti economici infatti sono aspetti privatistici del contratto di lavoro ed i ricorrenti oltre che agenti di polizia municipale sono comunque dipendenti del comune di Trieste e quindi rientrano al pari del restante personale nell'ambito del comparto unico regione-enti locali (cfr. in proposito Corte Cost. n. 7/11).
Inoltre ritenuto che la previsione di un fabbisogno organico di dipendenti a part-time e gli eventuali incentivi economici o distribuzione dei risparmi di spesa costituiscono aspetti soggetti alla normazione contrattuale (cfr. art. 39 comma 25 legge n. 449/1997), pare alla scrivente che la norma in questione sia lesiva delle prerogative sindacali e delle previsioni normative contenute nell'art. 40 e ss. del tu n. 165/01 in materia di contrattazione.
Come si evince anche dalla produzione documentale di parte Comune nel CCRL 25.7.01 (cfr. doc. 2 parte convenuta) il personale in questione rientrava al pari degli altri dipendenti tra coloro che potevano operare a part-time senza alcuna esclusione; la previsione de qua espropria del tutto le parti collettive dalla possibilità di contrattare numeri e risorse in materia oltre che di incidere sul trattamento economico degli stessi.
Vie più come detto la disposizione con il proprio divieto assoluto, non giustificato dalle particolari funzioni svolte trattandosi di polizia amministrativa locale, contravviene alla valutazione delle esigenze del servizio ed ufficio che dovrebbe guidare il datore di lavoro pubblico ex art. 97 Cost. a negare od accordare il part-time secondo quanto previsto anche dall'art. 73 legge n. 133/10.
La questione appare quindi non manifestamente infondata ritenuto altresì che la cogenza immediata della disposizione impugnata emerge sia da una piana lettura della legge finanziaria regionale 2011 (n. 22/10) che ha introdotto una proroga per il termine di adeguamento dei regolamenti comunali al 31.12.2012 escludendo peraltro espressamente dalla stessa la disposizione per cui è causa (cfr. doc. 6 parte comune).
Per questa ragione il giudice del lavoro di Trieste Annalisa Multari ritiene di poter sollevare questione di costituzionalità della norma indicata in dispositivo sospendendo il relativo giudizio in corso.

PQM

Il giudice del lavoro di Trieste solleva questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 10 e dell'art. 26 comma 8 legge regionale del Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009 n. 9 per contrasto con l'art. 117 comma primo e secondo lett. l) Cost.;
sospende il presente giudizio;
manda alla cancelleria perché provveda a notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente della Giunta Regionale FVG nonché a comunicarla al Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia;
dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale unitamente alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
Ordinanza emessa al termine della camera di consiglio in data 31.08.11

IL GIUDICE DEL LAVORO:
Annalisa Multari

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

11_45_3_GAR_COM TRASAGHIS_GARA SERVIZIO TESORERIA 2012-2016_032

Comune di Trasaghis (UD)
Avviso di gara (Estratto) per la concessione del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2012 al 31.12.2016.

ENTE APPALTANTE: Comune di TRASAGHIS - Piazza Unità d'Italia n.7, 33010 Trasaghis, telefono 0432 984070, fax 0432 984440;
OGGETTO DEL SERVIZIO: Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01.01.2012 al 31.12.2016;
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006;
PRESTAZIONE SERVIZIO RISERVATA: a banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.to Leg.vo 385/1993;
RITIRO BANDO E VISIONE ATTI DI GARA: sito del Comune o presso l'Ufficio Ragioneria durante le ore d'ufficio;
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 22.11.2011;
APERTURA OFFERTE: ore 8.00 del 23.11.2011.
Trasaghis, 19 ottobre 2011

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
IL SINDACO:
Augusto Picco

11_45_3_GAR_DIR INF MOB_APPALTO ASSISTENZA TECNICA ADRIA A_WP2_WP6

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio mobilità - Trieste
Avviso di aggiudicazione di appalto di un servizio di assistenza tecnica consistente nello sviluppo delle attività previste nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera "ADRIA A" WP2 "Legami mancanti intermodali" e WP6 "Modello integrato di trasporto" Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013.

Denominazione: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
Servizio Mobilità - via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE Telefono 040 377 4720 fax 040 377 4732 e-mail : s.mobilita@regione.fvg.it Sito internet: www.regione.fvg.it
Oggetto dell'appalto: un servizio di assistenza tecnica servizio di assistenza tecnica consistente nello sviluppo delle attività previste nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera " ADRIA A" WP2 "Legami mancanti intermodali" e WP6 "Modello integrato di trasporto" Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013.
Durata dell'appalto: entro il termine del 30/04/2013
Valore finale dell'appalto: euro 89.801,70 IVA esclusa.

Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Bando di gara pubblicato: sul BUR n. 20 del 18 maggio 2011 e sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e GURI, n. 54 del 9 maggio 2011;
Numero di offerte pervenute: 3 (tre).
Data di aggiudicazione 28 ottobre 2011.
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: TPS Transport Planning Service Srl, via Settevalli 133C - 06129 Perugia.
Organismo responsabile della procedura di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d'Italia, n. 7 - 34121 Trieste.
Data di spedizione del presente avviso: 31 ottobre 2011.

11_45_3_GAR_DIR LAV FOR_AVVISI PROGRAMMA 61

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e parti opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2077-2013. Avvisi per la presentazione di progetti - programma specifico 61.

Si pubblicano su richiesta della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e parti opportunità - Servizio programmazione e gestione interventi formativi, a valere sul bando pubblicato con decreto n. 2016 del 10 giugno 2011, gli avvisi rispettivamente:
- del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
- dell'Università degli Studi di Trieste per laureati disoccupati interessati a partecipare ad un periodo di studio di studio post lauream presso Università o Istituzioni di altri paesi dell'Unione Europea;
- dell'Università degli Studi di Trieste per studenti disoccupati interessati a tesi di laurea sperimentali in Impresa;
- dell'Università degli Studi di Udine;
per la presentazione dei progetti - programma specifico n. 61.

11_45_3_GAR_DIR LAV FOR_AVVISI PROGRAMMA 61_CONSORZIO AREA RICERCA

I L DIRETTORE GENERALE

VISTA la disponibilità di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regione Fondo Sociale Europeo 2007/13 - *Asse 5 – Transnazionalità e interregionalità* - e del relativo Avviso n. 2016 dd 10 giugno 2011, denominato "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" al quale questo Soggetto Attuatore, in partenariato con l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e l'Università degli Studi di Trieste, ha stipulato un Accordo di Rete finalizzato alla *"Promozione della realizzazione e dello sviluppo di iniziative su reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche"*;

TENUTO CONTO della Delibera del C.d.A. del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste n. 40 del 20/04/2011 nella quale è stata autorizzata la presentazione del progetto di formazione "Nuovo D4", in risposta al succitato Avviso,congiuntamente con l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e l'Università degli Studi di Trieste

CONSIDERATO l'Accordo di Rete del 13.07.2011 tra i quattro soggetti proponenti per la presentazione congiunta del progetto succitato, denominato *"S.H.A.R.M. – Supporting Human Assets in Research and Mobility*";

CONSIDERATO il Decreto di approvazione del progetto *S.H.A.R.M.* da parte del Direttore del Servizio Programmazione e gestione interventi formativi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2995 dd 16.08.2011;

VISTO il "Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività formative di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 76/1982", emanato con D.PReg. n. 87 dd 29 aprile 2010;

CONSIDERATI gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, l'ordinamento istituito con D.M. 509/1999 e l'ordinamento istituito con D.M. 270/2004;

RILEVATA la necessità di avviare l'attività 2.1. del Progetto S.H.A.R.M. denominata "Corsi di studio all'estero", codici CUP J93C11000020009 e J93G11000080009;

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO RIGUARDANTE

sostegni finanziari per laureati disoccupati interessati a partecipare ad un periodo di studio *post lauream* presso Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione localizzate in altri Paesi dell'Unione europea ed in quelli aderenti all'Associazione Europea per il Libero Scambio (EFTA).

Art. 1: Finalità e oggetto dell'avviso

L'avviso si rivolge a laureati disoccupati residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia,interessati a partecipare ad un periodo di studio *post-lauream* all'estero presso realtà di studi di eccellenza dell'Unione Europea quali Università e altre istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione, localizzate in altri Paesi dell'Unione Europea e in quelli aderenti all'Associazione Europea per il Libero Scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).

L'azione prevede un sostegno finanziario per la partecipazione a percorsi formativi, della durata minima di 3 mesi e massima di 24 mesi, con avvio non antecedente all'emanazione del presente avviso, con il vincolo di portare a conclusione il percorso formativo obbligatoriamente entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2014.
La raccolta delle domande avverrà con modalità a sportello che sarà operativo dal 7 novembre 2011 al 28 novembre 2011, con una disponibilità finanziaria complessiva pari a euro 140.800,00.

Per richiedere il sostegno finanziario il destinatario dovrà presentare apposita domanda – secondo il format in allegato al presente avviso – comprensiva di tutti i documenti previsti.
Nell'attuazione del presente avviso i soggetti attuatori perseguono l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate nel rispetto delle politiche per le pari opportunità e non discriminazione, in linea con le direttive comunitarie.

Art. 2: Requisiti

Possono beneficiare del finanziamento i laureati, di età compresa tra i 21 e 64 anni compiuti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio all'atto della presentazione della domanda:
   - Diploma di Laurea di cui all'ordinamento preesistente al DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Vecchio Ordinamento);
   - Diploma Universitario o Diplomi delle Scuole Dirette a Fini Speciali di durata triennale riconosciuti equipollenti (*ex* art. 17, legge 240/2010);
   - Laurea triennale di cui all'ordinamento introdotto dal DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i o DM 22 ottobre 2004, n. 270 (Nuovo Ordinamento);

   Sono ammissibili candidati in possesso di un titolo straniero che hanno ottenuto l'equipollenza ai titoli di cui sopra;

b) conoscenza della lingua straniera del paese di destinazione, ovvero della lingua veicolare ammessa dall'Istituzione estera, da certificare attraverso la presentazione di appositi certificati o dichiarazioni sostitutive. La conoscenza della lingua deve essere equiparata almenoal livello B2 del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" messo a punto dal Consiglio d'Europa;

c) essere residente o domiciliatosul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia all'atto della presentazione della domanda;

d) risultare disoccupato alla data di avvio del progetto e per tutta la durata dello stesso, pena la decadenza del sostegno finanziario. Per quanto concerne la definizione di disoccupato valgono le disposizioni di cui al Regolamento emanato con DPReg. 227 del 25/07/2006. In particolare, ai fini dell'attuazione delle operazioni del programma S.H.A.R.M., lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale condizione si verifica quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale

non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente. Il candidato può inoltre risultare "non occupato" – soggetti privi di lavoro che non intendono usufruire dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego - o "inoccupato" – soggetti privi di lavoro che non hanno mai svolto attività lavorativa.

Ai fini dell'ammissibilità della candidatura, devono ricorrere tutte le condizioni sopra esposte.

Art. 3: Sostegno finanziario

È riconosciuto un sostegno finanziario a copertura di:

- tassa/quota di iscrizione al percorso di studio all'estero per un valore pari all'85% della tassa/quota di iscrizione medesima. Il sostegno finanziario pubblico non può comunque essere superiore a Euro 6.500,00;
- spese relative alla mobilità del destinatario (*trasporti, vitto e alloggio*) che verranno riconosciute,previa presentazione dei documenti o pezze giustificative delle spese sostenute,nella misura massima data dal numero di mensilità di durata del progetto formativo moltiplicato per l'importo diEuro 350,00 al mese.

Dopo l'ammissione al finanziamento e l'accettazione da parte del destinatario, quest'ultimo potrà richiedere un anticipo pari al 50% della tassa/quota d'iscrizione al corso di formazione prescelto più Euro 350,00 quale anticipo del rimborso per le spese di mobilità. L'anticipo potrà essere richiesto tramiteapposito modulo e presentazione contestuale di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa/quota d'iscrizione.

Con cadenza trimestralepotranno essere riconosciute le successive spese di mobilità, dietro presentazione dellepezze giustificative quietanzate.
In particolare sono riconoscibili le seguenti tipologie di spese:

a. trasporto, giornalmente non più di un tragitto di andata e ritorno, dalla residenza/domicilio del destinatario fino alla sede di svolgimento dell'attività formativa e viceversa:
    - con automezzo o motomezzo proprio: con un rimborso chilometrico in ragione di 1/5 del costo medio di un litro di benzina super per ciascun chilometro di percorrenza, sulla base di uno degli itinerari stradali riportati sulla guida www.viamichelin.it, ed eventuale ricevuta del pedaggio autostradale;
    - con mezzi pubblici: pullman, treno, aereo (con riferimento all'aereo soltanto perpercorrenze superiori a 300 chilometri a tratta);

b. vitto: massimo 2 pasti al giorno all'estero, per Euro 32,00 cadauno;

c. alloggio: massimo Euro 85,00 al giorno per ciascun pernottamento all'estero.

Al termine del progetto formativo tutta la documentazione richiesta deve essere presentata entro 20 giorni dalla fine del corso, pena il mancato riconoscimento dell'intero sostegno finanziario con conseguente recupero dell'eventuale anticipo già erogato. Il Consorzio, a seguito delle relative verifiche di ammissibilità delle spese, provvederà alla liquidazione del saldo della tassa/quota d'iscrizione e delle ulteriori spese di mobilità, entro 60 giorni.

Art. 4: Svolgimento dell'attività

4.1 Luogo e modalità di svolgimento dell'attività

L'attività prevista dovrà svolgersi presso Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione,localizzate in altri Paesi dell'Unione Europea e in quelli aderenti all'Associazione Europea per il Libero Scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), di cui al precedente articolo 1.

4.2 Obblighi del destinatario

Il destinatario è tenuto a:

1. presentare al Consorzio la quietanza dell'avvenuto versamento della tassa/quota d'iscrizione se prevista;
2. seguire il programma di studio presentato e svolgere l'attività formativa prevista;
3. osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso la struttura erogatrice della formazione;
4. presentare al Consorzio l'attestazione finale rilasciata dall'Istituzione formativa estera, che dovrà indicare la data di avvio, quella di termine ed eventuali sospensioni dell'attivitàcorsuale;
5. presentare al Consorziol'idonea documentazione e le pezze giustificative in originale delle spese sostenute per la mobilità.

Art. 5: Modalità di ammissione e procedure di valutazione

5.1 Documentazione richiesta

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal destinatario e deve contenere l'indicazione dell'Università/dell'Ente di formazione, la durata del corso di formazione, il numero di mensilità, l'importo richiesto per le spese di mobilità, il costo della tassa/quota d'iscrizione prevista, il programma del corso, gli obiettivi e i contenuti che si intendono conseguire, il valore aggiunto relativo alla realizzazione del progetto formativo proposto.

Alla domandadi partecipazione (Allegato n. 1), compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata dal richiedente, dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti certificati e documenti:

1. evidenza del possesso dei titoli e della conoscenza della lingua straniera da parte del candidato di cui all'art.2 del presente avviso (Allegati n. 2 e/o n.3);
2. conferma di iscrizione/preiscrizione/disponibilità posti/dichiarazione di accettazione del candidato da parte dell'Università o dell'Ente di alta Formazione prescelto (Allegati n. 4 e n. 4*bis)*;
3. il programma del percorso formativo prescelto;
4. fotocopia della carta d'identità in corso di validità;
5. scheda di adesione intervento datata e sottoscritta;
6. supporto informatico da consegnare allo sportello contenente la domanda compilata e tutta la documentazione in formato elettronico (in estensione. doc).

La documentazione di cui sopra può essere presentata nelle seguenti forme:
1) in originale;
2) rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000) relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data e luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata degli stessi (v. facsimile allegato al presente bando);
3) in copia conforme all'originale;
4) in fotocopia, rendendo a tergo della stessa (o in allegato alla fotocopia di ciascun titolo di merito) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli è conforme all'originale (v. facsimile allegato al presente bando).

Il Consorzio si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati. Qualora nell'ambito dei controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. Oltre alla rilevanza penale del comportamento tenuto con la produzione di una dichiarazione mendace, il Consorzio si attiverà nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi per recuperare quanto indebitamente percepito dal destinatario attraverso dichiarazioni mendaci e la produzione di documentazione in tutto o in parte non conforme al vero.

5.2 Raccolta delle domande e termini di presentazione
Per accedere al finanziamento, gli interessati dovranno presentare la documentazione richiestaesclusivamente presso **l'Ufficio Protocollo**(orari d'apertura: dal lunedì al giovedì 8.30 – 12.30, 14.00 – 16.30; il venerdì 8.30 – 13.00) del:

Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Padriciano 99
34149 Trieste
Edificio C1

L'avviso e la modulistica sono disponibili sulla pagina web www.area.trieste.it/sharm.
La domanda può essere anche spedita per posta al seguente indirizzo:

Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Padriciano 99
34149 Trieste
Edificio C1
Ufficio Protocollo

L'ordine di consegna delle domande determina la priorità di accesso al sostegno finanziario qualora il progetto sia ammissibile.
Non saranno prese in considerazione e verranno quindi escluse dalla selezione, le domande non sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato, quelle prive della documentazione e degli allegati richiesti, nonché le domande che perverranno prima del 7 novembre 2011 e oltre il termine perentorio del 28 novembre 2011. **Non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'Ufficio Postale accettante.**

5.3 Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità saranno:

a. utilizzo corretto del formulario predisposto;
b. coerenza e qualità progettuale: descrizione adeguata di obiettivi e contenuti che attraverso il percorso di studi proposto si intendono conseguire; descrizione adeguata del valore aggiunto connesso alla realizzazione del progetto formativo proposto in quella specifica sede di studio;
c. coerenza finanziaria.

5.4 Procedure di valutazione

Il vaglio formale e la valutazione delle domande saranno effettuati da un'apposita Commissione Valutatrice. La Commissione viene incaricata con Disposizione del Direttore Generale dopo la chiusura dello sportello e prima dell'avvio delle operazioni di valutazione.
La Commissione è composta da 3 membri, di cui un Presidente e un Segretario.

Dopo l'istruttoria le graduatorie dei progetti idonei, non idonei e di quelli esclusi, saranno approvate dal Consorziocon apposita Disposizione del Direttore Generale. Le graduatorie verranno pubblicate sulla pagina webwww.area.trieste.it/sharme saranno valide per l'anno di emissione dell'avviso al fine di eventuali scorrimenti di graduatoria.

Ai soli candidati ammessi al finanziamento verrà comunicato il risultato mediante invio di raccomandata A/R. Il candidato dovrà stipulare apposito contratto con il Consorzioprima dell'avvio dell'attività corsuale.

Il Consorzionon si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del richiedente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa sua o degli enti gestori degli sportelli territoriali.

Art. 6: Chiusura anticipata e decadenza dal sostegno finanziario

La chiusura anticipata del progetto formativo, con il riconoscimento e l'erogazione del contributo finanziario per le spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

- permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
- gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;
- collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

Il candidato deve darne comunicazione immediata al Consorzio.
L'interruzione anticipata del Progetto per motivi diversi da quelli sopra elencati ovvero il mancato rispetto degli obblighi di cui l'articolo 4.2 comportano la decadenza dal sostegno finanziario e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al momento della dichiarazione di interruzione al Consorzio.

Art. 7: Tutela dei dati personali

In ossequio alle previsioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento dei dati personali, si ricorda che i dati conferiti al Consorzioin occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento medesimo o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nei limiti dettati da leggi e regolamenti e che l'interessato è titolare dei diritti di cui all'art. 7 del decreto citato (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione ecc.). Il titolare del trattamento è il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

Art. 8: Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile della procedura di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Marta Formia del Servizio Formazione Progettazione e gestione progetti. Informazioni possono richiedersi ai tel. 040.3755142 o 5157 all'indirizzo mail sharm@area.trieste.it

Art. 9: Accettazione delle norme espresse nell'avviso

La presentazione della domanda comporta l'accettazione, da parte del destinatario, di tutte le norme espresse nel presente bando.

Trieste, 14 ottobre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Enzo Moi

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)

Spettabile
Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Servizio Formazione Progettazione e Gestione Progetti
Padriciano 99
34149 Trieste

PROGETTO S.H.A.R.M. – CORSI ALL'ESTERO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI DESTINATI A LAUREATI DISOCCUPATI, RESIDENTI O DOMICILIATI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, I QUALI INTENDANO PARTECIPARE AD UN PERIODO DI STUDIO POST LAUREAM PRESSO UNIVERSITÀ O ALTRE ISTITUZIONI FORMATIVE EROGATRICI DI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE LOCALIZZATE IN ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA ED IN QUELLI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA PER IL LIBERO SCAMBIO (EFTA)

Il/la sottoscritto/a ____, nato/a a __________________ il ____________ e residente a ________________prov. ___ in via________________________________ C.F. _______________________________ domicilio a __________________ prov. ___ in via________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di un sostegno finanziario ai fini della partecipazione al periodo di studio/corso di formazione *post lauream* "____(*denominazione del corso di formazione*)", della durata totale di ____ *(numero)* mesi da frequentare presso ____

(*denominazione dell'Università o di altra istituzione formativa erogatrice di percorsi di alta formazione*).

E DICHIARA

di conoscere e accettare integralmente le norme contenute nell'avviso che istituisce la selezione per l'assegnazione dei suddetti sostegni finanziari da parte del Consorzio.

A tal fine indica ed esplicita, come previsto dall'avviso, le seguenti voci necessarie per la valutazione della sua candidatura:

1. Denominazione dell'Università o di altra Istituzione formativa erogatrice di percorsi di alta formazione; indicazione della sede dell'Ente (indirizzo completo) e del Paese dell'Unione Europea o aderente all'Associazione Europea per il Libero Scambio (EFTA)

2. Durata totale del percorso formativo espressa in "numero di mensilità" di effettiva attività formativa per le quali si richiederà il rimborso delle spese

3. Importo richiesto per le spese di mobilità

4. Quota di iscrizione al percorso formativo

5. Obiettivi e contenuti che, attraverso il percorso di studi proposto, si intendono conseguire (max 4.000 caratteri)

6. Valore aggiunto relativo alla realizzazione del progetto formativo proposto (max 4.000 caratteri)

Lo scrivente candidato, ai sensi delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, espressamente garantisce il suo consenso al trattamento, secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti dal Soggetto Attuatore.

A tal fine allega, nelle forme consentite, la seguente documentazione:

1. evidenza del possesso dei titoli e della conoscenza della lingua straniera da parte del candidato di cui all'art.2 del presente avviso (Allegati n. 2 e/o n. 3);
2. conferma di iscrizione/preiscrizione/disponibilità posti/dichiarazione di accettazione del candidato da parte dell'Università o dell'Ente di alta Formazione prescelto (Allegati n. 4 e n. 4 *bis)*;
3. il programma del percorso formativo prescelto;
4. fotocopia della carta d'identità in corso di validità;
5. scheda di adesione intervento datata e sottoscritta;
6. supporto informatico da consegnare allo sportello contenente la domanda compilata e tutta la documentazione in formato elettronico (in estensione. doc).

Luogo e Data **Il candidato**
Firma

____

ALLEGATO n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari destinati a laureati disoccupati , residenti o domiciliati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, i quali intendano partecipare ad un periodo di studio *post lauream* presso Università o altre istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione localizzate in altri paesi dell'unione europea ed in quelli aderenti all'Associazione europea per il libero scambio (EFTA)

Soggetto Attuatore: Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

Il/la sottoscritto/a ____,
nato/a a _____________________ il ________________ e residente a __________________prov. _____
in via___________________________________ C.F. _________________________________
domicilio a __________________ prov. ___ in via_________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall'Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell'art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

1) di aver conseguito il seguente titolo di studio:

☐ il diploma di laurea/diploma universitario/diploma scuola diretta a fini speciali in , presso l'Università di , in data , conseguendo il punteggio finale di / ,

☐ la laurea in classe , presso l'Università di , in data , conseguendo il punteggio finale di / ,

☐ altro titolo (*dettagli*) ________________________________

2) di conoscere la seguente lingua straniera ___________pari al livello _____________________________ del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" messo a punto dal Consiglio d'Europa

3) ☐ di essere domiciliato in Friuli Venezia Giulia;

☐ di essere residente in Friuli Venezia Giulia;

4) ☐ di essere attualmente disoccupato*

☐ di impegnarsi a concludere ogni attività lavorativa entro la data di avvio del Progetto

5) di richiedere che tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inoltrate al seguente indirizzo:____
telefono (recapito fisso)____
cellulare____
indirizzo email____ e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore eventuali successive variazioni dei dati indicati.

Data

Firma

**(soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa)*

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
La dichiarazione sopraestesa è dichiarazione sostitutiva di certificazione disciplinata dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente modello non richiede autenticazione della sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante e inviata all'amministrazione procedente unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari destinati a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, i quali intendano partecipare ad un periodo di studio *post lauream* presso Università o altre istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione localizzate in altri paesi dell'unione europea ed in quelli aderenti all'Associazione europea per il libero scambio (EFTA)

Soggetto Attuatore:Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

Il/la sottoscritto/a ____,
nato/a a ___________________ il _______________ e residente a _________________prov. _____
in via__________________________________ C.F. _________________________________ domicilio a ___________________ prov. ___ in via__________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall'Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA

____

Data Firma

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
La dichiarazione sopraestesa è dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà disciplinata dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente modello non richiede autenticazione della sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante e inviata all'amministrazione procedente unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO n. 4

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA
DELL'UNIVERSITÀ O ENTE DI ALTA FORMAZIONE

Spettabile

____

____

(LUOGO, DATA)

Oggetto: disponibilità ad accettare il candidato interessato a partecipare alla selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari destinati a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, i quali intendano partecipare ad un periodo di studio *post lauream* presso Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione localizzate in altri Paesi dell'Unione Europea ed in quelli aderenti all'Associazione Europea per il Libero Scambio (EFTA)

Si dichiara che ***(DENOMINAZIONE UNIVERSITÁ/ENTE DI FORMAZIONE)*** , con sede legale in , si impegna ad accettare la partecipazione di ***(NOME COGNOME CANDIDATO)*** al percorso formativo/corso di formazione denominato ***(DENOMINAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO)*** della durata di mesi dal al presso la sede ***(SEDE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTO)*** .

La quota/tassa di iscrizione è pari a _______

Distinti saluti.

Firma

(e timbro dell'Università/Ente di formazione)

____

ALLEGATO n. 4*bis*

TO BE PRINTED ON HEADED PAPER OF THE UNIVERSITY OR TRAINING INSTITUTION

For the attention of

____

____

(PLACE AND DATE)

Object: Availability to accept the candidate following his/her application to benefit from financial support reserved to unemployed graduates residing in Friuli Venezia Giulia, wishing to attend a period of postgraduate studies at Universities or other training Institutions providing postgraduate education and located in a different EU or EFTA (European Free Trade Association) country.

This is to declare that *(DENOMINATION OF THE UNIVERSITY/TRAINING INSTITUTION)* of undertakes to accept the participation of *(CANDIDATE'S NAME AND SURNAME)* in the course entitled with the duration of months, from to at the facilities located at .

The envisaged fees amount to .

Best regards

Signature

(and stamp of the University/Training Institution)

____

11_45_3_GAR_DIR LAV FOR_AVVISI PROGRAMMA 61_UNIVERSITA TS

Prot. 23346
Titolo III Classe 4 N. 1231-2011

IL RETTORE

VISTA la disponibilità di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007/13 - *Asse 5 – Transnazionalità e interregionalità* - e del relativo Avviso n. 2016 dd. 10.6.2011, denominato "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico", per il quale l'Università degli Studi di Trieste, di seguito Università, in partenariato con l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, ha stipulato un Accordo di Rete finalizzato alla *"Promozione della realizzazione e dello sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche"*;

TENUTO CONTO del Decreto del Direttore di Servizio n. 2995 dd. 16.8.2011 che ha approvato il Progetto denominato S.H.A.R.M. – *Supporting Human Assets in Research and Mobility* - presentato da questa Università, congiuntamente con l'Università degli Studi di Udine e il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

VISTE LE DELIBERE del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Università, rispettivamente dd. 26.9.2011 e 30.9.2011, relative all'attuazione del Progetto S.H.A.R.M.;

VISTO il "Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività formative di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 76/1982", emanato con D. PReg. n. 87 dd. 29.4.2010;

CONSIDERATI gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, l'ordinamento istituito con D.M. 509/1999 e l'ordinamento istituito con D.M. 270/2004;

RILEVATA la necessità di avviare l'attività denominata "Corsi di studio all'estero" del Progetto S.H.A.R.M., codice CUP J93C11000030009;

FATTA RISERVA di eventuali e successive integrazioni all'avviso che verranno pubblicate sul sito internet dell'Università all'indirizzo: http://www.units.it/fse

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE

riguardante sostegni finanziari per laureati disoccupati interessati a partecipare ad un periodo di studio *post lauream* presso Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione localizzate in altri Paesi dell'Unione Europea ed in quelli aderenti all'Associazione Europea per il Libero Scambio (EFTA).

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Art. 1: Finalità e oggetto dell'avviso

L'avviso si rivolge a laureati disoccupati, residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, interessati a partecipare ad un periodo di studio *post-lauream* all'estero presso realtà di studi di eccellenza, quali Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione, localizzate nei paesi dell'Unione Europea e in quelli aderenti all'Associazione Europea per il Libero Scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).

L'azione prevede un sostegno finanziario a copertura della quota d'iscrizione e/o della mobilità per la partecipazione a percorsi formativi, della durata minima di 3 mesi e massima di 24 mesi, con avvio non antecedente all'emanazione del presente avviso, con il vincolo di portare a conclusione il percorso formativo obbligatoriamente entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014.
Per richiedere il sostegno finanziario il destinatario dovrà presentare apposita domanda – secondo il format allegato al presente avviso – comprensiva di tutti i documenti previsti.

Nell'attuazione del presente avviso, questa Università persegue l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate nel rispetto delle politiche per le pari opportunità e non discriminazione, in linea con le direttive comunitarie.

Art. 2: Requisiti

Possono beneficiare del finanziamento i laureati, di età compresa tra i 21 e 64 anni compiuti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) almeno uno dei seguenti titoli di studio all'atto della presentazione della domanda:
   - Diploma di Laurea di cui all'ordinamento preesistente al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Vecchio Ordinamento);
   - Diploma Universitario o Diplomi delle Scuole Dirette a Fini Speciali di durata triennale riconosciuti equipollenti (*ex* art. 17, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);
   - Laurea triennale di cui all'ordinamento introdotto dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o del successivo Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Nuovo Ordinamento);

   Sono ammissibili candidati in possesso di un titolo straniero che hanno ottenuto l'equipollenza ai titoli di cui sopra;

b) conoscenza della lingua straniera del Paese di destinazione, ovvero della lingua veicolare ammessa dall'Istituzione estera, da attestare attraverso la presentazione di appositi certificati o dichiarazioni sostitutive. La conoscenza della lingua deve essere equiparata almeno al livello B2 del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" messo a punto dal Consiglio d'Europa;

c) essere residente o domiciliato sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia all'atto della presentazione della domanda;

d) risultare disoccupato alla data di avvio del progetto formativo e per tutta la durata dello stesso. Ai fini del presente avviso, lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale condizione si verifica quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale

consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente. Ulteriori condizioni sono previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione dd. 25.7.2006, n. 227. Il candidato può inoltre risultare "non occupato" – soggetto privo di lavoro che non intende usufruire dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego - o "inoccupato" – soggetto privo di lavoro che non ha mai svolto attività lavorativa.

Ai fini dell'ammissibilità della candidatura, devono ricorrere tutte le condizioni sopra esposte.

Art. 3: Sostegno finanziario

Il budget totale a disposizione per questo avviso è pari a **Euro 176.000,00**.

Al beneficiario è riconosciuto un sostegno finanziario per:

- tassa/quota di iscrizione al percorso di studio per un valore pari all'85% della tassa/quota di iscrizione medesima. Il sostegno finanziario pubblico non può comunque essere superiore a Euro 6.500,00;
- spese relative alla mobilità del destinatario (*trasporto, vitto e alloggio*) che verranno riconosciute previa presentazione dei documenti o pezze giustificative delle spese sostenute, per un totale di Euro 350,00 moltiplicato per il numero di mensilità in cui si svolgono le attività formative. Ai fini del calcolo a preventivo, il destinatario può moltiplicare il numero di mensilità per il valore sopra indicato; nel caso in cui siano previsti dal programma didattico interruzioni della durata pari ad almeno un mese, tali mensilità vanno escluse dal conteggio. A consuntivo le spese riconoscibili non possono superare il totale approvato.
  Sono riconoscibili le seguenti tipologie di spese, comprovate da idonea documentazione:
    - trasporto, giornalmente non più di un tragitto di andata e ritorno, dalla residenza/domicilio del destinatario fino alla sede di svolgimento dell'attività formativa e viceversa:
        - con automezzo o motomezzo in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina per ciascun chilometro di percorrenza – per il calcolo chilometrico, fa fede l'itinerario più corto come da sito http://www.viamichelin.it/ - ed eventuale ricevuta del pedaggio autostradale;
        - con mezzi pubblici: pullman - treno - aereo (soltanto per percorrenze superiori a 300 chilometri a tratta);
    - vitto: massimo 2 pasti al giorno all'estero, per Euro 32,00 cadauno;
    - alloggio: massimo Euro 85,00 al giorno per ciascun pernottamento all'estero;

Il candidato, all'atto della presentazione della domanda, dovrà indicare il costo della tassa/quota d'iscrizione prevista, la durata, il programma del corso, il numero di mensilità utili ai fini del calcolo delle spese relative alla mobilità.

Il sostegno finanziario verrà erogato al termine del percorso formativo, previa presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 5.2.

Il destinatario potrà richiedere, dopo la stipula del contratto con questa Università, un anticipo pari al 50% dell'importo dell'intero sostegno finanziario approvato, presentando l'apposito modulo con allegato l'originale, ovvero copia conforme, della quietanza del versamento della quota/tassa d'iscrizione; il saldo avverrà successivamente alla conclusione del progetto, quale differenza con l'anticipo erogato. Il pagamento del saldo non potrà avvenire oltre 60 giorni dal termine del percorso formativo.

Art. 4: Modalità di ammissione e procedure di valutazione

4.1 Modalità di ammissione
Per accedere al finanziamento, gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione all'Università degli Studi di Trieste, compilando la modulistica allegata al presente avviso e disponibile sul sito WEB www.units.it/fse.

4.2 Documentazione richiesta
La domanda deve essere sottoscritta dal destinatario e deve contenere l'indicazione dell' Università o di altra Istituzione formativa erogatrice di percorsi di alta formazione estera prescelta, con una descrizione puntuale dei contenuti e degli obiettivi che, attraverso il percorso di studio proposto, si intendono conseguire. In ogni caso va evidenziato il valore aggiunto relativo alla partecipazione al percorso formativo proposto in quella specifica sede di studio.

La domanda deve essere comprensiva dell'indicazione temporale di svolgimento del corso all'estero e del relativo sostegno finanziario richiesto per la quota/tassa di iscrizione e/o per le spese relative alla mobilità, nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 3.

Alla domanda di ammissione, compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata dal destinatario, dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti certificati e/o documenti:

a) evidenza del possesso dei titoli e della conoscenza della lingua straniera da parte del candidato di cui all'art. 2 del presente avviso (Allegati n. 1 e/o n. 2);

b) conferma di iscrizione/preiscrizione/disponibilità posti/dichiarazione di accettazione del candidato da parte dell'Università o dell'Ente di alta formazione prescelto (Allegati n. 3 o n. 3 *bis)*;

c) programma del percorso formativo prescelto;

d) fotocopia della carta d'identità in corso di validità e del codice fiscale;

e) scheda di adesione datata e sottoscritta.

La domanda di ammissione e i relativi allegati dovranno essere forniti sia in forma cartacea che su supporto informatico da inviare/consegnare allo sportello contestualmente alla domanda. All'interno del supporto informatico, tutti i predetti documenti dovranno essere presentati sia in formato .pdf - scansione dei documenti originali - sia in formato testo (estensione .doc).

La documentazione di cui ai punti a), b) e c) può essere presentata nelle seguenti forme:

- in originale;
- rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000) relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data e luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata degli stessi (v. facsimile allegato al presente bando);
- in copia conforme all'originale;
- in fotocopia, rendendo a tergo della stessa (o in allegato alla fotocopia di ciascun titolo di merito) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli è conforme all'originale (v. facsimile allegato al presente avviso).

L'Università si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati. Qualora nell'ambito dei controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. Oltre alla rilevanza penale del comportamento tenuto con la produzione di una dichiarazione mendace, l'Università si attiverà, nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi, per recuperare quanto indebitamente percepito attraverso dichiarazioni mendaci e la produzione di documentazione in tutto o in parte non conforme al vero.

4.3 Raccolta delle domande e termini di presentazione

Le domande di ammissione potranno essere presentate all'Università **dal 7 novembre al 28 novembre 2011,** nelle seguenti modalità:

- consegna allo sportello dell'Università, negli orari di apertura previsti e indicati in calce al presente avviso. Lo sportello rilascerà un'attestazione di ricevimento della domanda indicante la data e ora di consegna;

- a mezzo posta, mediante Raccomandata A/R, all'indirizzo:

  Università degli Studi di Trieste
  Ufficio Protocollo
  Piazzale Europa 1, 34127 Trieste
  Indicando sulla busta: Progetto SHARM – Avviso "Corsi all'estero"

  La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio del 28 novembre 2011. **Non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'Ufficio Postale accettante.**

L'ordine di presentazione delle domande determina la priorità di accesso al contributo, qualora il progetto sia ammissibile. Le domande pervenute a mezzo posta verranno registrate giornalmente dopo la chiusura dello sportello, secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande non sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato (si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nella modulistica), quelle prive della documentazione e degli allegati richiesti, nonché le domande che perverranno oltre il termine sopra specificato.

4.4 Criteri di valutazione

Le domande trasmesse all'Università secondo le modalità previste dal precedente comma 3, vengono valutate secondo il criterio di ammissibilità. I criteri di valutazione sono:

a. utilizzo corretto del formulario predisposto;
b. coerenza e qualità progettuale: descrizione adeguata di obiettivi e contenuti che attraverso il percorso di studi proposto si intendono conseguire; descrizione adeguata del valore aggiunto connesso alla realizzazione del progetto formativo proposto in quella specifica sede di studio;
c. coerenza finanziaria.

4.5 Procedure di valutazione

Il vaglio formale e la valutazione delle domande saranno effettuati da un'apposita Commissione Valutatrice. La Commissione viene incaricata con Decreto Rettorale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande e prima dell'avvio delle operazioni di valutazione.

La Commissione è composta da 3 membri, di cui un Presidente e un Segretario. I membri saranno individuati tra i Professori o Ricercatori, anche a termine, dell'Università.

A conclusione dell'istruttoria le graduatorie dei progetti idonei (fino ad occorrenza del budget disponibile), idonei senza finanziamento, non idonei ed esclusi, saranno approvate dall'Università

con apposito Decreto e verranno pubblicate sul sito WEB www.units.it/fse. Le graduatorie rimarranno valide al fine di eventuali scorrimenti fino al 30.06.2012.

Ai soli candidati ammessi al finanziamento verrà comunicato il risultato mediante invio di raccomandata A/R. Il candidato dovrà stipulare apposito contratto con l'Università prima dell'avvio del percorso formativo.

L'Università non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del richiedente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa sua o degli enti gestori degli sportelli territoriali.

Art. 5: Svolgimento dell'attività

5.1 Luogo e modalità di svolgimento dell'attività
L'attività prevista dovrà svolgersi presso Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione di cui il precedente articolo 1.

5.2 Obblighi del destinatario
Il destinatario è tenuto a:

a) seguire il programma di studio presentato e svolgere l'attività formativa prevista;

b) osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso la struttura erogatrice della formazione;

c) presentare all'Università, entro e non oltre 20 giorni dal termine del percorso formativo, idonea attestazione finale o altra certificazione rilasciata dall'Istituzione formativa estera. Detti documenti devono indicare il periodo di svolgimento del corso e contenere la data di avvio, di termine ed eventuali sospensioni dell'attività formativa;

d) presentare all'Università, entro e non oltre 20 giorni dal termine del percorso formativo, la quietanza dell'avvenuto versamento della tassa/quota d'iscrizione, se prevista;

e) presentare all'Università, entro e non oltre 20 giorni dal termine del percorso formativo, l'idonea documentazione e le pezze giustificative in originale delle spese sostenute per la mobilità nel limite massimo di quanto approvato in sede di valutazione, senza nel contempo dover rispettare il vincolo di spesa di Euro 350,00 su base mensile. Qualora il numero di mensilità di effettiva formazione all'estero sia inferiore a quanto ammesso a finanziamento, la richiesta di rimborso dovrà essere ridimensionata.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti a), b) e c), comportano la decadenza dal sostegno finanziario e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di anticipo.

L'Università, a seguito delle verifiche di ammissibilità delle spese pervenute entro i termini previsti, provvederà alla liquidazione del saldo, conteggiato sulla base delle effettive spese sostenute e documentate, secondo quanto definito al precedente articolo 3.

Art. 6: Chiusura anticipata e decadenza dal sostegno finanziario

La chiusura anticipata del progetto formativo, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

- permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
- gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;
- collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

Il destinatario deve darne comunicazione immediata all'Università.

La chiusura anticipata del progetto per motivi diversi da quelli sopra elencati, ovvero il mancato rispetto degli obblighi di cui l'articolo 5.2, comportano la decadenza dal sostegno finanziario e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al momento della dichiarazione di interruzione all'Università.

Art. 7: Tutela dei dati personali

In ossequio alle previsioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, relativo al trattamento dei dati personali, si ricorda che i dati conferiti all'Università in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento medesimo o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nei limiti dettati da leggi e regolamenti e che l'interessato è titolare dei diritti di cui all'art. 7 del decreto citato (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, ecc.). Il titolare del trattamento è il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 8: Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241, Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Claudia Salata, Capo della Sezione Complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica.

Art. 9: Accettazione delle norme espresse nell'avviso

La presentazione della domanda comporta l'accettazione, da parte del destinatario, di tutte le norme espresse nel presente avviso.

Sede e orario sportello Servizio Fondo Sociale Europeo	Informazioni
Sede: lo Sportello è sito al piano terra dell'Edificio Centrale dell'Ateneo (Edificio "A") - ala destra Piazzale Europa 1 - TRIESTE **Orario**: - lunedì dalle ore 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni; - martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni; - il venerdì lo sportello è chiuso. E' prevista la prenotazione obbligatoria presso l'apposito distributore automatico sito al piano terra di fronte agli ascensori – ala destra. L'orario di distribuzione dei biglietti di prenotazione inizia mezz'ora prima dell'apertura dello sportello e termina rispettivamente alle 15.45 ed alle 10.30.	**web**: ....http://www.units.it/fse/ **telefono**:..................+39-040.558.7677-7971 **fax**:..........................+39-040.558.2949 **email**:......................fse@units.it

Trieste, 17.10.2011

IL RETTORE
Francesco Peroni

Domanda di partecipazione – Corsi all'estero

Spettabile
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
SERVIZIO FONDO SOCIALE EUROPEO
Piazzale Europa 1
34127 Trieste

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari destinati a laureati disoccupati interessati a partecipare ad un periodo di studio *post lauream* presso Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione localizzate in altri Paesi dell'Unione Europea ed in quelli aderenti all'Associazione Europea per il libero scambio (EFTA) – Avviso emanato con D.R. 1231/2011 dd 17.10.2011.

Il/la sottoscritto/a ____,
nato/a a ___________________ il _____________ e residente a _________________prov. ___ in via___________________________________ C.F. __________________________________
domicilio a ___________________ prov. ___ in via___________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione di un sostegno finanziario per la partecipazione ad un periodo di studio/corso di formazione *post lauream* "____ (*denominazione del corso di formazione*)", della durata totale di ____ *(numero)* mesi da frequentare presso

____

(*denominazione dell'Università o di altra istituzione formativa erogatrice di percorsi di alta formazione*).

E DICHIARA

di conoscere e accettare integralmente le norme contenute nel predetto avviso.

A tal fine indica ed esplicita, come previsto dall'avviso, le seguenti voci necessarie per la valutazione della sua candidatura:

1. **Denominazione dell'Università o di altra Istituzione formativa erogatrice di percorsi di alta formazione; indicazione della sede dell'Ente (indirizzo completo) e indicazione del Paese dell'Unione Europea o aderente all'Associazione Europea per il Libero Scambio (EFTA)**

2. **Durata totale del percorso formativo espressa in "numero di mensilità" di effettiva attività formativa per le quali si richiede il rimborso delle spese per la mobilità, con indicazione della data di avvio/termine.**

3. **Tassa/quota di iscrizione al percorso formativo**

4. **Contenuti e obiettivi che, attraverso il percorso di studi proposto, si intendono conseguire (max 4.000 caratteri)**

5. **Valore aggiunto relativo alla realizzazione del progetto formativo proposto (max 4.000 caratteri)**

6. **Costo complessivo richiesto (al netto della quota privata di cui all'art. 3 dell'avviso)**

Lo scrivente candidato, dato atto di aver ricevuto preventivamente l'informativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, espressamente garantisce il suo consenso, ai sensi della summenzionata legge, al trattamento secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti dall'Università degli Studi di Trieste.

A tal fine allega, nelle forme consentite, la seguente documentazione (anche in formato elettronico):

1. dichiarazione del possesso dei titoli di cui all'art. 2 dell'avviso da parte del candidato, nelle modalità previste dall'art. 4.2 dell'avviso (Allegati n. 1 e/o n.2);
2. conferma di iscrizione/preiscrizione/disponibilità posti/dichiarazione di accettazione del candidato da parte dell'Università o dell'istituto di alta Formazione prescelto (Allegati n. 3 o n. 3 bis);
3. il programma del percorso formativo prescelto;
4. fotocopia della carta d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
5. scheda di adesione datata e sottoscritta;

ALLEGATO n. 1 – Dichiarazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari destinati a laureati disoccupati interessati a partecipare ad un periodo di studio *post lauream* presso Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione localizzate in altri Paesi dell'Unione Europea ed in quelli aderenti all'Associazione Europea per il libero scambio (EFTA) – Avviso emanato con D.R. 1231/2011 dd 17.10.2011.

Soggetto Attuatore: **Università degli Studi di Trieste**.

Il/la sottoscritto/a ____,
nato/a a ______________________ il _________________ e residente a ___________________prov. _____
in via___________________________________ C.F. ___________________________________
domicilio a ____________________ prov. ___ in via___________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall'Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell'art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

1) di aver conseguito il seguente titolo di studio:
   - ☐ il diploma di laurea/diploma universitario/diploma scuola diretta a fini speciali in , presso l'Università di , in data , conseguendo il punteggio finale di / ,
   - ☐ la laurea in classe , presso l'Università di , in data , conseguendo il punteggio finale di / ,
   - ☐ altro titolo (*dettagli*) ___________________________________

2) di conoscere la seguente lingua straniera pari al livello ______________________________ del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" messo a punto dal Consiglio d'Europa

3) ☐ di essere domiciliato in Friuli Venezia Giulia;
   ☐ di essere residente in Friuli Venezia Giulia;

4) ☐ di essere attualmente ☐ disoccupato *(ovvero entro i limiti reddituali previsti)*

☐ inoccupato

☐ non occupato

☐ di impegnarsi a possedere il requisito di cui sopra entro la data di avvio del Progetto

5) di richiedere che tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inoltrate al seguente indirizzo:____

telefono (recapito fisso)____

cellulare____

indirizzo email____ e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Università eventuali successive variazioni dei dati indicati.

Data Firma

ALLEGATO n. 2 – Dichiarazioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari destinati a laureati disoccupati interessati a partecipare ad un periodo di studio *post lauream* presso Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione localizzate in altri Paesi dell'Unione Europea ed in quelli aderenti all'Associazione Europea per il libero scambio (EFTA) – Avviso emanato con D.R. 1231/2011 dd 17.10.2011.

Soggetto Attuatore: **Università degli Studi di Trieste**.

Il/la sottoscritto/a ____,
nato/a a ___________________ il _______________ e residente a _________________prov. _____
in via__________________________________ C.F. _________________________________ domicilio a ___________________ prov. ___ in via__________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall'Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA

____

Data **Firma**

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
La dichiarazione sopraestesa è dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà disciplinata dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente modello non richiede autenticazione della sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante e inviata all'amministrazione procedente unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO n. 3 – Dichiarazione di accettazione

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA
DELL'UNIVERSITÀ O ENTE DI ALTA FORMAZIONE

Spettabile
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TRIESTE

(LUOGO, DATA) ________________

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari destinati a laureati disoccupati interessati a partecipare ad un periodo di studio *post lauream* presso Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione localizzate in altri Paesi dell'Unione Europea ed in quelli aderenti all'Associazione Europea per il libero scambio (EFTA) – Avviso emanato con D.R. 1231/2011 dd 17.10.2011.

Si dichiara che ***(DENOMINAZIONE UNIVERSITÁ/ENTE DI FORMAZIONE)*** , con sede legale in **,** si impegna ad accettare la partecipazione di ***(NOME COGNOME CANDIDATO)*** al percorso formativo/corso di formazione denominato ***(DENOMINAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO)*** della durata di mesi presso la sede ***(SEDE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTO)*** .

La quota/tassa di iscrizione è pari a _______

Distinti saluti.

Firma
(e timbro dell'Università/Istituto di formazione)

TO BE PRINTED ON HEADED PAPER OF THE UNIVERSITY OR TRAINING INSTITUTION

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

ALLEGATO n. 3bis – Dichiarazione di accettazione

For the attention of
UNIVERSITY OF TRIESTE

__, ___(PLACE / DATE)

Object: Availability to accept the candidate following his/her application to benefit from financial support reserved to unemployed graduates residing in Friuli Venezia Giulia, wishing to attend a period of postgraduate studies at Universities or other training Institutions providing postgraduate education and located in a different EU or EFTA (European Free Trade Association) country – D.R. 1231/2011 dd 17.10.2011.

This is to declare that *(DENOMINATION OF THE UNIVERSITY/TRAINING INSTITUTION)* of undertakes to accept the participation of *(CANDIDATE'S NAME AND SURNAME)* in the course entitled with the duration of months at the facilities located at .

The envisaged fees amount to .

Bests regards

Signature
(and stamp of the University/Training Institution)

____

11_45_3_GAR_DIR LAV FOR_AVVISI PROGRAMMA 61_UNIVERSITA TS_2

Prot. 23347
Titolo V Classe 8 N. 1232-2011

IL RETTORE

VISTA la disponibilità di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007/13 - *Asse 4 – Capitale Umano* - e del relativo avviso n. 2016 dd. 10.6.2011, denominato "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" per il quale l'Università degli Studi di Trieste, di seguito Università, in partenariato con l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, ha stipulato un Accordo di Rete finalizzato alla *"Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione"*;

TENUTO CONTO del Decreto del Direttore di Servizio n. 2995 dd. 16.8.2011 che ha approvato il Progetto denominato S.H.A.R.M. – *Supporting Human Assets in Research and Mobility* - presentato da questa Università, congiuntamente con l'Università degli Studi di Udine;

VISTE LE DELIBERE del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Università rispettivamente dd. 26.9.2011 e 30.9.2011, relative all'attuazione del progetto S.H.A.R.M.;

VISTO il "Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività formative di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 76/1982", emanato con D.PReg. 87 dd. 29.4.2010;

CONSIDERATI gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, l'ordinamento istituito con D.M. 509/1999 e l'ordinamento istituito con D.M. 270/2004;

RILEVATA la necessità di avviare l'attività denominata "Tesi sperimentali in impresa" del Progetto S.H.A.R.M., codice CUP J93C11000040009;

FATTA RISERVA di eventuali e successive integrazioni all'avviso che verranno pubblicate sul sito internet dell'Università all'indirizzo: http://www.units.it/fse**;**

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE

riguardante sostegni finanziari per studenti disoccupati dell'Università degli Studi di Trieste interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in Impresa.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Art. 1: Finalità e oggetto dell'avviso

L'avviso si rivolge a studenti iscritti presso questa Università interessati a sviluppare, in collaborazione con una o più Imprese, una tesi di laurea sperimentale e innovativa.

L'azione prevede un sostegno finanziario a copertura delle spese per la realizzazione di una ricerca della durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi, con avvio non antecedente all'emanazione del presente avviso, con il vincolo di portare a conclusione il percorso formativo obbligatoriamente entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014.

Per richiedere il sostegno finanziario il destinatario dovrà predisporre un "Progetto di Tesi Sperimentale" – di seguito P.T.S. - dal quale risulti il programma che intende svolgere per la realizzazione della tesi, i tempi necessari per portarlo a termine, i risultati attesi e le strutture da utilizzare, sia presso l'Università che presso l'Impresa/e coinvolta/e.

Le Imprese possono avere sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero presso altre regioni italiane, o in stati membri dell'Unione Europea alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 2: Requisiti

Possono beneficiare del sostegno finanziario studenti in procinto di concludere gli studi, tra i 21 e 64 anni compiuti, iscritti regolarmente ad un corso di laurea di secondo livello dell'Università:

- laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, comprese le lauree a Ciclo Unico;
- laurea magistrale di cui all'ordinamento introdotto dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, comprese le lauree a Ciclo Unico.

Il candidato non può presentare un P.T.S. che preveda il conseguimento del titolo oltre la sessione straordinaria del primo anno fuori corso.

Il candidato deve risultare iscritto all'anno accademico 2010/2011 per discutere la tesi nella sessione straordinaria, ovvero deve iscriversi all'anno accademico 2011/2012 qualora intenda discutere la tesi dalla sessione estiva 2011/2012. La discussione della tesi deve essere sostenuta non oltre 6 mesi dalla data della dichiarazione del termine dell'elaborazione della tesi sperimentale, nei limiti di quanto previsto dal precedente capoverso, pena la restituzione di quanto percepito.

Il candidato deve risultare disoccupato alla data di avvio del P.T.S. e per tutta la durata dello stesso. Ai fini del presente avviso, lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale condizione si verifica quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente. Ulteriori condizioni sono previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 25.7.2006, n. 227. Il candidato può inoltre risultare "non occupato" – soggetto privo di lavoro che non intende usufruire dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego - o "inoccupato" – soggetto privo di lavoro che non ha mai svolto attività lavorativa.

Per i P.T.S. da svolgersi presso Imprese con sede in altri paesi dell'Unione Europea, il candidato deve autocertificare la conoscenza della lingua dello stato di destinazione o della lingua veicolare, se accettata dall'Impresa.

Art. 3: Sostegno finanziario

Il budget totale a disposizione per questo avviso è pari a **Euro 8.700,00**.

Il sostegno finanziario è costituito da una borsa di studio pari a Euro 150,00 mensili. La borsa di studio è esente da ritenute (RM 280/E dd. 25.11.2009).

Il sostegno finanziario verrà erogato al termine del P.T.S., previa presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 5.3.

Il destinatario potrà richiedere, dopo la stipula del contratto con questa Università, un anticipo pari al 50% dell'importo dell'intero sostegno finanziario approvato, presentando l'apposito modulo. Il saldo avverrà successivamente alla conclusione del progetto, quale differenza con l'anticipo erogato. Il pagamento del saldo non potrà avvenire oltre 60 giorni dal termine del P.T.S.

Art. 4: Modalità di ammissione e procedure di valutazione

4.1 Modalità di ammissione
Per accedere al finanziamento, gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione all'Università degli Studi di Trieste, compilando la modulistica allegata al presente avviso e disponibile sul sito WEB www.units.it/fse.

4.2 Documentazione richiesta
La domanda deve essere sottoscritta dal destinatario e dal docente relatore, deve contenere l'indicazione dell'Impresa/e coinvolta/e e del tutor aziendale, e una descrizione puntuale dei contenuti e degli obiettivi che attraverso il P.T.S. proposto si intendono conseguire, evidenziando inoltre il valore aggiunto connesso alla realizzazione del progetto in quella specifica Impresa/e.
La domanda deve essere comprensiva dell'indicazione temporale di svolgimento della ricerca e del relativo sostegno finanziario richiesto nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 3.

Alla domanda di ammissione, compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata dal destinatario, dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti documenti:

1. manifestazione di interesse dell'Impresa/e (Allegato 1*)*;
2. fotocopia della carta d'identità in corso di validità e del codice fiscale
3. in caso di PTS presso impresa in altro paese dell'Unione Europea autocertificazione di conoscenza della lingua di destinazione o veicolare, se accettata dall'Impresa;
4. scheda di adesione datata e sottoscritta;

La domanda di ammissione e i relativi allegati dovranno essere forniti sia in forma cartacea che su supporto informatico da inviare/consegnare allo sportello contestualmente alla domanda. All'interno del supporto informatico, tutti i predetti documenti dovranno essere presentati sia in formato .pdf - scansione dei documenti originali - sia in formato testo (estensione .doc).

L'Università si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati. Qualora nell'ambito dei controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. Oltre alla rilevanza penale del comportamento tenuto con la produzione di una dichiarazione mendace, l'Università si attiverà nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi per recuperare quanto indebitamente

percepito attraverso dichiarazioni mendaci e la produzione di documentazione in tutto o in parte non conforme al vero.

4.3 Raccolta delle domande e termini di presentazione
Le domande di ammissione potranno essere presentate all'Università **dal 7 novembre al 28 novembre 2011,** nelle seguenti modalità:

- consegna allo sportello dell'Università negli orari di apertura previsti e indicati in calce al presente avviso. Lo sportello rilascerà un'attestazione di ricevimento della domanda indicante la data e ora di consegna;
- a mezzo posta, mediante Raccomandata A/R, all'indirizzo:

  Università degli Studi di Trieste
  Ufficio Protocollo
  Piazzale Europa 1, 34127 Trieste
  Indicando sulla busta: Progetto SHARM – avviso "Tesi Sperimentali in Impresa"

  La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio del 28 novembre 2011. **Non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'Ufficio Postale accettante.**

L'ordine di presentazione delle domande determina la priorità di accesso al contributo qualora il progetto sia ammissibile. Le domande pervenute a mezzo posta verranno registrate giornalmente dopo la chiusura dello sportello, secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande non sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato (si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nella modulistica), quelle prive della documentazione e degli allegati richiesti, nonché le domande che perverranno oltre il termine sopra specificato.

4.4 Criteri di valutazione
Le domande trasmesse all'Università secondo le modalità previste dal precedente comma 3, vengono valutate secondo il criterio di ammissibilità. I criteri di valutazione sono:

a. utilizzo corretto del formulario predisposto;
b. coerenza e qualità progettuale: descrizione adeguata degli obiettivi e dei contenuti che attraverso il P.T.S. proposto si intendono conseguire; descrizione adeguata del valore aggiunto connesso alla realizzazione del progetto in quella specifica Impresa/e;
c. coerenza finanziaria.

4.5 Procedure di valutazione
Il vaglio formale e la valutazione delle domande saranno effettuati da un'apposita Commissione Valutatrice. La Commissione viene incaricata con Decreto Rettorale dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande e prima dell'avvio delle operazioni di valutazione.
La Commissione è composta da 3 membri, di cui un Presidente e un Segretario. I membri saranno individuati tra i Professori o Ricercatori, anche a termine, dell'Università.

A conclusione dell'istruttoria le graduatorie dei progetti idonei (fino ad occorrenza del budget disponibile), idonei senza finanziamento, e l'elenco dei candidati non idonei ed esclusi, saranno approvati dall'Università con apposito Decreto e verranno pubblicate sul sito WEB www.units.it/fse. Le graduatorie rimarranno valide al fine di eventuali scorrimenti fino al 30.06.2012.

Ai soli candidati ammessi al finanziamento verrà comunicato il risultato mediante invio di raccomandata A/R. Il candidato dovrà stipulare apposito contratto con l'Università prima dell'avvio del P.T.S..

L'Università non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del richiedente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa sua o degli enti gestori degli sportelli territoriali.

Art. 5: Svolgimento dell'attività

5.1 Luogo e modalità di svolgimento dell'attività
L'attività prevista dal P.T.S. dovrà svolgersi presso l'Impresa/e interessata/e alla realizzazione della tesi sperimentale, in collaborazione e secondo le modalità concordate.
L'attività svolta dallo studente all'interno o in collaborazione con l'Impresa non costituisce un rapporto di lavoro dipendente.

5.2 Obblighi dell'impresa
L'Impresa che collaborerà con lo studente per la realizzazione del P.T.S., dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e tutela degli infortuni sui luoghi di lavoro. L'Università non è in alcun modo responsabile del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle strutture ospitanti e di eventuali danni che ne possano derivare allo studente. L'Impresa, inoltre, dovrà mettere a disposizione dello studente un tutor aziendale per supportarlo nell'attività di ricerca svolta all'interno della stessa.

5.3 Obblighi dello studente
Il destinatario è tenuto a mantenere la più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e i documenti di cui verrà in possesso e le notizie apprese, facendone uso esclusivamente nell'ambito dell'attività prevista dal Progetto. Tale obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo la discussione della tesi di laurea.

Il destinatario è tenuto a presentare mensilmente all'Università il foglio presenze, secondo il modello che gli verrà consegnato all'avvio del P.T.S., attestante le attività svolte, che deve essere sottoscritto dal destinatario, validato dal docente relatore e, per le parti realizzate in Impresa, dal tutor aziendale.

La data di sottoscrizione della dichiarazione di avvenuto completamento della tesi sperimentale da parte del docente relatore certifica il termine del P.T.S.. Tale dichiarazione dovrà essere consegnata del destinatario all'Università entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comportano la decadenza dal sostegno finanziario e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di anticipo.

Art. 6: Chiusura anticipata e decadenza dal sostegno finanziario

La chiusura anticipata del P.T.S., con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a. permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del Progetto;

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

b. gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;
c. collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro

Il destinatario deve darne comunicazione immediata all'Università.
L'interruzione anticipata del Progetto per motivi diversi da quelli sopra elencati, ovvero il mancato rispetto degli obblighi di cui l'articolo 5.3, comporta la decadenza del sostegno finanziario e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al momento della dichiarazione di interruzione all'Università.

Art. 7: Tutela dei dati personali

In ossequio alle previsioni del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, relativo al trattamento dei dati personali, si ricorda che i dati conferiti all'Università in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento medesimo o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nei limiti dettati da leggi e regolamenti e che l'interessato è titolare dei diritti di cui all'art. 7 del decreto citato (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione ecc.). Il titolare del trattamento è il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 8: Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241, Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Claudia Salata, Capo della Sezione Complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica.

Art. 9: Accettazione delle norme espresse nell'avviso

La presentazione della domanda comporta l'accettazione, da parte dei candidati e dei soggetti coinvolti nella realizzazione del P.T.S., di tutte le norme espresse nel presente avviso.

Sede e orario sportello Servizio Fondo Sociale Europeo	Informazioni
Sede: lo Sportello è sito al piano terra dell'Edificio Centrale dell'Ateneo (Edificio "A") - ala destra Piazzale Europa 1 - TRIESTE **Orario**: - lunedì dalle ore 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni; - martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni; - il venerdì lo sportello è chiuso. E' prevista la prenotazione obbligatoria presso l'apposito distributore automatico sito al piano terra di fronte agli ascensori – ala destra. L'orario di distribuzione dei biglietti di prenotazione inizia mezz'ora prima dell'apertura dello sportello e termina rispettivamente alle 15.45 ed alle 10.30.	**web**: ....http://www.units.it/fse/ **telefono**:..................+39-040.558.7677-7971 **fax**:...........................+39-040.558.2949 **email**:......................fse@units.it

Trieste, 17.10.2011

IL RETTORE
Francesco Peroni

Domanda di partecipazione – Tesi di laurea sperimentali in impresa

Spettabile
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Servizio Fondo Sociale Europeo
Piazzale Europa 1
34127 Trieste

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI PER STUDENTI DISOCCUPATI DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE INTERESSATI A REALIZZARE TESI DI LAUREA SPERIMENTALI IN IMPRESA – Avviso emanato con D.R. 1232/2011 dd 17.10.2011.

Il/la sottoscritto/a ____,
nato/a a ___________________ il _____________ e residente a _________________prov. ___ in via__________________________________ C.F. __________________________________
domicilio a ___________________ prov. ___ in via__________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di un sostegno finanziario ai fini della realizzazione di una tesi di laurea sperimentale nella materia ___________________, della durata totale di ____ *(numero)* mesi da svolgersi presso ____
(*denominazione dell'Impresa e sede produttiva)*.

E DICHIARA

a) di conoscere e accettare integralmente le norme contenute nel predetto avviso;

b) di essere iscritto per l'a.a. _______ e che intende laurearsi nella sessione ______, a.a. _______ :

☐ al Corso di Laurea Specialistica in classe , presso la Facoltà di , matricola n. ;

☐ al Corso di Laurea Magistrale in classe , presso la Facoltà di , matricola n. .

A tal fine indica ed esplicita, come previsto dall'avviso, le seguenti voci necessarie per la valutazione della sua candidatura:

1. **Titolo della tesi**

2. **Docente relatore di tesi**

   Nome

   Recapiti (indirizzo, telefono, e-mail)

   Materia/SSD

3. **Denominazione del Soggetto Partner - Impresa (*nel caso di più soggetti coinvolti, fornire per ognuno i dati anche del successivo punto 4*)**

4. **Tutor del Soggetto Partner:**

   Nome

   Recapiti (indirizzo, telefono, e-mail, fax)

   Caratteristiche professionali

5. **Durata totale del Progetto espressa in "numero di mensilità" per le quali si richiede il sostegno finanziario (min 3 - max 6)**

6. **Descrizione del Progetto, indicazione del programma che si intende svolgere per la realizzazione della tesi, i tempi necessari per portarlo a termine, i risultati attesi e le strutture da utilizzare sia presso l'impresa o le imprese coinvolte nella realizzazione (max 4.000 caratteri)**

7. **Valore aggiunto relativo alla realizzazione del Progetto proposto in relazione allo sviluppo delle competenze (max 2.500 caratteri)**

8. **Motivazioni inerenti la scelta dell'Impresa/e (max 2.000 caratteri)**

Inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall'Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell'art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

☐ di essere attualmente
- ☐ disoccupato *(ovvero entro i limiti reddituali previsti)*
- ☐ inoccupato
- ☐ non occupato

☐ di impegnarsi a possedere il requisito di cui sopra entro la data di avvio del Progetto

☐ (*per i progetti all'estero*) di conoscere la seguente lingua straniera, utile al regolare svolgimento del Progetto: _____________________________

E richiede che tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inoltrate al seguente indirizzo:____,

telefono (recapito fisso) ____

cellulare____

e-mail____

Lo scrivente candidato, dato atto di aver ricevuto preventivamente l'informativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, espressamente garantisce il suo consenso, ai sensi della summenzionata legge, al trattamento secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti dall'università degli Studi di Trieste.

A tal fine allega, nelle forme consentite, la seguente documentazione (anche in formato elettronico):

1. dichiarazione di accettazione del candidato da parte dell'Impresa/e (Allegato n. 1);
2. fotocopia della carta d'identità in corso di validità e codice fiscale;
3. scheda di adesione datata e sottoscritta.

Il candidato   Il relatore (*per validazione PTS*)

_________________   **Prof.** _____________

ALLEGATO n. 1 – Manifestazione di interesse dell'Impresa

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA
DELL'IMPRESA (SOGGETTO PARTNER)

Spettabile
Università degli Studi di Trieste

Oggetto: Manifestazione di interesse al progetto proposto nella domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari per studenti disoccupati dell'Università di Trieste interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in Impresa – Avviso emanato con D.R. 1232/2011 dd 17.10.2011.

(NOME E COGNOME) , legale rappresentante di *(DENOMINAZIONE IMPRESA)* , con sede legale in condivide le finalità e le modalità di esecuzione del progetto di tesi sperimentale "*(TITOLO DEL PROGETTO)* " proposto da *(NOME e COGNOME CANDIDATO)* e intende contribuire al successo dello stesso, mettendo a disposizione le conoscenze tecnico – scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed eventualmente assicurando l'accoglienza del partecipante presso la sede *(SEDE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTO)* .

L'Impresa ha deciso di aderire al progetto in quanto ritiene che *(MOTIVAZIONI)* .

Inoltre si forniscono i dati identificativi ai fini del monitoraggio:

RAGIONE SOCIALE E NATURA GIURIDICA

Denominazione impresa
Settore Produttivo
Tipologia impresa
Indirizzo sede
Telefono
Fax
E-Mail
Sito web
P. IVA

Cod. Fiscale
Rappresentante Legale (luogo e data di nascita)
Tutor aziendale

Distinti saluti.

(LUOGO, DATA)

Firma del legale rappresentante

(e timbro dell'impresa)

____

11_45_3_GAR_DIR LAV FOR_AVVISI PROGRAMMA 61_UNIVERSITA UD

Università degli Studi di Udine

Decreto rettorale

N.603
del 17.10.2011
Prot. n. 18656
Tit. III cl. 11 fasc.

Oggetto: **pubblicazione avviso per sostegni finanziari per studenti disoccupati dell'Università degli studi di Udine interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in impresa**

IL RETTORE

Vista la disponibilità di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regione Fondo Sociale Europeo 2007/13 - asse IV – Capitale Umano - e del relativo avviso n. 2016 del 10 giugno 2011, denominato "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" al quale questo Ente, in partenariato con Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Università degli studi di Trieste, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) ha stipulato un Accordo di Rete finalizzato alla "Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione";
tenuto conto del Decreto del Direttore di Servizio n. 2995 del 16.08.2011 che ha approvato il Progetto denominato S.H.A.R.M. – *Supporting Human Assets In Research and Mobility* presentato da questa Università, congiuntamente con l'Università degli Studi di Trieste;
visto il "Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività formative di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 76/1982", emanato con D.PReg. 87 del 29.04.2010;
visto il proprio precedente Decreto n. 592 del 12 ottobre 2011 avente per oggetto "approvazione avviso per sostegni finanziari per studenti disoccupati dell'Università degli studi di Udine interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in impresa" e tenuto conto delle modifiche apportate al testo dell'avviso per uniformarlo a quanto successivamente comunicato dai competenti uffici regionali e dagli altri enti che partecipano all'iniziativa;
rilevata la necessità di avviare l'attività denominata "sostegni finanziari per studenti disoccupati dell'Università interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in impresa", del progetto S.H.A.R.M., codice CUP G23C11000020009;
fatta riserva di eventuali e successive integrazioni all'avviso che saranno direttamente pubblicate sul sito internet dell'Università all'indirizzo: http://www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/contributi-per-studenti/tesi-sperimentali

DECRETA

- la pubblicazione dell'avviso sotto riportato, relativo a "Sostegni finanziari per studenti disoccupati dell'Università interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in impresa", nonché dei relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, così come da schema precedentemente approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e modificato a seguito di quanto successivamente indicato dai competenti uffici regionali e dagli altri enti che partecipano all'iniziativa.

Università degli Studi di Udine

AVVISO "TESI SPERIMENTALI"

Art. 1: Finalità e oggetto dell'avviso
L'avviso si rivolge a studenti iscritti presso questa Università degli Studi interessati a sviluppare, in collaborazione con una o più imprese, una tesi di laurea sperimentale e innovativa. Per richiedere il sostegno finanziario il candidato dovrà predisporre un "Progetto di Tesi Sperimentale" – di seguito P.T.S. - dal quale risulti il programma che intende svolgere per la realizzazione della tesi, i tempi necessari per portarlo a termine, i risultati attesi e le strutture da utilizzare, sia presso l'Università di appartenenza che presso l'impresa coinvolta nella realizzazione. Le imprese devono avere sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero presso altre regioni italiane o in stati membri dell'Unione Europea alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 2: Requisiti
Possono beneficiare del sostegno finanziario studenti in procinto di concludere gli studi, tra i 21 e 64 anni compiuti, iscritti regolarmente a un corso di laurea di secondo livello dell'Università ivi comprese le lauree specialistiche/magistrali a ciclo unico di cui agli ordinamenti ex DM 509/1999 ed ex DM 270/2004.
Il candidato non può presentare un P.T.S. che preveda il conseguimento del titolo oltre la sessione straordinaria del primo anno fuori corso. Il candidato deve risultare iscritto all'anno accademico 2010/2011 per discutere la tesi nella sessione straordinaria, ovvero deve iscriversi all'anno accademico 2011/2012 qualora intenda discutere la tesi dalla sessione estiva 2011/2012. La discussione della tesi deve essere sostenuta non oltre 6 mesi dalla data della dichiarazione del termine dell'elaborazione della tesi sperimentale, nei limiti di quanto previsto dal precedente capoverso, pena la restituzione di quanto percepito.
Il candidato deve risultare disoccupato alla data di avvio del P.T.S. e per tutta la durata dello stesso, pena la decadenza del sostegno finanziario. Ai fini del presente avviso, lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale condizione si verifica quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente. Ulteriori condizioni sono previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227. Il candidato può inoltre risultare "non occupato" – soggetto privo di lavoro che non intende usufruire dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego - o "Inoccupato" – soggetto privo di lavoro che non ha mai svolto attività lavorativa.
Per i P.T.S. da svolgersi presso imprese con sede in altri paesi dell'Unione Europea, il candidato deve autocertificare la conoscenza della lingua dello stato di destinazione o della lingua veicolare, se accettata dall'impresa.

Art. 3: Sostegno finanziario
Il sostegno finanziario è costituito da una borsa di studio pari a Euro 150,00 mensili. La borsa di studio è esente da ritenute (RM 280/E dd 25.11.2009).
Sono ammissibili P.T.S. della durata minima di 3 mesi e massima di 6, con avvio non antecedente all'emanazione del presente avviso.
Il budget a disposizione per l'anno 2011 è pari a Euro 8.800,00.

Università degli Studi di Udine

Il sostegno finanziario sarà erogato al termine del P.T.S., previa presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 4.3. Il destinatario potrà richiedere un anticipo, dopo la stipula del contratto con questa Università, pari al 50% del sostegno finanziario approvato, presentando apposita istanza utilizzando il modulo previsto. Il saldo avverrà successivamente alla conclusione del progetto, quale differenza con l'anticipo erogato. Il pagamento del saldo avverrà entro 60 giorni dal termine del P.T.S.

Art. 4: Svolgimento dell'attività
4.1 Luogo e modalità di svolgimento dell'attività
L'attività prevista dal P.T.S. dovrà svolgersi presso l'Impresa/e interessata/e alla realizzazione della tesi sperimentale, in collaborazione e secondo le modalità concordate.
L'attività svolta dallo studente all'interno o in collaborazione con l'impresa non costituisce un rapporto di lavoro dipendente.

4.2 Obblighi dell'impresa
L'impresa che collaborerà con lo studente per la realizzazione del P.T.S., dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e tutela degli infortuni sui luoghi di lavoro. L'Università non è in alcun modo responsabile del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle strutture ospitanti e di eventuali danni che ne possono derivare allo studente. L'Impresa, inoltre, dovrà mettere a disposizione dello studente un tutor aziendale per supportarlo nell'attività di ricerca svolta all'interno della stessa.

4.3 Obblighi dello studente
Il destinatario del sostegno finanziario è tenuto a presentare mensilmente all'Università il foglio presenze, secondo il modello che gli verrà consegnato all'avvio del P.T.S., attestante le attività svolte. I fogli presenze devono essere sottoscritti dal destinatario, validati dal docente relatore e, per le parti realizzate in azienda, dal tutor aziendale. La data di sottoscrizione della dichiarazione di avvenuto completamento della tesi sperimentale da parte del docente relatore certifica il termine del P.T.S. Tale dichiarazione dovrà essere consegnata dal destinatario all'Università entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione.
Il destinatario è tenuto a mantenere la più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e i documenti di cui verrà in possesso e le notizie apprese, facendone uso esclusivamente nell'ambito dell'attività prevista dal Progetto. Tale obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo la discussione della tesi di laurea.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comportano la decadenza dal sostegno finanziario e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di anticipo.

Art. 5: Modalità di ammissione e procedure di valutazione
5.1 Modalità di ammissione
Per accedere al finanziamento gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione all'Università degli Studi di Udine, compilando la modulistica allegata al presente avviso e disponibile sul sito WEB *www.uniud.*it/*didattica*/*servizi_studenti/contributi-per-studenti/tesi-sperimentali*.

5.2 Documentazione richiesta
La domanda deve essere sottoscritta dal destinatario e dal docente relatore, deve contenere l'indicazione dell'impresa/e coinvolta/e e una descrizione puntuale degli obiettivi e dei contenuti che attraverso il P.T.S. proposto si intendono conseguire, evidenziando inoltre il valore aggiunto connesso al percorso formativo proposto.

Università degli Studi di Udine

La domanda deve essere comprensiva dell'indicazione temporale di svolgimento della ricerca e del relativo contributo finanziario richiesto nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 3.
Alla domanda d'ammissione, compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata dal richiedente, dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti documenti:

1. manifestazione d'interesse dell'impresa/e (Allegato 1);
2. fotocopia della carta d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
3. scheda di adesione datata e sottoscritta

La domanda di ammissione e relativi allegati dovranno essere forniti sia in forma cartacea sia su supporto informatico da inviare/consegnare allo sportello contestualmente alla domanda. All'interno del supporto informatico, tutti i predetti documenti firmati dal candidato, dal relatore e dall'impresa, dovranno essere presentati sia in formato .pdf (scansione dei documenti originali) sia in formato testo (estensione .doc).
L'Università si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati. Qualora nell'ambito dei controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. Oltre alla rilevanza penale del comportamento tenuto con la produzione di una dichiarazione mendace, l'Università si attiverà nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi per recuperare quanto indebitamente percepito attraverso dichiarazioni mendaci e la produzione di documentazione in tutto o in parte non conforme al vero.

5.3 Raccolta delle domande e termini di presentazione
Le domande di ammissione possono essere presentate all'Università *dal 7 novembre al 28 novembre 2011*.
Le domande possono essere presentate direttamente allo sportello durante i seguenti orari d'apertura:
dalle 9.30 alle 11.30 dal lunedì al venerdì presso lo sportello 13 della Ripartizione Didattica (ADID) – Sezione Sevizi agli studenti e ai laureati - in Via Mantica 3 - a Udine.
La domanda e i relativi allegati possono essere spediti per posta, con raccomandata A/R, all'indirizzo:
Università degli studi di Udine- Ripartizione Didattica (ADID) - via Mantica,3 - 33100 Udine
indicando sulla busta: Progetto SHARM – bando "Tesi sperimentali in impresa".
La documentazione deve pervenire entro l'ultimo giorno utile dello sportello; non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'Ufficio postale accettante. Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande non sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato (si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nella modulistica), quelle prive della documentazione e degli allegati richiesti, nonché le domande che perverranno oltre il termine sopra specificato.
L'ordine di consegna delle domande determina la priorità di accesso al contributo qualora il progetto sia ammissibile.

5.4 Criteri di valutazione
Le domande trasmesse all'Università secondo le modalità previste dal precedente articolo 5.3, vengono valutate secondo il criterio di ammissibilità. I criteri di valutazione sono:

a. utilizzo corretto del formulario predisposto;
b. coerenza e qualità progettuale: descrizione adeguata di obiettivi e contenuti che attraverso il percorso di studi proposto si intendono conseguire; descrizione adeguata del valore aggiunto connesso alla realizzazione del progetto formativo proposto in quella specifica impresa;
c. coerenza finanziaria.

Università degli Studi di Udine

5.5 Procedure di valutazione
Il vaglio formale e la valutazione delle domande saranno effettuati da un'apposita Commissione Valutatrice. La Commissione viene incaricata con Decreto Rettorale dopo scadenza del termine di presentazione delle domande e prima dell'avvio delle operazioni di valutazione.
La Commissione è composta da 3 membri, di cui un Presidente e un Segretario. I Membri saranno individuati tra i professori o ricercatori, anche a termine, dell'Università, coadiuvati da personale tecnico amministrativo.
Al termine dell'istruttoria le graduatorie dei progetti idonei, non idonei ed esclusi, saranno approvate dall'Università con Decreto Rettorale. In caso di anticipato esaurimento delle risorse annuali, i progetti verranno approvati senza finanziamento: non sono previsti ulteriori finanziamenti per l'anno di emissione del presente avviso. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito WEB *www.uniud.*it/*didattica*/*servizi_studenti/contributi-per-studenti/tesi-sperimentali* e rimarranno valide al fine di eventuali scorrimenti di graduatoria fino al 29.06.2012.
Ai soli candidati vincitori del finanziamento verrà comunicato il risultato mediante invio di raccomandata A/R.
Il candidato dovrà stipulare apposito contratto con l'Università prima dell'avvio del P.T.S..
L'Università non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del richiedente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa sua o degli enti gestori degli sportelli territoriali.

Art. 6: Chiusura anticipata e decadenza dal contributo
La chiusura anticipata del Progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a. permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
b. gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;
c. collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

Il candidato deve darne comunicazione immediata all'Università.
L'interruzione anticipata del Progetto per motivi diversi da quelli sopra elencati, ovvero il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4.3, comporta la decadenza dal sostegno finanziario e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al momento della dichiarazione di interruzione all'Università.

Art. 7: Tutela dei dati personali
In ossequio alle previsioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento dei dati personali, si ricorda che i dati conferiti all'Università in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento medesimo o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nei limiti dettati da leggi e regolamenti e che l'interessato è titolare dei diritti di cui all'art. 7 del decreto citato (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione ecc.). Il titolare del trattamento è il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 8: Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando è il *dott. Agostino Maio responsabile* dell' *Area Servizi per la didattica e il diritto allo studio (ADID)*.

Università degli Studi di Udine

Art. 9: Accettazione delle norme espresse nell'avviso
La presentazione della domanda comporta l'accettazione, da parte dei candidati e dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei P.T.S. di tutte le norme espresse nel presente avviso.

ALLEGATI AVVISO "TESI SPERIMENTALI IN AZIENDA"

a) Domanda di partecipazione;
b) Manifestazione d'interesse dell'impresa (Allegato n. 1).

Università degli Studi di Udine

Sede e orario sportello Servizio Fondo Sociale Europeo	Informazioni
Sede: lo Sportello è in Segreteria Studenti (al piano terra) nella sede di via Mantica 3 a Udine (sportello della Sezione Servizi agli Studenti e Laureati) **Orario**: - Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30 fino ad esaurimento delle prenotazioni; Per i servizi di sportello è prevista la prenotazione obbligatoria con sistema "elimina code". I biglietti di prenotazione sono erogati dall'apposito distributore automatico che si trova all'ingresso dell'edificio, a fianco dell'ufficio di portineria.	**Web** *www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/contributi-per-studenti/tesi-sperimentali* **telefono**:............ +39-0432.556867 **fax**: .... +39-0432. 556699 **email**: .... fse.adid@uniud.it

Udine, 17/10/2011

Il rettore
Prof. Cristiana Compagno

Università degli Studi di Udine

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spettabile
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Ripartizione Didattica – Sezione Servizi agli studenti e ai laureati
Via Mantica, 3
33100 Udine

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI PER STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ INTERESSATI A REALIZZARE TESI DI LAUREA SPERIMENTALI IN IMPRESA

Il/la sottoscritto/a ____ , nato/a a ___________________
il _____________ e residente a _______________________________________ prov. ___ in via
____ C.F. _________________________________
domiciliato/a ___________________________ prov. ___ in via ____________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di un sostegno finanziario ai fini della realizzazione di una tesi di laurea sperimentale nella materia ____,
della durata totale di _____ *(numero)* mesi da svolgersi presso ___________________________________
____
(*denominazione dell'Impresa e sede produttiva)*.

E DICHIARA

a) di conoscere e accettare integralmente le norme contenute nell'avviso che istituisce la selezione per l'assegnazione dei suddetti sostegni finanziari da parte dell'Università di Udine;
b) di essere iscritto per l'a.a. ___________ e che intende laurearsi nella sessione ____________ :
   - ☐ al Corso di Laurea Specialistica in classe , presso la Facoltà di , matricola n. ;
   - ☐ al Corso di Laurea Magistrale in classe , presso la Facoltà di , matricola n. .

Università degli Studi di Udine

A tal fine indica ed esplicita, come previsto dall'avviso, le seguenti voci necessarie per la valutazione della sua candidatura:

1. Titolo della tesi

2. Docente relatore di tesi

   Nome

   Recapiti (indirizzo, telefono, e-mail)

   Materia/SSD

3. Denominazione del Soggetto Partner - impresa (*nel caso di più soggetti coinvolti, fornire per ognuno i dati anche del successivo punto 4*)

4. Tutor del Soggetto Partner:

   Nome

   Recapiti (indirizzo, telefono, e-mail, fax)

   Caratteristiche professionali

5. Durata totale del percorso formativo espressa in "numero di mensilità" per le quali si richiede il sostegno finanziario (min 3 - max 6)

6. Descrizione del Progetto, indicazione del programma che si intende svolgere per la realizzazione della tesi, i tempi necessari per portarlo a termine, i risultati attesi e le strutture da utilizzare sia presso l'impresa o le imprese coinvolte nella realizzazione. (max 4.000 caratteri)

7. Valore aggiunto relativo alla realizzazione del progetto formativo proposto in relazione allo sviluppo delle competenze (max 2.500 caratteri)

Università degli Studi di Udine

8. Motivazioni inerenti la scelta dell'impresa/e. (max 2.000 caratteri)

Inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall'Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell'art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

☐ di essere attualmente disoccupato*

☐ di impegnarsi a concludere ogni attività lavorativa entro la data di avvio del Progetto

**(soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa)*

E richiede che tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inoltrate al seguente indirizzo:____,

telefono (recapito fisso) ____________________________________

cellulare____

e-mail____

Lo scrivente candidato, dato atto di aver ricevuto preventivamente l'informativa prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, espressamente garantisce il suo consenso, ai sensi della summenzionata legge, al trattamento secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali acquisiti dal Soggetto Attuatore.

A tal fine allega, nelle forme consentite, la seguente documentazione:

1. dichiarazione di accettazione del candidato da parte dell'Impresa (Allegati n. 1);
2. fotocopia della carta d'identità in corso di validità;
3. scheda di adesione datata e sottoscritta;
4. la domanda compilata e tutta la documentazione in formato elettronico.

Università degli Studi di Udine

Data

Il candidato

Il relatore:

__________________ __________________

Università degli Studi di Udine

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DELL'IMPRESA

ALLEGATO n. 1

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA (SOGGETTO PARTNER)

Spettabile
____
____

Oggetto: Manifestazione di interesse al progetto proposto nella domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di sostegni finanziari per studenti dell'Università di Udine interessati a realizzare tesi di laurea sperimentali in impresa.

(NOME E COGNOME) , legale rappresentante di ***(DENOMINAZIONE IMPRESA)*** , con sede legale in condivide le finalità e le modalità di esecuzione del progetto di tesi sperimentale "***(TITOLO DEL PROGETTO)*** " proposto da ***(NOME e COGNOME CANDIDATO)*** e intende contribuire al successo dello stesso, mettendo a disposizione le conoscenze tecnico – scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed eventualmente assicurando l'accoglienza del partecipante presso la sede ***(SEDE DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTO)*** .

L'azienda ha deciso di aderire al progetto in quanto ritiene che ***(MOTIVAZIONI)*** .

Inoltre si forniscono i seguenti dati identificativi dell'impresa ai fini del monitoraggio:

RAGIONE SOCIALE E NATURA GIURIDICA

Denominazione impresa
Settore Produttivo
Tipologia impresa
Indirizzo sede

Università degli Studi di Udine

Telefono
Fax
E-Mail
Sito web
P. IVA
Cod. Fiscale
Rappresentante Legale (luogo e data di nascita)
Tutor aziendale

Distinti saluti.

(LUOGO, DATA)

Firma del legale rappresentante

(e timbro dell'impresa)

____

Università degli Studi di Udine

- che sia data adeguata informazione dell'iniziativa con pubblicazione dell'avviso sul sito web di ateneo e con l'invio ai competenti organi regionali ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione

IL RETTORE
prof.ssa Cristiana Compagno

Visto per la legittimità
e la presa d'atto del provvedimento
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Clara Coviello

11_45_3_AVV_AUT BFVG_DELIBERA 8_PIANO STRALCIO TORRENTE CORNO_034

Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia - Palmanova (UD)

Estratto della delibera del Comitato istituzionale del 3 ottobre 2011, n. 8 - Adozione definitiva del "Piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Corno", del relativo Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, della Dichiarazione di sintesi e delle Misure di monitoraggio ambientale.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(omissis)

DELIBERA

Art. 1 adozione definitiva

1. E' adottato in via definitiva l'allegato Piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Corno, costituito dai seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Relazione tecnica;
2. Norme di Piano;
3. Elaborati cartografici;
4. Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica.

2. Sono, altresì, adottate la Dichiarazione di sintesi e le Misure di monitoraggio ambientale, allegate alla presente deliberazione.

3. Sono confermate le norme di salvaguardia disposte con la precedente propria deliberazione n. 16/2010 di data 25 novembre 2010.

Art. 2 approvazione

1. Il Commissario dell'Autorità di bacino regionale provvede a trasmettere il presente atto e la documentazione sopra identificata al Presidente della Regione al fine degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 16/2002.

2. Il decreto di approvazione del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dispiega i propri effetti a far data dalla sua pubblicazione.

Art. 3 obbligo di adeguamento

1. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati.

2. Le Autorità e le Amministrazioni competenti provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Piano di bacino, ad adeguare, ove occorra, i Piani territoriali e i Programmi regionali e subregionali che contrastino con le disposizioni del Piano approvato.

Art. 4 pubblicazione

1. Sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità di bacino regionale, all'indirizzo http://www.abr.fvg.it, la presente deliberazione, gli elaborati di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nonché il Parere motivato approvato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 6/2011 di data 28 giugno 2011.

2. Estratto della presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELEGATO:
dott. Luca Ciriani

IL COMMISSARIO:
dott. Renato Villalta

11_45_3_AVV_COLLINI_GHIAIE BETON AVVISO PROCEDURA VIA_028

Collini Valentino & Mario Snc - Osoppo (UD) - Ghiaie Beton Spa - Osoppo (UD)

Avviso di deposito relativo al Progetto definitivo degli interventi di manutenzione ordinaria mediante la movimentazione e il prelievo di inerti nella tratta del fiume Tagliamento compresa tra la presa del canale Ledra Tagliamento ed il ponte di Braulins, nei Comuni di Gemona del Friuli, Trasaghis e Osoppo.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si rende noto che in data 27 ottobre 2011 è stato depositato presso la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio V.I.A. della Regione Autonoma FVG, lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. riguadante il "Progetto definitivo degli interventi di manutenzione ordinaria mediante la movimentazione e il prelievo di inerti nella tratta del fiume Tagliamento compresa tra la presa del canale Ledra Tagliamento ed il ponte di Braulins, nei Comuni di Gemona del Friuli, Trasaghis e Osoppo". Per la durata di 45 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR, chiunque può prendere visione degli elaborati, presso il Servizio V.I.A. della Regione FVG ed i Comuni di Gemona del Friuli, Trasaghis e Osoppo.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni facendole pervenire alla Regione FVG - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA, via Giulia n.75/1 - 34126 Trieste.
Osoppo, 27 ottobre 2011

IL PROPONENTE:
Collini Valentino & Mario Snc
Ghiaie Beton SpA

11_45_3_AVV_COM AQUILEIA 21 PRGC_023

Comune di Aquileia (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale relativa alla trasformazione di aree agricole in aree per servizi e infrastrutture collettive, con classificazione "I" per impianti tecnologici al fine di poter installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA URBANISTICA

Visto l'articolo 22 e succ. della Legge regionale23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/9/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale . relativa alla trasformazione di aree agricole in aree per servizi e infrastrutture collettive, con classificazione " I " per impianti tecnologici al fine di poter installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico).
Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Aquileia, 28 ottobre 2011

IL TITOLARE DI P.O.:
arch. Natale Guerra

11_45_3_AVV_COM CARLINO 16 PRGC_008

Comune di Carlino (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n°22 del 12.07.2011, il Comune di Carlino ha approvato, ai sensi dall'art. 17 del D.P.Reg 21.03.2008, n°086/Pres, la variante n°16 al P.R.G.C., dando atto che nei termini previsti dal comma 4 dell'art.17 del D.P.Reg 21.03.2008, n°086/Pres, non sono pervenute all'Amministrazione comunale osservazioni e/o opposizioni.
Carlino, 24 ottobre 2011

IL SINDACO:
Diego Navarria

11_45_3_AVV_COM CARLINO 17 PRGC_006

Comune di Carlino (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n°23 del 12.07.2011, il Comune di Carlino ha approvato, ai sensi dall'art. 17 del D.P.Reg 21.03.2008, n°086/Pres, la variante n°17 al P.R.G.C., dando atto che nei termini previsti dal comma 4 dell'art.17 del D.P.Reg 21.03.2008, n°086/Pres, non sono pervenute all'Amministrazione comunale osservazioni e/o opposizioni.
Carlino, 24 ottobre 2011

IL SINDACO:
Diego Navarria

11_45_3_AVV_COM CARLINO 18 PRGC_007

Comune di Carlino (UD)
Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n°45 del 12.09.2011 il Comune di Carlino ha riapprovato il progetto dei lavori di recupero dell'area pedonale di pertinenza e limitrofa all'immobile "ex latteria sociale turnaria" di Carlino, costituente variante n°18 allo strumento urbanistico in vigore.-
La variante n°18 al PRGC è depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi dall'avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio comunale, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Carlino, 24 ottobre 2011

IL SINDACO:
Diego Navarria

11_45_3_AVV_COM CARLINO 19 PRGC_010

Comune di Carlino (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n°22 del 12.07.2011, il Comune di Carlino ha approvato, ai sensi dall'art. 17 del D.P.Reg 21.03.2008, n°086/Pres, la variante n°19 al P.R.G.C., dando atto che nei termini previsti dal comma 4 dell'art.17 del D.P.Reg 21.03.2008, n°086/Pres, non sono pervenute all'Amministrazione comunale osservazioni e/o opposizioni.-
Carlino, 24 ottobre 2011

IL SINDACO:
Diego Navarria

11_45_3_AVV_COM CARLINO 20 PRGC_011

Comune di Carlino (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n°22 del 12.07.2011, il Comune di Carlino ha approvato, ai sensi dall'art. 17 del D.P.Reg 21.03.2008, n°086/Pres, la variante n°20 al P.R.G.C., dando atto che nei termini previsti dal comma 4 dell'art.17 del D.P.Reg 21.03.2008, n°086/Pres, non sono pervenute all'Amministrazione comunale osservazioni e/o opposizioni.-

Carlino, 24 ottobre 2011

IL SINDACO:
Diego Navarria

11_45_3_AVV_COM CARLINO PRPC ZONA D2_012

Comune di Carlino (UD)

Avviso di approvazione del PRPC di iniziativa privata denominato "ZTO D/2 artigianale-industriale di progetto.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n°44 del 12.09.2011, il Comune di Carlino ha approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L.R. 21.10.2008, n°12, la variante e l'ampliamento del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Z.T.O. D/2 artigianale-industriale di progetto".-

Carlino, 24 ottobre 2011

IL SINDACO:
Diego Navarria

11_45_3_AVV_COM CIVIDALE DEL FRIULI ESPROPRI RIO RUCH_015

Comune di Cividale del Friuli (UD) - Unità Operativa Lavori Pubblici - Ufficio per le espropriazioni

Lavori di completamento della manutenzione idraulica del rio Ruch. Espropriazione per pubblica utilità. Pubblicazione dell'avviso di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio presso il Ministero dell'Economia e Finanze o pagamento a seguito di dichiarazione di cessione bonaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Visto il l'articolo 26 commi 1 e 7 del D.P.R. 327/2001 procede a dare adeguata pubblicità, pubblicandone estratto su questo B.U.R., delle proprie determinazioni n. 903 di data 29.08.2011 e n. 967 di data 15.09.2011.

RENDE NOTO

Dalla determinazione n. 903 di data 29.08.2011;

(omissis)

A. CHE il signor VESCUL Giacomo nato a Cividale del Friuli il 12.01.1938 (C.F.: VSC GCM 38A12 C758R), residente in via Darnazzacco n. 240 a Cividale del Friuli ed intestatario dell'immobile distinto catastalmente al foglio 32 mappale 2 (ente urbano), con dichiarazione dd. 13.06.2011 assunta al protocollo comunale in data 14.06.2011 col n. 18751, ha accettato la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio dell'importo complessivo di euro 1.500,00.= ed intende procedere alla cessione volontaria dei beni in parola;
B. CHE il signor DOMENIS Silvano nato a Cividale del Friuli in data 14.12.1936 (C.F.: DMN SVN 36T14 C758E), residente in via Divisione Julia n. 11 a Cividale del Friuli in qualità di rappresentante legale della ditta AZIENDA AGRICOLA DOMENIS s.n.c. con sede in Cividale del Friuli, via Darnazzacco n. 30 (C.F.: 01005250301) proprietaria dei terreni distinti catastalmente al foglio n. 29 mappale 107 e foglio n. 141, 142 e 362 (catasto terreni), con dichiarazione dd. 20.06.2011 assunta al protocollo comunale in data 23.06.2011 col n. 19969, ha accettato la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio dell'im-

porto complessivo di euro 1.813,50.= ed intende procedere alla cessione volontaria dei beni in parola;
C. CHE il signor ZANONE Giovanni Battista nato a Cividale del Friuli in data 14.07.1940 (C.F.: ZNN GNN 40L14 C758F), residente in Cividale del Friuli in via Darnazzacco n. 20 ed intestatario dei terreni distinti catastalmente al foglio 31 mappale 145, 425 e 426 (catasto terreni), con dichiarazione dd. 24.06.2011 assunta al protocollo comunale in data 27.06.2011 col n. 20262, ha accettato la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio dell'importo complessivo di euro 819,00.= ed intende procedere alla cessione volontaria dei beni in parola;
D. CHE il signor ZILLI Ernesto nato a Cividale del Friuli il 08.03.1943 (C.F.: ZLL RST 43C08 C758J) residente a Cividale del Friuli in via Doria n. 67 che agisce in nome e per conto della signora ZILLI Vanessa nata a Cividale del Friuli il 02.12.1971 (C.F.: ZLL VSS 71T42 C758R) residente in Ville Mont-Royal QC (Canada), in base alla procura generale n. 104/09 di data 06.07.2009 redatta da agente consolare presso il consolato Generale a Montreal in Canada, con riferimento all'immobile distinto catastalmente al n. 32 mappale 5 (ente urbano) di proprietà della citata signora ZILLI Vanessa e a mezzo della dichiarazione dd. 24.06.2011 assunta al protocollo comunale in data 27.06.2011 col n. 20262, accetta la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio dell'importo complessivo di euro 1.650,00.= ed intende procedere alla cessione volontaria dei beni in parola;

(omissis)

di procedere alla liquidazione dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria di esproprio ai proprietari che hanno sottoscritto l'accettazione dell'indennità e che hanno attestato la piena e libera proprietà del bene, nelle rispettive percentuali di proprietà e diritti,

(omissis)

Dalla determinazione n. 967 di data 15.09.2011:

(omissis)

di prendere atto che i sotto elencati soggetti non hanno dato riscontro alla comunicazione sopra detta:
A. MARGUTTI Daniela (C.F.: MRG DNL 44A52 C758V),
B. TUZZOLINO Francesca (C.F.: TZZ FNC 62R62 E957Q),
C. TUZZOLINO Marco (C.F.: TZZ MRC 64H11 E957M),
D. TUZZOLINO Vincenzo (C.F.: TZZ VCN 31C02 E957K),
E. FURLANI Lucia (C.F.: FRL LCU 31R54 C758N),
F. TEMPORINI Erso (C.F.: TMP RSE 30B08 C758B),
G. MIANI Pierina (C.F.: MNI PRN 40B44 C758V),
che pertanto ai sensi dell'art. 20 c. 14 del D.P.R. 327/2001 l'indennità provvisoria di espropriazione è da intendersi NON CONCORDATA e conseguentemente deve essere depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - servizio Tesoreria della competente Ragioneria dello Stato di Udine, l'indennità provvisoria con l'esclusione delle maggiorazioni previste all'art. 45 del citato D.P.R.;

(omissis)

che vengano perfezionati presso il Servizio Tesoreria della Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine i n. 3 depositi definitivi in argomento, che dovranno essere costituiti a mezzo di distinti versamenti (uno per ciascun mappale) come di seguito indicato:
a. versamento della somma di euro 44,79.= complessivi (4 comproprietari) relativa all'espropriazione di un area facente parte del terreno individuato catastalmente al foglio 31 mappale 150 (omissis)
b. versamento della somma di euro 156,80.= complessivi (2 comproprietari) relativa all'espropriazione di un area facente parte del terreno individuato catastalmente al foglio 31 mappale 241 (omissis)
c. versamento della somma di euro 140,00.= complessivi (unico proprietario) relativa all'espropriazione di un area facente parte del terreno individuato catastalmente al foglio 32 mappale 22 (omissis)
Cividale del Friuli, 27 ottobre 2011

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
arch. Daniele Vesca

11_45_3_AVV_COM FIUME VENETO PAC C14A_003

Comune di Fiume Veneto (PN)
Avviso approvazione del PAC di iniziativa privata ambito "C14a", ai sensi dell'art. 4, comma 7, della LR n. 12/2008.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 7 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5, del D.P.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. e art. 4, comma 7, della L.R. 21 ottobre 2008, n. 12

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n. 175 del 12.07.2011 (esecutiva) il Comune di Fiume Veneto ha approvato il piano attuativo comunale (P.A.C.) di iniziativa privata denominato "C14a".

Fiume Veneto, 25 ottobre 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE:
arch. Piero Pilloni

11_45_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PAC PIVETTA_002

Comune di Fontanafredda (PN)
Avviso di deposito relativo all'esame e all'adozione del PAC d'iniziativa privata e relativo schema di convenzione, denominato "Zona Artigianale Pivetta" e contestuale variante al limite del PAC.

IL COORDINATORE DELL' AREA

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.09.2011 di esame ed adozione del P.A.C. d'iniziativa privata e relativo schema di convenzione, denominato "Zona Artigianale Pivetta" e contestuale variante al limite del P.A.C.;
VISTO l' articolo n. 25 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- che il suddetto Piano sarà depositato presso l'Ufficio dell'Area Servizi Urbanistici, per la durata di 30 giorni effettivi, a partire dal giorno successivo alla data della presente pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;
- che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.A.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo stesso possono presentare opposizioni;
- che le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco.

Fontanafredda, 25 ottobre 2011

IL COORDINATORE DELL'AREA
SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

11_45_3_AVV_COM FORGARIA NEL FRIULI DET 231 ESPROPRIO_004

Comune di Forgaria nel Friuli (UD) - Area tecnica - Tecnica manutentiva
Determina n. 231 del 22.10.2011 prot. n. 8353. Avviso di deposito presso la Cassa DD.PP. Spa relativamente a procedura espropriativa per l'intervento di manutenzione, ripristino e riqualificazione dell'ambito naturalistico comunale laghetti Pakar - POR Fesr 2007-2013 Ob. Competitività - Asse 4 - attività 4.1.2

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

(omissis)

VISTI - omissis- del D.P.R. n. 327/2001

DETERMINA

omissis - di costituire un deposito amministrativo presso la Cassa DD.PP. per la ditta sottoindicata,
(omissis)

Allegato A
Ditte non concordatarie

N.	Comune	Foglio	Particella	mq.	Coltura in atto
1	Forgaria nel Friuli	37	81	5.240	Incolto produttivo

intestata a:

N.	Cognome Nome	Diritti Reali	INDENNIZZO
1	Molinaro Carlo	Proprietario	550,20 €

Forgaria nel Friuli, 25 ottobre 2011

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
p.i. Pietro De Nardo

11_45_3_AVV_COM GORIZIA AVVISO PISUS_017

Comune di Gorizia
Idee progettuali e manifestazioni di interesse per il Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile (Pisus) del Comune di Gorizia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visto il Bando pubblicato sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24 del 15 giugno 2011 per l'Asse IV, Attività 4.1.a. del POR FESR 2007-2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1047 del 01.06.2011

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale 2011/01662 il Comune di Gorizia ha avviato un processo partecipativo consultivo con soggetti pubblici e/o privati anche tramite la pubblicazione degli avvisi a contribuire alla formulazione del PISUS del Comune di Gorizia attraverso la proposta di idee progettuali e manifestazioni di interesse. Ai sensi dell'art. 32 legge 18 giugno 2009 n. 69 gli avvisi sono stati pubblicati a partire dal 21 settembre 2011, per la durata rispettivamente di giorni 16 per l'avviso a contribuire con proposte di idee progettuali e di giorni 23 per l'avviso a presentare manifestazioni di interesse, sull'Albo pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di Gorizia.
Gorizia, 26 ottobre 2011

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rosamaria Olivo

11_45_3_AVV_COM MORTEGLIANO PAC VIGNE_014

Comune di Mortegliano (UD)
Avviso di adozione PAC di iniziativa privata Vigne.

ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e succ. modifiche ed integrazioni

SI RENDE NOTO

che con Deliberazione n.138 del 22.09.2011, esecutiva, il Consiglio Comunale di Mortegliano ha adottato il Piano Attuattivo Comunale di Iniziativa Privata denominato "PAC VIGNE".
Gli elaborati della variante sono depositati presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.
Mortegliano, 26 ottobre 2011

IL SINDACO:
Alberto Comand

11_45_3_AVV_COM MORTEGLIANO PAC ZONA O MISTA_013

Comune di Mortegliano (UD)

Avviso di approvazione variante al PAC di iniziativa privata Zona O mista.

ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e succ. modifiche ed integrazioni

SI RENDE NOTO

che con Deliberazione n.137 del 22.09.2011, esecutiva, il Consiglio Comunale di Mortegliano ha approvato la variante al Piano Attuattivo Comunale di Iniziativa Privata - Zona O Mista -.
Gli elaborati della variante sono depositati presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.
Mortegliano, 26 ottobre 2011

IL SINDACO:
Alberto Comand

11_45_3_AVV_COM PORDENONE DET 3318 PAGAMENTO INDENNITA_005

Comune di Pordenone

Determinazione n. 2011/0503/99, n. cron. 3318 del 21/10/2011 (Estratto). Opera n. 21.08 Scuola Materna di Villanova. Intervento di ripristino e manutenzione straordinaria del reticolo idrografico compreso tra via G. Deledda ed il rilevato autostradale della A28. Pagamento diretto dell'indennità provvisoria di imposizione servitù ai sensi dell'art. 20 e seguenti del DPR 8 giugno 2001 n. 327.

IL RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di disporre il pagamento diretto di complessivi € 226,00 per l'indennità di imposizione servitù di scolo di acque pubbliche, dovuta al soggetto sotto indicato, che ha condiviso la determinazione dell'indennità provvisoria per l'asservimento degli immobili interessati dai lavori di realizzazione dell'opera in oggetto, come segue:

COMUNE DI PORDENONE
Fg. 33 Mapp. 26 di mq. 10030
Sup. di Servitù: mq. 241
Indennità di Servitù: €. 96,40

Fg. 33 Mapp. 177 di mq. 10
Sup. di Servitù: mq. 4
Indennità di Servitù: €. 1,60

Fg. 33 Mapp. 24 di mq. 2740
Sup. di Servitù: mq. 320
Indennità di Servitù: €. 128,00

Indennità Complessiva: €. 226,00
Ditta:

CANTON GIORGIO nato il 24/01/1965 a Pordenone (PN)
c.f. CNTGRG65A24G888G, proprietà per 1/1, per una indennità di €. 226,00;

(omissis)

Pordenone, 21 ottobre 2011

IL RESPONSABILE:
Alessandra Predonzan

11_45_3_AVV_COM PORDENONE DET 3369_INDENNITA_021

Comune di Pordenone

Determinazione n. 2011/0503/98, n. cron. 3369 del 26/10/2011 (Estratto). Opera n. 40.07. Lavori di realizzazione di un tratto di fognatura nell'ambito del Piano di recupero n. 14 di Largo San Giorgio. Pagamento diretto dell'indennità di imposizione servitù ed occupazione temporanea ex artt. 44 e 50 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.

IL RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di disporre il pagamento diretto di complessivi € 1.582,29 + IVA € 147,00 per l'indennità di servitù e di occupazione dovuta ai soggetti sotto elencati, che ha accettato le somme offerte per l'asservimento e l'occupazione temporanea degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera in oggetto, come segue:

COMUNE DI PORDENONE

1) Fg. 20 Mapp. 1397 di mq. 230
Sup. di Servitù: mq. 15,0
Indennità di Servitù: €. 300,00
Sup. di Occupazione: mq. 45,0
Indennità di Occupazione: €. 115,48
Indennità Complessiva: €. 415,48
Ditta:
LORENZON ANTONELLO nato il 20/08/1942 a PORDENONE (PN),
c.f. LRNNNL42M20G888N, proprietà per 1/2, per una indennità di €. 207,74;
LORENZON GIANNI nato il 30/06/1939 a PORDENONE (PN),
c.f. LRNGNN39H30G888N, proprietà per 1/2, per una indennità di €. 207,74;

2) Fg. 20 Mapp. 2030 di mq. 30
Sup. di Servitù: mq. 15,0
Indennità di Servitù: €. 300,00
Sup. di Occupazione: mq. 30,0
Indennità di Occupazione: €. 76,99
Indennità Complessiva: €. 376,99
Ditta:
DE SANTI LUIGIA SERAFINA nata il 22/08/1928 a PORDENONE (PN),
c.f. DSNLGU28M62G888D, proprietà per 1/1, per una indennità di €. 376,99;

3) Fg. 20 Mapp. 1803 di mq. 250
Sup. di Servitù: mq. 35,0
Indennità di Servitù: €. 700,00
Importo soggetto ad IVA 21%: €. 147,00
Sup. di Occupazione: mq. 35,0
Indennità di Occupazione: €. 89,82
Importo non soggetto ad IVA
Indennità Complessiva: € 789,82

Ditta:
IMMOBILIARE CIMOLAI S.P.A. con sede in PORDENONE (PN),
c.f. 01456360930, proprietà per 1/1, per una indennità di € 789,82 + IVA 21% su € 700,00, pari ad € 147,00;

(omissis)

Pordenone, 26 ottobre 2011

IL RESPONSABILE:
Alessandra Predonzan

11_45_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI 72 PRGC_019

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 72 al Piano regolatore generale comunale.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 63 della L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 17 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2011, esecutiva il 28.10.2011, è stata approvata la variante n. 72 al PRGC.
San Daniele del Friuli, 28 ottobre 2011

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE:
arch. cons. Eva Benetti

11_45_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI 73 PRGC_022

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 73 al Piano regolatore generale comunale.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 63 della L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 17 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2011, esecutiva il 28.10.2011, è stata approvata la variante n. 73 al PRGC.
San Daniele del Friuli, 28 ottobre 2011

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE:
arch. cons. Eva Benetti

11_45_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO_PISUS_033

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)
POR Fesr 2007-2013. Attività 4.1.a dell'asse IV "Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile (Pisus)" del Comune di San Vito al Tagliamento - Riapertura termini.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 4 c. 2° del Bando regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.1047 del 01.06.2011, modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1538 del 05.08.2011,

RENDE NOTO CHE SONO RIAPERTI I TERMINI

dell'avviso pubblico per la presentazione di idee progettuali e manifestazioni di interesse per il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) del Comune di San Vito al Tagliamento e relativi allegati.
La documentazione è reperibile sul sito www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn e presso l'Ufficio Segreteria del Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento - Piazza del Popolo 38.
Le proposte dovranno pervenire al Comune di San Vito al Tagliamento entro il termine di giovedì 3 novembre 2011 ore 18.00.
San Vito al Tagliamento, 28 ottobre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

11_45_3_AVV_COM SAN VITO AL TORRE VARIANTI PRGC_016

Comune di San Vito al Torre (UD)
Approvazione di varianti non sostanziali al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 17 comma 8 del D.P.Reg. 20/03/2008, n. 086/Pres. e l' art. 61 L.R. 5/2007,

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione del C.C. n. 43 del 29/09/2011, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante non sostanziale al P.R.G.C. relativa l' integrazione all' art. 35 delle N.T.A.;
- con deliberazione del C.C. n. 44 del 29/09/2011, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante non sostanziale al P.R.G.C. relativa alla Cambio destinazione d'uso di area a servizi per la collettività ricadente in zona D2;

San Vito al Torre, 28 ottobre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Ivo Casa

11_45_3_AVV_COM VENZONE 27 PRGC_024

Comune di Venzone (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 27 al PRGC.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2011 e' stata adottata, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 6, della L.R n. 5/2007 e art. 17 del DPReg. n. 086/pres./2008, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale;
che ai sensi dell'art. 17 del DPReg. n. 086/pres./2008, tale deliberazione con i relativi elaborati è depositata
presso la segreteria comunale dal giorno 11.11.2011 al giorno 23.12.2011 nell'orario di apertura al pubblico degli uffici;
che in tale periodo, corrispondente a trenta giorni effettivi di apertura al pubblico, chiunque può prenderne
visione in tutti i suoi elementi;
che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni.
Venzone, 28 ottobre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
dr.ssa Maria Treu

11_45_3_AVV_COM ZOPPOLA_SOCIETA AGRICOLA ZOPPOLA BIOGAS_VIA TAVELA_025

Comune di Zoppola (PN)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in via Taviela. Proponente: Società Agricola Zoppola Biogas Srl.

IL SINDACO

(...omissis…)

AUTORIZZA

Art. 1

la Società Agricola Zoppola Biogas srl, p. IVA 01675920936, con sede in Comune di Zoppola, via San Marco n. 92, conformemente alle decisioni favorevoli assunte dalla Conferenza dei servizi svoltasi in data 07.07.2011 e dei pareri pervenuti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs, 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Impianto di valorizzazione energetica di biomasse di origine agricola) e delle opere connesse come previste nel progetto e nei relativi elaborati tecnici dettagliatamente elencati in premessa, da realizzarsi in via Taviela, foglio 32, mappali 19, 82 e 83, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni dettagliatamente riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate.

(…omissis…)

Zoppola, 17 agosto 2011

IL SINDACO:
dott. Angelo Masotti Cristofoli

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 86_001

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 86 del 21 aprile 2011. Società Lorenzon F.lli Srl di Azzano Decimo. Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del DLgs. 152 del 3.4.2006, di un impianto mobile di gestione rifiuti speciali non pericolosi.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...", in particolare l'art. 5 che recita " nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.";
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n. 30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" come modificato dal D.M. n. 186/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che la Società LORENZON F.LLI S.r.l. è titolare dell'autorizzazione alla gestione di un impianto mobile di cui alla Determina Dirigenziale n. 917 del 28.04.2006, rilasciata ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. n. 22/97;
VISTA la richiesta di rinnovo della predetta autorizzazione presentata dalla Società LORENZON F.LLI S.r.l pervenuta il 22.10.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n. 79705 del 25.10.2010, per il predetto impianto mobile di frantumazione e vagliatura, modello OM TRACK GIOVE numero di matricola

99C03400T, prodotto dalla Ditta OM Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A., finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni di cui al D.M. 05.02.1998;
RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Ambiente acquisita agli atti di questo Ente con protocollo n. 23359 del 12.03.2008 nella quale si chiarisce che gli impianti mobili vengono autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e pertanto, sono sottoposti all'iter autorizzativo ivi previsto;
DATO ATTO che in Regione Friuli Venezia Giulia il predetto iter autorizzativo, si sostanzia con l'applicazione del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998;
DATO ATTO che ad integrazione della predetta istanza, la Società ha trasmesso con nota pervenuta il 02.11.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n. 82208 del 04.11.2011, una Relazione tecnica che descrive le caratteristiche dell'impianto di che trattasi nonché lo stato di efficienza dello stesso;
DATO ATTO che l'impianto mobile ha una potenzialità massima di 2000 m3/anno pari a circa 2999 Mg/anno;
RILEVATO, che l'attività di recupero della Società LORENZON F.LLI S.r.l. viene riassunta nella seguente tabella:

tipologie di rifiuti trattate	provenienza dei rifiuti	attività svolta	Caratteristiche delle materia prime o dei rifiuti ottenuti
TIPOLOGIA 7.1: 101311 rifiuti della produzione di materiali a base di cemento 170101 cemento; 170102 mattoni; 170103 mattonelle e ceramiche; 170802 materiali da costruzione a base di gesso; 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche; 170904 rifiuti misti di costruzione e demolizione	attività di demolizione, costruzione, manutenzione reti; produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;	7.1.3 lett. a): ottenimento di frazioni inerti per successivi impieghi; 7.1.3 lett. c): utilizzo per recuperi ambientali (previo trattamento di cui alla lett. a)	materie prime secondarie per l'edilizia conformi a quanto stabilito al punto 7.1.4;

VISTA la nota del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 83929 del 12.11.2010, di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, e di invio della documentazione agli Enti coinvolti nel procedimento;
DATO ATTO che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", non ha inviato il parere nel termine previsto; e pertanto lo stesso si intende reso favorevolmente a norma dell' art. 5, comma 3 del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998;
DATO ATTO che l'ARPA di Pordenone con nota protocollo 5909 del 21.12.2010 ha comunicato che non si rilevano motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione.
ATTESO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi il giorno 22.02.2011 ha espresso parere favorevole con le prescrizioni e precisazioni di seguito riportate:
- qualora necessario il materiale da vagliare, il materiale vagliato, i cumuli di rifiuti e le aree di manovra dovranno essere mantenute costantemente umidificate al fine di evitare la produzione e la propagazione di polveri nella zona circostante;
- qualora necessario si dovranno utilizzare idonei sistemi di schermatura, anche con i cumuli di rifiuti da vagliare e vagliati, per attutire l'inquinamento acustico verso possibili bersagli;
- l'impianto per svolgere l'attività è soggetto alle comunicazioni di campagna di attività i cui contenuti di seguito si elencano:

Contenuti della Comunicazione di campagna (art. 208 del D.Lgs. 152/06):
  - la data di inizio e la durata della campagna di attività, deve essere inviata alla Provincia competente almeno 60 giorni prima dell'istallazione dell'impianto;
  - copia dell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06;
  - copia del contratto o della lettera di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
  - la Società dovrà preliminarmente verificare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti originati dall'impianto sia autorizzato alla gestione degli stessi.
  - specifico diagramma giornaliero e settimanale che evidenzi, fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
  - i dati specifici inerenti l'attività ad esempio:
  - descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell'impianto con relativa codifica (codice CER), quantità (in peso e volume);
  - indicare, tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall'attività di vagliatura;
  - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando un planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:2000), riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti

correlati all'esercizio dell'impianto;
- le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
- indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto;
- l'impianto per svolgere l'attività è soggetto alle comunicazioni di campagna di attività i cui contenuti di seguito si elencano:

Condizioni generali della campagna:
- preventiva acquisizione del favorevole giudizio in materia di VIA (o di eventuale verifica di assoggettabilità) qualora l'attività rientri nelle categorie progettuali di cui agli allegati II, III e IV della Parte Seconda del D. Lgs. 152/06;
- per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la Società è tenuta ad osservare gli adempimenti previsti dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006.
- documentazione di impatto acustico, subordinatamente al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso, indicare gli orari di utilizzo e i valori limite di emissione che dovranno comunque rispettare la vigente normativa in materia di emissioni sonore.
- preventiva acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ove la vigente disciplina nazionale e regionale lo richieda, ovvero l'attività deve essere condotta adottando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per evitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante, mantenendo costantemente umido il rifiuto, evitando nel contempo la produzione di reflui liquidi;
- dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro e gli addetti al macchinario ed al carico-scarico devono avere qualifiche professionali adeguate ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale.
- nella gestione dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazione di odori o emissioni moleste.
- Certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ovvero (prima dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità) copia della richiesta di iscrizione

EVIDENZIATO inoltre che con successivo provvedimento la Società sarà autorizzata alla gestione dell'impianto mobile ai sensi del D.Lgs. 152/06, con le relative prescrizioni comprese quelle stabilite della Conferenza Tecnica;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società LORENZON F.LLI S.r.l. del 25.11.2011, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della L. 575/65;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società LORENZON F.LLI S.r.l. del 02.11.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti soggettivi per svolgere l'attività;
RITENUTO, pertanto, di accogliere l'istanza presentata dalla Società LORENZON F.LLI S.r.l. e di rilasciare la relativa autorizzazione;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02.01.1998, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura, modello OM TRACK GIOVE numero di matricola 99C03400T della Società LORENZON F.LLI S.r.l. di Azzano Decimo, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni di cui al D.M. 05.02.1998 con una potenzialità di 2000 m³/anno pari a circa 2999 Mg/anno.
2. Di stabilire che l'impianto di cui al punto 1, può gestire i rifiuti individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui al seguente elenco, con le modalità descritte nel sopraccitato progetto:

tipologie di rifiuti trattate	provenienza dei rifiuti	attività svolta	Caratteristiche delle materia prime o dei rifiuti ottenuti
TIPOLOGIA 7.1: 101311 rifiuti della produzione di materiali a base di cemento 170101 cemento; 170102 mattoni; 170103 mattonelle e ceramiche; 170802 materiali da costruzione a base di gesso;	attività di demolizione, costruzione, manutenzione reti; produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;	7.1.3 lett. a): ottenimento di frazioni inerti per successivi impieghi; 7.1.3 lett. c): utilizzo per recuperi ambientali (previo trattamento di cui alla lett. a)	materie prime secondarie per l'edilizia conformi a quanto stabilito al punto 7.1.4;

tipologie di rifiuti trattate	provenienza dei rifiuti	attività svolta	Caratteristiche delle materia prime o dei rifiuti ottenuti
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche; 170904 rifiuti misti di costruzione e demolizione			

3. Di stabilire che, al fine di favorire la identificazione, anche in funzione della registrazione delle campagne di attività, sull'impianto venga aggiornata entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, la targa metallica che già contiene la dicitura del modello e del numero di matricola, con il numero e data della presente Deliberazione.
4. Di dare atto che con successivo provvedimento, la Società LORENZON F.LLI S.r.l. sarà autorizzata alla gestione dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.P.G.R. 01/98, che prevederà, oltre alle prescrizioni stabilite dalla Conferenza tecnica del 20.10.2009 di cui alle premesse, anche quanto di seguito riportato:
- deve essere accertata la natura dei rifiuti per evitare il trattamento di rifiuti diversi di quelli indicati dal punto 1;
- deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia;
- l'impianto deve essere tenuto in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici, in particolare tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni, con riguardo agli obblighi di legge in materia, al fine di garantirne l'efficienza originaria.
- deve essere trasmessa a questa Provincia una relazione per ogni anno solare, dell'attività svolta dall'impianto di cui al punto 1, nonché tutte le operazioni di manutenzione, verifica e controllo effettuate sullo stesso.
5. Di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. n.152/2006, ha validità 10 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché sugli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti.
6. Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
7. Di dare atto che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione, si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
8. Di stabilire che la Società LORENZON F.LLI S.r.l. di Azzano Decimo dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato.
9. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Società LORENZON F.LLI S.r.l. di Azzano Decimo dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Pordenone e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società LORENZON F.LLI S.r.l. di Azzano Decimo sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
10. Di stabilire che la Società LORENZON F.LLI S.r.l. di Azzano Decimo dovrà tempestivamente comunicare alla Provincia di Pordenone qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
11. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.
12. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso alla Società LORENZON F.LLI S.r.l. di Azzano Decimo, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'A.R.P.A Dipartimento di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimitá di voti espressi in forma palese.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 110_001

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 110 del 12 maggio 2011. Comune di Pasiano di Pordenone. Approvazione del Progetto di variante sostanziale, della piazzola ecologica sita in via Comugnuzze (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ..." in particolare l'art. 5 che recita "...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1";

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'art. 19 della L.R. n. 25 del 22.08.2005 "Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti";

VISTO il D.M. 08.04.2008, "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato…", come modificato dal D.M. 13.05.2009;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 34 del 19.02.2009 è stato approvato con prescrizioni, il progetto presentato dal Comune di Pasiano di Pordenone relativo alla piazzola ecologica sita Comugnuzze, catastalmente censito in comune censuario di Pasiano di Pordenone al foglio n. 35, mappali 709-711/p, dalla superficie di 460 m2 circa;

EVIDENZIATO che presso la suddetta piazzola vengono conferiti anche rifiuti urbani costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03 non previsti all'allegato 1 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la richiesta del Comune di Pasiano di Pordenone protocollo n. 12933 del 13.07.2009, assunta al protocollo di questo Ente al n. 45035 del 16.07.2009, di approvazione di un progetto di variante sostanziale della piazzola ecologica sopraccitata, redatto in ottemperanza delle prescrizioni di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Provinciale n. 34 del 19.02.2009;

DATO ATTO che il Comune di Pasiano di Pordenone nella medesima data della predetta istanza, ha trasmesso il progetto di variante anche al Servizio Valutazione impatto ambientale della Regione per sapere se lo stesso doveva essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA;

VISTA a tal proposito la risposta del Servizio Valutazione impatto ambientale della Regione, protocollo n. 19897 del 23.07.2009, con la quale si informava che il progetto di variante in argomento doveva essere sottoposto al procedimento di screening (verifica di assoggettabilità) di cui all'art. 20 del D. Lgs. 152/06;

VISTA la nota della Provincia prot. n. 47865 del 03.08.2009, e successiva prot. n. 54239 del 21.09.2009, con le quali si chiedevano notizie in merito alla procedura di VIA al fine di avviare il procedimento di approvazione della variante;

VISTA quindi la nota del Servizio Valutazione impatto ambientale della Regione, protocollo n. 33526 del 20.05.2010, con la quale ha trasmesso il Decreto n. 1019 del 18.05.2010 che ha stabilito che il progetto non è da assoggettare alla procedura di VIA;

DATO ATTO che il progetto di variante è composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica descrittiva;
- Tavola D1 - corografia scala 1:25.000;
- Tavola D2 - estratto catastale;
- Tavola D3 - corografia scala 1:5.000;
- Tavola D4 - planimetria stato di fatto scala 1:200;
- Tavola D5 - planimetria di progetto scala 1:200;
- Tavola D6 - planimetria comparativa scala 1:200;
- Tavola D7 - schema degli scarichi fognari scala 1:200;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale in quanto prevede la demolizione della piazzola esistente e un rifacimento completo della stessa;

RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n.

54373 del 01.07.2010, di comunicazione dell'avvio del procedimento ed invio del progetto agli Enti e agli Uffici competenti per i pareri ed osservazioni;
VISTA la nota Dipartimento di Prevenzione dell'ASS.n. 6 Friuli Occidentale, protocollo n. 52022/ISP. del 27.08.2010, acquisita agli atti con prot. n. 62448 del 03.08.2010, di trasmissione Deliberazione del Dirigente delegato n. 1216 del 27.07.2010, trasmessa con cui si esprime parere contrario per i seguenti motivi:
- per la realizzazione del servizio igienico dedicato agli operatori della piazzola, mancano particolari costruttivi della rete degli scarichi;
- manca una tavola in pianta e sezione del locale custode, in conformità ai parametri della L. 44/85;
- manca la descrizione dei particolari costruttivi (pianta e sezione) quali tettoia per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e delle rampe sopraelevate;
VISTA la nota del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale dell'Ambiente, protocollo n. 49632 del 12.08.2010, acquisita agli atti con prot. n. 65589 del 19.08.2010, di richiesta integrazioni;
VISTA la nota del Comune di Pasiano di Pordenone protocollo n. 15293 del 01.09.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n.68627 del 03.09.2010, di trasmissione del parere favorevole al progetto di variante sostanziale della piazzola ecologica;
VISTA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 77114 del 12.10.2010, di richiesta integrazioni, alla luce dell'istruttoria, delle note soprarichiamate e delle motivazioni di cui al parere espresso con la Deliberazione del Dirigente delegato n. 1216 del 27.07.2010 del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS.n. 6 Friuli Occidentale;
VISTE le integrazioni trasmesse dal Comune di Pasiano di Pordenone, costituite da:
- Lettera di trasmissione della documentazione richiesta, protocollo 740 del 14.01.2011, con specificati gli interventi;
- Allegato I.1 planimetria pendenze del piazzale e viabilità interna;
- Allegato I.2 manuale di gestione;
- Allegato I.3 pianta e sezione "locale custode";
DATO ATTO che le predette integrazioni descrivono tra l'altro:
- l'installazione di un servizio igienico chimico, lo schema della rete meteorica e degli scarichi;
- il locale custode pianta e sezione;
RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 5909 del 27.01.2011, di trasmissione delle suddette integrazioni agli Enti coinvolti nel procedimento che non hanno fatto pervenire osservazioni;
DATO ATTO che la Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi in data 22.02.2011, ha chiesto la presentazione di ulteriori integrazioni, che il Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 16587 del 25.02.2011 ha chiesto al Comune di Pasiano di Pordenone;
VISTE le integrazioni trasmesse dal Comune di Pasiano di Pordenone, costituite da:
- Lettera di trasmissione della documentazione richiesta, protocollo 6346 del 13.03.2011, con specificati gli interventi;
- Allegato I.1a planimetria di progetto - dimensionamento vasca di prima pioggia;
- Allegato I.2a piante prospetti e sezioni tettoia e rampa e particolari costruttivi;
- Allegato I.3a planimetria di progetto - definizione dei materiali della pavimentazione;
RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 29876 del 05.04.2011, di trasmissione delle suddette integrazioni agli Enti coinvolti nel procedimento che non hanno trasmesso osservazioni;
DATO ATTO che la Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi in data 12.04.2011, ha esaminato il progetto, le integrazioni, nonché gli atti del procedimento, ed ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- Tutti i contenitori per i rifiuti dovranno essere provvisti di sistemi di copertura.
- All'ingresso dovrà essere apposto un cartello riportante almeno il recapito telefonico per le emergenze, i giorni di apertura dell'impianto ed i relativi orari, la tipologia dei rifiuti conferibili.
- Dovrà essere garantita la manutenzione nel tempo della siepe perimetrale.
- I rifiuti dovranno essere collocati in aree distinte della piazzola ecologica per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
- Le modalità di deposito, di movimentazione dei rifiuti e le caratteristiche dei contenitori utilizzati nella piazzola ecologica dovranno rispettare le varie norme di settore vigenti.
- I RAEE dovranno essere depositati in contenitori chiusi o comunque coperti.
- Ogni contenitore dovrà essere provvisto di cartello con indicate le tipologie di rifiuti conferibili.
- Giornalmente si dovrà provvedere a depositare nei rispettivi contenitori i rifiuti eventualmente depositati all'esterno.

- Non potranno essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti in particolare dei rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Non è consentito il conferimento del rifiuto con codice CER 20.03.01.
- Il codice CER 20.01.99 deve essere inteso come rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata del multimateriale secco.
- I contenitori per la raccolta del verde deve essere svuotato prima che i processi fermentativi che si sviluppano al suo interno, a seguito dell'apporto del materiale vegetale, diano origine al diffondersi di odori molesti.
- Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferarsi di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche.
- Dovrà essere assolutamente garantito negli orari di apertura dell'ecopiazzola un presidio da parte di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
- Dovranno essere realizzati due pozzetti di campionamento con altezza di battente di 30/40 cm, nei quali dovranno recapitare rispettivamente le acque di prima e seconda pioggia;
- Nella parte sommitale della rampa dovrà essere realizzato un cordolo perimetrale con funzioni di "battiruota" di 15/20 cm.
- Dovrà essere nominato un collaudatore.

DATO ATTO che anche il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Pordenone ha partecipato alla seduta della Conferenza Tecnica Provinciale;
RICHIAMATE le prescrizioni attinenti alla gestione del punto 2 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 34/2009 che saranno riportate nel provvedimento di autorizzazione per la gestione della piazzola ecologica;
RICHIAMATA la nota del Comune di Pasiano di Pordenone protocollo n. 8285 del 02.05.2011, assunta al protocollo di questo Ente al n.37002 del 05.05.2011, di invio, su richiesta del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone con nota protocollo 32413 del 14.04.2011, dei dati relativi alla capacità e potenzialità della piazzola ecologica;
DATO ATTO, quindi, che la piazzola ha una capacità di deposito di 722 m3 di rifiuti e che inoltre potranno essere conferiti giornalmente 8.60 Mg ed annualmente di 1.345 Mg di rifiuti;
RITENUTO quindi di accogliere la richiesta del Comune di Pasiano di Pordenone, determinando in 18 mesi il termine di ultimazione dei lavori data la consistenza delle opere da realizzare;
RITENUTO inoltre, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere al Comune di Pasiano di Pordenone di esperire celermente le procedure dell'appalto e la realizzazione delle opere di progetto;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, il progetto presentato dal Comune di Pasiano di Pordenone, nelle premesse descritto, relativo alla variante sostanziale al progetto approvato con Deliberazione di Giunta n. 34 del 19.02.2009, relativo alla piazzola ecologica per rifiuti urbani sita in via Comugnuzze, su area catastalmente censita in comune censuario di Pasiano di Pordenone al foglio n. 35, mappali 709-711/p, dalla superficie di 460 m2 circa; e costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica descrittiva;
- Tavola D1 - corografia scala 1:25.000;
- Tavola D2 - estratto catastale;
- Tavola D3 - corografia scala 1:5.000;
- Tavola D4 - planimetria stato di fatto scala 1:200;
- Tavola D5 - planimetria di progetto scala 1:200;
- Tavola D6 - planimetria comparativa scala 1:200;
- Tavola D7 - schema degli scarichi fognari scala 1:200;
- Lettera di trasmissione della documentazione richiesta, protocollo 740 del 14.01.2011, con specificati gli interventi;
- Allegato I.1 planimetria pendenze del piazzale e viabilità interna;
- Allegato I.2 manuale di gestione;
- Allegato I.3 pianta e sezione "locale custode";
- Lettera di trasmissione della documentazione richiesta, protocollo 6346 del 13.03.2011, con specificati gli interventi;
- Allegato I.1a planimetria di progetto - dimensionamento vasca di prima pioggia;
- Allegato I.2a piante prospetti e sezioni tettoia e rampa e particolari costruttivi;
- Allegato I.3a planimetria di progetto - definizione dei materiali della pavimentazione;

2. Di stabilire che presso l'impianto di cui al punto 1, avente una superficie di 460 m2 circa e una capacità di deposito pari a 722 m3, possono essere conferiti esclusivamente rifiuti di provenienza urbana anche se identificati con codici per rifiuti speciali, per un quantitativo giornaliero di 8,60 Mg ed annuo di 1.345 Mg di cui all'elenco riportato al punto 4 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 34/2009 e verranno svolte le operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/06, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/06.
3. Di stabilire che le date di inizio e ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento Prevenzione e all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi. I lavori dovranno iniziare entro 6 mesi ed essere ultimati entro 18 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento.
4. Di stabilire che il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni come da parere della Conferenza Tecnica Provinciale:
- Tutti i contenitori per i rifiuti dovranno essere provvisti di sistemi di copertura.
- All'ingresso dovrà essere apposto un cartello riportante almeno il recapito telefonico per le emergenze, i giorni di apertura dell'impianto ed i relativi orari, la tipologia dei rifiuti conferibili.
- Dovrà essere garantita la manutenzione nel tempo della siepe perimetrale.
- I rifiuti dovranno essere collocati in aree distinte della piazzola ecologica per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
- Le modalità di deposito, di movimentazione dei rifiuti e le caratteristiche dei contenitori utilizzati nella piazzola ecologica dovranno rispettare le varie norme di settore vigenti.
- I RAEE dovranno essere depositati in contenitori chiusi o comunque coperti.
- Ogni contenitore dovrà essere provvisto di cartello con indicate le tipologie di rifiuti conferibili.
- Giornalmente si dovrà provvedere a depositare nei rispettivi contenitori i rifiuti eventualmente depositati all'esterno.
- Non potranno essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti in particolare dei rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Non è consentito il conferimento del rifiuto con codice CER 20.03.01.
- Il codice CER 20.01.99 deve essere inteso come rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata del multimateriale secco.
- I contenitori per la raccolta del verde deve essere svuotato prima che i processi fermentativi che si sviluppano al suo interno, a seguito dell'apporto del materiale vegetale, diano origine al diffondersi di odori molesti.
- Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferarsi di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche.
- Dovrà essere assolutamente garantito negli orari di apertura dell'ecopiazzola un presidio da parte di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
- Dovranno essere realizzati due pozzetti di campionamento con altezza di battente di 30/40 cm, nei quali dovranno recapitare rispettivamente le acque di prima e seconda pioggia;
- Nella parte sommitale della rampa dovrà essere realizzato un cordolo perimetrale con funzioni di "battiruota" di 15/20 cm.
- Dovrà essere nominato un collaudatore.
5. Di dare atto che il Comune di Pasiano di Pordenone deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori. Detto collaudo dovrà certificare la realizzazione di due pozzetti di campionamento con altezza di battente di 30/40 cm, nei quali dovranno recapitare rispettivamente le acque di prima e seconda pioggia, e un cordolo perimetrale con funzioni di "battiruota" di 15/20 cm. nella parte sommitale della rampa.
6. Il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà essere in regola con la normativa di sicurezza vigente (D.Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
7. In caso di chiusura della piazzola ecologica il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche.
8. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
9. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà

darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Pasiano di Pordenone sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
10. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
11. Di stabilire, inoltre che il presente provvedimento verrà inviato al Comune di Pasiano di Pordenone, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone e alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.
12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere al Comune di Pasiano di Pordenone di esperire celermente le procedure dell'appalto e la realizzazione delle opere di progetto;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 112_001

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta provinciale n. 112 del 12 maggio 2011. Comune di San Vito al Tagliamento. Approvazione del progetto di variante sostanziale, della piazzola ecologica sita in via Zuccherificio. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ..." in particolare l'art. 5 che recita "...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l'art. 19 della L.R. n. 25 del 22.08.2005 "Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti";
VISTO il D.M. 08.04.2008, "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato…", come modificato dal D.M. 13.05.2009;
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 320 del 03.12.2009 è stato approvato con prescrizioni, il progetto presentato dal Comune di San Vito al Tagliamento relativo alla piazzola ecologica sita via Zuccherificio, catastalmente censito in comune censuario di San Vito al Tagliamento al foglio n. 32, mappale 91/p;
EVIDENZIATO che presso la suddetta piazzola vengono conferiti anche rifiuti urbani costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03 non previsti all'allegato 1 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la richiesta del Comune di San Vito al Tagliamento protocollo n. 25693 del 30.08.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n. 68555 del 03.09.2010, di approvazione di un progetto di variante della piazzola ecologica sopraccitata, redatto in ottemperanza delle prescrizioni di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Provinciale n. 320 del 03.12.2009;
DATO ATTO che il progetto di variante è composto dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Elaborato 1 - CTR- PRGC - CATASTALE;
- Elaborato 2 - Planimetria generale;
- Elaborato 3 - Planimetria stato di variante.

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale in quanto si prevede la demolizione della piazzola esistente e il rifacimento completo della stessa, destinandola esclusivamente alla raccolta dei rifiuti da spazzamento stradale a sevizio anche da altri Comuni;
DATO ATTO, altresì, che la piazzola ha una capacità di deposito di 14 Mg di rifiuti ed annualmente potranno essere conferiti 470 Mg di rifiuti costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03;
RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 71273 del 03.09.2010, di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98 ed invio del progetto agli Enti e agli Uffici competenti per i pareri ed osservazioni;
VISTA la nota Dipartimento di Prevenzione dell'ASS.n. 6 Friuli Occidentale, protocollo n. 74403/ISP. del 17.11.2010, acquisita agli atti con protocollo n. 86710 del 25.11.2010, di trasmissione della Deliberazione del Dirigente delegato n. 1708 del 05.11.2010, con cui si esprime parere favorevole;
VISTA la nota del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale dell'Ambiente, protocollo n. 62570 del 26.10.2010, acquisita agli atti con protocollo n. 82245 del 04.11.2010, di richiesta integrazioni;
VISTA la nota del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, protocollo n. 4902 priva di data, acquisita agli atti con protocollo n. 81346 del 02.11.2010, di richiesta integrazioni;
DATO ATTO che il Comune di San Vito al Tagliamento non ha trasmesso il parere e pertanto lo stesso si intende reso favorevole ai sensi del D.P.G.R. 01/98;
VISTA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 86654 del 25.11.2010, di richiesta integrazioni alla luce dell'istruttoria e delle note sopra richiamate;
VISTA la nota del Comune di San Vito al Tagliamento protocollo 5717 del 24.02.2011, acquisita agli atti con protocollo n. 18716 del 03.03.2011, di trasmissione delle integrazioni, costituite da:
- Relazione illustrativa di integrazione;
- Tav. 1i Piano di ripristino planimetria;

RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 19485 del 07.03.2011, di trasmissione delle suddette integrazioni agli Enti coinvolti nel procedimento;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi in data 12.04.2011 con la seguente prescrizione:
- dovrà essere realizzata una recinzione su tutto il perimetro della piazzola;

RICHIAMATE le prescrizioni attinenti alla gestione del punto 2 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 320/2009 che saranno riportate nel provvedimento di autorizzazione per la gestione della piazzola ecologica;
RITENUTO quindi di accogliere la richiesta del Comune di San Vito al Tagliamento, stabilendo in 12 mesi il termine per l'ultimazione dei lavori in relazione alla consistenza delle opere,;
RITENUTO inoltre, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere al Comune di San Vito al Tagliamento di esperire celermente le procedure dell'appalto e la realizzazione delle opere di progetto;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, il progetto presentato dal Comune di San Vito al Tagliamento, nelle premesse descritto, relativo alla variante sostanziale al progetto approvato con Deliberazione di Giunta n. 320 del 03.12.2009 della piazzola ecologica per rifiuti urbani costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03, sita in via Zuccherificio, su area catastalmente censita in comune censuario di San Vito al Tagliamento al foglio n. 32, mappale 91/p; costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Tav. 1 - CTR- PRGC - CATASTALE;
- Tav. 2 - Planimetria generale;
- Tav. 3 - Planimetria stato di variante.
- Relazione illustrativa di integrazione;
- Tav. 1i Piano di ripristino planimetria.

2. Di stabilire che l'impianto di cui al punto 1 ha una capacità di deposito di 14 Mg e vi possono essere conferiti esclusivamente rifiuti di provenienza urbana costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03, per una capacità massima annua di 470 Mg. Presso l'impianto verranno svolte le operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/06, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/06.
3. Di stabilire che le date di inizio e ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento Prevenzione e all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi. I lavori dovranno iniziare entro 6 mesi ed essere ultimati entro 12 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento.
4. Di dare atto che il Comune di San Vito al Tagliamento deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori. Detto collaudo dovrà certificare la realizzazione della recinzione su tutto il perimetro della piazzola, come prescritto dalla Conferenza Tecnica Provinciale nella seduta del 12.04.2011.
5. Il Comune di San Vito al Tagliamento dovrà essere in regola con la normativa di sicurezza vigente (D.Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
6. In caso di chiusura della piazzola ecologica il Comune di San Vito al Tagliamento dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche.
7. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
8. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di San Vito al Tagliamento dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di San Vito al Tagliamento sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
9. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
10. Di stabilire, inoltre che il presente provvedimento verrà inviato al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone e alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere al Comune di San Vito al Tagliamento di esperire celermente le procedure dell'appalto e la realizzazione delle opere di progetto;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 150_001

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 150 del 16 giugno 2011. Comune di Cordenons. Approvazione Progetto di variante di chiusura e sistemazione finale della discarica comunale di cat. 2^ tipo A, sita in Cordenons, località Vinchiaruzzo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...” in particolare l’art. 5 che recita “...nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1”;
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 “Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, “Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti”;
VISTO il D.Lgs. 13.01.2003 n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
PREMESSO che il Comune di Cordenons è titolare di una discarica di 2^ categoria tipo A, sita in località Vinchiaruzzo;
RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla discarica in argomento:
- Atto del Sindaco di Cordenons prot. n. 13547 del 12.10.1993, di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione della discarica, catastalmente censita al Foglio n. 5, mappali nn. 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, del Comune censuario di Cordenons, dalla superficie di 62.960 m2 ed un volume di 160.000 m^3;
- Autorizzazione Sindacale prot. n. 24466 del 21.11.1995, di autorizzazione all’esercizio;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone Num.Reg.Gen. 2001/403 esecutiva in data 01.03.2002;
- Deliberazione di G.P. n. 99 del 27.04.2006 di approvazione del Piano di adeguamento di cui al D. Lgs. 36/03;
- Deliberazione di G.P. n. 206 del 10.08.2006 di accettazione della garanzia finanziaria;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2009 del 25.09.2006 di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della discarica;
- Deliberazione di G.P. n. 192 del 06.09.2007 di approvazione del progetto di variante al Piano di adeguamento di cui al D. Lgs. 36/03;
EVIDENZIATO che il Comune di Cordenons ha valutato antieconomico dar corso all’adeguamento della discarica secondo il progetto approvato con le Deliberazioni di G.P. n. 99/2006 e n. 192/2007 e pertanto ha chiuso la discarica dal 01.10.2008, come comunicato con nota prot. n. 20615 del 26.09.2008;
VISTA la nota del Comune di Cordenons protocollo n. 9807/12365 del 23.06.2011, perfezionata, su richiesta di questo Ente, con nota prot. n. 15891/17370 del 07.09.2007, di trasmissione del progetto di variante per la chiusura della discarica costituito dai seguenti elaborati:
- Elab. A01 Relazione Tecnica - Cronoprogramma;
- Elab. A02 Computo metrico estimativo;
- Elab. A03 Elenco prezzi unitari;
- Elab. A04 Quadro economico dei lavori;
- Elab. A05 Piano di sicurezza e coordinamento;
- Elab. A06 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
- Tav. 0 Corografie ed Estratto P.R.G. vigente;
- Tav. 1 Planimetria stato di fatto;
- Tav. 2 Planimetria spianamento;
- Tav. 3 Planimetria stato finale;
- Tav. 3a Sezioni fasi di lavorazione;
- Tav. 3b Sezioni fasi di lavorazione;
- Tav. 4 Planimetria ripristino;
VISTA inoltre, la nota del Comune di Cordenons protocollo n. 18115/21413 del 03.11.2010, con la quale ha comunicato, tra l’altro, che il progetto non è soggetto alla procedura di assoggettabilità al VIA in quanto l’area non ricade in zona sensibile;
DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale al progetto generale del 1993 approvato dallo stesso Comune di Cordenons, e prevede la sistemazione finale per la chiusura della discarica procedendo:
- riduzione della superficie per delimitare l’area effettivamente utilizzata a discarica di inerti;
- eliminazione della vegetazione esistente per la preparazione del piano di posa della copertura;
- preparazione del piano di posa;
- copertura dei rifiuti con 1 metro di terra a composizione granulometrica mista;
- formazione di un cotico erboso;
- nuova recinzione;

VISTA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone protocollo n. 84762 del 16.11.2010, di comunicazione dell'avvio del procedimento ed invio del progetto agli Enti e agli Uffici competenti per i pareri ed osservazioni;
VISTA la nota del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Regione, prot. n. SVIA/70467/VIA/V del 28.12.2010, con la quale comunica, in relazione alla corrispondenza intercorsa, che il progetto in parola non è soggetto ad alcun procedimento in materia di VIA;
VISTA la nota del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Regione, protocollo n. 70946 del 30.12.2010, di richiesta integrazioni;
VISTA la nota del Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, protocollo n. 160 del 17.01.2011 di richiesta integrazioni;
VISTA la nota protocollo n. 2139/ISP del 17.01.2011 del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS n. 6 "Friuli Occidentale", con la quale ha comunicato parere favorevole con osservazioni;
VISTA la nota del Comune di Cordenons protocollo 3113 del 10.02.2011 di trasmissione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.01.2011 con la quale ha espresso parere favorevole;
VISTA le note del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 4627 del 25.01.2011 e protocollo 5284 del 26.01.2011, di richiesta integrazioni, alla luce dell'istruttoria e delle note sopra richiamate;
VISTA la nota del Comune di Cordenons protocollo 7257 del 07.04.2011, di trasmissione delle integrazioni, costituite da:
- Relazione illustrativa di integrazione dd. marzo 2011;

RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 32593 del 15.04.2011, di trasmissione delle suddette integrazioni agli Enti coinvolti nel procedimento;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi in data 31.05.2011: con le seguenti prescrizioni:
- per la costituzione dello strato vegetale, si dovrà ricorrere a della terra vegetale di caratteristiche chimico - fisiche certificate ed il più possibile analoghe a quelle dei suoli delle zone circostanti del sito di intervento, ai sensi del comma 1 dell'art. 186 del D. Lgs. 152/06. Il terreno non dovrà provenire da scavi di siti contaminati o oggetto di interventi di bonifica;
- le essenze erbacee utilizzate nell'ambito del ripristino ambientale dovranno avere caratteristiche omogenee con quelle individuate all'interno del redigendo Piano di Gestione del contiguo SIC - ZPS dei "Magredi del Cellina";
- l'area dovrà essere indicata tramite apposita segnaletica e dovranno essere prese tutte le misure atte ad impedire nel tempo lo scarico illegale di rifiuti;
- la cura vegetazionale delle aree risanate e restituite al verde dovrà proseguire per il periodo di post-gestione di cinque anni dopo il completamento delle opere di recupero ambientale;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si provvederà al rinnovo ed aggiornamento della autorizzazione alla gestione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2009 del 25.09.2006;
RITENUTO di procedere all'approvazione del Progetto di variante di chiusura e sistemazione finale della discarica di 2^ categoria tipo A, sita in comune di Cordenons, località Vinchiaruzzo;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, il progetto di variante di chiusura e sistemazione finale della discarica di 2^ categoria tipo A, descritto in premessa, costituito dai seguenti elaborati:
- Elab. A01 Relazione Tecnica - Cronoprogramma;
- Elab. A02 Computo metrico estimativo;
- Elab. A03 Elenco prezzi unitari;
- Elab. A04 Quadro economico dei lavori;
- Elab. A05 Piano di sicurezza e coordinamento;
- Elab. A06 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- Tav. 0 Corografie ed Estratto P.R.G. vigente;
- Tav. 1 Planimetria stato di fatto;
- Tav. 2 Planimetria spianamento;
- Tav. 3 Planimetria stato finale;
- Tav. 3a Sezioni fasi di lavorazione;
- Tav. 3b Sezioni fasi di lavorazione;
- Tav. 4 Planimetria ripristino;
- Relazione illustrativa di integrazione dd. marzo 2011

2. Di autorizzare il Comune di Cordenons, all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto di variante di cui al precedente punto 1, con le seguenti prescrizioni:

- per la costituzione dello strato vegetale, si dovrà ricorrere a della terra vegetale di caratteristiche chimico - fisiche certificate ed il più possibile analoghe a quelle dei suoli delle zone circostanti del sito di intervento, ai sensi del comma 1 dell'art. 186 del D. Lgs. 152/06. Il terreno non dovrà provenire da scavi di siti contaminati o oggetto di interventi di bonifica;
- le essenze erbacee utilizzate nell'ambito del ripristino ambientale dovranno avere caratteristiche omogenee con quelle individuate all'interno del redigendo Piano di Gestione del contiguo SIC - ZPS dei "Magredi del Cellina";
- l'area dovrà essere indicata tramite apposita segnaletica e dovranno essere prese tutte le misure atte ad impedire nel tempo lo scarico illegale di rifiuti;
- la cura vegetazionale delle aree risanate e restituite al verde dovrà proseguire per il periodo di post-gestione di cinque anni dopo il completamento delle opere di recupero ambientale;

3. Di stabilire che i lavori di adeguamento della discarica dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento di approvazione e terminare entro 12 mesi dall'effettivo inizio; le date di inizio, ultimazione lavori il nominativo del Direttore dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Settore di Prevenzione e all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone.
La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.
4. Il Comune di Cordenons dovrà essere in regola con la normativa di sicurezza vigente (D.Lgs. n. 81/2008).
5. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
6. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
7. Di stabilire, inoltre che il presente provvedimento verrà inviato al Comune di Cordenons, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 156_001

Provincia di Pordenone
Deliberazione della Giunta provinciale n. 156 del 22 giugno 2011. Comune di Cavasso Nuovo. Approvazione del Progetto di variante sostanziale, della piazzola ecologica sita in località Case Sparse (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ..." in particolare l'art. 5 che recita "...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l'art. 19 della L.R. n. 25 del 22.08.2005 "Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti";
VISTO il D.M. 08.04.2008, "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato…", come modificato dal D.M. 13.05.2009;
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 96 del 14.04.2009 è stato approvato con prescrizioni, il progetto presentato dal Comune di Cavasso Nuovo relativo alla piazzola ecologica sita in località Case Sparse, catastalmente censito in comune censuario di Cavasso Nuovo al foglio n. 15, mappale 59;
EVIDENZIATO che presso la suddetta piazzola vengono conferiti anche rifiuti urbani costituiti da "residui da pulizia stradale" CER 20 03 03 non previsti all'allegato 1 del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente;
VISTA la richiesta del Comune di Cavasso Nuovo protocollo n. 5844 dell'11.11.2009, pervenuta il 16.11.2009, assunta al protocollo di questo Ente al n. 66396 del 17.11.2009, di approvazione di un progetto di variante sostanziale della piazzola ecologica sopraccitata, redatto in ottemperanza delle prescrizioni di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Provinciale n. 96 del 14.04.2009;
DATO ATTO che il Comune di Cavasso Nuovo nella predetta richiesta ha, tra l'altro, comunicato di aver trasmesso il progetto di variante anche al Servizio Valutazione impatto ambientale della Regione per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) e alla Direzione competente delle Ferrovie per l'autorizzazione alla riduzione della distanza dalla ferrovia;
VISTA inoltre la nota del Comune di Cavasso Nuovo protocollo n. 1906 del 09.04.2010, pervenuta il 15.04.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n. 35381 del 15.04.2010, di trasmissione di ulteriori n. 8 copie del progetto di variante sostanziale della piazzola ecologica sopraccitata, con la precisazione che il progetto è stato aggiornato in data 15.03.2010 per contenere l'intervento entro la fascia di rispetto ferroviario;
DATO ATTO che il progetto di variante è composto dai seguenti elaborati:
- Allegato 1a) Relazione tecnico-illustrativa;
- Allegato 1b) Relazione geologico-tecnica;
- Allegato 1c) Relazione dell'impianto di disoleatura;
- Allegato 1d) Relazione dell'impianto elettrico;
- Allegato 2 Corografia;
- Allegato 3 Estratto del P.R.G.C.;
- Allegato 4 Planimetria quotata 1:5000;
- Allegato 5 Planimetria mappale 1:2000;
- Allegato 6 Planimetria quotata 1:200 di rilievo;
- Allegato 7 Planimetria quotata 1:200 di progetto;
- Allegato 8 Sezioni A-A / B-B;
- Allegato 9 Particolari costruttivi;
- Allegato 10 Sezioni e manufatti tipo;
- Allegato 11 Disciplinare tecnico prestazionale;
- Allegato 12 Computo-metrico estimativo;

VISTE le note del Servizio Tutela del Suolo e rifiuti della Provincia protocollo n.74197 del 22.12.2009 e protocollo n.39430 del 03.05.2010, con le quali si evidenziava che per avviare il procedimento di approvazione della variante, doveva essere conclusa la procedura di assoggettabilità alla VIA (screening);
VISTA, a tal proposito, la nota del Comune di Cavasso Nuovo protocollo n. 4964 del 27.09.2010, pervenuta il 30.09.2010, assunta al protocollo di questo Ente al n. 74341 del 30.09.2010 di trasmissione del Decreto n. 2228 del 17.09.2010 del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Regione, con il quale è stato concluso il procedimento di screening. In particolare è stato stabilito che il progetto non è da assoggettare alla procedura di VIA ed al fine di limitare l'impatto ambientale, vengono previste delle prescrizioni riguardanti la fase di cantiere e la siepe perimetrale;
DATO ATTO che il progetto di variante del Comune di Cavasso Nuovo costituisce variante sostanziale in quanto prevede, oltre all'adeguamento della piazzola esistente di 272,72 m2, anche la costruzione, in un'area adiacente, di un ampliamento di circa 450 m2;
RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 76294 del 08.10.2011, di comunicazione dell'avvio del procedimento ed invio del progetto agli Enti e agli Uffici competenti per i pareri ed osservazioni;
VISTA la nota del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale dell'Ambiente, protocollo n. 65525 del 22.11.2010, acquisita agli atti con prot. n. 87198 del 26.11.2010, con la quale ha chiesto alcune integrazioni;
VISTA la nota del Dipartimento di prevenzione dell'ASS. n. 6 "Friuli Occidentale" protocollo n. 76968/ISP. del 29.11.2010, acquisita agli atti con prot. n. 88321 del 02.12.2010, con la quale ha trasmesso la Determina-

zione del Dirigente Delegato n. 1850 del 25.11.2010, con cui si esprime parere favorevole, con prescrizioni;
VISTA la nota del Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA, protocollo n. 5732 del 10.12.2010, acquisita agli atti con prot. n. 90959 del 15.12.2010, di richiesta di alcune integrazioni;
VISTA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 8115 del 04.02.2011, di richiesta integrazioni, alla luce dell'istruttoria e delle note sopra richiamate;
VISTE le integrazioni trasmesse dal Comune di Cavasso Nuovo, con nota protocollo n. 2429 del 06.05.2011 costituite da:
- Autorizzazione paesaggistica del Comune di Cavasso Nuovo protocollo n. 2338 del 03.05.2011;
- Allegato 1a Relazione tecnico - illustrativa;
- Relazione dott. Mario Fogato;
- Allegato 7 Planimetria quotata di progetto;
- Allegato 9 Particolari costruttivi;

RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, protocollo n. 38203 del 11.05.2011, di trasmissione delle suddette integrazioni agli Enti coinvolti nel procedimento che, successivamente, non hanno fatto pervenire osservazioni;
RICHIAMATA la nota del Comune di Cavasso Nuovo protocollo n. 2645 del 18.05.2011, assunta al protocollo di questo Ente al n.40746 del 23.05.2011, di invio del preventivo e quadro economico di spesa dei lavori relativi al 2 ° lotto della piazzola in argomento;
DATO ATTO che la Conferenza Tecnica di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi in data 31.05.2011, ha esaminato il progetto, le integrazioni, nonché gli atti del procedimento, ed ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- tutti i contenitori per i rifiuti dovranno essere provvisti di sistemi di copertura;
- all'ingresso dovrà essere apposto un cartello riportante almeno gli estremi del gestore, il recapito telefonico per le emergenze, i giorni di apertura dell'impianto ed i relativi orari, la tipologia dei rifiuti conferibili.
- dovrà essere garantita la manutenzione nel tempo della siepe perimetrale;
- i rifiuti dovranno essere collocati in aree distinte della piazzola ecologica per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
- le modalità di deposito, di movimentazione dei rifiuti e le caratteristiche dei contenitori utilizzati nella piazzola ecologica dovranno rispettare le varie norme di settore vigenti;
i RAEE dovranno essere depositati in contenitori chiusi o comunque coperti;
- ogni contenitore dovrà essere provvisto di cartello con indicate le tipologie di rifiuti conferibili.
- giornalmente si dovrà provvedere a depositare nei rispettivi contenitori i rifiuti eventualmente depositati all'esterno;
- non potranno essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti in particolare dei rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- i contenitori per la raccolta del verde deve essere svuotato prima che i processi fermentativi che si sviluppano al suo interno, a seguito dell'apporto del materiale vegetale, diano origine al diffondersi di odori molesti;
- dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferare di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche;
- dovrà essere assolutamente garantito negli orari di apertura dell'ecopiazzola un presidio da parte di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- dovrà essere nominato un collaudatore.
- le operazioni di spurgo dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente, ovvero secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

DATO ATTO che anche il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Pordenone ha partecipato alla seduta della Conferenza Tecnica Provinciale;
DATO ATTO che, le prescrizioni attinenti alla gestione riportate nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 96/09 e quelle stabilite della Conferenza Tecnica, saranno riportate nel successivo provvedimento di autorizzazione per la gestione della piazzola ecologica;
RITENUTO quindi di accogliere la richiesta del Comune di Cavasso Nuovo;
RITENUTO inoltre, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere al Comune di Cavasso Nuovo di esperire celermente le procedure dell'appalto e la realizzazione delle opere di progetto;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, di approvare, ai

sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, il progetto presentato dal Comune di Cavasso Nuovo, nelle premesse descritto, relativo alla variante sostanziale al progetto approvato con Deliberazione di Giunta n. 96 del 14.04.2009, relativo alla piazzola ecologica per rifiuti urbani sita in località Case Sparse, su area catastalmente censita in comune censuario di Cavasso Nuovo al foglio n. 15, mappale 59, costituito dai seguenti elaborati:
- Allegato 1a) Relazione tecnico-illustrativa;
- Allegato 1b) Relazione geologico-tecnica;
- Allegato 1c) Relazione dell'impianto di disoleatura;
- Allegato 1d) Relazione dell'impianto elettrico;
- Allegato 2 Corografia;
- Allegato 3 Estratto del P.R.G.C.;
- Allegato 4 Planimetria quotata 1:5000;
- Allegato 5 Planimetria mappale 1:2000;
- Allegato 6 Planimetria quotata 1:200 di rilievo;
- Allegato 7 Planimetria quotata 1:200 di progetto;
- Allegato 8 Sezioni A-A / B-B;
- Allegato 9 Particolari costruttivi;
- Allegato 10 Sezioni e manufatti tipo;
- Allegato 11 Disciplinare tecnico prestazionale;
- Allegato 12 Computo-metrico estimativo;
- Allegato 1a Relazione tecnico - illustrativa;
- Relazione dott. Mario Fogato;
- Allegato 7 Planimetria quotata di progetto;
- Allegato 9 Particolari costruttivi;
- Preventivo e quadro economico di spesa dei lavori relativi al 2 ° lotto dd. 29.03.2011

2. Di stabilire che presso la piazzola ecologica di cui al punto 1, costituita da un'area esistente di 274,72 m² e un'area di nuova costruzione di 450 m² circa, potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti di provenienza urbana anche se identificati con codici per rifiuti speciali, per un quantitativo giornaliero di 2,0 Mg ed annuo di 150 Mg di cui all'elenco riportato al punto 4 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 96/2009 e verranno svolte le operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/06, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/06.

3. Di autorizzare il Comune di Cavasso Nuovo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, alla realizzazione le opere del progetto approvato al punto 1 stabilendo che le date di inizio e ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento Prevenzione e all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi. I lavori dovranno iniziare, dalla data di notifica del presente provvedimento, per le opere del 1° stralcio entro 4 mesi ed essere ultimati entro 12 mesi, per le opere del 2° stralcio entro 12 mesi ed essere ultimati entro 24 mesi.

4. Di stabilire che il Comune di Cavasso Nuovo dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni come da parere della Conferenza Tecnica Provinciale:
- tutti i contenitori per i rifiuti dovranno essere provvisti di sistemi di copertura;
- all'ingresso dovrà essere apposto un cartello riportante almeno gli estremi del gestore, il recapito telefonico per le emergenze, i giorni di apertura dell'impianto ed i relativi orari, la tipologia dei rifiuti conferibili.
- dovrà essere garantita la manutenzione nel tempo della siepe perimetrale;
- i rifiuti dovranno essere collocati in aree distinte della piazzola ecologica per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
- le modalità di deposito, di movimentazione dei rifiuti e le caratteristiche dei contenitori utilizzati nella piazzola ecologica dovranno rispettare le varie norme di settore vigenti;
- i RAEE dovranno essere depositati in contenitori chiusi o comunque coperti;
- ogni contenitore dovrà essere provvisto di cartello con indicate le tipologie di rifiuti conferibili.
- giornalmente si dovrà provvedere a depositare nei rispettivi contenitori i rifiuti eventualmente depositati all'esterno;
- non potranno essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti in particolare dei rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- i contenitori per la raccolta del verde deve essere svuotato prima che i processi fermentativi che si sviluppano al suo interno, a seguito dell'apporto del materiale vegetale, diano origine al diffondersi di odori molesti;

- dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferare di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche;
- dovrà essere assolutamente garantito negli orari di apertura dell'ecopiazzola un presidio da parte di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- dovrà essere nominato un collaudatore.
- le operazioni di spurgo dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente, ovvero secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

5. Di dare atto che il Comune di Cavasso Nuovo deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori.

6. Il Comune di Cavasso Nuovo dovrà essere in regola con la normativa di sicurezza vigente (D.Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.

7. In caso di chiusura della piazzola ecologica il Comune di Cavasso Nuovo dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche.

8. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.

9. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di Cavasso Nuovo dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Cavasso Nuovo sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.

10. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.

11. Di stabilire, inoltre che il presente provvedimento verrà inviato al Comune di Cavasso Nuovo, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone e alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di permettere al Comune di Cavasso Nuovo di esperire celermente le procedure dell'appalto e la realizzazione delle opere di progetto;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 166_001

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 166 del 29 giugno 2011. Cooperativa Sociale Karpos, di Pordenone. Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali, sito in Comune di Porcia (PN). (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

LA GIUNTA PROVINCIALE

ESAMINATI i seguenti elementi di fatto:

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 166_001_TABELLE

1. Domanda

La Cooperativa Sociale KARPOS, Società Cooperativa Onlus, con sede legale in via M. Grigoletti, 72/E a Pordenone e sede operativa ed amministrativa in via E. Torricelli n. 14 – località Talponedo Z.I. – a Porcia (PN), con nota del 28.01.2010, pervenuta il 28.01.2010, assunta al protocollo n. 6795 del 28.01.2010, ha chiesto l'autorizzazione per realizzare e gestire un impianto di recupero rifiuti (R4/R13) sito in comune di Porcia.

2. Autorizzazioni richieste

Viene chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/1998.

Non vengono chieste:
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- il permesso di costruire/denuncia di inizio attività;
- varianti allo strumento urbanistico.

Il progetto non deve essere sottoposto a procedure valutative in materia di impatto ambientale**.**

3. Documenti presentati

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

Numero	Titolo	Data
ELABORATO 1	Relazione Tecnica	non presente
ELABORATO 2	Inquadramento Generale – Pianta funzionale – Sezione - Prospetti	non presente
ALLEGATO 1	Localizzazione puntuale e viabilità di accesso	non presente
ALLEGATO 2	Situazione degli strumenti urbanistici e Autorizzazione scarico in fognatura	non presente
ALLEGATO 3	Distanze dai centri abitati	non presente
ALLEGATO 4	individuazione puntuale dei vincoli	non presente
ALLEGATO 5	ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, CERTIFICATI CCIAA	non presente
ALLEGATO 6	relazione geologica	non presente
ALLEGATO 7	valutazione rischio incendio	non presente
ALLEGATO 8	Piano gestione emergenze	non presente
ALLEGATO 9	MUD 2008_DICHIARAZIONE COMPLETA. 2008/2009 CD-ROM	non presente
1	Documentazione integrativa – Risposte alla richiesta integrazioni della Provincia di Pordenone nota prot. n. 34570 del 13.04.2010	non presente
1	Documentazione integrativa – Risposte alla richiesta integrazioni della Provincia di Pordenone nota prot. n. 71760 del 21.09.2010	non presente
Elaborato 1	Pianta funzionale – schema impianto fognario - Risposte alla richiesta integrazioni della Provincia di Pordenone nota prot. n. 71760 del 21.09.2010	non presente

4. Autorizzazioni precedenti

Presso il sito oggetto della domanda di autorizzazione il richiedente svolge attività di recupero rifiuti secondo il regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

5. Sintesi del progetto

a. Classificazione impianto:
- impianto di recupero-smaltimento: stoccaggio – messa in riserva R13;
- impianto di trattamento RAEE: selezione/recupero RAEE - R4/R12.

b. Vincoli sull'area:
- non sono stati dichiarati vincoli sull'area.

c. Sintesi impianto:

L'impianto risulta costituito da un capannone all'interno del quale avvengono le operazioni di controllo e presa in carico dei rifiuti, di smontaggio, recupero e stoccaggio dei RAEE.

E' presente un piazzale esterno utilizzato al solo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti.

Le strutture risultano già realizzate.
Per le operazioni di stoccaggio vengono utilizzati i seguenti mezzi tecnici:
- scaffalature metalliche;
- carrello elevatore;
- trans pallet manuale;
- pallet in legno/plastica;
- casse pallet in legno/plastica;
- rollboox in acciaio;

Per le operazioni di lavorazione vengono utilizzati i seguenti mezzi tecnici:
- banchi di lavoro dotati di quadri elettrici indipendenti;
- attrezzature elettriche (avvitatori, trapani…) e manuali.

AVUTO riguardo all'istruttoria condotta dal competente Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti:

6. Istruttoria amministrativa

Trattandosi di un nuovo impianto, la procedura da seguire è quella disciplinata dal D.P.G.R. 02.01.1998 n. 01/Pres.

Si riporta in sintesi l'istruttoria amministrativa seguita:

a. La Società Karpos ha presentato istanza con nota del 28.01.2010, pervenuta il 28.01.2010, acquisita agli atti con prot. n. 6795 del 28.01.2010. Non è stato presentato il computo metrico estimativo ed il quadro economico in quanto le strutture sono esistenti;
b. il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Pordenone con nota prot. n. 13867 del 12.02.2010 ha comunicato l'avvio del procedimento e chiesto pareri di competenza ed osservazioni ai seguenti soggetti:
   - Comune di Porcia;
   - Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
   - Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione Centrale dell'Ambiente;
   - Direzione Centrale Pianificazione Territoriale;
   - Direzione Centrale della Salute e Protezione Sociale;
   - Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;
   - Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Centrale dell'Ambiente;
c. il Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ha chiesto integrazioni con nota prot. n. 34570 del 13.04.2010;
d. la Società Karpos ha trasmesso integrazioni con nota del 03.06.2010, pervenuta il 03.06.2010 ed acquisita agli atti con prot. n. 47239 del 04.06.2010;
e. il Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ha trasmesso le integrazioni ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 54368 del 01.07.2010;
f. la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato il progetto nella seduta del 07.09.2010 e ha chiesto integrazioni;
g. il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ha trasmesso alla Società Karpos la richiesta integrazioni della Conferenza tecnica con nota prot. n. 71760 del 21.09.2010;
h. il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ha sollecitato la Società Karpos all'invio delle integrazioni richieste dalla Conferenza tecnica con nota prot. n. 25098 del 22.03.2011;
i. la Società Karpos ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Conferenza tecnica con nota del 29.03.2011, pervenuta il 29.03.2011 ed acquisita agli atti con prot. n. 27932 del 30.03.2011;
j. il Servizio Tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ha trasmesso le integrazioni ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 28161 del 31.03.2011;
k. la Conferenza tecnica provinciale ha completato l'esame del progetto nella seduta del 12.04.2011, esprimendo parere favorevole con prescrizioni.

7. Pareri, osservazioni e richieste integrazioni

Sul progetto sono stati espressi i seguenti pareri, osservazioni e richieste integrazioni:

a. il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione Centrale pianificazione territoriale, con nota prot. n. 2475/1410 del 22.02.2010, acquisita agli atti con prot. n. 20217 del 02.03.2010, ha comunicato che "*espletati i necessari accertamenti tecnici, è stato verificato che l'intervento non ricade in area di*

interesse paesaggistico tutelato dalla legge o in base alla legge e , pertanto, per la realizzazione del medesimo non risulta necessaria l'autorizzazione paesaggistica";

b. il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione Centrale dell'Ambiente, con nota protocollo n. ALP.8-19768-PN/ESR/1943 del 25.03.2010, pervenuta il 25.03.2010 ed acquisita agli atti con prot. n. 31178 del 30.03.2010, ha comunicato che "*Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa si evince che l'impianto in oggetto tratterà, tra l'altro, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di varia provenienza, si chiede di specificare se e come l'impianto di cui trattasi si andrà a collocare nell'ambito del sistema di gestione di tale tipologia di rifiuti che fa capo al Centro di Coordinamento RAEE*".

c. il Servizio valutazione impatto ambientale della Regione, con nota protocollo n. 11392-VIA/V del 22.02.2010, pervenuta il 25.02.2010 ed acquisita agli atti con prot. n. 19031 del 25.02.2010, ha comunicato che "*Il progetto – sulla base delle informazioni fornite all'interno della documentazione pervenuta in allegato alla nota sopra citata – non rientra fra le tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della Parte II del D. Lgs. 152/2006, né fra le modifiche progettuali disciplinate dall'art. 4 del D.P.G.R. 0245/Pres. del 8 luglio 1996 e pertanto non deve essere sottoposto a procedure valutative in materia di impatto ambientale*".

d. il Comune di Porcia non ha trasmesso parere che pertanto si intende reso favorevole, come previsto all'art. 5 del D.P.G.R. 01/1998.

e. l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" con nota prot. n. 27643/ISP del 14.04.2010, pervenuta il 20.04.2010 ed acquisita agli atti con prot. n. 37021 del 22.04.2010, ha trasmesso la Determinazione n. 610 del 14.04.2010 con la quale esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'approvazione del progetto per la realizzazione di un *impianto di recupero rifiuti* (R4/R13) *speciali non pericolosi e rifiuti pericolosi* in Comune di Porcia, Via Torricelli n. 14, con le seguenti prescrizioni:
   - i rifiuti metallici quali: carcasse di apparecchiature e altre parti metalliche non più utilizzabili, stoccati all'esterno del capannone, andranno contenuti in apposito container e posizionati sotto la copertura al riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
   - il piazzale esterno, come l'interno del capannone, andranno tenuti puliti per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza; (prescrizione)
   - i rifiuti, oggetto di messa in riserva per l'avvio alle successive operazioni di recupero, se conferiti esternamente all'attività della Coop. Soc. Karpos, andranno veicolati in impianti autorizzati;
   - i rifiuti stoccati andranno divisi (così come descritto nella relazione tecnica) per singola tipologia e identificati dal codice CER apposto all'esterno di ogni singolo contenitore.

f. la Conferenza Tecnica provinciale, alla quale ha partecipato l'ARPA FVG come supporto tecnico, nella seduta del 07.09.2010, ha ritenuto di sospendere la seduta per richiedere le seguenti integrazioni:
   - in relazione alla gestione dell'area esterna scoperta dove si intende depositare container dotati di apposite coperture (fisse o amovibili) contenenti rifiuti, deve essere prevista una vasca di prima pioggia e disoleatore prima dell'immissione dello scarico nella fognatura;
   - in relazione allo strumento di rilevazione di radioattività in ingresso all'impianto, indicare la procedura di gestione radiometrica in relazione all'uso dello strumento;

g. la Conferenza Tecnica provinciale, nella seduta del 12.04.2011, viste le integrazioni trasmesse della Società Karpos, ha espresso parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:
   - i rifiuti metallici quali: carcasse di apparecchiature e altre parti metalliche non più utilizzabili, stoccati all'esterno del capannone, andranno contenuti in apposito container e posizionati sotto la copertura al riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
   - il piazzale esterno, come l'interno del capannone, andranno tenuti puliti per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza;
   - i rifiuti, oggetto di messa in riserva per l'avvio alle successive operazioni di recupero, se conferiti esternamente all'attività della Coop. Soc. Karpos, andranno veicolati in impianti autorizzati;
   - i rifiuti stoccati andranno divisi (così come descritto nella relazione tecnica)

per singola tipologia e identificati dal codice CER apposto all'esterno di ogni singolo contenitore;
- integrare le procedure relative al controllo della radioattività, con le indicazioni dettagliate a cui si atterranno in caso di rinvenimento di rifiuti che presentano anomalia radiometrica e di materiale radioattivo all'interno dei carichi;
- la Società dovrà impegnarsi a recepire nelle proprie procedure il Piano prefettizio relativo al ritrovamento di sorgenti orfane;
- dovrà essere realizzato il pozzetto di campionamento con altezza di battente di 30/40 cm, nel quale dovranno recapitare esclusivamente le acque di prima pioggia;
- dovrà essere nominato un collaudatore.

Il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ritiene di classificare l'impianto anche come R12 in relazione alle modifiche apportate alle definizioni delle operazioni di recupero con il D.Lgs. 205/2010 di modifica del D.Lgs. 152/2006. Il recupero dei rifiuti previsti in impianto produrrà rifiuti da avviare ad altri impianti di recupero, oltre che a prodotti da reimmettere nei circuiti di distribuzione e vendita.

8. Requisiti (autorizzazioni possedute, titoli sull'area, requisiti societari e soggettivi)

a. Autorizzazioni possedute:
  - Concessione di costruzione, n. 12 del 1988 rilasciata dal Comune di Porcia;
  - Autorizzazione edilizia in sanatoria n. 13 del 04.2.1992, rilasciata dal Comune di Porcia;
  - Certificato di agibilità n. 48 del 20.07.2007 rilasciato dal comune di Porcia

b. Titoli sull'area:
  - il capannone è di proprietà delle sig.re Toffolon Palma e Mazzon Caterina, con le quali è stato stipulato contratto di affitto in data 01.03.2004 con durata 10 anni, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pordenone in data 04.03.2004 al n. 1951, Mod. III;

c. Requisiti societari:
  - il Legale Rappresentante della Società Karpos ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti societari ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

d. Requisiti soggettivi:
  - il Legale Rappresentante della Società Karpos ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti soggettivi ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Oneri istruttori

Le norme regionali non prevedono oneri istruttori per questa tipologia di impianti.

RITENUTA valida la seguente:

10. Motivazione

Il progetto è approvabile per i seguenti motivi:

a. L'impianto è conforme alla pianificazione di settore ("*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi*", "*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani*" e relativi Programmi attuativi provinciali). In particolare:
- rispetto alle previsioni del Piano e del Programma attuativo provinciale per i rifiuti speciali ed urbani pericolosi, l'impianto è localizzato in area in cui non sono presenti vincoli escludenti né di attenzione;
- è applicabile l'art. 4, comma 1, punto a., del Programma attuativo provinciale dei rifiuti speciali ed urbani pericolosi, in relazione alla deroga della distanza dalle case isolate e dai centri abitati, essendo l'impianto di gestione rifiuti ubicato in zona industriale;
- al punto 17.2.11 del Programma attuativo provinciale per i rifiuti speciali e urbani pericolosi, richiamando quanto previsto nel Piano regionale si sottolinea, in relazione agli impianti per i rifiuti urbani pericolosi, "*comunque ciò che già è stato analizzato nella sezione relativa ai rifiuti speciali dove si mette in evidenza la necessità di chiudere in regione alcuni cicli industriali tra i quali quello relativo al trattamento degli apparecchi elettrici ed elettronici*

(R.A.E.E.)”

b. non sono stati evidenziati motivi ostativi dai soggetti coinvolti nel procedimento;

c. la Conferenza tecnica provinciale, nella seduta del 12.04.2011, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

ATTESO che è stata applicata la seguente normativa:

11. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

a. il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare la parte quarta “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”;

b. il D.Lgs. 25.07.2005 n. 151 “*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relativa alla riduzione dell’uso di sostenze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”

c. la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*";

d. il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991;

e. il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";

f. la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 “*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...”*, in particolare l’art. 5 che recita “ *nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.*”;

g. la Pianificazione di settore, in particolare:

- il “*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi*”, approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres.,
- il “*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani*”, approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo “*Programma attuativo provinciale*”, approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;
- il *“Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*” approvato con D.P.Reg. n. 226/Pres. del 30.06.2004 ed il relativo *“Programma attuativo provinciale”* approvato con D.P.Reg. n. 359/Pres. del 20.11.2006;

h. la L.R. 12/2009, art. 4, comma 26, come modificato dall’art. 4 comma 69 della L.R. 22/2010, in relazione alla possibilità di conferire rifiuti urbani da raccolte differenziate anche ad impianti non di bacino.

12. Competenze autorizzative

Ai sensi dell’art 5, comma 12, del D.P.G.R. 01/98 alla Giunta Provinciale, compete l’assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell’impianto.
Ai sensi dell’art 5, comma 17, del D.P.G.R. 01/98 al Dirigente Delegato compete l’adozione del provvedimento di autorizzazione alla gestione dell’impianto

RITENUTO inoltre:

13. Eseguibilità dell’atto

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento per consentire per consentire, in tempi brevi, l’adozione del provvedimento di autorizzazione alla gestione dell’impianto in argomento.

Visto il parere espresso ai sensi del TUEL n.267/2000;
Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Decisione

Di approvare il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale KARPOS, Società Cooperativa Onlus, ed autorizzare la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti sito in comune di Porcia ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art 5, comma 12, del D.P.G.R. 01/98.

2. Soggetto autorizzato

Società:
- Denominazione: Cooperativa Sociale KARPOS, Società Cooperativa Onlus;
- Sede legale: via M. Grigoletti, 72/E in comune di Pordenone;

- Codice Fiscale: 01500940935
- Partita Iva: 01500940935
- REA di PN n. 81759.

3. Localizzazione impianto

a. Indirizzo: Comune di Porcia (PN), via Torricelli n. 14;
b. riferimenti catastali: Comune censuario di Porcia, Foglio 6, mappali 605-606;
c. riferimenti urbanistici: Zona omogenea D1 "Insediamenti produttivi di interesse regionale".

4. Elaborati progettuali approvati

Il progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

Numero	Titolo	Data
ELABORATO 1	Relazione Tecnica	non presente
ELABORATO 2	Inquadramento Generale – Pianta funzionale – Sezione - Prospetti	non presente
ALLEGATO 1	Localizzazione puntuale e viabilità di accesso	non presente
ALLEGATO 2	Situazione degli strumenti urbanistici e Autorizzazione scarico in fognatura	non presente
ALLEGATO 3	Distanze dai centri abitati	non presente
ALLEGATO 4	individuazione puntuale dei vincoli	non presente
ALLEGATO 5	ATTO COSTITUTIVO, STATUTO, CERTIFICATI CCIAA	non presente
ALLEGATO 6	relazione geologica	non presente
ALLEGATO 7	valutazione rischio incendio	non presente
ALLEGATO 8	Piano gestione emergenze	non presente
ALLEGATO 9	MUD 2008_DICHIARAZIONE COMPLETA. 2008/2009 CD-ROM	non presente
1	Documentazione integrativa – Risposte alla richiesta integrazioni della Provincia di Pordenone nota prot. n. 34570 del 13.04.2010	non presente
1	Documentazione integrativa – Risposte alla richiesta integrazioni della Provincia di Pordenone nota prot. n. 71760 del 21.09.2010	non presente
Elaborato 1	Pianta funzionale – schema impianto fognario - Risposte alla richiesta integrazioni della Provincia di Pordenone nota prot. n. 71760 del 21.09.2010	non presente

5. Tipologia impianto

Impianto di recupero-smaltimento: stoccaggio – messa in riserva - R13
Impianto di trattamento RAEE: selezione/recupero RAEE - R4/R12

6. Potenzialità dell'impianto

a. Potenzialità annuale per l'operazione R4/R12: 600 Mg/anno;
b. Giorni lavorativi anno: 210;
c. Potenzialità media giornaliera per l'operazione R4/R12: 2,86 Mg;
d. Potenzialità massima giornaliera per l'operazione R4/R12: 3,00 Mg;
e. Potenzialità annuale per l'operazione R13: 6.000 Mg, di cui 1.400 Mg per rifiuti pericolosi e 4.600 Mg per rifiuti non pericolosi.
f. Capacità istantanea di stoccaggio: 250 Mg - 204,2 m^3.

7. Tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati e

L'impianto è idoneo a gestire le seguenti tipologie di rifiuto, con relative operazioni di recupero/smaltimento e quantitativi massimi:

CER	Descrizione	Operazione di recupero /	Mg/anno

relative operazioni di recupero e/o smaltimento			smaltimento	
	160214	Apparecchiature fuori uso,	**R4/R12**	**350**
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	**R4/R12**	**100**
	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	**R4/R12**	**150**
	080318	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	**R13**	
	120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	**R13**	
	120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	**R13**	
	150101	imballaggi in carta e cartone	**R13**	
	150104	imballaggi metallici	**R13**	
	160117	metalli ferrosi	**R13**	
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	**R13**	
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	**R13**	
	160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	**R13**	
	160605	altre batterie ed accumulatori	**R13**	
	170401	rame, bronzo, ottone	**R13**	
	170402	alluminio	**R13**	
	170403	piombo	**R13**	**4.600**
	170404	zinco	**R13**	
	170405	ferro e acciaio	**R13**	
	170406	stagno	**R13**	
	170407	metalli misti	**R13**	
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	**R13**	
	191202	metalli ferrosi	**R13**	
	191203	metalli non ferrosi	**R13**	
	191208	prodotti tessili	**R13**	
	200101	carta e cartone	**R13**	
	200110	abbigliamento	**R13**	
	200111	prodotti tessili	**R13**	
	200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	**R13**	
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	**R13**	
	200140	metallo	**R13**	
	160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	**R13**	**1.400**
	160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	**R13**	
	160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	**R13**	
	160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	**R13**	
	160601*	batterie al piombo	**R13**	
	160602*	batterie al nichel-cadmio	**R13**	
	160603*	batterie contenenti mercurio	**R13**	
	200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	**R13**	
	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	**R13**	

200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	**R13**	
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	**R13**	

8. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) – Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

L'impianto risulta costituito da un capannone all'interno del quale avvengono le operazioni di controllo e presa in carico e stoccaggio dei rifiuti, inoltre, lo smontaggio, recupero e stoccaggio dei RAEE.
E' presente un piazzale esterno utilizzato per il solo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti.
Le strutture risultano già realizzate.
Per le operazioni di stoccaggio vengono utilizzati i seguenti mezzi tecnici:

- scaffalature metalliche;
- carrello elevatore;
- trans pallet manuale;
- pallet in legno/plastica;
- casse pallet in legno/plastica;
- rollboox in acciaio;

Per le operazioni di lavorazione vengono utilizzati i seguenti mezzi tecnici:

- banchi di lavoro dotati di quadri elettrici indipendenti;
- attrezzature elettriche (avvitatori, trapani…) e manuali.

9. Prescrizioni - Misure precauzionali e di sicurezza.

a. Prescrizioni particolari per la costruzione:

- dovrà essere realizzato il pozzetto di campionamento con altezza di battente di 30/40 cm, nel quale dovranno recapitare esclusivamente le acque di prima pioggia, e di cui il collaudo dovrà darne conto;
- in corso di costruzione dell'impianto, per la realizzazione delle opere previste, e della sua gestione dovranno essere rispettate le previsioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

b. Prescrizioni particolari per la gestione. La Società deve sin d'ora tener conto delle seguenti misure precauzionali e di sicurezza da adottare emerse in sede di istruttoria per l'esame del progetto che verranno specificate nel provvedimento gestionale:

- i rifiuti metallici quali carcasse di apparecchiature e altre parti metalliche non più utilizzabili, stoccati all'esterno del capannone, andranno contenuti in apposito container e posizionati sotto la copertura al riparo dalle precipitazioni atmosferiche;
- il piazzale esterno, come l'interno del capannone, andranno tenuti puliti per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza;
- i rifiuti, oggetto di messa in riserva per l'avvio alle successive operazioni di recupero, se conferiti esternamente all'attività della Coop. Soc. Karpos, andranno veicolati in impianti autorizzati;
- i rifiuti stoccati andranno divisi (così come descritto nella relazione tecnica) per singola tipologia e identificati dal codice CER apposto all'esterno di ogni singolo contenitore;
- integrare le procedure relative al controllo della radioattività, con le indicazioni dettagliate a cui si atterranno in caso di rinvenimento di rifiuti che presentano anomalia radiometrica e di materiale radioattivo all'interno dei carichi. Tali procedure dovranno essere inviate agli Enti di controllo: ARPA FVG – dipartimento provinciale di Pordenone, ASS n. 6 "Friuli Occidentale", Comune di Porcia e Provincia di Pordenone;
- la Società dovrà recepire nelle proprie procedure il Piano prefettizio relativo al ritrovamento di sorgenti orfane;
- è opportuno che la Società individui un responsabile tecnico dell'impianto con comprovata esperienza nel settore, al fine di assicurare una corretta gestione e conduzione dell'impianto.

10. Modalità di verifica, monitoraggio e

Per la verifica ed il controllo del progetto approvato la Società deve ottemperare a quanto di seguito disposto:

a. collaudatore:

controllo del progetto approvato

- dovrà essere nominato un collaudatore munito dei requisiti di cui alla L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987, e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore non può inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali;

b. lavori:

- l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dall'efficacia del presente provvedimento, ed il termine degli stessi entro due anni dal loro inizio, salvo motivate proroghe che verranno valutate ed eventualmente autorizzate;
- prima dell'avvio lavori, la Società dovrà provvedere alla nomina di un direttore dei lavori, dandone comunicazione al collaudatore;
- prima dell'avvio lavori, la Società dovrà comunicare alla Provincia, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, al Comune e all'A.S.S. territorialmente competenti, la data di inizio dei lavori di costruzione e completamento delle opere, nonché del nominativo del Direttore dei lavori;

11. Obblighi di comunicazione Adempimenti periodici

- In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax, alla Provincia di Pordenone, al Comune di Porcia, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale".

- Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere inviati i dati relativi ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti dall'impianto, secondo le modalità descritte al cap. 6 del "*Programma attuativo provinciale del Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario*"

12. Garanzie finanziarie

La Società Karpos dovrà costituire a favore del Comune di Porcia una garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto nonché necessari per il ripristino dell'area, ai sensi della L.R. n. 30/1987 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 0502/91, dell'importo di € 103.557,62 (centotremilacinquecentocinquantasette/62), calcolato come segue, in relazione alle potenzialità giornaliere espresse al punto "6. Potenzilità dell'impianto":

- € 76.352,99 (impianto tecnologico per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi con potenzialità fino a 25 t/g);
- € [15.270,60 + (114,53 x 104,2)] (deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi per 204,2 m^3)

13. Autorizzazione unica - durata

Ai sensi di quanto previsto dal DPGR 01/Pres del 2-1-1998, la gestione dell'impianto sarà autorizzata con successivo provvedimento provinciale.

Unitamente all'autorizzazione alla gestione di cui al punto precedente, il presente provvedimento costituisce "*autorizzazione unica*" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

L'autorizzazione alla gestione avrà validità di 10 anni e sarà subordinata alla disponibilità dell'area. L'autorizzazione alla gestione assumerà tutti gli elementi gestionali riportati nel presente atto.

L' autorizzazione alla gestione potrà essere rinnovata su richiesta della Società Karpos, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

14. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali e sulla base di

provvedimento)

ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- qualora la Società Karpos intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la stessa dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria;
- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.

b. Altre avvertenze:
- la cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- la mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi "*6. Potenzialità dell'impianto - 7. Tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero e/o smaltimento - 9. Misure precauzionali e di sicurezza. Prescrizioni*" può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge;
- il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio comporterà la cancellazione dell'impianto della Società Karpos sito in comune di Porcia dal registro provinciale delle attività di recupero rifiuti, svolte ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Effetti del provvedimento:
- il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc…) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio;
- rimangono in capo al Comune di Porcia la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli sul costo della costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
- il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 dell L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i**.**

15. Disposizioni relative alla chiusura

Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società ovvero per altre cause, la Società Karpos dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune di Porcia, dimostrando che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia di Pordenone ed al dipartimento provinciale dell'ARPA FVG.

16. Trasmissione del provvedimento, pubblicazione sul BUR

Il presente provvedimento, come previsto dall'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, verrà inviato:
- al Comune di Porcia;
- al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone;
- alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione.

Alla Società Karpos verrà data comunicazione per il ritiro.

17. A chi ricorrere

E' possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1 della L.R. 11.12.2003, n, 21 e successive modifiche.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 211_001

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 4 agosto 2011. Società Geo Nova Spa, con sede legale in via Feltrina n. 230/232 a Treviso. Progetto di variante sostanziale dell'impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali, sito in via Carnia n. 9, Zipr in Comune di San Vito al Tagliamento(PN).

LA GIUNTA PROVINCIALE

ESAMINATI i seguenti elementi di fatto:

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 211_001_TABELLE

1. Domanda

Società GEO NOVA S.p.A., con sede legale in via Feltrina, 230/232 a Treviso, con nota del 01.09.2010, pervenuta il 03.09.2010, assunta al protocollo n. 68689 del 06.09.2010, ha chiesto l'autorizzazione all'inserimento di un nuovo CER nell'impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali, sito in via Carnia, 9 – Z.I.P.R. – in comune di San Vito al Tagliamento (PN).

2. Autorizzazioni richieste

Viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/1998.

Il progetto non deve essere sottoposto a procedure valutative in materia di impatto ambientale**.**

3. Documenti presentati

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

Numero	Titolo	Data
	Relazione Tecnica	20.09.2010
	Relazione Tecnica Integrativa	02.03.2011

4. Autorizzazioni precedenti

- Decreto del Presidente della Provincia n. 146 e 147 del 02.11.1994, di approvazione del progetto dell'impianto della Ditta METALTRADING S.r.l.;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 32 e 33 del 27.02.1996 di autorizzazione alla costruzione;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 01 del 08.01.1997 di approvazione di una (1^) variante non sostanziale riguardante modifiche interne, nuovo vano scale esterno, spostamento della cabina ENEL, pavimentazione aree scoperte e recinzione perimetrale;
- Decreti del Presidente della Provincia n. 36 e 40 del 27.02.1997 di autorizzazione alla gestione;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 13.01.1998 di approvazione della 2^ variante non sostanziale riguardante modifiche interne e impiantistiche e relativa autorizzazione alla costruzione e gestione;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 57 del 09.04.1998 di voltura della autorizzazione all'esercizio dalla Ditta METALTRADING S.r.l. alla Ditta R.ECO.R. S.r.l.;
- Decreto del Presidente n. 68 del 10.04.1998 di voltura della autorizzazione all'esercizio dalla Ditta METALTRADING S.r.l. alla Ditta R.ECO.R. S.r.l.;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 414 del 14.10.1999 di approvazione della 3^ variante non sostanziale relativa all'ampliamento del capannone;
- Determinazioni del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Num.Reg.Gen.2000/104 e 2000/105 esecutive in data 21.01.2000 di voltura della autorizzazione all'esercizio dalla Ditta R.ECO.R S.r.l. alla Ditta GEO NOVA FRIULI S.p.A.;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 23.03.00, esecutiva il 13.04.00, di approvazione e realizzazione del progetto di 4^ variante, relativo all'installazione di ulteriori apparecchiature all'impianto di selezione manuale;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Num.Reg.Gen. 2000/1450 esecutiva in data 04.09.2000 di autorizzazione all'esercizio delle varianti 3^ e 4^;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 153 del 14.06.2001, esecutiva il 01.07.01, di approvazione del progetto di variante n. 5, relativo alla delimitazione di un'area di stoccaggio esterna, l'installazione di un trituratore e cambio d'uso del box B1;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Num.Reg.Gen. 2001/1294 esecutiva in data 11.07.2001 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in seguito all'approvazione della variante n. 5;
- Determinazioni del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 270 e 271 del 27.02.2002, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio fino al 27.02.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 132 del 13.06.2002, di approvazione e realizzazione del progetto di variante non sostanziale, riguardante la nuova cabina di selezione;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 2190 de 10.12.2002 di riunificazione e aggiornamento secondo la nuova classificazione dei codici CER delle autorizzazioni di cui alle attività A) e B) dettagliatamente richiamate, e di voltura a favore della Ditta GEO NOVA S.p.A.;

- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n 1199 esecutiva in data 26.06.2003, di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2190 del 10.12.2002;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 1601 esecutiva in data 25.08.2003 di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n 1199 esecutiva in data 26.06.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 249 del 02.10.2003, di Approvazione progetto di variante non sostanziale riguardante l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani, sito in comune di S. Vito al Tagliamento;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 402 del 03.03.2004 di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n 1199 esecutiva in data 26.06.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 74 del 18.03.2004, di volturazione dell'autorizzazione alla realizzazione della variante progettuale di cui alla Deliberazione n. 249/03 di approvazione di un progetto di variante non sostanziale ed autorizzazione alla realizzazione di opere relative all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti in Comune di S. Vito al Tagliamento;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 1839 del 28.08.2006 di modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti sito in via Carnia n. 9, comune di San Vito al Tagliamento (PN);
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 22 del 09.02.2006, di proroga dei termini di ultimazione lavori di cui alla Deliberazione di G.P. n. 249 del 02.10.2003;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4 del 17.01.2008, di approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, del progetto di variante sostanziale all'impianto;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale n. 1809 del 23.09.2008 di autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 218 del 30.10.2008, di approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di un progetto di variante sostanziale all'impianto;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 del 26.02.2010, di approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, del progetto di variante sostanziale all'impianto;
- Determinazione del Settore Ecologia n. 1565 del 24.06.2010 di autorizzazione alla gestione provvisoria dell'impianto;

5. Sintesi del progetto

La variante progettuale riguarda la gestione di un nuovo rifiuto di cui al CER 19 12 12.

a. Classificazione impianto, in relazione a quanto descritto nel progetto, il Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti ritiene di classificare l'impianto:
- impianto di recupero-smaltimento: stoccaggio – messa in riserva/deposito preliminare R13/D15;
- impianto di recupero-smaltimento: selezione – fisico/meccanico -selezione, cernita, riduzione volumetrica – D13/R12;
- impianto di recupero-smaltimento: recupero – fisico/meccanico – recupero carta, legno, plastica CDR– R3;
- impianto di recupero-smaltimento: recupero – fisico/meccanico – recupero metalli – R4;
- impianto di recupero-smaltimento: recupero – fisico/meccanico – recupero vetro – R5;
- impianto di trattamento RAEE: messa in riserva R13, deposito preliminare D15;

b. Vincoli sull'area**:**
- non sono stati dichiarati vincoli sull'area.

AVUTO riguardo all'istruttoria condotta dal competente Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti:

6. Istruttoria amministrativa

Trattandosi di un variante ritenuta sostanziale la procedura da seguire è quella disciplinata dal D.P.G.R. 02.01.1998 n. 01/Pres.
Si riporta in sintesi l'istruttoria amministrativa seguita:

a. la Società GEO NOVA S.p.A. ha presentato istanza con nota del 01.09.2010, pervenuta il 03.09.2010, acquisita agli atti con prot. n. 68689 del 06.09.01.2010;
b. il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Pordenone con nota prot. n. 71633 del 20.09.2010 ha comunicato il non avvio del procedimento richiedendo integrazioni
c. la Società GEO NOVA S.p.A. ha presentato le integrazioni richieste con nota del 23.09.2010, pervenuta il 14.10.2010 ed acquisita agli atti con prot. n. 77893 del 15.10.2010;
d. il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Pordenone con nota prot. n. 82039 del 13.11.2010 ha comunicato l'avvio del procedimento e chiesto pareri di competenza ed eventuali osservazioni ai seguenti soggetti:
   - Comune di San Vito al Tagliamento;
   - Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";
   - Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione Centrale del'Ambiente;
   - Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;
   - Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione Centrale del'Ambiente;
e. il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Pordenone, anche in relazione ai pareri ed osservazioni pervenute, ha chiesto alla predetta Società delle integrazioni con nota prot. n. 1881 del 12.01.2011;
f. la Società GEO NOVA S.p.A. ha trasmesso le integrazioni con nota del 02.03.2011, pervenuta il 09.03.2011 ed acquisita agli atti con prot. n. 21622 del 10.03.2011;
g. il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ha trasmesso le integrazioni ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 23248 del 15.03.2011;
h. la Conferenza Tecnica Provinciale è stata convocata in data 12.04.2011;
i. il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ha trasmesso alla Società GEO NOVA S.p.A. la richiesta integrazioni della Conferenza Tecnica Provinciale con nota prot. n. 35730 del 03.05.2011;
j. la Società GEO NOVA S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Conferenza Tecnica con nota del 16.05.2011, pervenuta il 17.05.2011 ed acquisita agli atti con prot. n. 39979 del 18.05.2011;
k. il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ha trasmesso le integrazioni ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 40297 del 19.05.2011;
l. la Conferenza tecnica provinciale è stata convocata in data 31.05.2011.

7. Oneri istruttori

Le norme regionali non prevedono oneri istruttori per questa tipologia di impianti.

8. Pareri, osservazioni e richieste integrazioni

Sul progetto sono stati espressi i seguenti pareri, osservazioni e richieste integrazioni:

il Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione Centrale dell'Ambiente, con nota prot. SGRIF-70469-PN/ESR/1821 del 28.12.2010, pervenuta il 30.12.2010 acquisita agli atti con prot. n. 783 del 05.01.2011, ha chiesto le seguenti integrazioni: "Precisare se il rifiuto CER 191212 che si intende trattare in impianto proverrà esclusivamente dal territorio provinciale di Pordenone o se lo stesso deriverà anche da altri ambiti regionali o extra-regionali. (provenienza prevalentemente provinciale, ‚a potrà interessare anche altri ambiti provinciali ed extraregionali). Si chiede inoltre di fornire un diagramma di flusso dal quale si deducano le percentuali stimate dei materiali che in seguito al trattamento verranno avviati a recupero di materia, a produzione di CDR e a smaltimento in discarica."

il Servizio valutazione impatto ambientale della Regione, con nota protocollo n. SVIA 67515 /SCR/V del 06.12.2010, pervenuta il 10.12.2010 ed acquisita agli atti con prot. n. 90227 del 13.12.2010, ha chiesto alla società GEO NOVA alcuni chiarimenti, a cui la Società ha risposto con nota pervenuta il 02.03.2011 ed acquisita agli atti con prot. n. 18669 del 03.03.2011, a cui ha fatto seguito la nota del Servizio valutazione impatto ambientale della Regione, protocollo n. SVIA 8912 /SCR/V del 07.03.2011, pervenuta il 10.03.2011 ed acquisita agli atti con prot. n. 21736 del 10.03.201, con la quale comunica che "… in data 25 febbraio 2011 sono pervenuti i chiarimenti richiesti dai quali si prende atto che la nuova tipologia di rifiuti (codice CER 191212) sarà sottoposta esclusivamente alle attività R13 e R3 e che la capacità complessiva annuale e giornaliera della linea di riciclo/recupero non varia con l'introduzione del

nuovo codice CER. Pertanto sulla base di quanto sopra specificato e ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del DPGReg. 0245/1996 si comunica che l'inserimento di un nuovo codice CER nell'impianto di gestione rifiuti urbani e speciali sito in San Vito al Tagliamento non comporta l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e smi."

il Comune di San Vito al Tagliamento non ha trasmesso parere che pertanto si intende reso favorevole, come previsto all'art. 5 del D.P.G.R. 01/1998.
Il Dipartimento provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone, con nota prot. n. 5910/2010/SA/PA/12 del 21.12.2010, acquisita agli atti con prot. n. 93337 del 24.12.2010, ha trasmesso le seguenti osservazioni:
"nell'ambito dell'analisi merceologica, esemplificativa della composizione del nuovo rifiuto da gestire presso l'impianto, viene evidenziata la presenza, tra le altre, di frazioni di tipo organico. Tale frazione costituisce circa lo 0,5% in peso dell'intero campione analizzato [cfr pagg. 10 di 13 e 11 di 13 della Relazione Tecnica del 20.09.2010]. Alla pag. 12 della Relazione Tecnica si sottolinea, tuttavia, che " (omissis) le caratteristiche merceologiche di tali scarti non si differenziano da quelle dei rifiuti speciali non pericolosi già autorizzati e già oggetto di attività di recupero (omissis)"
Fermo restando che i quantitativi totali di rifiuti, comprensivi anche del nuovo codice CER, dovrebbero rimanere inalterati rispetto a quelli ora autorizzati [cfr pagg. 12 di 13 della Relazione Tecnica del 20.09.2010], nella Relazione Tecnica non viene effettuata, in merito alla nuova tipologia di rifiuto:
1. una stima previsionale di massima della quantità (giornaliera e annua) stoccata all'interno dell'insediamento produttivo o della sua percentuale rispetto al totale dei rifiuti gestiti; (l'azienda sottolinea che non ci sono vincoli quantitativi per le singole operazioni di recupero e smaltimento entro i limiti autorizzati)
2. una descrizione delle modalità di gestione temporale dello stoccaggio adatte a prevenire lo sviluppo di odori; (viene descritto l'impianto di trattamento delle arie costituito da un filtro a maniche ed una torre di lavaggio orizzontale bistadio)
3. una valutazione del possibile incremento delle emissioni (gassose e liquide). (non si prevede una variazione quantitativa e qualitativa delle emissioni)
Si evidenzia, inoltre, che la predetta documentazione tecnica non consente di comprendere se le caratteristiche attuali dell'impianto industriale possano assicurare:
1. l'abbattimento di eventuali emissioni odorigene;
2. la raccolta di possibili colaticci, provenienti dai nuovi depositi di rifiuti previsti.
[cfr Pianta Stato di Progetto, allegata alla Relazione Tecnica del 20.09.2010]
Si ritiene, pertanto, necessario che venga garantita l'attuazione di opportune misure, gestionali e/o tecniche, atte a evitare, in particolare, lo sviluppo e la dispersione di eventuali odori e/o reflui liquidi nell'ambiente a seguito della possibile introduzione del nuovo codice CER. (i rifiuti trattati non producono colaticci)"

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" con nota prot. n. 3692/ISP del 19.01.2011, pervenuta il 25.01.2011 acquisita agli atti con prot. n. 5293 del 26.01.2011 ha trasmesso la Determinazione n. 54 del 14.01.2011 con cui si esprime "parere favorevole, per quanto di competenza, all'approvazione del progetto per rilascio dell'autorizzazione all'inserimento nuovo codice CER 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211, nell'impianto di gestione rifiuti urbani e speciali sito in Comune di S.Vito al Tagliamento, Via Carnia n.9 - Z.I.P.R., con le seguenti prescrizioni:
1. La Ditta dovrà uniformarsi e continuare con il percorso "Qualità", alta tecnologia e sensibilità ambientale intrapreso dal Consorzio ZIPR nell'anno 2000 che, recentemente ha ottenuto il riconoscimento del:
- Rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001,
- Rilascio della Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNIEN-ISO 14001. (prescrizione)
4. La Ditta, nel percorso qualità, dovrà tener conto del Nido d'Infanzia inserito nella zona industriale e al rispetto di quanto previsto dal DPR 27.03.2006 n. 087/Pres., s.m.i., art.3 all.A — punto 1. che testualmente recita: "L 'area da destinare a nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre..."

la Conferenza Tecnica provinciale, alla quale ha partecipato l'ARPA FVG come supporto tecnico, nella seduta del 12.04.2011, ha ritenuto di sospendere la seduta per

richiedere le seguenti integrazioni:
precisazioni in merito alla qualità e provenienza dei rifiuti con codice CER 191212 in ingresso all'impianto, in particolare sulle caratteristiche, al fine di determinare le percentuali delle frazioni che determinano l'accettazione o il respingimento presso l'impianto del rifiuto conferito nonché l'efficienza della selezione;
la Conferenza Tecnica provinciale, nella seduta del 31.05.2011, viste le integrazioni trasmesse della Società GEO NOVA, ha espresso parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

1. La Ditta dovrà uniformarsi e continuare con il percorso "Qualità", alta tecnologia e sensibilità ambientale intrapreso dal Consorzio ZIPR nell'anno 2000 che, recentemente ha ottenuto il riconoscimento del:
   - Rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001,
   - Rilascio della Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN-ISO 14001.
2. La Ditta, nel percorso qualità, dovrà tener conto del Nido d'Infanzia inserito nella zona industriale e al rispetto di quanto previsto dal DPR 27.03.2006 n. 087/Pres., s.m.i., art.3 all.A punto 1. che testualmente recita: "L 'area da destinare a nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre..."
3. Per il rifiuto di cui al CER 191212 possono essere svolte solo le operazioni di recupero R3 ed R13.

4 La Società dovrà informare con congruo anticipo l'ARPA, ASS e Provincia di Pordenone della data di esecuzione delle verifiche merceologiche sui rifiuti, che dovranno essere almeno semestrali per ogni fornitore.

5 L'attività non deve in ogni caso produrre odori tali da creare disturbo alla zona circostante.

9. Requisiti (autorizzazioni possedute, titoli sull'area, requisiti societari e soggettivi)

a. Titoli sull'area:
   - Proprietà;
b. Requisiti societari:
   - il Legale Rappresentante della Società GEO NOVA ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti societari ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, completa del nulla osta di cui alla L. 31.05.1965 n. 575 (antimafia CCIAA);
c. Requisiti soggettivi:
   - il Legale Rappresentante della Società GEO NOVA ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti soggettivi ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

RITENUTA valida la seguente**:**

10. Motivazione Il progetto è approvabile per i seguenti motivi:

a. L'impianto è conforme alla pianificazione di settore ("*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi*", "*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani*" e relativi Programmi attuativi provinciali). In particolare:
   - rispetto alle previsioni del Piano e del Programma attuativo provinciale per i rifiuti speciali ed urbani pericolosi, l'impianto è localizzato in area in cui non sono presenti vincoli escludenti né di attenzione;
b. non sono stati evidenziati motivi ostativi dai soggetti coinvolti nel procedimento;
c. la Conferenza tecnica provinciale, nella seduta del 31.05.2011, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

ATTESO che è stata applicata la seguente normativa:

11. Normativa applicata Le norme di riferimento sono:

a. il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare la parte quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";
b. la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo*

smaltimento dei rifiuti";

c. il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991;

d. il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";

e. la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*", in particolare l'art. 5 che recita " *nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.*";

f. la Pianificazione di settore, in particolare:
- il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi*", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres.,
- il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani*", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "*Programma attuativo provinciale*", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

Visto il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. Decisione
Di autorizzare la Società GEO NOVA S.p.A., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, al trattamento presso l'impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali di un nuovo rifiuto di cui al CER 19 12 12.

2. Soggetto autorizzato
Società:
- Denominazione: GEO NOVA S.p.A.;
- Sede legale: via Feltrina, 230/232 a Treviso;
- Codice Fiscale: 03042400246
- Partita Iva: 03042400246
- REA di TV n. 301069.

3. Localizzazione impianto
a. Indirizzo: Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Carnia n. 9;
b. riferimenti catastali: Comune censuario di San Vito al Tagliamento, Foglio 4, mappali 639;
c. riferimenti urbanistici: Zona omogenea D1 "Insediamenti produttivi di interesse regionale**"**.

4. Elaborati progettuali approvati
Il progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

Numero	Titolo	Data
	Relazione Tecnica	20.09.2010
	Relazione Tecnica Integrativa	02.03.2011

5. Tipologia impianto
- Impianto di recupero-smaltimento: stoccaggio – messa in riserva/deposito preliminare R13/D15;
- impianto di recupero-smaltimento: selezione – fisico/meccanico -selezione, cernita, riduzione volumetrica – D13/R12;
- impianto di recupero-smaltimento: recupero – fisico/meccanico – recupero carta, legno, plastica, CDR– R3;
- impianto di recupero-smaltimento: recupero – fisico/meccanico – recupero metalli – R4;
- impianto di recupero-smaltimento: recupero – fisico/meccanico – recupero vetro – R5;
- impianto di trattamento RAEE: messa in riserva R13, deposito preliminare D15.

6. Potenzialità
a. Potenzialità massima annuale per il recupero-smaltimento di rifiuti speciali:

dell'impianto

29.000 Mg;

b. Potenzialità massima annuale per il recupero-smaltimento di rifiuti urbani: 20.000 Mg;
c. Giorni lavorativi anno: 290;
d. Potenzialità massima giornaliera per il recupero-smaltimento di rifiuti: 230 Mg;
e. Potenzialità massima giornaliera per il recupero-smaltimento di rifiuti urbani: 69 Mg (ferma restando la potenzialità massima giornaliera di 230 Mg);
f. Capacità istantanea di stoccaggio: 2.350 m^3.

7. Tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero e/o smaltimento

L'impianto è autorizzato a ricevere per la gestione la seguente tipologia di rifiuto, in aggiunta a quelle già autorizzate, con relative operazioni di recupero/smaltimento:

CER	Descrizione	Operazione di recupero / smaltimento	
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi di quelli di cui alla voce 191211	R3/R13	

8. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) – Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

Non sono previste operazioni aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate.

9. Prescrizioni - Misure precauzionali e di sicurezza.

a. Prescrizioni particolari per la costruzione:
- non sono previste opere da realizzare.

b. Prescrizioni per la gestione, che verranno stabilite nel successivo provvedimento gestionale:
- La Ditta dovrà uniformarsi e continuare con il percorso "Qualità", alta tecnologia e sensibilità ambientale intrapreso dal Consorzio ZIPR nell'anno 2000 che, recentemente ha ottenuto il riconoscimento del:
  - Rinnovo della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001,
  - Rilascio della Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN-ISO 14001.
- La Ditta, nel percorso qualità, dovrà tener conto del Nido d'Infanzia inserito nella zona industriale e al rispetto di quanto previsto dal DPR 27.03.2006 n. 087/Pres., s.m.i., art.3 all.A punto 1. che testualmente recita: "L 'area da destinare a nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre..."
- Per il rifiuto di cui al CER 191212 possono essere svolte solo le operazioni di recupero R3 ed R13.
- La Società dovrà informare con congruo anticipo l'ARPA, ASS e Provincia di Pordenone della data di esecuzione delle verifiche merceologiche sui rifiuti, che dovranno essere almeno semestrali per ogni fornitore.
- L'attività non deve in ogni caso produrre odori tali da creare disturbo alla zona circostante.
- è opportuno che la Società individui un responsabile tecnico dell'impianto con comprovata esperienza nel settore, al fine di assicurare una corretta gestione e conduzione dell'impianto.

10. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

Per la verifica ed il controllo del progetto approvato la Società deve ottemperare a quanto di seguito disposto:

a. collaudatore:
   - non necessario;

b. lavori:
   - non previsti.

11. Obblighi di comunicazione Adempimenti periodici

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta da inviarsi a mezzo fax o in via telematica, alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'ASS n. 6 "Friuli Occidentale".

12. Garanzie finanziarie

Per la gestione dell'impianto la Società GEO NOVA S.p.A. dovrà costituire a favore del Comune di San Vito al Tagliamento una garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto nonché necessari per il ripristino dell'area, ai sensi della L.R. n. 30/1987 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 0502/91, dell'importo di € 544.021,67 (cinquecentoquarantaquattromilaventuno/67), calcolato come segue, in relazione alle potenzialità giornaliere e della capacità di stoccaggio espresse al punto "6. Potenzialità dell'impianto":

- € 152.705,98 (impianto tecnologico per lo smaltimento o il recupero di rifiuti urbani con potenzialità autorizzata fino a 100 t/g);
- € 290.141,39 (impianto tecnologico per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata fino a 100 t/g € 190.882,49 + €763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100;
- € 101.174,30 (deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata superiore a 500 m^3, €30.541,30 + €38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500.

13. Autorizzazione unica - durata

Ai sensi di quanto previsto dal DPGR 01/Pres del 02.01.1998, la gestione dell'attività sarà autorizzata con successivo provvedimento provinciale.

Unitamente all'autorizzazione alla gestione di cui sopra, il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

L'autorizzazione alla gestione avrà validità di 10 anni e l'efficacia sarà subordinata tra l'altro:
alla disponibilità dell'area;
alla costituzione della garanzie finanziarie;

L'autorizzazione alla gestione assumerà tutti gli elementi gestionali riportati nel presente atto.
L'autorizzazione alla gestione potrà essere rinnovata su richiesta della Società GEO NOVA S.p.A., da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

14. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- qualora la Società GEO NOVA S.p.A. intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la stessa dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria;
- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.

b. Altre avvertenze:

- la cessazione dell'attività da parte della Società, senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza;
- la mancata osservanza di quanto riportato nella presente autorizzazione può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Effetti del provvedimento:

- il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc…) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio;
- rimangono in capo al Comune di San Vito al Tagliamento la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli sul costo della costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

15. Disposizioni relative alla chiusura

Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società ovvero per altre cause, la Società GEO NOVA S.p.A. dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune di San Vito al Tagliamento, dimostrando che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia di Pordenone ed al dipartimento provinciale dell'ARPA FVG.

16. Trasmissione del provvedimento, pubblicazione sul BUR

Il presente provvedimento, come previsto dall'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, verrà inviato:
- al Comune di San Vito al Tagliamento;
- al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone;
- alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- al Bollettino Ufficiale Regionale per la sua pubblicazione;
- al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Alla Società GEO NOVA S.p.A. verrà data comunicazione per il ritiro.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL VICE PRESIDENTE:
sig. Eligio Grizzo

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 222_001

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale n. 222 del 25 agosto 2011. Comune di Spilimbergo. Approvazione ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006, del progetto di una piazzola ecologica sita in Comune di Spilimbergo, via del Macello.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*" in particolare l'art. 5 che recita "*...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione de3i rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1*";
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l'art. 19 della L.R. n. 25 del 22.08.2005 "*Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti*";
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
DATO ATTO che la piazzola ecologica ricade entro i 150 metri da un corso d'acqua pubblica;
VISTA la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti delle Direzione Centrale dell'Ambiente, prot. n. ALP8/746/E/28/30 del 13.01.2009, che a seguito di quesito di questa Provincia prot. n. 1832 dell'11.01.2008, evidenzia tra l'altro che le attività di gestione delle aree previste e dall'art. 19 della L.R. 25/2005, non rientrino nella fattispecie degli impianti previsti dall'art. 50 della L.R. n. 16/2002;
VISTA la nota del Comune di Spilimbergo protocollo n.17534 del 09.08.2011, assunta al protocollo n. 61431 dell'11.08.2011, con la quale ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica n. 14 del 28.06.2011 di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, relativa alla piazzola in argomento;
RICHIAMATA quindi la richiesta del Comune di Spilimbergo protocollo n. 29489 del 05.12.2005, assunta al protocollo di questo Ente al n. 82058 del 19.12.2005, di approvazione di un progetto di una piazzola ecologica sita in via del Macello, catastalmente censito in comune censuario di Spilimbergo al foglio n. 28, mappale 91; successivamente perfezionata con nota prot. n. 30202 del 20.12.2007, assunta al protocollo di questo Ente al n. 81824 del 28.12.2007 e nota prot. n. 6907 del 07.03.2008, assunta al protocollo di questo Ente al n. 21535 del 11.03.2008;
RILEVATO, che il progetto di cui alla suddetta istanza, descrive la piazzola ecologica esistente ed è composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica stato di fatto;
- Estratto di mappa e planimetria della rete fognaria;
- Estratto della C.T.R. scala 15.000, corografia in scala 1:25.000 ed estratto di mappa;
- Elaborato grafico denominato "particolari piazzola ecologica";
- Relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto dettagliata;
- Elenco dettagliato rifiuti conferiti in piazzola;
- Allegato 2 - Dichiarazione sui vincoli presenti sull'area e su altre caratteristiche della piazzola ecologica datata 20.12.2007;
- Piano operativo di sicurezza predisposto dalla Coop. Sociale onlus "La Sorgente" incaricata al servizio di presidio delle piazzole ecologiche comunali dal 01.03.2007 al 31.01.2008;
- Relazione geologico - tecnica relativo al nuovo strumento urbanistico comunale datata 22.09.1998;
- Allegati 1B, 2B, 3B e 4B, alla relazione geologico - tecnica relativo al nuovo strumento urbanistico comunale datati agosto 1998;
- Estratto del progetto esecutivo ripristino ufficiosità idraulica torrente Cosa datata 19.05.2004 e composta dalla relazione tecnica, relazione geologica, carta tecnica regionale scala 1:5.000, planimetria mappale 1:2.000, planimetria di progetto scala 1:500;
- Estratto del P.R.G.C. con allegate norme di attuazione, elaborato aggiornato al 30.06.2004;
- Planimetria generale stato di fatto;
- Planimetria generale stato di progetto;
- Elenco allegati;

- Dati relativi alla capacità tonnellate/giorno, tonnellate/anno e in volume della piazzola ecologica;
RICHIAMATA quindi la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 26075 del 27.03.2009, di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98 ed invio del progetto agli Enti e agli Uffici competenti per i relativi pareri e le eventuali richieste di integrazioni;
RICHIAMATA la nota del Settore Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 26347 del 28.03.2008 di richiesta di eventuali osservazioni all'ARPA, Dipartimento Provinciale di Pordenone;
VISTA la nota protocollo n. 32320/ISP. del 13.05.2008 dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", di trasmissione della Determinazione Dirigenziale n. 745 del 12.05.2008 con cui esprime parere contrario con alcune richieste di integrazioni;
VISTA la nota protocollo n. 2734/08/SA-PA-12 del 04.06.2008 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale di Pordenone, con la quale si formulano alcune osservazioni;
VISTA la nota protocollo n. ALP.8-13565-PN/ESR/1909 del 09.05.2008 del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale dell'Ambiente, di richiesta integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Spilimbergo n. 104 del 15.05.2008, inviata con nota protocollo n. 13891 del 20.05.2008, con cui si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto della piazzola ecologica;
VISTA la nota protocollo n. RAF/18/9.7/n. 30824 del 10.04.2008 dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste di Pordenone della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna con la quale comunica che non è necessario alcun parere in materia forestale per l'esecuzione degli interventi previsti;
RILEVATO quindi che nel corso del procedimento, anche in relazione a quanto comunicato dall'A.S.S. n. 6, dall'ARPA e dal Servizio regionale gestione rifiuti, con nota protocollo n. 39569 del 04.06.2008 sono state chieste integrazioni e chiarimenti progettuali al Comune di Spilimbergo;
VISTA la relazione di risposta alle osservazioni pervenute da parte dei vari Enti coinvolti, denominata "chiarimenti, precisazioni e integrazioni documentali", trasmessa dal Comune di Spilimbergo con nota protocollo 21926 del 01.09.2008, pervenuta il 02.09.2008, assunta al protocollo di questo Ente al n. 54298 del 02.09.2008;
VISTE le ulteriori integrazioni trasmesse dal Comune di Spilimbergo con le note protocollo 21926 del 01.09.2008, pervenuta il 02.09.2008, assunta al protocollo di questo Ente al n. 54298 del 02.09.2008 e protocollo 22352 del 05.09.2008, pervenuta il 05.09.2008, assunta al protocollo di questo Ente al n. 55173 del 09.09.2008 costituite da:
- Allegato A, estratto planimetrico denominato "delimitazione centri abitati";
- Allegato B, planimetria aggiornata con l'indicazione sul singolo container dei codici CER conferibili;
- Allegato C, planimetria aggiornata con l'indicazione delle caratteristiche dei containers.
RICHIAMATA quindi la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia, protocollo n. 55640 del 10.09.2008, con cui sono state trasmesse anche le suddette integrazioni agli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento;
VISTA la nota protocollo n. 14997/1.410 del 30.09.2008 del Servizio Pianificazione Territoriale Regionale della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, in cui si precisa che le opere descritte nella documentazione ricevuta non sono rilevanti sotto il profilo della pianificazione territoriale regionale;
EVIDENZIATO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi il 10.03.2009 ha sospeso l'esame del progetto per acquisire ulteriori elaborati descrittivi di dettaglio;
RICHIAMATA quindi la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia, protocollo n. 22523 del 30.03.2009, con cui sono state richieste al Comune le suddette integrazioni;
VISTE le note del Comune di Spilimbergo protocollo 13215 del 28.05.2009, pervenuta il 29.05.2009, assunta al protocollo di questo Ente al n. 36491 del 03.06.2009 e protocollo 14276 del 15.06.2009 assunta al protocollo di questo Ente al n. 38985 del 16.06.2009 con le quali ha trasmesso le integrazioni richieste costituite da:
- Relazione tecnico-illustrativa, studio di fattibilità ambientale, datata 20.05.2009;
- Computo metrico, datato 20.05.2009;
- Allegato A, Diagramma di Gantt - cronoprogramma dei lavori, datato 19.05.2009;
- Allegato B, Analisi e valutazione dei rischi - D.Lgs. 81/2008, datato 19.05.2009;
- Allegato C, Stima dei costi della sicurezza, datato 19.05.2009;
- Planimetria del cantiere e legenda del cantiere, datata 19.05.2009;
- Piano di sicurezza e di coordinamento, datato 19.05.2009;
- Fascicolo della manutenzione, datato 19.05.2009;
- Capitolato speciale di appalto, datato 21.05.2009;
- Tav. n. 1, Inquadramento urbanistico generale, datata maggio 2009;
- Tav. n. 2, Stato di fatto: planimetria, sezioni, datata maggio 2009;
- Tav. n. 3, Progetto: planimetria, datata maggio 2009;

- Tav. n. 4, Comparativa: planimetria, datata maggio 2009;
- Tav. n. 5, Schema acque di scarico, datata maggio 2009;
- Tav. n. 6, Schema illuminazione, datata maggio 2009.

RICHIAMATA quindi la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia, protocollo n. 40691 del 25.06.2009, con cui sono state trasmesse anche le suddette integrazioni agli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento, compreso il Servizio VIA della Regione;
VISTA la nota protocollo n. 18461/VIA/VV del 08.07.2009 del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione Centrale dell'Ambiente, che per il caso specifico ritiene possa applicarsi l'art. 4, comma 4 del DPGR 245/pres del 1996 secondo cui il progetto non è sottoposto a procedura di VIA;
EVIDENZIATO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi il 20.10.2009 ha sospeso l'esame del progetto per acquisire ulteriori elaborati descrittivi di dettaglio;
RICHIAMATA quindi la nota del Settore Tutela Ambientale della Provincia, protocollo n. 63039 del 02.11.2009, con cui sono state richieste al Comune le suddette integrazioni;
VISTE la nota del Comune di Spilimbergo protocollo 28631 del 30.11.2009, assunta al protocollo di questo Ente al n. 69941 del 02.12.2009 con la quale ha trasmesso le integrazioni richieste costituite da:
- Lettera di trasmissione della documentazione integrativa (prot. n. 28631/FL del 30.11.2009) con ulteriori precisazioni da parte dello stesso Comune di Spilimbergo;
- Tav. n. 2, Stato di fatto: Planimetria, Sezioni - novembre 2009;
- Tav. n. 3, Progetto: Planimetria - novembre 2009;
- Tav. n. 5, Schema acque di scarico, vasca prima pioggia, vasca a fondo cieco - novembre 2009;
- Tav. n. 7, Progetto: Planimetria viabilità - novembre 2009;
- Tav. n. 8, Progetto: Particolare recinzione esistente e barriera fonoassorbente - novembre 2009;
- Piano di ripristino ambientale;
- Schede tecniche contenitori per stoccaggio rifiuti;
- Manuale di gestione della piazzola ecologica comunale - novembre 2009.

VISTO il parere favorevole con le seguenti prescrizioni, di seguito riportate, espresso dalla Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98, riunitasi in data 12.01.2010;
- Dovrà essere garantita la manutenzione nel tempo della rete metallica perimetrale, della siepe e/o alberatura spondale o della schermatura mobile.
- I rifiuti dovranno essere collocati in aree distinte della piazzola ecologica per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
- L'area di manovra dei mezzi all'interno della piazzola ecologica dovrà garantire l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico in modo agevole, minimizzando, conseguentemente, le possibilità di danneggiamento dei contenitori per il conferimento dei rifiuti.
- Le modalità di deposito, di movimentazione dei rifiuti e le caratteristiche dei contenitori utilizzati nella piazzola ecologica dovranno rispettare le varie norme di settore vigenti.
- Giornalmente si dovrà provvedere a depositare nei rispettivi contenitori i rifiuti eventualmente depositati all'esterno.
- Non potranno essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti in particolare dei rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Dovrà essere nominato un collaudatore.

Inoltre:
- Ogni contenitore dovrà essere provvisto di cartello con indicati i codici CER dei rifiuti conferibili.
- Tutti i contenitori per i rifiuti dovranno essere provvisti di sistemi di copertura.
- I rifiuti pericolosi posti all'interno del container completamente chiuso, dovranno essere suddivisi per tipologia di rifiuto e posti all'interno di contenitori caratterizzati da un basamento adeguatamente impermeabilizzato e resistente all'attacco chimico dei rifiuti, quale bacino di contenimento per eventuali sversamenti accidentali.
- I RAEE dovranno essere depositati in contenitori chiusi.
- I pneumatici dovranno essere depositati in contenitori coperti.
- I rifiuti provenienti dalla raccolta del verde dovranno essere depositati in contenitori chiusi ed essere svuotati prima che i processi fermentativi che si sviluppano al suo interno, a seguito dell'apporto del materiale vegetale, diano origine al diffondersi di odori molesti.
- Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferarsi di insetti con particolare riferimento a zanzare e mosche.
- Qualora gli interventi gestionali non consentano di eliminare tutti i potenziali focolai di riproduzione degli insetti, con particolare riferimento alla Aedes Albopictus, dovrà essere predisposto un sistema di lotta alle forme larvali della zanzara tigre da attuarsi da aprile ad ottobre.
- Dovranno essere eseguiti idonei interventi di derattizzazione.

- Dovrà essere assolutamente garantito negli orari di apertura dell'ecopiazzola un presidio da parte di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
- Presso l'impianto dovranno essere presenti tutte le attrezzature, i materiali e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per la corretta gestione di eventuali sversamenti accidentali.
RILEVATO che, le sopraelencate prescrizioni attengono alle modalità gestionali e quindi saranno recepite nell'autorizzazione alla gestione della piazzola ecologica inoltre saranno specificati i rifiuti conferibili, le relative quantità;
DATO ATTO che la piazzola ecologica ricade entro i 150 metri da un corso d'acqua pubblica;
VISTA la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti delle Direzione Centrale dell'Ambiente, prot. n. ALP8/746/E/28/30 del 13.01.2009, che a seguito di quesito di questa Provincia prot. n. 1832 dell'11.01.2008, evidenzia tra l'altro che le attività di gestione delle aree previste e dall'art. 19 della L.R. 25/2005, non rientrino nella fattispecie degli impianti previsti dall'art. 50 della L.R. n. 16/2002;
VISTA la nota del Comune di Spilimbergo protocollo n.17534 del 09.08.2011, assunta al protocollo n. 61431 dell'11.08.2011, con la quale ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica n. 14 del 28.06.2011 di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, relativa alla piazzola in argomento;
RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza del Comune di Spilimbergo;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. n.01/98, il progetto presentato dall'Amministrazione Comunale di Spilimbergo, nelle premesse descritto, relativo alla piazzola ecologica per rifiuti urbani sita in via del Macello, su area catastalmente censita in comune censuario di Spilimbergo al foglio n. 28, mappale 8, dalla superficie di 1.910 m2 circa.
Presso detto impianto verranno svolte le operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/06, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/06.
Il progetto risulta costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica stato di fatto;
- Estratto di mappa e planimetria della rete fognaria;
- Estratto della C.T.R. scala 15.000, corografia in scala 1:25.000 ed estratto di mappa;
- Elaborato grafico denominato "particolari piazzola ecologica";
- Relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto dettagliata;
- Elenco dettagliato rifiuti conferiti in piazzola;
- Allegato 2 - Dichiarazione sui vincoli presenti sull'area e su altre caratteristiche della piazzola ecologica datata 20.12.2007;
- Piano operativo di sicurezza predisposto dalla Coop. Sociale onlus "La Sorgente" incaricata al servizio di presidio delle piazzole ecologiche comunali dal 01.03.2007 al 31.01.2008;
- Relazione geologico - tecnica relativo al nuovo strumento urbanistico comunale datata 22.09.1998;
- Allegati 1B, 2B, 3B e 4B, alla relazione geologico - tecnica relativo al nuovo strumento urbanistico comunale datati agosto 1998;
- Estratto del progetto esecutivo ripristino ufficiosità idraulica torrente Cosa datata 19.05.2004 e composta dalla relazione tecnica, relazione geologica, carta tecnica regionale scala 1:5.000, planimetria mappale 1:2.000, planimetria di progetto scala 1:500;
- Estratto del P.R.G.C. con allegate norme di attuazione, elaborato aggiornato al 30.06.2004;
- Planimetria generale stato di fatto;
- Planimetria generale stato di progetto;
- Elenco allegati;
- Dati relativi alla capacità tonnellate/giorno, tonnellate/anno e in volume della piazzola ecologica forniti dalla ditta E.Con Conegliano ecologia appaltatrice del servizio nettezza urbana e gestore della piazzola ecologica.
- Allegato A, estratto planimetrico denominato "delimitazione centri abitati";
- Allegato B, planimetria aggiornata con l'indicazione sul singolo container dei codici CER conferibili;
- Allegato C, planimetria aggiornata con l'indicazione delle caratteristiche dei containers.
- Relazione tecnico-illustrativa, studio di fattibilità ambientale, datata 20.05.2009;
- Computo metrico, datato 20.05.2009;
- Allegato A, Diagramma di Gantt - cronoprogramma dei lavori, datato 19.05.2009;
- Allegato B, Analisi e valutazione dei rischi - D.Lgs. 81/2008, datato 19.05.2009;
- Allegato C, Stima dei costi della sicurezza, datato 19.05.2009;
- Planimetria del cantiere e legenda del cantiere, datata 19.05.2009;
- Piano di sicurezza e di coordinamento, datato 19.05.2009;

- Fascicolo della manutenzione, datato 19.05.2009;
- Capitolato speciale di appalto, datato 21.05.2009;
- Tav. n. 1, Inquadramento urbanistico generale, datata maggio 2009;
- Tav. n. 2, Stato di fatto: Planimetria, Sezioni - novembre 2009;
- Tav. n. 3, Progetto: Planimetria - novembre 2009;
- Tav. n. 4, Comparativa: planimetria, datata maggio 2009;
- Tav. n. 5, Schema acque di scarico, vasca prima pioggia, vasca a fondo cieco - novembre 2009;
- Tav. n. 6, Schema illuminazione, datata maggio 2009.
- Tav. n. 7, Progetto: Planimetria viabilità - novembre 2009;
- Tav. n. 8, Progetto: Particolare recinzione esistente e barriera fonoassorbente - novembre 2009;
- Lettera di trasmissione della documentazione integrativa (prot. n. 28631/FL del 30.11.2009) con ulteriori precisazioni da parte dello stesso Comune di Spilimbergo;
Piano di ripristino ambientale;
- Schede tecniche contenitori per stoccaggio rifiuti;
- Manuale di gestione della piazzola ecologica comunale - novembre 2009.

2. Di stabilire che presso l'impianto di cui al punto 1, avente una capacità di deposito pari a 448 m3, per un quantitativo annuo di 5.033,60 Mg, potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti di provenienza urbana anche se identificati con codici per rifiuti speciali, individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui al seguente elenco:

C.E.R.	Descrizione
16.01.03	pneumatici fuori uso
16.06.01*	batterie al piombo
15.01.01	imballaggi in carta e cartone
15.01.02	imballaggi in plastica
15.01.03	imballaggi in legno
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.07	imballaggi in vetro
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
20.01.01	carta e cartone
20.01.02	vetro
20.01.13*	solventi
20.01.14*	acidi
20.01.15*	sostanze alcaline
20.01.17*	prodotti fotochimici
20.01.19*	pesticidi
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.25	oli e grassi commestibili
20.01.27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20.01.28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27
20.01.29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20.01.30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29
20.01.31*	medicinali citotossici e citostatici
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31*
20.01.33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.34	batterie e accumulatori di cui alla voce 20.01.33
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
20.01.40	metallo
20.03.03	residui della pulizia stradale
20.03.07	rifiuti ingombranti

3. Di stabilire che il Comune di Spilimbergo è autorizzato a realizzare i lavori del progetto di cui al punto 1. Le date di inizio e ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento Prevenzione e all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone. La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di

cui sopra prima dell'avvio degli stessi. I lavori dovranno iniziare entro 4 mesi ed essere ultimati entro 12 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento
4. Di dare atto che il Comune di Spilimbergo deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori.
5. Di stabilire che le prescrizioni stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale del 12.01.2010, in premessa riportate, verranno recepite nell'autorizzazione alla gestione della piazzola ecologica.
6. Il Comune di Spilimbergo dovrà essere in regola con la normativa di sicurezza vigente (D.Lgs. n. 81/2008) nonché con la normativa antincendio.
7. In caso di chiusura della piazzola ecologica il Comune di Spilimbergo dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche.
8. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
9. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di Spilimbergo dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Spilimbergo, sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
10. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
11. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente provvedimento verrà inviato al Comune di Spilimbergo, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA - FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Gestione Rifiuti, alla Direzione Centrale della Salute e alla Protezione Sociale, alla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Alessandro Ciriani

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DET 1268_001

Provincia di Pordenone

Determinazione n. 1268 del 26 maggio 2011. Comune di Maniago. Revoca della determinazione dirigenziale n. 1559 del 23.06.2009, di autorizzazione alla gestione ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 della piazzola ecologica sita in Maniago, via Violis.

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ..." in particolare l'art. 5 che recita "...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 19 della L.R. n. 25 del 22.08.2005 "Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti";
VISTO il D.M. 08.04.2008, "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato…", come modificato dal D.M. 13.05.2009;
DATO ATTO che il Comune di Maniago gestisce una piazzola ecologica sita in comune di Maniago, via Violis, catastalmente censita al foglio n. 31, mappali 539-823-817-825, per superficie complessiva di circa 4.000 m²;
RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi assunti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi al suddetto impianto:
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 6 del 24.01.2008 di approvazione, con prescrizioni, del progetto relativo alla piazzola ecologica per rifiuti urbani, per le operazioni di recupero R13, di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, e di smaltimento D15, di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/2006;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 151 del 31.07.2008, di approvazione del progetto di variante non sostanziale della suddetta piazzola, che recepisce le prescrizioni di cui alla Delibera di G.P. n. 6/2008, ed autorizzazione alla realizzazione delle opere;
- Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 23.06.2009, di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 della suddetta piazzola;
VISTA la nota del Comune di Maniago protocollo n. 31715 del 28.12.2009, pervenuta il 04.01.2010 ed assunta al protocollo n. 1122 del 07.01.2010, con la quale ha comunicato che dal 01.01.2010 intende avvalersi della disciplina di cui al D.M. 08.04.2008 e s.m.i. e pertanto procedere alla gestione della piazzola con le modalità previste dalla precitata norma, "...sottraendosi al regime autorizzativo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 23.06.2009";
VISTA la nota di questa Provincia prot. n. 32073 del 01.04.2010 di comunicazione di avvio del procedimento;
DATO ATTO che con la predetta comunicazione il Comune di Maniago fa venir meno l'interesse sotteso al provvedimento di cui all'autorizzazione alla gestione rilasciata con la precitata Determinazione Dirigenziale n. 1559/2009 ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
RITENUTO quindi, per le motivazioni sopra esposte, di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 23.06.2009;
CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 12/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

DETERMINA

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, di dare atto che il Comune di Maniago si avvale delle disposizioni di cui al D.M. 08.04.2008 e pertanto, di procedere alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 1559 del 23.06.2009 con la quale il Comune di Maniago è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 alla gestione della piazzola ecologica, sita in via Violis, catastalmente censita in comune censuario di Maniago al foglio n. 31, mappali 539-823-817-825, il cui progetto è stato approvato con i provvedimenti elencati in premessa.
2. Di stabilire che il presente atto verrà inviato al Comune di Maniago, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.
Pordenone, 26 maggio 2011

IL TECNICO AMBIENTALE:
Valentino Busolini

11_45_3_AVV_PROV PORDENONE DET 2223_001

Provincia di Pordenone
Determinazione n. 2223 del 20 settembre 2011. Società Ideal-

service Soc. coop di Pasian di Prato (UD). Revoca della determinazione dirigenziale n. 1395 del 15.07.2008, di autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero rifiuti sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ..." in particolare l'art. 5 che recita "...nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del D. Lgs. 152/2006,...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che la Società IDEAL SERVICE SOC COOP con sede in comune di Pasian di Prato (UD), è stata autorizzata alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi, sito in via Zuccherificio n. 25/B in comune di San Vito al Tagliamento, catastalmente censito al Foglio n. 32, mappali n. 474, 56, 459, 461, 462, 475 e 476;
RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi assunti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, relativi al suddetto impianto:
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 del 15.05.2008 di approvazione del progetto di variante non sostanziale che prevede, la realizzazione di una tettoia in corrispondenza della zona di alimentazione e vagliatura;
- Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 15.07.2008, di autorizzazione alla gestione ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06 del suddetto impianto;

VISTA la comunicazione della Società IDEAL SERVICE SOC. COOP. protocollo n. 20960 del 28.09.2010, pervenuta il 01.10.2010 ed assunta al protocollo n. 74627 del 04.10.2010, con la quale ha preannunciato la chiusura definitiva del sito di San Vito al Tagliamento;
VISTA successiva nota della predetta Società prot. n. 28290 del 29.12.2010, pervenuta in data 04.01.2011 ed assunta al prot. n. 859 del 05.01.2011, con la quale comunica tra l'atro la conclusione dei lavori di sistemazione del sito e la chiusura definitiva dello stesso;
VISTA la relazione di sopralluogo eseguito da personale tecnico della Provincia di data 01.02.2010, dalla quale si evince che l'immobile e i piazzali erano sgombri da rifiuti, le pavimentazioni e le caditoie erano adeguatamente pulite;
DATO ATTO che l'impianto è stato chiuso e sono stati eseguiti i lavori di sistemazione finale del sito, come comunicato dalla Società IDEALSERVICE SOC.COOP. con la predetta nota del 29.12.2010, pertanto viene meno l'interesse sotteso al provvedimento di cui all'autorizzazione alla gestione rilasciata con la precitata Determinazione Dirigenziale n. 1395/2008 ai sensi del D. Lgs. 152/06;
VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot. n. 45216 del 09.06.2011 di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione alla gestione;
RILEVATO che la Società IDEALSERVICE SOC.COOP. non ha trasmesso osservazioni, nei termini previsti, in merito alla suddetta revoca;
RITENUTO quindi, per le motivazioni sopra esposte, di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 15.07.2008;
CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 7/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

DETERMINA

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, e per le motivazioni di cui alle premesse, di dare atto che dell'impianto di recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata e rifiuti speciali non pericolosi, sito in via Zuccherificio n. 25/B in comune di San Vito al Tagliamento, catastalmente censito al Foglio n. 32, mappali n. 474, 56, 459, 461, 462, 475 e 476, è stato chiuso e sono stati eseguiti i lavori di sistemazione finale del sito, come comunicato dalla Società IDEALSERVICE SOC.COOP. con nota prot. n. 28290 del 29.12.2010, pertanto di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 15.07.2008 con la quale la Società IDEALSERVICE SOC.COOP era stata autorizzata ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs n. 152/06 alla

gestione del predetto impianto.
2. Di stabilire che il presente atto verrà inviato alla Società IDEALSERVICE SOC.COOP di Pasian di Prato, al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente ed al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/90, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.
Pordenone, 20 settembre 2011

IL TECNICO AMBIENTALE:
Valentino Busolini

11_45_3_AVV_PROV UDINE DET 6973 LIQUIDAZIONE INDENNITA_009

Provincia di Udine
Determina n. 6973 del 29/09/2011. "Realizzazione del sistema fognario per la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture, (Intervento Prusst. 8.17)". Deposito delle indennità fissate in via definitiva.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) omissis;
2) impegnare e depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine, la somma complessiva di € 434,73 a favore delle ditte in premessa tramite deposito delle indennità sulle posizioni indicate al successivo punto "3", imputando il relativo importo al cap 59107/3 res. 2006 e precisamente alla voce B2, del quadro economico dei lavori, codice siope 2103 - a titolo di deposito delle indennità integrative a seguito di fissazione dell'indennità definitiva di espropriazione;
3) di liquidare, con valuta di data 27/11/2011, l'importo complessivo di € 434,73 sul conto corrente di Tesoreria Centrale, denominato "Gestione servizio depositi definitivi contro terzi", n. 25037 codice IBAN IT49V0100003245350200025037 come di seguito specificato:

COMUNE CENSUARIO DI UDINE

1) CANE Donato n. a Campomarino il 09/01/1934
C.F.CNADNT34A09B550K prop. per 2/8 del foglio 27 mapp. 861
Indennità integrativa: €. 31,03
2) CANE Giulia n. a Udine il 30/05/1970 C.F.
CNAGLI70E70L483C prop. per 1/8 del foglio 27 mapp. 861
Indennità integrativa: €. 15,51
3) CANE Giuseppe n. a Udine il 29/03/1966
C.F. CNAGPP66C29L483X prop. per 1/8 del foglio 27 mapp. 861
Indennità integrativa: €. 15,51
4) DELUISA Stefano n. a Udine il 31/08/1939
C.F. DLSSFN39M31L483Q prop. per 2/8 del foglio 27 mapp. 861
Indennità integrativa: €. 31,03
5) DELUISA Sandhya n. in India il 17/03/1978
C.F. DLSSDH78C57Z222V prop. per 2/8 del foglio 27 mapp. 861
Indennità integrativa: €. 31,02
6) DE CECCO Amabile fu Giacomo n. a Udine il 22/06/1907
C.F. DCCMBL07H62L483E compr. del foglio 17 mapp. 415-416-417
Indennità integrativa: €. 44,37

7) DE CECCO Anna fu Giacomo n. a Udine il 19/06/1904
C.F. DCCNNA04H59L483A compr. del foglio 17 mapp. 415-416-417
Indennità integrativa: €. 44,37
8) DE CECCO Corrado fu Giacomo n. a Udine il 23/05/1914
C.F. DCCCRD14E23L483G compr. del foglio 17 mapp. 415-416-417
Indennità integrativa: €. 44,38
9) DE CECCO Ernesto fu Giacomo compr. del foglio 17 mapp. 415-416-417
Indennità integrativa: €. 44,38
10) DE CECCO Ferruccio fu Giacomo compr. del foglio 17 mapp. 415-416-417
Indennità integrativa: €. 44,37
11) DE CECCO Girardo fu Giacomo n. a Udine il 23/04/1902
C.F. DCCGRD02D23L483H compr. del foglio 17 mapp. 415-416-417
Indennità integrativa: €. 44,38
12) DE CECCO Rachide fu Giacomo n. a Udine il 31/08/1911
C.F. DCCRHL11M71L483Q compr. del foglio 17 mapp. 415-416-417
Indennità integrativa: €. 44,38

(omissis)

Udine, 29 settembre 2011

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

11_45_3_AVV_PROV UDINE PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI_CONSULTAZIONE PUBBLICA_020

Provincia di Udine
“Consultazione pubblica relativa al Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi”.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMBIENTE

AVVISA

che in data 24 ottobre 2011, con Deliberazione n. 277, la Giunta Provinciale ha ridefinito la procedura di approvazione del Programma adottando i seguenti documenti:
il “Programma provinciale di attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi”;
il “Rapporto Ambientale finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica”;
la “Relazione finalizzata alla Valutazione d’Incidenza”;
L’autorità proponente è la Provincia di Udine, l’autorità competente è la Regione Friuli Venezia Giulia. A far data dalla pubblicazione del presente Bollettino Ufficiale è avviata la fase di consultazione pubblica. I suddetti programmi sono consultabili presso l’Ufficio Progetti Speciali per l’Ambiente, piazza Patriarcato n. 3, Udine, o presso il sito Internet www.provincia.udine.it alla pagina seguente:
http://www.provincia.udine.it/ambiente/rifiuti/pianificazione/Pages/default.aspx
Si informa che ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 entro i 60 gg successivi alla pubblicazione chiunque può prendere visione della proposta di programma e può presentare all’Amministrazione Provinciale di Udine, Ufficio Progetti Speciali per l’Ambiente, piazza Patriarcato n. 3, Udine, le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

11_45_3_CNC_ASP CASA BRUNETTI CONCORSO TECNICO_018

ASP Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro “Matteo Brunetti” - Paluzza (UD)
Concorso pubblico - per soli esami - per la copertura di un posto

di «Assistente Tecnico» - ruolo tecnico - a tempo indeterminato - cat. C - CCNL Comparto Sanità.

In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 154 del 20/10/2011 si rende noto che e' indetto concorso pubblico - per soli esami - per la copertura di un posto di «Assistente Tecnico» a tempo indeterminato e tempo pieno - cat. C - C.C.N.L. Comparto Sanita', a cui assegnare - oltre i compiti propri del profilo - le funzioni di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) di cui al D.Lgs. 81/2008.
I requisiti per l'ammissione, le modalita' di presentazione delle domande sono indicati nel bando di concorso pubblico, integralmente disponibile presso l'Ufficio Personale dell'ASP di Paluzza (Tel. 0433/775121 - e-mail: rita@covilpaluzza.it) o scaricabile dal sito dell'Azienda pubblica di servizi alla persona www.covilpaluzza.it.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 25 novembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Denis Caporale

11_45_3_CNC_AZ OSP RIUNITI_GRADUATORIE CONCORSI_026

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" - Trieste"
Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici.

Graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del D.P.R n. 483/97:

concorso pubblico per un posto di dirigente medico in disciplina "Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'Urgenza", approvata con determinazione n. 162 dd. 05/03/10:

posizione	Nominativo	Totale
1	PIRULLI Alessia	82,850
2	PANELLA Elisabetta	82,500
3	PISTAN Valentina	77,850
4	BILOSLAVO Alan	76,900
5	WASSERMANN Stella	73,500

concorso pubblico per un posto di dirigente medico in disciplina "Otorinolaringoiatria" approvata con determinazione n. 274 dd. 21/04/10:

	nominativo	totale
1	GATTO Annalisa	79,800
2	CUTRERA Barbara	76,600
3	MANGIONE Domenico	71,717
4	MARGIOTTA Francesco	69,300

concorso pubblico per tre posti di dirigente medico in disciplina "Anestesia e Rianimazione" approvata con determinazione n. 275 dd. 21/04/10:

posizione	nominativo	totale
1	CALDERAN Cristina	86,530
2	VERGOLINI Antonella	86,460
3	SIROTICH Alessia	86,230
4	ROMAN-POGNUZ Erik	83,667
5	LA FATA Cristina	83,075
6	FERRARI Lorenzo	74,258

IL RESPONSABILE DELLA S.C.
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
dott. Diego Vergara

11_45_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI ELEVAZIONE POSTI CONCORSO MEDICINA URGENZA_027

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Elevazione posti da uno a quattro.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con deliberazione n. 161 del 11 luglio 2011 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
CONSIDERATO che sono cessate dal servizio per trasferimento ad altra Azienda:
- dal 01 agosto 2011 le dr.sse Monica Asaro e Mariateresa Uanetto;
- dal 01/09/2011 la dr.ssa Viviana Dal Mas e che si renderanno, di conseguenza, vacanti altrettanti posti di Dirigente medico di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, in aggiunta a quello messo a concorso, nelle UU OO. di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza della sede di Pordenone e Accettazione e P.S. delle sedi di S. Vito, Maniago e Spilimbergo;
DATO ATTO che, non vi sono, agli atti, richieste di trasferimento di Dirigenti medici nella disciplina a concorso formulate ai sensi del vigente CCNL;
RITENUTO, pertanto, di elevare da uno a quattro i posti da mettere a concorso nella disciplina "Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza" e di modificare in tal senso la deliberazione, citata in apertura, n. 161 del 11 luglio 2011, fermo il resto;
VISTI:
- l'articolo 13 (commi 20 - 23) della legge regionale n. 24 del 30.12.2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2010)", in materia di assunzioni di personale da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la Circolare prot. n. 1885/SPS/ARU del 01.02.2010, con cui la Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche Sociali ha impartito indicazioni operative sull'applicazione della norma sopra richiamata;
- l'articolo 8 (comma 1) della legge regionale n. 22 del 29.12.2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2011)", in materia di assunzioni di personale da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la Circolare prot. n. 2204/SPS/ARU del 31.01.2011, con cui la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali ha impartito indicazioni operative sull'applicazione della norma sopra richiamata;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 597 dell'8 aprile 2011 con la quale è stato approvato il documento di "Programmazione annuale 2011 e pluriennale 2010-2012 del Servizio Sanitario Regionale";
PRESO ATTO che ai termini del provvedimento n. 597 citato:
- le Aziende sono svincolate dalla necessità di richiedere di volta in volta la prevista autorizzazione per l'acquisizione a tempo determinato e a tempo indeterminato (oltre il margine operativo del 40%) di personale (comparto e dirigenza) del ruolo sanitario e per il profilo dell'operatore socio sanitario del ruolo tecnico, fermo restando il rispetto del mantenimento per il 2011 della forza di personale in essere al 31.12.2010;
- è rimessa all'autonomia delle singole Direzioni aziendali la scelta delle assunzioni da realizzare rispetto a quelle programmate nel piano annuale;
PRECISATO che, fatte le verifiche e gli approfondimento di competenza, si è rilevato che le assunzioni di cui trattasi sono disposte nel rispetto della D.G.R. n. 597/2011 (cfr. rispetto del mantenimento, per il 2011, della forza di personale in essere al 31.12.2010 ed idonea copertura a bilancio dell'onere conseguente);
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile f.f. della S. C. "Politiche del Personale";
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di competenza,

DELIBERA

per le argomentazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:
1. di elevare da uno a quattro i posti messi a concorso con la deliberazione n. 161 del 11 luglio 2011, con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
2. di modificare in tal senso la determinazione citata al precedente punto 1, fermo il resto.

IL DIRETTORE SANITARIO:
dott. Giuseppe Sclippa
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dr. Antonio Poggiana
IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Luciano Zanelli

11_45_3_CNC_AZ SS5_CONCORSO 1 POSTO DIRIGENTE MEDICO PEDIATRA_031

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" - Palmanova (UD)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, con rapporto esclusivo, di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di pediatria.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente ff Struttura Complessa Gestione Risorse Umane e Affari Generali e Legali n. 455 del 28.10.2011 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di pediatria.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: medica e delle specialità mediche
Posizione funzionale: Dirigente Medico
Disciplina: pediatria

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.
Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 9.5.1994, n.487, dal D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483, pubblicato sul supplemento n.8/L alla G.U. del 17.1.1998, dal DM 30.1.1998 e dal DM 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445.
In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR n.483/1997 una percentuale dei posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in particolari norme.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art.34-bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m. e i. sono state ottemperate.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt.25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20.12.1979, n.761, è dispensato dalla visita medica. E' fatta salva l'applicazione dell'art.16 del D.Lgs.n.626/1994.
c) laurea in medicina e chirurgia;
d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine (art.8 D.lgs. n.254/2000);
f) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Per i cittadini italiani:
- l'iscrizione nelle liste elettorali;
- il non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:

- il godimento dei diritti civili e politici in Italiana e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzione da conferire, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame.
Ai sensi dell'art.56, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n.483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale. (cfr D.M. 30.1.1998 e D.M.31.1.1998, e successive modifiche ed integrazioni).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
Prova pratica: - su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso;- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Approvazione e utilizzazione graduatoria, conferimento dei posti

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove di esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede, con proprio provvedimento, all'approvazione della graduatoria.
La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti delle preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal beneficio.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia; rimane efficacie per la durata prevista dalla normativa vigente per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art.11 del D.P.R. 761/79. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n.174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare;
m) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La mancata dichiarazione di cui al lettera l) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

3 - Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, (dieci/33) in nessun caso rimborsabile, intestata all'A.S.S. n.5 "Bassa Friulana" - Banca Popolare Friuladria (rif.punto 4);
- fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità valido;
- elenco di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.
I candidati di cui al 2° comma dell'art.56 del D.P.R. 10.12.1997, n.483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti, inclusi i dipendenti dell'A.S.S. n.5 "Bassa Friulana", devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.
Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Per quanto riguarda il curriculum, si precisa che le dichiarazioni ivi inserite saranno oggetto di valutazione solamente se il medesimo è redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente sottoscritta e datata e quindi sotto la personale responsabilità del candidato (ai sensi degli artt.46 e 47 DPR n.445/2000).
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato ovvero redatto ai sensi del DPR indicato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive devono, comunque contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. In particolare:
- per eventuali servizi prestati ed incarichi conferiti presso Pubbliche Amministrazioni, l'interessato è tenuto a specificare l'esatta denominazione e indirizzo delle stesse; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; profilo professionale; se a tempo pieno o parziale (in questo caso specificare la misura); la data di inizio e fine, eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro motivo; posizione in ordine al disposto di cui all'art.46 del DPR n.761/1979, per i dipendenti USL o Aziende sanitarie; relativamente agli incarichi l'interessato è tenuto a specificare l'istituto contrattuale e la denominazione dell'incarico conferito, la data di inizio e fine, eventuali periodi di interruzione dell'incarico e loro motivo. In mancanza non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.

- per i servizi prestati in rapporto di dipendenza presso privati, indicare la denominazione e sede del datore di lavoro, il profilo professionale di inquadramento, le mansioni, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione delle eventuali interruzioni.
- per l'attività libero professionale, indicare la sede e la struttura dell'amministrazione/ente nel quale l'attività è stata svolta, il periodo di attività svolta con indicazione della data di inizio e termine, l'impegno orario settimanale, eventuali interruzioni, le mansioni svolte, elencazione dei lavori portati a termine o ai quali si è collaborato ed in quale veste.
- per titoli di studio, la denominazione del titolo conseguito, l'Ateneo, la data di conseguimento, la durata legale del corso.
- per gli incarichi conferiti, l'esatta tipologia, denominazione, durata, e ambito di attività dell'incarico attribuito, la data di decorrenza.

Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise.
Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende Ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n.483/1997, agli artt.11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art.27.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli
   b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta
   b) 30 punti per la prova pratica
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10
   b) titoli accademici e di studio: 3
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
   d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
   a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22 e 23:
   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
   b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
5. Titoli accademici e di studio:
   a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, anche se fatta valere come requisito di ammissione: punti 0,500 per anno di corso
   b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
   c) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
   d) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
   e) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
   f) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D. Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n.368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009;

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art.45 del D.Lgs.n.368/1999 il candidato dovrà produrre apposita certificazione rilasciata dall'Università di conseguimento del diploma riportante la durata legale del corso e la normativa di riferimento relativa alla specializzazione conseguita. In sostituzione di tale documentazione il candidato può avvalersi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex artt. 46 e 47 DPR n.445/2000.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art.21 D.P.R. 10.12.1997, n.483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art.22 D.P.R. 10.12.1997, n.483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'art.22 della Legge 24 dicembre 1986, n.958, e successive modifiche ed integrazioni.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000. ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese, ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000, per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate, sia contestualmente alla domanda sia ad integrazione della stessa, non necessita di autenticazione qualora alla dichiarazione venga allegata una fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. La carenza della fotocopia del documento determina la nullità di quanto dichiarato.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dallart.76 del citato DPR 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui ai precedenti alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.
L'amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini della valutazione dei lavori scientifici il testo degli stessi deve essere allegato all'istanza di partecipazione avendo cura di evidenziare il proprio nome.
I documenti ed i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale.
Alla domanda deve essere unito un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.
4 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo € 10,33
(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n.10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n.16 - Palmanova.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegate:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana" - via Natisone - fraz.Jalmicco - 33057 Palmanova

ovvero
- essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 "Bassa Friulana") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 15.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
ovvero
- essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ass5bassofriuli.protgen@certsanita.fvg.it. (in tal caso la sottoscrizione avverrà con firma digitale)
All'atto della presentazione della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

6 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 10.12.1997, n.483.

9 - Convocazione candidati

Il diario delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione e approvazione della graduatoria

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria è approvata dal Direttore Generale.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

Il candidato dichiarati vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Inoltre, ai sensi dell'art.13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio

sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutte le certificazioni richieste anche dal contratto in parola.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000.

15 - Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area Reclutamento Risorsa Umana della S.C. Gestione Risorse Umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale, del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

16 - Norme finali

La partecipazione al presente concorso presuppone l'integrale conoscenza e accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e delle disposizioni inerenti le selezioni per l'assunzione di personale presso le Aziende del SSN, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti e agli atti da presentare contenute nel presente bando,
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.
I candidati potranno ritirare la documentazione allegata a corredo della domanda dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi. La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane - Area Reclutamento Risorsa Umana - (tel.0432/921453 - e-mail: tognon@ass5.sanita.fvg.it) - via Natisone - fraz.Jalmicco - Palmanova -, oppure consultare il sito: www.ass5.sanita.fvg.it..

SC GESTIONE RISORSE UMANE
E AFFARI GENERALI E LEGALI
IL DIRIGENTE FF:
dott.ssa Tecla Del Dò

11_45_3_CNC_AZ SS5_CONCORSO 1 POSTO DIRIGENTE MEDICO PEDIATRA_031_DOMANDA

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
dell'A.S.S. N.5 "BASSA FRIULANA"
Via Natisone
33057 PALMANOVA

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di .... - indetto con provvedimento n. _____ del ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

- di essere nat........ a .... il .... – codice fiscale ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ....;
(ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di non aver riportato condanne penali (ovvero - da indicarsi quali condanne siano state riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....
conseguito il .... presso (Università): ....;
- specializzazione nella disciplina di ....
conseguita il .... presso (Università): .... ai sensi del ...., durata legale: .... anni;
- di essere iscritt.... all'albo dell'ordine dei Medici della provincia di .... al n. ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S N.5 "BASSA FRIULANA" di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- dr. ....Via / Piazza .... n. ....
telefono n. ...........................C.A.P. .... città ....

DICHIARA INOLTRE

Che tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice. Gli stessi sono conformi agli originali, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

data, ...

(firma autografa non autenticata)

....(*)

(*) N.B.: l'istanza di partecipazione e le eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese devono essere sottoscritte in presenza del funzionario addetto all'Ufficio Concorsi, ovvero devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità valido.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel teso della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt____
nat__ a ____________________________________ il ________________
residente a____
in via _____________________________ n. ______
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

______________________, li ________

Il/La dichiarante

____

ARTICOLO 46 DPR N.445/2000 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(artt.19 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel teso della domanda di concorso)

Il/la sottoscritt__
____

nat__ a ____________________________________ il __________

residente a ____

in via _________________________ n. _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

____

____

____

________________, li ________
Il/La dichiarante

____

Articolo 47 DPR n.445/2000 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 19 DPR n.445/2000 - Modalita' alternative all'autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

11_45_3_CNC_AZ SS5_SORTEGGIO COMMISSIONE CONCORSO PEDIATRA_030

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” - Palmanova (UD)

Pubblicazione data sorteggio componenti commissione concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di Pediatria.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 del DPR 10.12.1997, n.483, si rende noto che in data 2 gennaio 2011, alle ore 9.00, presso la Sede Amministrativa dell’A.S.S. n.5 Bassa Friulana - S.C.Gestione Risorse Umane - via Natisone - Palmanova - fr.Jalmicco - si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici del concorso pubblico a:
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di Pediatria

S.C. GESTIONE RISORSE UMANE E
AFFARI GENERALI E LEGALI
IL DIRIGENTE FF:
dott.ssa Tecla Del Dò

11_45_3_CNC_COM GRADO_CONCORSO PUBBLICO 1 POSTO DIRIGENTE AREA SPECIALE SVILUPPO TURISTICO_029

Comune di Grado (GO)

Avviso di selezione pubblica per l’assunzione di un dirigente a tempo determinato al di fuori della dotazione organica per l’Area speciale per lo sviluppo turistico.

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO

che è indetta la selezione pubblica di cui all’oggetto.
Le domande di ammissione devono pervenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Per informazioni e per il ritiro del bando rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune di Grado, tel.: 0431 /898241 - 0431 /898207.
Il bando è anche disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.comunegrado.it.
Grado, 29 ottobre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Santi Terranova

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali